

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII

BARI, 30 APRILE 2002

N. 53 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIE-RI 30 - LECCE.

SOMMARIO

**RACCOLTA DELLE LEGGI
E DEI REGOLAMENTI REGIONALI
2 0 0 1**

CON TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

N.B. I testi delle Leggi e dei Regolamenti sono **Ripubblicati** tenendo conto delle sole modifiche e/o integrazioni esplicite, nonché delle “Errata-corrige e/o Avvisi di Rettifica” pubblicate nel corso dell’anno e sino alla data del presente volume (**28 febbraio 2002**).

La presente pubblicazione non costituisce testo ufficiale delle leggi e dei regolamenti regionali per i quali si rinvia ai relativi Bollettini Ufficiali della Regione.

RACCOLTA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 2 0 0 1

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

REDAZIONE A CURA
DELL'UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

Coordinatore redazionale:
Bellisario CARBONE

Redazione:
Vincenzo AMBRUOSI
Nunzia BERNARDINI
Giacchino RUGGIERI
Salvatore CALOGERO
Giovanni LUISO

PRESENTAZIONE

La produzione di una buona legislazione è uno dei principali obiettivi del Governo regionale: questa funzione è resa ancora più importante dalla nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione che investe la Regione di un compito mai così articolato.

E' opportuno ricordare l'inversione della logica delle competenze normative tra Stato centrale e Regioni per cui oggi tranne le materie espressamente riservate alla competenza statale, la competenza a legiferare su tutte le materie spetta ad ogni Regione.

Quanto detto comporta che la Giunta ed il Consiglio della nostra Regione debbano raccogliere la sfida dell'adeguatezza a legiferare interpretando i bisogni e le esigenze della comunità pugliese.

L'innovazione profonda che stiamo vivendo deve comportare che la legislazione regionale sia vissuta non come fardello di obblighi ed oneri, ma come ambito di regole certe all'interno delle quali possa svilupparsi la qualità della vita dei cittadini pugliesi, la creatività delle aziende, il progresso civile e culturale della intera collettività.

In questo senso, sento di confermare un impegno preciso: lavorare per garantire chiarezza delle norme, semplificazione delle procedure e verifica costante della corrispondenza della legislazione alle esigenze dei destinatari.

La Raccolta annuale della produzione legislativa della Regione Puglia - curata come sempre dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - rappresenta un utile strumento di lavoro nell'ottica del contributo alla comunicazione tra Amministrazione regionale, Amministrazioni locali e cittadini.

RAFFAELE FITTO

Presidente della Regione Puglia

Nel solco di una consolidata tradizione è stata predisposta la raccolta sistematica delle leggi della Regione Puglia per l'anno solare e finanziario 2001.

Le leggi sono accompagnate da utili indicazioni di ordine settoriale e procedurale tali da rendere la lettura più agevole e proficua.

Desidero ringraziare i Colleghi e Collaboratori dell'Ufficio che con tenacia e professionalità rendono possibile la continuità della pubblicazione.

Una riflessione sulla funzione della normativa regionale che assume efficacia e rilevanza per i cittadini pugliesi in tutti i casi nei quali viene attivata ed è capace, soprattutto, di incrementare i livelli produttivi ed occupazionali della nostra Regione consolidando sempre più la rete dei servizi.

Tanto renderà possibile una più celere "vera" unificazione sociale ed economica della Puglia e del Sud con le altre ripartizioni del Paese.

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. MICHELE PONTRELLI

BREVI NOTE SULLA PRODUZIONE LEGISLATIVA DEL 2001

Le leggi della Regione Puglia per l'anno 2001 (VII legislatura) sono complessivamente 37 con un incremento, rispetto all'anno 2000, di n. 9 leggi (TAB. 1).

Ripartite per Settori di competenza secondo la tradizionale tipologia riveniente dal DPR 616/77 (TAB.2) si hanno:

- 8 leggi riguardanti il Settore Ordinamento e Organizzazione amministrativa;
- 7 leggi relative al Settore Sviluppo economico e Attività produttive;
- 2 leggi inerenti il Settore Servizi sociali alla persona e alla comunità;
- 11 leggi attinenti al Settore Assetto del territorio;
- 9 leggi riferite al Settore Programmazione, Finanze e Bilancio.

Con riguardo alla "novità" della trattazione normativa si riconferma all'incirca il dato evidenziato nel 2000, e cioè che un buon 33% delle leggi (12 su 37) modifica o integra esplicitamente leggi precedenti (TAB.3), mentre il rimanente è rappresentato da disposizioni nuove alcune delle quali possono essere classificate vere e proprie leggi organiche come:

- **L.r. 16 novembre 2001, n. 28**, "*Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli*", legge che detta principi fondamentali in materia di bilancio e contabilità e che innova profondamente gli strumenti di programmazione, la struttura del bilancio, il sistema di monitoraggio e controllo, abrogando contemporaneamente ben 12 leggi regionali che disciplinavano in maniera frammentaria tutta la materia;
- **L. r. 12 aprile 2001, n. 11**, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*";
L.r. 11 maggio 2001, n. 13, "*Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici*" e
L.r. 27 luglio 2001, n. 20, "*Norme generali di governo e uso del territorio*", che coniugano esigenze di tutela dei valori ambientali, culturali e storici con quelle relative allo sviluppo e riqualificazione del territorio;
- **L.r. 4 gennaio 2001, n. 3**, "*Disciplina dei regimi regionali di aiuto*", con la quale vengono fissate le linee guida d'intervento a sostegno delle attività produttive;
- **L.r. 24 luglio 2001, n. 18**, "*Disciplina del commercio su aree pubbliche*", che detta norme per la concessione degli spazi pubblici sui quali esercitare attività commerciali;
- **L.r. 24 luglio 2001, n. 17**, "*Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)*", che disciplina la attività di una ulteriore forma di ricezione turistica.

Sono leggi, si può affermare, che segnano l'avvio di quella *terza e conclusiva fase* "*Intervento strutturale*" prevista dal Progetto "**Laboratorio per la revisione del quadro normativo regionale**" - consistente proprio nel semplificare e ridisegnare l'assetto legislativo della Regione.

Trattasi di un progetto, approvato con Delib. G. R. n. 1176 del 27 aprile 1995 e n. 3334 del 25 luglio 1995 che si articolava in tre fasi, di cui le altre due e cioè:

- la prima fase prevedeva come *prodotto finale* la redazione di un “*Inventario Normativo*” rappresentato da un insieme di norme regionali, statali e comunitarie che disciplinano i vari settori di competenza regionale;
- la seconda fase “*Intervento di manutenzione*” prevedeva anch’essa come *prodotto finale* la realizzazione di una prima formulazione di *testi coordinati e aggiornati* - a tal proposito sono stati elaborati n° 39 *Dossier di documentazione ed informazione legislativa* riguardanti i singoli Settori regionali -.

Come ulteriore “*prodotto*” è stata proposta e approvata la **L.r. n° 28 del 13 agosto 1998 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazioni di disposizioni legislative”** con la quale sono state abrogate n° 207 leggi regionali e n° 13 regolamenti.

In ordine al dato dell’incidenza delle nuove norme sulla legislazione pregressa si rileva che continua il fenomeno che si è andato registrando negli ultimi anni con riguardo alle leggi di approvazione dei bilanci regionali: e cioè una marcata operazione di modifica di singole norme enucleate dai contesti più svariati. Infatti, con le leggi di bilancio nn. 14/2001 e 32/2001 si sono prodotte modifiche ed integrazioni a ben 42 leggi.

Complessivamente le 37 leggi approvate nel 2001 hanno comportato modifiche e integrazioni esplicite a ben 69 leggi e l’abrogazione di 13 leggi (TAB. 4).

In definitiva con le 37 leggi del 2001 il corpus juris della Regione risulta formato da 1175 leggi prodotte dal 1971 al 31 dicembre 2001 (TAB. 5 - grafico), di cui 399 abrogate, così come risulta dal quadro riepilogativo (TAB. 6), che viene riproposto, aggiornato al 31 dicembre 2001, nell’appendice alla presente raccolta.

*E’ evidente che ad una già così cospicua produzione normativa, l’inevitabile introduzione di nuove norme - si pensi agli effetti della Riforma del Titolo V della Costituzione - fanno scaturire l’opportunità-necessità di poter disporre di una adeguata struttura organizzativa tecnicamente capace non solo di salvaguardare tutto il patrimonio legislativo, con una “manutenzione costante e continua” (Coordinamento, Aggiornamento, Leggi organiche, Testi Unici, ecc.), ma anche in grado di attivare procedure di **Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)** che vanno dalla verifica della fattibilità delle leggi alla verifica dello stato di attuazione dopo un certo periodo di applicazione.*

Quanto detto, da affiancare al preventivo *Esame Tecnico Giuridico*, al rispetto delle *Regole per la Redazione di Testi Normativi* ad una adeguata ed efficiente *Comunicazione e divulgazione legislativa* (c.d. **Marketing Legislativo**).

Per tornare alla Raccolta delle leggi del 2001, è necessario sottolineare che il presente elaborato non costituisce testo ufficiale delle leggi regionali - per il quale si rinvia ai rispettivi fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione - ma realizza, come ormai è già noto, in termini di contenuti operativi, l’obiettivo di raccogliere la produzione normativa regionale a cadenza annuale.

Per alcune leggi pubblicate nel 2001 che recano modifiche a norme precedenti è stato elaborato, come di consueto, il testo coordinato così come risultante dalle modifiche e integrazioni succedutesi nel tempo.

Si precisa che, qualora i testi normativi qui ripubblicati non coincidano con quelli risultanti dai testi ufficiali, viene fatto espresso rinvio del lettore ai testi originali delle norme pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. BELLISARIO CARBONE

(TAB.1)

LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2001**L.R. 4 gennaio 2001, n. 1**

Modifica alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 "Norme di funzionamento dei Gruppi Consiliari" modificata e integrata dalla Legge regionale 6 aprile 1994, n. 12"

Pag. 23

L.R. 4 gennaio 2001, n. 2

Modifica alla L.R. 30 aprile 1980, n. 34 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni"

Pag. 26

L.R. 4 gennaio 2001, n. 3

Disciplina dei regimi regionali di aiuto

Pag. 27

L.R. 4 gennaio 2001, n. 4

Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 "Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi"

Pag. 36

L.R. 4 gennaio 2001, n. 5

Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali, proroga termini

Pag. 38

L.R. 4 gennaio 2001, n. 6

Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.

Pag. 40

L.R. 10 gennaio 2001, n. 7

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001

Pag. 43

L.R. 15 gennaio 2001, n. 8

Assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali

Pag. 45

L.R. 25 gennaio 2001, n. 9

Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi e per la richiesta di concessione per i pozzi non autorizzati

Pag. 47

L.R. 12 febbraio 2001, n. 10

Modifica alle leggi regionali 25 marzo 1999, n. 13 e 22 dicembre 2000, n. 28

Pag. 49

L.R. 12 aprile 2001, n. 11*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*

Pag. 52

L.R. 20 aprile 2001, n. 12*Istituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore*

Pag. 72

L.R. 11 maggio 2001, n. 13*Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici*

Pag. 82

L.R. 31 maggio 2001, n. 14*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001 - 2003*

Pag. 93

L.R. 24 luglio 2001, n. 15*Modifica alla Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 24 "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio", già modificata con Legge Regionale 15 dicembre 2000 n. 27*

Pag. 110

L.R. 24 luglio 2001, n. 16*Integrazione all'art. 5, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia*

Pag. 112

L.R. 24 luglio 2001, n. 17*Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)*

Pag. 114

L.R. 24 luglio 2001, n. 18*Disciplina del commercio su aree pubbliche*

Pag. 117

L.R. 25 luglio 2001, n. 19*Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 26*

Pag. 129

L.R. 27 luglio 2001, n. 20*Norme generali di governo e uso del territorio*

Pag. 131

L.R. 10 agosto 2001, n. 21*Istituzione di una Commissione consiliare d'indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera "SS. Annunziata" di Taranto*

Pag. 141

L.R. 10 agosto 2001, n. 22 <i>Adozione della bandiera della Regione Puglia</i>	Pag. 144
L.R. 10 agosto 2001, n. 23 <i>Modifica alla legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3 "Disciplina dei regimi regionali di aiuti"</i>	Pag. 147
L.R. 13 agosto 2001, n. 24 <i>Istituzione dell'Agenzia sanitaria pugliese (ARES)</i>	Pag. 150
L.R. 4 settembre 2001, n. 25 <i>Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori</i>	Pag. 156
L.R. 4 settembre 2001, n. 26 <i>Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi</i>	Pag. 159
L.R. 16 novembre 2001, n. 27 <i>Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo</i>	Pag. 161
L.R. 16 novembre 2001, n. 28 <i>Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli</i>	Pag. 164
L.R. 4 dicembre 2001, n. 29 <i>Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2000</i>	Pag. 208
L.R. 4 dicembre 2001, n. 30 <i>Modifica all'art. 32 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 14</i>	Pag. 210
L.R. 4 dicembre 2001, n. 31 <i>Disposizioni di carattere tributario</i>	Pag. 212
L.R.5 dicembre 2001, n. 32 <i>Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001</i>	Pag. 222

L.R. 17 dicembre 2001, n. 33

Soppressione dell'Ufficio di Coordinamento degli Uffici delle Segreterie delle Commissioni consiliari permanenti di cui alla legge regionale 25/3/1974, n. 18

Pag. 236

L.R. 17 dicembre 2001, n. 34

Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia

Pag. 238

L.R. 17 dicembre 2001, n. 35

Abrogazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44

Pag. 243

L.R. 17 dicembre 2001, n. 36

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25

Pag. 247

L.R. 19 dicembre 2001, n. 37

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002

Pag. 249

REGOLAMENTI APPROVATI NELL'ANNO 2001**Reg. Reg. 20 marzo 2001, n. 1**

Regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di Umbra (FG)

Pag. 252

Reg. Reg. 20 marzo 2001, n. 2

Art. 23 L.R. 4 agosto 1999, n. 24. Regolamento sulle modalità di autorizzazione e grandi strutture di vendita

Pag. 255

Reg. Reg. 20 marzo, n. 3

Disciplina delle modalità di funzionamento del nucleo di valutazione e delle attività di verifica dei risultati delle strutture regionali e delle prestazioni dei dirigenti regionali

Pag. 259

Reg. Reg. 20 marzo 2001, n. 4

Artt. 1 e 2 lett. a) della L.R. 24/99. Regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita

Pag. 268

Reg. Reg. 3 maggio 2001, n. 5

Regolamento per la costituzione dell'elenco regionale degli istruttori e dei periti delegati tecnici. Definizioni dei compensi spettanti

Pag. 285

Reg. Reg.20 giugno 2001, n. 6

Regolamento recante norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto

Pag. 291

Reg. Reg. 3 ottobre 2001, n. 7

"Attività di tassidermia e di imbalsamazione" Art. 6 - comma 1- L.R. n. 27/98

Pag. 295

Reg. Reg. 3 ottobre 2001, n. 8

Regolamento di attuazione della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 "Interventi a favore dei pugliesi nel mondo" artt. 4, 7, 8

Pag. 299

Reg. Reg. 16 novembre 2001, n. 9

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modalità di costituzione, gestione e funzionamento

Pag. 307

Reg. Reg. 17 dicembre 2001, n. 10

Modifica al Regolamento regionale 5.12.2000 concernente il Regolamento di organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale

Pag. 311

Reg. Reg. 21 dicembre 2001, n. 11

Regolamento di sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita

Pag. 315

(TAB. 2)

CLASSIFICAZIONE**Ordinamento e Organizzazione amministrativa (8 leggi e 3 regolamenti)****L.R. 4 gennaio 2001, n. 1**

Modifica alla legge regionale 11 gennaio 1994, n.3 "Norme di funzionamento dei Gruppi Consiliari" modificata e integrata dalla Legge regionale 6 aprile 1994, n.12"

L.R. 4 gennaio 2001, n. 2

Modifica alla L.R. 30 aprile 1980, n. 34 "norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni"

L.R. 15 gennaio 2001, n. 8

Assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali

L.R. 10 agosto 2001, n. 21

Istituzione di una Commissione consiliare d'indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera "SS. Annunziata" di Taranto

L.R. 10 agosto 2001, n. 22

Adozione della bandiera della Regione Puglia

L.R. 17 dicembre 2001, n. 33

Soppressione dell'Ufficio di Coordinamento degli Uffici delle Segreterie delle Commissioni consiliari permanenti di cui alla legge regionale 25/3/1974, n. 18

L.R. 17 dicembre 2001, n. 34

Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia

L.R. 17 dicembre 2001, n. 35

Abrogazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44

Reg. Reg. 20 marzo 2001, n. 3

Disciplina delle modalità di funzionamento del nucleo di valutazione e delle attività di verifica dei risultati delle strutture regionali e delle prestazioni dei dirigenti regionali

Reg. Reg. 3 maggio 2001, n. 5

Regolamento per la costituzione dell'elenco regionale degli istruttori e dei periti delegati tecnici. Definizioni dei compensi spettanti

Reg. Reg. 17 dicembre 2001, n. 10

Modifica al Regolamento regionale 5.12.2000 concernente il Regolamento di organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale

Sviluppo economico e attività produttive (7 leggi e 5 regolamenti)**L.R. 4 gennaio 2001, n. 3**

Disciplina dei regimi regionali di aiuto

L.R. 24 luglio 2001, n. 15

Modifica alla Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 24 "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio", già modificata con Legge Regionale 15 dicembre 2000n n. 27

L.R. 24 luglio 2001, n. 17

Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)

L.R. 24 luglio 2001, n. 18

Disciplina del commercio su aree pubbliche

L.R. 25 luglio 2001, n. 19

Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 26

L.R. 10 agosto 2001, n. 23

Modifica alla legge regionale 4 gennaio 2001, n.3 "Disciplina dei regimi regionali di aiuti"

L.R. 16 novembre 2001, n. 27

Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo

Reg. Reg. 20 marzo 2001, n. 1

Regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di Umbra (FG)

Reg. Reg. 20 marzo 2001, n. 2

Art. 23 L.R. 4 agosto 1999, n. 24. Regolamento sulle modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica

Reg. Reg. 20 marzo 2001, n. 4

Art. 1 e 2 Lett. A della L.R. 24/99. Regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita

Reg. Reg. 16 novembre 2001, n. 9

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modalità di costituzione, gestione e funzionamento

Reg. Reg. 21 dicembre 2001, n. 11

Regolamento di sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita

Servizi sociali alla persona e alla comunità (2 leggi e 3 regolamenti)**L.R. 4 gennaio 2001, n. 4**

Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 "Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi"

L.R. 13 agosto 2001, n. 24

Istituzione dell'Agenzia sanitaria pugliese (ARES)

Reg. Reg. 20 giugno 2001, n. 6

Regolamento recante norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto

Reg. Reg. 3 ottobre 2001, n. 7

"Attività di tassidermia e di imbalsamazione" Art. 6-comma 1- L.R. n. 27/98

Reg. Reg. 3 ottobre 2001, n. 8

Regolamento di attuazione della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 "Interventi a favore dei pugliesi nel mondo" artt. 4, 7, 8

Assetto ed utilizzo del territorio (11 leggi)**L.R. 4 gennaio 2001, n. 5**

Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali, proroga termini

L.R. 4 gennaio 2001, n. 6

Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto

L.R. 25 gennaio 2001, n. 9

Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi e per la richiesta di concessione per i pozzi non autorizzati

L.R. 12 febbraio 2001, n. 10

Modifica alle leggi regionali 25 marzo 1999, n. 13 e 22 dicembre 2000, n. 28

L.R. 12 aprile 2001, n. 11*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale***L.R. 20 aprile 2001, n. 12***Istituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore***L.R. 11 maggio 2001, n. 13***Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici***L.R. 24 luglio 2001, n. 16***Integrazione all'art. 5, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia***L.R. 27 luglio 2001, n. 20***Norme generali di governo e uso del territorio***L.R. 4 settembre 2001, n. 25***Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori***L.R. 17 dicembre 2001, n. 36***Modifica all'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25***Programmazione Finanze Bilancio (9 leggi)****L.R. 10 gennaio 2001, n. 7***Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001***L.R. 31 maggio 2001, n. 14***Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001 - 2003***L.R. 4 settembre 2001, n. 26***Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi***L.R. 16 novembre 2001, n. 28***Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli***L.R. 4 dicembre 2001, n. 29***Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2000***L.R. 4 dicembre 2001, n. 30***Modifica all'art. 32 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 14***L.R. 4 dicembre 2001, n. 31***Disposizioni di carattere tributario***L.R.5 dicembre 2001, n. 32***Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001***L.R. 19 dicembre 2001, n. 37***Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002*

(TAB. 3)

LEGGI DI MODIFICA APPROVATE NELL'ANNO 2001**L.R. 4 gennaio 2001, n. 1**

Modifica alla legge regionale 11 gennaio 1994, n.3 "Norme di funzionamento dei Gruppi Consiliari" modificata e integrata dalla Legge regionale 6 aprile 1994, n.12"

L.R. 4 gennaio 2001, n. 2

Modifica alla L.R. 30 aprile 1980, n. 34 "norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni"

L.R. 4 gennaio 2001, n. 4

Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 "Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi"

L.R. 4 gennaio 2001, n. 5

Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali, proroga termini

L.R. 25 gennaio 2001, n. 9

Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi e per la richiesta di concessione per i pozzi non autorizzati

L.R. 12 febbraio 2001, n. 10

Modifica alle leggi regionali 25 marzo 1999, n. 13 e 22 dicembre 2000, n. 28

L.R. 24 luglio 2001, n. 15

Modifica alla Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 24 "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio", già modificata con Legge Regionale 15 dicembre 2000n n. 27

L.R. 24 luglio 2001, n. 16

Integrazione all'art. 5, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia"

L.R. 10 agosto 2001, n. 23

Modifica alla legge regionale 4 gennaio 2001, n.3 "Disciplina dei regimi regionali di aiuti"

L.R. 4 settembre 2001, n. 25

Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori

L.R. 4 dicembre 2001, n. 30

Modifica all'art. 32 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 14

L.R. 4 dicembre 2001, n. 31

Disposizioni di carattere tributario

(TAB.4)

EFFETTI ABROGATIVI E/O MODIFICATIVI

A: LEGGI REGIONALI ESPLICITAMENTE MODIFICATE

L.R. 25/03/1974, n. 18	L.R. 03/06/1996, n. 6	L.R. 06/09/1999, n. 26
L.R. 05/09/1977, n. 29	L.R. 14/06/1996, n. 8	L.R. 16/12/1999, n. 33
L.R. 17/10/1978, n. 54	L.R. 18/12/1996, n. 27	L.R. 20/12/1999, n. 34
L.R. 06/06/1979, n. 31	L.R. 20/01/1997, n. 1	L.R. 20/03/2000, n. 8
L.R. 25/07/1979, n. 44	L.R. 18/03/1997, n. 10	L.R. 12/04/2000, n. 9
L.R. 13/11/1979, n. 67	L.R. 28/03/1997, n. 11	L.R. 25/09/2000, n. 13
L.R. 30/04/1980, n. 34	L.R. 24/07/1997, n. 19	L.R. 30/11/2000, n. 20
L.R. 26/05/1980, n. 51	L.R. 22/12/1997, n. 22	L.R. 30/11/2000, n. 22
L.R. 26/03/1985, n. 9	L.R. 28/01/1998, n. 7	L.R. 11/12/2000, n. 23
L.R. 13/06/1986, n. 14	L.R. 03/03/1998, n. 10	L.R. 15/12/2000, n. 24
L.R. 03/10/1986, n. 31	L.R. 06/05/1998, n. 14	L.R. 15/12/2000, n. 25
L.R. 09/06/1987, n. 16	L.R. 13/08/1998, n. 22	L.R. 15/12/2000, n. 27
L.R. 23/01/1991, n. 1	L.R. 13/08/1998, n. 26	L.R. 22/12/2000, n. 28
L.R. 13/06/1993, n. 9	L.R. 21/12/1998, n. 32	L.R. 04/01/2001, n. 3
L.R. 11/01/1994, n. 2	L.R. 20/01/1999, n. 5	L.R. 10/01/2001, n. 7
L.R. 11/01/1994, n. 3	L.R. 11/02/1999, n. 11	L.R. 15/01/2001, n. 9
L.R. 06/04/1994, n. 12	L.R. 24/02/1999, n. 12	L.R. 12/02/2001, n. 10
L.R. 17/06/1994, n. 21	L.R. 25/03/1999, n. 13	L.R. 31/05/2001, n. 14
L.R. 19/07/1997, n. 26	L.R. 04/05/1999, n. 17	L.R. 04/09/2001, n. 25
L.R. 19/12/1994, n. 34	L.R. 05/05/1999, n. 18	L.R. 04/09/2001, n. 26
L.R. 30/12/1994, n. 37	L.R. 05/05/1999, n. 19	L.R. 16/11/2001, n. 27
L.R. 24/03/1995, n. 8	L.R. 30/06/1999, n. 20	L.R. 16/11/2001, n. 28
L.R. 31/10/1995, n. 37	L.R. 04/08/1999, n. 24	

B: LEGGI REGIONALI ESPLICITAMENTE ABROGATE


L.R. 01/07/1972, n. 5	L.R. 13/12/1983, n. 23	L.R. 12/08/1988, n. 21
L.R. 30/05/1977, n. 17	L.R. 04/06/1984, n. 28	L.R. 04/12/1991, n. 11
L.R. 30/05/1977, n. 18	L.R. 11/09/1986, n. 25	L.R. 23/06/1992, n. 10
L.R. 11/07/1978, n. 30	L.R. 22/04/1987, n. 9	L.R. 02/05/1995, n. 30
L.R. 18/04/1979, n. 25		

N.B:

- *Con sentenza della Corte Costituzionale del 4 giugno 2001, n. 205 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell' art. 1, comma 3, della L.R. 4 agosto 1999, n. 24 "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio".*
- *Con sentenza della Corte Costituzionale del 19 dicembre 2001, n. 435 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell' art. 7, comma 2, della L.R. 20 luglio 1984, n. 36, norma concernente l'igiene e la sanità pubblica e il servizio farmaceutico.*
- *Per l'indice generale delle leggi regionali abrogate vedi l'appendice allegata alla presente raccolta.*

Tab. 5

Produzione legislativa dal 1972 al 2001



Tab. 6

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LEGGI REGIONALI ESPLICITAMENTE ABROGATE
aggiornato al 28 febbraio 2002

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
2	1	2	2	2	4	1	1	7	3	1	3	2	1	1	6	2	5	9	5	4	3	29	5	1	1					
4	5	7	3	5	5	4	3	8	4	6	5	6	5	2	7	3	7	20	7	6	5	5	10	2						
6	7	8	4	6	5	4	9	9	9	7	10	7	7	13	12	7	9	14	14	8	7		14	3						
7	12	9	6	7	7	6	6	10	10	9	12	13	9	17	15	18	10		15	10	14	16	16	16	16					
9	13	10	7	8	7	11	11	11	14	13	14	15	10	18	16	19	11		25	16	16	20	20	18						
10	15	12	9	9	8	12	12	12	13	15	14	15	13	20	17	21	12		29	11	17	28	24							
11	16	13	10	10	9	13	13	14	18	16	16	16	15	21	21	23	14		36		10	30	33							
12	17	15	11	14	14	14	15	14	18	28	18	23	19	23	22	24	15						31	36						
14	18	16	13	15	15	15	16	18	19	29	19		20	24	24	35	16						33	39						
15	19	17	14	16	16	19	18	19	23	31	20		21	25	29	9	18							30						
16	20	24	15	17	22	19	20	27	37	21	22	28	22	28	33		20													
17	22	25	16	18	23	20	24	28	41	23	25	29	25	29	37		21													
5	23	26	17	20	24	21	26	29	42	28	28		33	30	39															
	24	27	18	21	25	22	27	31	43	32	34	34	34	43	25															
	25	33	19	22	27	23	29	36	44	38			35	44																
	28	34	20	25	28	26	30	38	47				37	46																
		35	21	26	31	27	32	47	54				38	47																
		36	26	31	32	29	35	51	55				39	49																
		37	27			35	31	36	55	57			41	52																
		40	28			39	32	38	57	60			51	55																
		41	29			17	33	39	58	65			52	57																
		42	31			18	34	43	59				53	58																
		43	32				37	45	60				28	59																
		44	33				40	48	62																					
		46	34				41	49	64																					
			38				45	51	68																					
			42				46	52	69																					
			43				47	58	74																					
			46				48	59	75																					
			50				49	63	77																					
			51				50	65	78																					
			53				52	68	79																					
			54				53	70																						
							30	72																						
								25																						

Note

- 1) I numeri indicati nelle colonne si riferiscono al numero della L.R.
- 2) In appendice sono riportati i titoli di tutte le leggi abrogate.

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001 n. 1

Modifica alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 “Norme di funzionamento dei Gruppi consiliari”, modificata e integrata dalla legge regionale 6 aprile 1994, n. 12

NOTE:**• Sintesi della legge**

La legge, composta di tre articoli, fissa la nuova dotazione organica degli Uffici dei Gruppi Consiliari e ridetermina l'ammontare del contributo mensile da assegnare a ciascun Gruppo.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati.

===

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2001 N. 1

Modifica alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 “Norme di funzionamento dei Gruppi consiliari”, modificata e integrata dalla legge regionale 6 aprile 1994, n. 12. ⁽¹⁾

Publicata nel B.U.R. Puglia dell'8 gennaio 2001, n. 3 suppl.

Art.1**(Modifica articolo 3 l.r. 3/1994)**

1. L'articolo 3 della l.r. 3/1994, così come modificato dalla l.r. 12/1994, è così modificato:

“1. Ciascun Gruppo si avvale di un Ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti criteri:

- a. due dipendenti per i Gruppi di un solo consigliere;
- b. tre dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, sino a cinque consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere;
- c. quattro dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, da sei a dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere;
- d. cinque dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, da oltre dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere.

2. Per la determinazione del numero delle unità aggiuntive da assegnare a ciascun Gruppo non si considerano i consiglieri che ricoprono incarichi di governo.

3. A ogni Gruppo è altresì assegnata una ulteriore unità, appartenente all'organico della Regione Puglia, che assolve alle funzioni di segretario particolare del Presidente del Gruppo.

4. Il Presidente del Gruppo conferisce l'incarico di responsabile dell'Ufficio a una unità di cui al comma 1 già in possesso della qualifica di dirigente o, in mancanza, a un dipendente in-

quadrato nella categoria 'D' o in possesso dei requisiti per l'inquadramento nella medesima posizione.

5. Il personale distaccato dalla struttura di appartenenza è assegnato temporaneamente al Gruppo richiedente.

6. Il personale assegnato a ciascun Gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti, che disciplinano la presenza e l'orario di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale.

7. La Giunta regionale assicura l'espletamento delle procedure previste dalla presente normativa”.

Art.2**(Modifica articolo 5 l.r. 3/1994 Contributi)**

1. L'articolo 5 della l.r. 3/1994 è così modificato:

“1. Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari la Regione assegna, all'inizio di ogni anno, con deliberazione della Presidenza del Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del bilancio del Consiglio regionale:

- a. una quota di:
 1. lire 1 milione 800 mila ai Gruppi comprendenti un consigliere;
 2. lire 3 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;

NOTE

(1) Il testo aggiornato e coordinato della l. r. 3/94, come modificato dalle ll. rr. 12/94 e 1/01 è stato pubblicato sul BURP n. 3 supplemento dell' 8 gennaio 2001.

3. lire 5 milioni ai Gruppi comprendenti fino a dieci consiglieri;
4. lire 5 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti oltre dieci consiglieri;
- b. una quota fissa di lire 500 mila per ogni consigliere componente il Gruppo;
- c. per le spese relative all'aggiornamento culturale e scientifico:
 1. lire 500 mila ai Gruppi comprendenti un consigliere;
 2. lire 2 milioni ai Gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;
 3. lire 3 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti fino a dieci consiglieri;
 4. lire 4 milioni ai Gruppi comprendenti oltre dieci consiglieri;
- d. per le spese telefoniche:
 1. una quota annua fissa di lire 3 milioni 500 mila per ciascun Gruppo;
 2. una quota annua di lire 3 milioni 500 mi-

la per ogni consigliere comprendente il Gruppo.

2. Per la determinazione delle assegnazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 non si considerano i consiglieri che ricoprono incarichi di governo.

3. All'inizio di ogni legislatura, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi, l'Ufficio di Presidenza assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale”.

Art.3

(Norma finanziaria)

Omissis

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001 n. 2

Modifica alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l’adesione a enti e associazioni.

NOTE:**• Sintesi della legge**

La legge, composta di due articoli, consente all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di organizzare, partecipare o aderire alle manifestazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 1 della L.R. 34/80.

• Principali soggetti esterni all’Amministrazione Regionale direttamente interessati.

====

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione Regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2001 N. 2

Modifica alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l’adesione a enti e associazioni.”⁽¹⁾

Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 10 gennaio 2001, n. 5

Art. 1

1. L’articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 34, è sostituito dal seguente:

“Art. 8

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio organizza, partecipa o aderisce alle manifestazioni di cui all’articolo 1, lettere a), b) e c).

2. Ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo”, l’Ufficio di Presidenza disciplina, con proprio atto, i criteri e le modalità di organizzazione, partecipazione o adesione di cui al comma 1”.

Art. 2**(Norma finanziaria)**

Omissis

NOTE

(1) Il testo aggiornato e coordinato della l. r. 34/80, così come modificato dalla l. r. 2/01 è stato pubblicato sul BURP n. 5 del 10 gennaio 2001.

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001, n. 3**“Disciplina dei regimi regionali di aiuto”****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di quindici articoli, disciplina l'applicazione dei regimi regionali di aiuto per l'accrescimento e il consolidamento del sistema produttivo regionale, mediante azioni rivolte allo sviluppo della competitività e dell'innovazione, all'impulso degli investimenti per la ricerca e lo sviluppo, all'ampliamento della base produttiva, al sostegno dell'ingegneria finanziaria, alla promozione del fattore umano e allo sviluppo delle filiere produttive.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Imprese piccole e medie operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi;
- Imprese singole o associate in forma consortile;
- Banche e Istituti di credito;
- Consorzi di garanzia collettiva fra PMI con sede legale e fisica e produttiva in Puglia.

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale**Scadenze**///

Adempimenti///

Soggetti///

Testo aggiornato della l. r. 3/2001, coordinato con le modifiche e integrazioni recate dalla l. r. 23/01

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2001, N. 3

“Disciplina dei regimi regionali di aiuto” (1)

Publicata nel B.U.R. Puglia del 10 gennaio 2001, n. 5

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'applicazione dei regimi regionali di aiuto nell'ambito dell'ordinamento della Regione Puglia e ne fissa le linee guida in materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali, ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione dell'art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione; e del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE) del 13 gennaio 2001. (2)

2. Gli interventi della Regione Puglia destinati a concorrere, consolidare e accrescere il sistema produttivo regionale devono favorire le seguenti azioni:

- a) sviluppo della competitività e dell'innovazione;
- b) (3)
- c) ampliamento della base produttiva;

- d) sostegno all'ingegneria finanziaria;
- e) promozione del fattore umano;
- f) sviluppo delle filiere produttive.

3. La presente legge disciplina, altresì, gli interventi a sostegno delle attività produttive conferiti dallo Stato alla Regione e l'amministrazione del relativo Fondo unico regionale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

4. Le disposizioni della presente legge sono: inapplicabili ai settori di attività relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del Trattato CE, alla pesca, all'industria carbonifera, in quanto oggetti di apposita regolamentazione comunitaria;

applicabili compatibilmente con le specifiche limitazioni fissate a livello comunitario per i “settori sensibili”, quali i trasporti, la siderurgia, le costruzioni navali, le fibre sintetiche, l'industria automobilistica;

direttamente applicabili a tutti i rimanenti settori di attività quali artigianato, industria, turismo, commercio e servizi.

Art. 2 (Tipologie di aiuto)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 e gli interventi relativi sono attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto:

NOTE

(1) Con la l. r. 1/99, art. 5, modificato dalla l. r. 18/99, art. 32 è stato disciplinato il procedimento relativo alla notifica alla Comunità Europea delle proposte di aiuti.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 23/2001

(3) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 2, della L.R. 23/2001

- a) contributo in c/impianti;
- b) contributo in c/esercizio;
- c) contributi in c/interesse;
- d) crediti di imposta;
- e) bonus fiscale;
- f) partecipazione al capitale di rischio;
- g) compartecipazione a fondi di garanzia;
- h) sostegni al fattore umano.

2. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese), nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale, nonchè nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001. ⁽⁴⁾

3. L'intensità di aiuto calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia di intervento o in caso di integrazione tra più tipologie non potrà eccedere complessivamente quelle previste o approvate dalla Commissione dell'Ue, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale. L'intensità di aiuto potrà essere adeguata automaticamente in base a successive disposizioni della Commissione Ue.

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. I destinatari dei regimi di aiuto individuati dalla presente legge sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di piccola e media impresa (PMI), comprese quelle a conduzione giovanile e/o femminile, e operanti nei settori del-

l'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi.

2. I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate in forma consortile.

3. Per poter accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge, le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale. Le agevolazioni di cui alla presente legge saranno revocate e si provvederà al recupero delle somme anticipate, nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro. ⁽⁵⁾

Art. 4

(Operatività dei regimi di aiuto)

1. La Giunta regionale procede a rendere operativi i regimi di aiuto attraverso l'emanazione e pubblicazione di regolamenti attuativi e/o bandi pubblici nei quali vengono dettagliatamente stabilite le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie alla effettiva applicabilità del regime, nonchè nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001. ⁽⁶⁾

2. I bandi e/o regolamenti di attuazione devono almeno contenere:

- a) la quantificazione delle ragioni che giustificano l'istituzione del regime di aiuto;
- b) la dimostrazione delle coerenze e delle compatibilità con il Trattato CE e con tutte le altre disposizioni in materia di aiuti e finalità regionali;
- c) gli obiettivi generali e specifici che il regime intende perseguire;

NOTE

⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23/2001

⁽⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23/2001

⁽⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 23/2001

d) l'indicazione della linea di sviluppo relativa al regime di aiuto individuato.

3. Inoltre, i bandi applicativi e/o i regolamenti di attuazione dei regimi di aiuto devono:

- a) indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili;
- b) escludere l'ammissibilità di progetti e spese che abbiano avuto inizio prima della presentazione della richiesta di agevolazione;
- c) prevedere l'obbligo di mantenimento dell'investimento incentivato:
 - 1) per cinque anni, relativamente a macchinari, attrezzature, altri tipi di beni mobili comunque denominati;
 - 2) per dieci anni, relativamente a strutture, stabilimenti, altri tipi di beni immobili comunque denominati;
- d) esplicitare le modalità e le procedure per la valutazione e selezione dei progetti;
- e) esplicitare le modalità e le procedure per l'erogazione degli aiuti, nonché le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei progetti, la revoca degli aiuti e le sanzioni.

Art. 5 (Procedimenti)

1. I procedimenti attuativi dei singoli regimi di aiuto devono assicurare la semplificazione e lo snellimento delle procedure valutative.

2. Per l'attuazione degli articoli 8 e 11, le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonché l'erogazione degli aiuti e la gestione dei fondi regionali destinati alle attività produttive saranno effettuate da banche o società di servizi controllate dalle stesse che verranno selezionate tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una idonea struttura tecnico-organizzativa e professionale con consolidata esperienza in attività di istruttoria e monitoraggio di programmi di investimento svolte sul territorio regionale.

3. Per quanto riguarda le procedure auto-

matiche per la concessione del credito d'imposta e del bonus fiscale, la Regione Puglia stipulerà apposito convenzionamento con il Ministero delle finanze e, attraverso una procedura di evidenza pubblica, ai sensi del d. lgs. 157/1995, selezionerà tra gli istituti di credito il soggetto gestore.

4. Per l'attuazione degli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare, mediante convenzione anche pluriennale, ad uno o più soggetti esterni l'istruttoria delle domande di finanziamento e l'erogazione degli aiuti di cui alla presente legge, anche a sostegno dell'attività di garanzia di consorzi fidi. I soggetti esterni, da selezionare secondo le procedure di cui al d. lgs. 157/1995, devono essere in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà.

TITOLO II MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE FINALITA' DI SVILUPPO

Art. 6 (Sviluppo delle competitività e dell'innovazione)

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:

acquisizione di servizi reali alle imprese finalizzati a favorire l'internazionalizzazione e la competitività;

acquisizione di servizi reali alle imprese nel settore qualità e ambiente per il conseguimento di brevetti e licenze, per la diffusione di tecnologie con elevato impatto nel settore dell'informazione e delle telecomunicazioni.

2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2.

3. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:

- a) analisi di mercato;

- b) sistemi di certificazione aziendale;
- c) sistemi di verifica e controllo (ECOAUDIT e AUDIT ENERGETICO);
- d) creazione di marchi collettivi;
- e) azioni di marketing;
- f) azioni di promozione per l'internazionalizzazione dei prodotti.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di aiuto del contributo in c/esercizio nella misura del 50 per cento del costo di acquisto dei servizi, a condizione che tali servizi non presentino carattere di continuità e/o periodicità o siano connessi alle normali spese di funzionamento delle imprese. In ogni caso, tale livello di contribuzione potrà essere applicato a programmi triennali, anche integrati, di spesa per servizi di cui al comma 3, di importo non superiore a 100 mila euro. ⁽⁷⁾

5. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura automatica.

Art. 7

(Impulso agli investimenti in ricerca e sviluppo) ⁽⁸⁾

Art. 8

(Ampliamento della base produttiva)

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:

- a) nuove imprese o nuovi programmi di investimento;
- b) ammodernamento e ampliamento di impianti tecnico-produttivi già esistenti, con l'esclusione di interventi finalizzati alla mera sostituzione di impianti e macchinari che hanno beneficiato di contributi pubblici e non interamente ammortizzati fiscalmente.

2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2.

3. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:

- a) suolo aziendale;
- b) progettazioni e studi;
- c) opere murarie e assimilate;
- d) macchinari impianti e attrezzature, ivi compresi sistemi informatici, brevetti e licenze connessi agli investimenti materiali.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano le seguenti tipologie di aiuto:

- a) contributi in c/impianti;
- b) contributi in c/interesse;
- c) crediti di imposta;
- d) bonus fiscale.

5. L'intensità massima di aiuto applicabile non può superare il 35 per cento in ESN.

6. L'intensità di aiuto può essere maggiorata con una premialità fino a un massimo del 15 per cento in ESL allorché il programma di investimento soddisfa una o più delle seguenti condizioni:

- a) ricada in un'area identificata quale distretto industriale o sistema produttivo locale, realizzando una integrazione orizzontale e verticale nell'ambito di una filiera produttiva, maggiorazione del tasso standard del 5 per cento in ESL;
- b) il soggetto beneficiario sia caratterizzato dalla partecipazione di imprese interne ed esterne alla Puglia, maggiorazione del tasso standard del 5 per cento in ESL;
- c) realizzi nuova occupazione, che utilizzi personale appartenente alle categorie svantaggiate o promuova le pari opportunità, maggiorazione del tasso standard del 3 per cento in ESL;
- d) dimostri l'utilizzo dell'applicazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, maggiorazione del tasso standard del 2 per cento in ESL.

7. Le premialità del comma 6 sono concesse a condizione che l'intensità totale netta non superi il 75 per cento. Tali maggiorazioni si applicano a condizione che l'investimento sia

NOTE

⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23/2001

⁽⁸⁾ Abrogato dall'art. 6 della L.R. 23/2001

conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno cinque anni e che il beneficiario contribuisca con almeno il 25 per cento del finanziamento stesso. Inoltre le premialità potranno essere modificate ogni anno dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del bilancio pluriennale. ⁽⁹⁾

8. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa per gli investimenti a cui si applicano le tipologie di aiuto di cui al comma 4, lettere a) e b), con procedura automatica per gli interventi a cui si applicano le tipologie di aiuto di cui al comma 4, lettere c) e d).

Art. 9

(Sostegno all'ingegneria finanziaria)

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono:

- a) acquisizione di servizi reali nel campo della finanza innovativa;
- b) operazioni assistite di partecipazione al capitale di rischio;
- c) operazioni a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia tra PMI;
- d) operazioni a sostegno dell'asestamento finanziario delle imprese finalizzate a programmi di sviluppo aziendale.

2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, comma 1 e 2.

3. Limitatamente al punto a) del comma 1, le spese ammissibili sono quelle relative all'assistenza e consulenza per la quotazione in borsa delle PMI.

4. L'aiuto applicabile per le iniziative di cui al comma 1 è così previsto:

- a) per le iniziative a sostegno dello sviluppo dei prestiti partecipativi e delle cambiali finanziarie, la Regione Puglia può incrementare, in misura non superiore al 50 per cento, un fondo specifico, promosso dal

sistema bancario e/o da investitori istituzionali. Le operazioni di cui alla presente lettera possono avere una durata massima di cinque anni;

- b) per le iniziative di partecipazione al capitale di rischio delle imprese la Regione Puglia può incrementare, in misura non superiore al 50 per cento, fondi chiusi promossi dal sistema bancario e/o da investitori istituzionali, i quali possono partecipare al capitale di impresa fino ad un tetto massimo del 30 per cento per un arco temporale massimo di cinque anni;
- c) per le operazioni a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia, la Regione Puglia interviene a sostegno di Consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti tra PMI con sede legale, fiscale e produttiva nel territorio regionale. La partecipazione della Regione interviene attraverso una garanzia prestata non superiore al 50 per cento;
- d) per le operazioni di asestamento finanziario delle PMI, la Regione interviene attraverso istituti bancari selezionati con procedure di evidenza pubblica, in operazioni di consolidamento delle passività a breve attraverso la concessione di un contributo in c/interessi, nella misura massima del 30 per cento del tasso di riferimento. Le operazioni di consolidamento possono essere assistite da garanzie di Consorzi-fidi di associazionismo di mutua garanzia tra PMI;
- e) per l'assistenza e consulenza a operazioni di quotazione in borsa delle PMI viene riconosciuto il 50 per cento del costo del servizio, svolto da Advisor finanziari qualificati.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere erogati a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

NOTE

(9) Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23/2001

6. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa.

Art. 10
(Promozione del fattore umano)

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono:

- a) assunzioni a tempo indeterminato e/o per trasformare i contratti di formazione e lavoro a tempo pieno indeterminato, esclusivamente per occupare posti di lavoro supplementari e definitivi;
- b) interventi di formazione specifica teorico-pratica da impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa.

2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2.

3. Le spese ammissibili con riferimento alla lettera a) del comma 1 sono rappresentate dal costo settimanale di 100 euro per nuovo assunto per un periodo massimo di cinquanta-due settimane; con riferimento alla lettera b) del comma 1 le spese ammissibili sono:

- a) costi del personale docente;
- b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
- c) altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.);
- d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino al 50 per cento del totale degli altri costi ammissibili. ⁽¹⁰⁾

4. L'intensità massima di aiuto per quanto attiene gli interventi di formazione specifica è

pari al 40 per cento delle spese ammissibili, con una ulteriore percentuale del 10 per cento nel caso di beneficiari rappresentati da categorie più deboli di lavoratori. ⁽¹¹⁾

5. Gli aiuti previsti al comma 1, lettera b), sono conformi a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 68/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001. ⁽¹²⁾

Art. 11
(Sviluppo di filiere produttive)

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono programmi di investimento denominati Pacchetti integrati di agevolazione (PIA), che attengono a forme diverse di incentivazione, finalizzate a confluire in un unico impegno di spesa attraverso procedure negoziate.

2. Le spese ammissibili nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1 sono quelle previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.

3. Sono, inoltre, ammissibili le spese per la realizzazione di infrastrutture pubbliche a sostegno delle imprese e del territorio che potranno essere incentivate agli enti o organismi pubblici – soggetti beneficiari dell'intervento – fino ad un massimo del 75 per cento dell'intera spesa ammissibile, previa dimostrazione, da parte del medesimo ente, della capacità di cofinanziare le opere per almeno il 25 per cento.

4. Per le iniziative di cui al presente articolo si applicano le tipologie di aiuto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), nella misura massima stabilita dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.

5. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, comma 2

NOTE

(10) Lettera così sostituita dall'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2001

(11) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.R. 23/2001

(12) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 3, della L.R. 23/2001

6. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura negoziale.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 12 (Cumulo)

1. Alle imprese beneficiarie è consentito il cumulo tra più regimi di aiuto, rispetto allo stesso programma di investimento, fino alla concorrenza della soglia massima del 35 per cento ESN maggiorato del 15 per cento ESL, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 e dalle disposizioni di legge nazionali in materia di cumulabilità delle diverse tipologie di aiuto. **(13)**

2. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare preventivamente alla Regione Puglia ogni ulteriore richiesta di attivazione di regimi di aiuto, sia a livello regionale che nazionale che comunitario.

Art. 13 (Aiuti de minimis)

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge

conformi alla regola comunitaria "de minimis" saranno concessi nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento CE n. 69/2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001. **(14)**

Art. 14 (Norma transitoria)

1. Per gli interventi rivenienti dalla attuazione dell'articolo 1, comma 3, la Regione Puglia provvede a effettuare la selezione dei soggetti convenzionati tramite procedura di bando di gara ai sensi del d. lgs. 157/1995, nel rispetto delle proroghe delle convenzioni ministeriali in atto.

Art. 15

1. Ai sensi dell'articolo 3 dei regolamenti (CE) nn. 68/2001, 69/2001 e 70/2001, agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione dopo la pubblicazione sulla GUCE, a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa. **(15)**

NOTE

(13) Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 23/2001

(14) Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 23/2001

(15) Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 23/2001

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001 n. 4**Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2****“Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi.****NOTE:**• **Sintesi della legge:**

La legge, composta di un unico articolo, individua le Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi e determina la percentuale di contributo a ciascuna spettante.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati**

- Unione italiana ciechi
- Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti
- Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro
- Associazione nazionale vittime civili di guerra
- Unione mutilati per servizio
- Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra
- Associazione nazionale mutilati e invalidi civili
- Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra
- Associazione italiana ciechi di guerra

• **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
Entro il 31 maggio di ogni anno	Presentazione della richiesta di contributo da inviare alla Regione, Assessorato ai Servizi Sociali	Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi
Entro il 31 marzo di ogni anno	Rendicontazione del contributo da inviare alla Regione Puglia, Assessorato alla Ragioneria	Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2001 N. 4

Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 “Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi.

Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 10 gennaio 2001, n. 5

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 è così modificato:

“1. Allo scopo di favorire l'attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, n. 26, con il quale l'Associazione italiana ciechi di guerra ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle Sezioni regionali della Puglia delle sottoelencate associazioni nazionali riconosciute:

- a. Unione italiana ciechi 23 per cento
- b. Ente nazionale per la protezione e assistenza ai sordomuti 9 per cento
- c. Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro 9 per cento
- d. Associazione nazionale vittime civili di guerra 4 per cento
- e. Unione mutilati per servizio 13 per cento
- f. Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 18 per cento
- g. Associazione nazionale mutilati e invalidi civili 15 per cento
- h. Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra 5 per cento
- i. Associazione italiana ciechi di guerra 4 per cento”

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001 n. 5

**Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali.
Proroga termini.**

NOTE:**• Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, proroga al 30 giugno 2001 la possibilità di mutazione d'uso dei fabbricati già rurali o con originaria funzione agricola o abitativa, se non connessi a trasformazioni fisiche che necessitino di concessione edilizia, purché non più necessari alla conduzione del fondo agricolo.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Proprietari di fabbricati rurali preesistenti alla data dell'11 marzo 1998

• Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale

<u>Scadenza</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
30 giugno 2001	Richiesta di mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati già rurali o con originaria funzione agricola o abitativa	Proprietari di fabbricati rurali

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2001 N. 5

Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali. Proroga termini.

Publicata nel B.U.R. Puglia del 10 gennaio 2001, n. 5.

Art. 1

1. Il termine della legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 “Aggiornamento catasto fabbricati - Modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia”, prorogato al 31 dicembre 1999 con la legge 20 dicembre 1999, n. 34, è ul-

teriormente prorogato al 30 giugno 2001.

2. La proroga è limitata ai fabbricati rurali preesistenti alla data dell’11 marzo 1998 (art. 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536.

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001 n. 6**Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di sette articoli, nelle more della predisposizione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, fissa i criteri per l'individuazione da parte della Giunta Regionale dei siti per lo smaltimento dei relativi rifiuti, a seguito di proposte avanzate dai Comuni, dalle Province, dalle Comunità Montane e loro consorzi, dalle Aziende speciali e municipalizzate di igiene urbana e dalle imprese pubbliche e private, specializzate nelle attività di smaltimento dei rifiuti e nella gestione di discariche controllate che dimostrino di avere la disponibilità dei siti.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Comuni, Province, Comunità montane e loro Consorzi
- Aziende speciali e municipalizzate di igiene pubblica
- Imprese Pubbliche o Private specializzate nello smaltimento dei rifiuti e nella gestione di discariche controllate

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2001 N. 6

Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.

Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 10 gennaio 2001, n. 5.

Art. 1

1. Nelle more della predisposizione del piano regionale di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n.257, la Giunta regionale individua i siti nell'ambito del territorio regionale da destinare allo smaltimento di rifiuti d'amianto.

2. I siti sono individuati prioritariamente in coincidenza di aree argillose stabili cavate o di cave esaurite nelle quali è cessata l'attività estrattiva, idonee ad accogliere discariche controllate, progettate, realizzate e da esercitarsi con l'osservanza delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti previste per le discariche di seconda categoria di tipo "C".

Art. 2

1. Possono presentare proposte di individuazione dei siti i Comuni, le Province, le Comunità montane e i loro consorzi, le Aziende speciali e municipalizzate di igiene urbana. Possono, altresì, presentare proposte di individuazione dei siti le imprese, pubbliche o private, specializzate nelle attività di smaltimento dei rifiuti e nella gestione di discariche controllate che dimostrino di avere la disponibilità dei siti.

2. Le proposte devono pervenire all'Assessorato all'ambiente della Regione Puglia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; contestualmente alla proposta, i soggetti interessati sono tenuti ad attivare le procedure per la pronuncia della compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n.377. In allegato alla proposta i soggetti proponenti presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti il possesso dei requisiti

prescritti per l'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. Unitamente alla proposta i soggetti interessati presentano una dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dall'amministratore dell'impresa, da cui risulti la tariffa di smaltimento che essi si impegnano ad applicare. La dichiarazione deve essere contenuta, a pena di non ammissibilità della proposta, in una busta chiusa e sigillata. La busta è custodita integra, a cura dell'Ufficiale rogante della Regione, fino al momento in cui le proposte dovranno essere comparate ai fini dell'individuazione dei siti ai sensi del presente articolo.

Art. 3

1. La Giunta regionale provvede all'individuazione dei siti scegliendoli fra quelli proposti che abbiano ottenuto la prescritta pronuncia di compatibilità ambientale. La Giunta regionale provvede all'individuazione entro novanta giorni dalla data in cui la Regione ha avuto conoscenza di tutti i provvedimenti ministeriali, relativi alle pronunce di compatibilità ambientale, degli studi proposti ai sensi dell'articolo 2.

2. L'individuazione è effettuata entro il limite massimo di 1 milione 200 mila mc, dei quali 250 mila mc al servizio del territorio della provincia di Foggia, 350 mila mc al servizio della provincia di Bari, 600 mila mc al servizio dei territori comprendenti le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

3. L'individuazione è effettuata con preferenza delle soluzioni che prevedono l'applicazione della tariffa di smaltimento più bassa e con esclusione delle proposte relative ad impianti con volumetria inferiore a 100 mila mc.

4. A parità di condizioni tariffarie sarà data preferenza alle proposte presentate dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Aziende municipalizzate di igiene urbana e dalle Aziende speciali di igiene urbana.

5. Entro trenta giorni dalla data di individuazione dei siti, i soggetti proponenti presentano alle Province competenti i progetti esecutivi dell'impianto di discarica controllata; degli elaborati di progetto deve far parte un quadro economico dettagliato della gestione dell'impianto. L'approvazione dei progetti indica il termine entro il quale gli impianti devono essere attivati.

Art. 4

1. Gli impianti di cui alla presente legge sono esercitati dai soggetti proponenti di cui all'articolo 2.

2. I Comuni, le Province, i loro Consorzi, le Comunità montane, le Aziende speciali di igiene urbana esercitano gli impianti direttamente ovvero nei modi previsti dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 5

1. Gli impianti realizzati in attuazione della

presente legge sono destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto prodotti nel territorio regionale.

2. Dalla data di attivazione anche di uno solo degli impianti realizzati ai sensi della presente legge è fatto divieto ai produttori di rifiuti di amianto di destinare gli stessi rifiuti allo smaltimento in impianti diversi comunque ubicati.

Art. 6

1. I produttori di rifiuti di amianto che li destinano allo smaltimento in impianti di stoccaggio definitivo, diversi da quelli realizzati in attuazione della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 10 milioni.

Art. 7

1. I termini previsti dalla presente legge sono perentori. Il mancato rispetto degli stessi comporta la revoca degli atti d'individuazione adottati dalla Giunta regionale e l'adozione di nuovi atti di localizzazione, sulla base delle proposte già pervenute.

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2001 n. 7**Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di sei articoli, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio regionale 2001 e individua i Capitoli relativi alle spese obbligatorie e inderogabili.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Commissario straordinario Fiera del Levante
- Amministrazione comunale di Bari
- Assegnatari o acquirenti di alloggi

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

Testo aggiornato della l. r. 7/01, coordinato con le modifiche e integrazioni recate dalla l. r. 32/01.

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2001 N. 7

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.

Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 gennaio 2001, n. 5 suppl.

Art. 1

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2001, e comunque non oltre il 30 aprile 2001, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2001 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 2000, come approvati con la legge regionale 12 aprile 2000, n.9 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.

2. In applicazione dell'articolo 50, comma 3, della legge regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni e integrazioni è sospesa, dal 1° gennaio 2001 e per la durata dell'esercizio provvisorio, l'esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.

Art. 3

1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnati alla Regione per l'anno 2001, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla ra-

gioneria della Regione a termine dell'articolo 53 della legge regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del POR Puglia, è autorizzata l'esecuzione delle spese relative alle quote di cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 4

1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con l'articolo 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n.6, gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo articolo 32, può essere in tutto o in parte attivato anche nel corso dell'esercizio finanziario di cui alla presente legge.

Art. 5

1. Il termine massimo previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 33 è prorogato al 30 giugno 2001.

Art. 6

1. All'articolo 44 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 le parole "termine di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: " termine di ventiquattro mesi" **(1)**.

NOTE

(1) Termine così prorogato dalla l. r. 32/01 art. 25.

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2001 n. 8**Assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali.****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di sei articoli, autorizza l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale a stipulare polizze assicurative in favore dei Consiglieri Regionali, individuando i massimali relativi.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Società assicuratrici.

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2001 N. 8

Assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali.

Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 gennaio 2001, n. 8.

**Art. 1
(Polizza assicurativa)**

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato.

2. L'assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il loro esercizio e per ogni altra causa.

**Art. 2
(Massimali)**

1. Il contratto di assicurazione deve prevedere le seguenti indennità:

- a. lire un miliardo in caso di morte;
- b. lire un miliardo in caso di invalidità permanente;
- c. lire 300 mila per ogni giorno di invalidità temporanea.

2. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, ridetermina i massimali previsti dal comma 1.

**Art. 3
(Premio)**

1. Al pagamento del premio annuo si provvede nella misura del 30 per cento a carico del

Consigliere regionale e per il restante 70 per cento a carico del bilancio del Consiglio.

**Art. 4
(Norme finanziarie)**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in lire 70 milioni annue, si fa fronte, a partire dall'esercizio finanziario 2001, con lo stanziamento del cap. 1020 "Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi" dei corrispondenti bilanci di previsione della Regione Puglia.

**Art. 5
(Decorrenza)**

1. I massimali previsti nell'articolo 2 sono applicati a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 6
(Abrogazioni)**

1. Sono abrogate le leggi regionali 14 aprile 1975, n. 33, 5 luglio 1984, n. 34 e 11 settembre 1986, n. 22.

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2001 n. 9**Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi e per la richiesta di concessione per i pozzi non autorizzati.****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, proroga al 30 giugno 2001 il termine per la denuncia dei pozzi e per la richiesta di concessione per i pozzi non autorizzati.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Soggetti utilizzatori di acque sotterranee

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale

<u>Scadenza</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
30 giugno 2001	Denuncia dei pozzi e richiesta di concessione di pozzi non autorizzati	Utilizzatori di acque sotterranee

Testo della 9/01, aggiornato e coordinato con le modifiche recate dalla l. r. 25/01.

LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2001 N. 9

**Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi e per la richiesta di concessione
per i pozzi non autorizzati.**

Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 gennaio 2001, n. 8.

Art. 1
(Proroga termini)

1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 8, per la richiesta di concessione dei pozzi non

autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell'articolo 10 del decreto 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 31 dicembre 2001.⁽¹⁾ La stessa scadenza è fissata per i pozzi a suo tempo autorizzati all'estrazione ai termini dell'articolo 7, comma 6 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

NOTE

(1) Termine così prorogato dalla l. r. 25/01; precedentemente con la l. r. 9/01 il termine era stato fissato al 30 giugno 2001.

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2001 n. 10**Modifica alle leggi regionali 25 marzo 1999, n. 13 e 22 dicembre 2000, n. 28.****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, individua, in attesa della elaborazione del piano regionale dei trasporti (PRT), i servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale (TR-PL).

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Enti e Imprese di trasporto pubblico
- Amministrazioni Provinciali e Comunali
- Associazioni di imprese di trasporto
- Dipendenti di aziende di trasporto

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

Testo aggiornato della l. r. 10/01, coordinato con le modifiche e integrazioni recate dalla l. r. 32/01.

LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2001 N. 10

Modifica alle leggi regionali 25 marzo 1999, n. 13 e 22 dicembre 2000, n.28.

Publicata nel B.U.R. Puglia del 12 febbraio 2001, n. 26 suppl.

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 è sostituito dal seguente: **(1) (2)**

“1. Fino all'elaborazione del piano regionale dei trasporti (PRT) di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e per l'elaborazione del piano triennale dei servizi (PTS) di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale, si assumono come servizi minimi di TPRL gli autoservizi che risultano ammessi alla contribuzione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, con eventuale

esclusione di quelli riconosciuti dalla Giunta regionale non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”. **(3)**

2. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 56 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, è sostituito dal seguente:

“3. I servizi minimi di TPRL non comprendono i servizi delle cessate gestioni in economia, i cui oneri restano a carico dei bilanci comunali”.

NOTE

(1) Si riporta l'art. 8 della l. r. 28/00, coordinato con le modifiche recate dalla presente legge:

«Art. 8

(Disposizioni in materia di trasporti)

1. Fino alla elaborazione del piano regionale dei trasporti (PRT) di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e per l'elaborazione del piano triennale dei servizi (PTS) di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale, si assumono come servizi minimi di TPRL gli autoservizi che risultano ammessi alla contribuzione regionale o finanziati dai bilanci comunali alla data di entrata in vigore della presente legge, con eventuale esclusione di quelli riconosciuti dalla Giunta regionale non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Per l'elaborazione del PTS la Giunta regionale può incaricare, previo esperimento di licitazione privata, consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore. La relativa spesa trova copertura, per l'anno 2000, nello stanziamento iscritto al capitolo 0552026.

3. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

2. Il soggetto gestore di servizi di trasporto pubblico in affidamento diretto o concessione o autorizzazione incorre:

- a) nella decadenza di tutti gli affidamenti diretti o concessioni o autorizzazioni quando venga a perdere il requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale; quando, dopo la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 33 e nonostante diffida ad adempiere, reiteri la non osservanza agli obblighi derivanti da leggi, regolamenti o contratti di lavoro; quando denunci disavanzi gestionali non coperti dagli eventuali corrispettivi contrattuali per più di due esercizi consecutivi;
- b) nella decadenza dell'affidamento o della concessione o dell'autorizzazione quando, in assenza di causa di forza maggiore, non inizi il servizio alla data fissata nel contratto né a quella successiva fissata con diffida; quando ne dismetta, anche in parte, l'esercizio senza preventiva autorizzazione dell'ente affidante o concedente; quando, dopo la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 33 e nonostante diffida ad adempiere, reiteri la non osservanza anche a una sola delle restanti clausole contrattuali;
- c) nella decadenza dell'affidamento o della concessione o dell'autorizzazione quando ceda a terzi, in qualsiasi forma, il servizio o quote parti di esso senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente. Nel caso

di perdita del requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale la decadenza decorre dalla data in cui il fatto è accertato; nei restanti casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimare al soggetto gestore dall'ente affidante o concedente ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida. La decadenza non attribuisce alcun diritto di indennizzo al soggetto dichiarato decaduto.

4. Al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 13/1999, dopo le parole servizi limitrofi, sono aggiunte le parole *La medesima disposizione si applica anche nel caso di decadenza dalla concessione o dall'affidamento diretto per qualsiasi altra causa, ivi compresa l'inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 35, comma 2, della l.r. 13/1999 nel testo sostituito dall'articolo 56, comma 11, della l.r. 9/2000.*

5. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 13/1999 sono aggiunte le seguenti parole: *per i percorsi e le fermate nei centri urbani il predetto riconoscimento è attribuito alla competenza dei Comuni interessati, che non danno comunicazione all'ente affidante.*

6. (Rinvio)

7. A parziale modifica dell'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, la gestione stralcio per la definizione delle pendenze residuali delle cessate gestioni di autoservizi interurbani è affidata ad apposita struttura di progetto presso l'Assessorato ai trasporti e vie di comunicazione, che vi provvede in autonomia funzionale e organizzativa e avvalendosi della commissione già istituita in applicazione della citata l.r. 37/1995 e da integrare con due dipendenti regionali di categoria D3 del Settore legale e contenzioso e due dipendenti regionali del Settore trasporti, dei quali uno di categoria D3 e uno di categoria B3.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 18 della l.r. 13/1999 è fatto divieto di autorizzare concessioni di intensificazioni di programmi di esercizio, ivi comprese quelle in via sperimentale, che comportino maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

9. L'articolo 58 della l.r. 9/2000 è abrogato.

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente comma 1 bis: *1 bis. La mancata sottoscrizione dei contratti ponte di servizio comporta l'automatica decadenza dalle concessioni senza l'attivazione di alcun procedimento amministrativo né alcun obbligo di comunicazione da parte dell'ente concedente.*

11. Il termine del 30 dicembre 2000 previsto dall'articolo 56, commi 10 e 13, della l.r. 9/2000, già riferito al 30 giugno 2000 con l'articolo 35, commi 1 e 8, della l.r. 13/1999, è ulteriormente differito non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Al fine di concorrere alle spese di trazione, carburante e risorse umane sostenute nel periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2000 dalle aziende pugliesi esercenti servizi di TPRL su gomma e assunti come servizi minimi ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 13/1999, è iscritto con la presente legge di variazione apposito stanziamento di lire 1 miliardo 300 milioni sul capitolo di nuova istituzione 552036 del bilancio regionale avente a oggetto Concorso straordinario per spese correnti nel settore del TPRL. L'importo stanziato sarà erogato con apposita deliberazione dirigenziale del Settore trasporti con il criterio importo stanziato-fratto aut.chilometri complessivi ammessi-per aut.chilometri per singola azienda esercente i servizi minimi di cui all'articolo 36 della l.r. 13/1999.

13. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 12 si provvede mediante storno di lire 1 miliardo 300 milioni dal capitolo 552012 al capitolo 552036.»

(2) Vedi anche l'art. 20 della l.r. 32/01, con il quale è stata data l'interpretazione autentica dell'art. 8.

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2001 n. 11**Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge è composta di trentadue articoli e di due allegati. Disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e indica nella Regione, nelle Province e nei Comuni le autorità competenti, ciascuna in relazione a diverse tipologie di progetti. Prevede la pubblicazione, a cura del proponente, degli atti relativi ai progetti sul BURP e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione sul territorio interessato alla proposta stessa, allo scopo di poter mettere i cittadini nelle condizioni di presentare osservazioni o opposizioni alla realizzazione del progetto prima della decisione definitiva. Prevede altresì una procedura di verifica della VIA anche per gli atti normativi, i piani e i programmi.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati

- Soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di opere di protezione e miglioramento della qualità della vita
- Enti locali
- Enti e Associazioni di protezione ambientale e di gestione di aree protette
- Docenti universitari o esperti in infrastrutture, impianti tecnologici, urbanistica, scienze ambientali, scienze naturali, biologiche, geologiche, agronomiche, chimica farmaceutica e tossicologica, igiene e medicina preventiva
- Soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di opere e progetti aventi rilievo ambientale

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2001 N. 11

Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.

Publicata nel B.U.R.P Puglia del 12 aprile 2001, n. 57 suppl.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, integrato e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357.

2. La VIA ha lo scopo di assicurare che nei processi decisionali relativi a piani, programmi di intervento e progetti di opere o di interventi, di iniziativa pubblica o privata, siano perseguiti la protezione e il miglioramento della qualità della vita umana, il mantenimento della capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della molteplicità delle specie, l'impiego di risorse rinnovabili, l'uso razionale delle risorse.

3. La procedura di VIA garantisce l'informazione, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, la semplificazione delle procedure e la trasparenza delle decisioni.

4. Le procedure di VIA individuano, descrivono e valutano l'impatto ambientale sui seguenti fattori:

- a. l'uomo;
- b. la fauna e la flora;
- c. il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- d. il patrimonio ambientale, storico e culturale;
- e. le interazioni tra i fattori precedenti.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a. impatto ambientale: l'insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani, programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e naturali;
- b. procedura di VIA: l'insieme delle fasi e delle attività attraverso le quali si perviene alla valutazione dell'impatto ambientale;
- c. studio d'impatto ambientale (SIA): studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, di un programma d'intervento o di un piano;
- d. definizione dei contenuti del SIA: fase preliminare facoltativa per definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere contenute nel SIA;
- e. procedura di verifica: fase procedimentale per definire se il progetto deve essere assoggettato alla procedura di VIA;
- f. VIA: determinazione dell'autorità competente in ordine all'impatto ambientale del progetto, programma o piano proposto;
- g. valutazione di incidenza ambientale: determinazione dell'autorità competente in ordine all'incidenza ambientale del progetto ricadente in zona di protezione speciale o in sito di importanza comunitaria ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- h. proponente: il committente o l'autorità titolare del progetto, programma o piano che deve essere sottoposto alla procedura di VIA;

- i. autorità competente: l'amministrazione che effettua la procedura di VIA;
- l. amministrazioni interessate: la Regione, le Province e i Comuni interessati, nonché gli enti e gli organi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto proposto;
- m. associazioni interessate: gli enti, le associazioni, e in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, i comitati esponenziali di categorie o interessi collettivi interessati dalla realizzazione del progetto e operanti nella regione;
- n. soggetto interessato: ogni soggetto portatore di un interesse inerente alla realizzazione del progetto;
- o. ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione della procedura di VIA;
- p. soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti identificati negli allegati della presente legge sono assoggettati alla procedura di VIA.

Art.3

(Informazione e partecipazione)

1. La partecipazione dei cittadini alla procedura di VIA è assicurata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Essa è finalizzata a:
 - a. informare e rendere partecipi i cittadini nei confronti delle iniziative e degli interventi proposti che interessano il loro territorio e le loro condizioni di vita;
 - b. acquisire elementi di conoscenza e di valutazione in funzione della decisione finale;
 - c. mettere a punto ulteriori garanzie, misure di controllo e di mitigazione.
2. L'autorità competente, tramite l'ufficio addetto, assicura l'adeguata e tempestiva informazione e consultazione preventiva di enti competenti, associazioni ambientaliste ricono-

sciute ex articolo 13 della l. n. 349 del 1986 e cittadini comunque coinvolti, in merito all'intervento proposto, allo studio di impatto ambientale e ai pareri del Comitato per la VIA di cui all'articolo 28.

3. Gli enti locali possono promuovere ulteriori iniziative rispetto a quelle avviate dall'autorità competente, se diversa, al fine di conseguire le finalità di cui al comma 1.

4. Nelle procedure di VIA l'autorità competente garantisce lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente.

5. Copia degli studi di impatto ambientale viene depositata presso l'archivio regionale della VIA e presso le sedi dei Comuni e dei soggetti interessati così come individuati dall'autorità competente. Dell'avvenuto deposito viene data pubblicità mediante l'inserzione sui quotidiani, la pubblicazione sui bollettini regionali e l'affissione sugli albi pretori dei Comuni interessati.

6. Chiunque può richiedere e ottenere, ai sensi della l. 241/1990 e dietro pagamento dei relativi diritti, il rilascio delle copie degli atti.

Art. 4

(Ambiti di applicazione)

1. Sono assoggettati alla procedura di VIA di cui all'articolo 5 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato A, ripartito negli elenchi A.1, A.2 e A.3.

2. Sono assoggettati alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B.1, B.2 e B.3.

3. Sono assoggettati altresì alla procedura di VIA i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B.1, B.2, B.3, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette.

4. I progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B.1, B.2 e B.3, non sottoposti a proce-

dura di VIA, se ricadenti in zone di protezione speciale o in siti di importanza comunitaria di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'articolo 5 del dpr 357/1997.

5. Sono assoggettati alle procedure di VIA o di verifica anche i progetti di trasformazione o ampliamento dai quali derivano interventi od opere con caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli allegati.

6. Su richiesta del proponente possono essere sottoposti:

- a. alla procedura di verifica i progetti di opere e di interventi non compresi negli allegati;
- b. alla procedura di VIA i progetti di opere e di interventi compresi nell'allegato B non soggetti per legge alla procedura di VIA.

7. A partire dall'esercizio finanziario 2001, l'autorità competente può disporre, con deliberazione motivata, di sottoporre alle procedure di verifica o di VIA progetti di interventi od opere localizzati esclusivamente sul proprio territorio che, pur non compresi negli allegati, presentano, in riferimento alla tipologia, alla dimensione, alla localizzazione, alla vulnerabilità dei siti interessati e alle relative interrelazioni, rilevanti problemi di impatto ambientale. In tali casi le spese per l'effettuazione della procedura, compresa la redazione del SIA, sono a carico dell'autorità competente. Alla copertura degli oneri di propria competenza rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.

8. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del 50 per cento qualora i progetti di interventi o di opere ricadano all'interno di aree naturali protette.

9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nelle aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, per le tipologie progettuali di cui agli allegati A e B, la relativa soglia dimensionale subisce una riduzione del 30 per cento (anche in aggiunta alla riduzione di cui al comma 8).

10. La dichiarazione di cui all'articolo 7 della l. 349/1986 rimane valida agli effetti della presente legge anche nell'ipotesi di intervenuta

cessazione della validità della dichiarazione medesima per trascorso quinquennio, qualora non siano divenuti operativi tutti gli interventi di risanamento, di cui al piano previsto dal già citato articolo 7.

11. Alle procedure di VIA va assoggettato il progetto dell'intera opera o intervento.

12. La disciplina della presente legge non si applica a:

- a. i progetti di interventi di opere destinati a scopi di difesa nazionale;
- b. gli interventi disposti in via d'urgenza dalle competenti autorità sia al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e della legge regionale 26 aprile 1998, n.14;
- c. i progetti di manutenzione ordinaria.

13. La Giunta regionale, su proposta dell'autorità competente, può, in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto dalle disposizioni della presente legge ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 3, della direttiva CEE del 21 giugno 1985, n.337. L'efficacia dell'esenzione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea.

14. Ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, non sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di opere e di interventi, nonché i progetti che costituiscono loro modifica, che siano sottoposti alle procedure di VIA nell'ambito della competenza del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 6 della l. 349/1986.

TITOLO II PROCEDURE DI VIA PER PROGETTI DI INTERVENTI E DI OPERE

Art. 5 (Procedure di VIA)

1. Le procedure di VIA hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale del-

l'opera o intervento, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione dell'opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.

2. Per gli interventi identificati nell'allegato A, le procedure di VIA comprendono:

- a. lo svolgimento facoltativo della fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA di cui all'articolo 9;
- b. l'elaborazione, a cura del proponente, dello studio di impatto ambientale (SIA) di cui all'articolo 8;
- c. l'attivazione delle procedure per l'informazione e la consultazione delle amministrazioni, delle associazioni e dei soggetti interessati, di cui agli articoli 11 e 12;
- d. l'effettuazione della istruttoria tecnica sull'impatto ambientale del progetto di intervento od opera, di cui all'articolo 10;
- e. la formulazione della determinazione dell'autorità competente in merito alla VIA di cui all'articolo 13;
- f. l'attivazione del monitoraggio sulla realizzazione dell'opera o intervento di cui all'articolo 18.

3. Per gli interventi identificati nell'allegato B, le procedure di VIA comprendono l'effettuazione preliminare della procedura di verifica di cui all'articolo 16, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.

Art. 6

(Autorità competenti)

1. La Regione è competente per le procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative ai:

- a. progetti identificati negli elenchi A.1 e B.1;
- b. progetti identificati negli elenchi A.2 e B.2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province.

2. La Provincia è competente per le procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative ai:

- a. progetti identificati negli elenchi A.2 e B.2;

b. progetti elencati negli elenchi A.3 e B.3 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Comuni.

3. Il Comune è competente per le procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative ai progetti elencati negli allegati A.3 e B.3. che ricadono interamente nell'ambito del territorio del Comune.

4. Sono di competenza degli Enti-Parco regionali, di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, le procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative a tutte le tipologie progettuali elencate nei commi precedenti, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno dei parchi medesimi.

5. Le Amministrazioni espletano le procedure tramite un ufficio competente, appositamente designato o istituito. I Comuni, tramite appositi accordi o convenzioni, possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero avvalersi dell'ufficio competente della Provincia.

6. L'autorità competente per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di VIA può avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell'Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) della Puglia. L'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA è definito dalla Giunta regionale in misura forfetaria con riferimento alle diverse tipologie di interventi e opere.

Art.7

(Direttive)

1. Le modalità e i criteri di attuazione delle procedure sono stabiliti dalla Giunta regionale con direttive vincolanti, pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Le direttive specificano, in particolare, per tipologia di interventi od opere, i contenuti e le metodologie per la predisposizione:

- a. degli elaborati relativi alla procedura di verifica;
- b. del SIA di cui all'articolo 8.

2. La Giunta regionale, inoltre, definisce modelli procedurali diretti alla regolamentazione della adozione tempestiva e coordinata da

parte delle Amministrazioni competenti di tutti gli atti e provvedimenti di intesa, di autorizzazione, di approvazione e di consenso necessari.

Art. 8
(SIA relativo ai progetti)

1. I progetti assoggettati alla VIA sono corredati di un SIA, presentato su supporto cartaceo e su supporto informatico, che contiene gli elementi e le informazioni indicate in conformità alle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

2. Fino all'emanazione delle direttive, il SIA relativo ai progetti di opere e interventi deve avere i seguenti contenuti:

- a. la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico e antropico;
- b. la descrizione del progetto delle opere o degli interventi proposti con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati, delle modalità e tempi di attuazione, ivi comprese la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e di funzionamento a opere o interventi ultimati, nonché la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi;
- c. una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto;
- d. la descrizione delle tecniche prescelte per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontandole con le migliori tecniche disponibili;
- e. l'esposizione dei motivi della scelta compiuta illustrando soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'opera o l'intervento;
- f. i risultati dell'analisi economica di costi e benefici;

- g. l'illustrazione della conformità delle opere e degli interventi proposti alle norme in materia ambientale e agli strumenti di programmazione e di pianificazione paesistica e urbanistica vigenti;
- h. l'analisi della qualità ambientale, con particolare riferimento ai seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio, le condizioni socio-economiche, il sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale e ambientale e i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti;
- i. la descrizione e la valutazione degli impatti ambientali significativi positivi e negativi nelle fasi di attuazione, di gestione, di eventuale dismissione delle opere e degli interventi, valutati anche nel caso di possibili incidenti, in relazione alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di radiazioni, e con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti e alla discarica di materiale residuante dalla realizzazione e dalla manutenzione delle opere infrastrutturali;
- j. la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare o eliminare gli impatti ambientali negativi nonché delle misure di monitoraggio;
- k. una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;
- l. un sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonché l'indicazione delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti.

3. Il SIA è predisposto a cura e spese del proponente, il quale ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

4. Il proponente può richiedere la presenza di tecnici dell'autorità competente a sopralluoghi o ad attività di campionamento e analisi di difficile ripetizione, finalizzati alla redazione del SIA.

Art.9**(Definizione concordata dei contenuti del SIA)**

1. E' facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare volta alla definizione concordata dei contenuti del SIA e della documentazione e degli elaborati nonché alla individuazione delle amministrazioni pubbliche interessate.

2. Il proponente, a tal fine, presenta all'autorità competente una relazione nella quale, sulla base della preventiva individuazione degli impatti ambientali possibili, definisce in linea di massima il contenuto e il piano di lavoro per la redazione del SIA.

3. Le attività volte alla puntuale definizione dei contenuti del SIA avvengono in contraddittorio con il proponente e con le amministrazioni locali interessate.

4. L'autorità competente fornisce il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relazione, sentite le amministrazioni locali interessate.

5. Il parere concordato è vincolante per il proponente.

6. Nel caso in cui il proponente non dia seguito alla procedura, con la presentazione all'autorità competente della documentazione di cui all'articolo 11 entro i successivi sei mesi il procedimento si estingue. E' facoltà del proponente iniziare ex novo la procedura.

7. Per ragioni di segreto industriale o commerciale il proponente può richiedere, fornendo adeguata motivazione, che non sia reso pubblico in tutto o in parte il progetto e il relativo SIA, limitatamente alla descrizione dei processi produttivi. In tal caso il proponente allega una specifica illustrazione delle caratteristiche dell'opera o dell'intervento, destinata a essere resa pubblica. Il personale dell'ufficio competente ha accesso alle informazioni in merito ai progetti di interventi o di opere soggetti alle procedure di VIA, anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.

Art. 10**(Presentazione del SIA)**

1. Il proponente di progetto assoggettato a procedura di VIA ai sensi dell'articolo 4 ovvero per effetto della procedura di verifica di cui all'articolo 16 presenta all'autorità competente una domanda contenente il progetto definitivo e il SIA predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8 e agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA di cui all'articolo 9.

2. La domanda elenca le amministrazioni interessate ed è corredata della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento.

3. L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, si esprime in merito alla individuazione delle amministrazioni interessate, accerta la completezza del SIA, della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 e può richiedere per una sola volta le integrazioni necessarie, assegnando un termine non superiore a venti giorni.

4. Nei quindici giorni di cui al comma 3 è facoltà del proponente presentare integrazioni di propria iniziativa.

Art. 11**(Deposito e pubblicizzazione del SIA)**

1. Trascorso il termine dei quindici giorni di cui all'articolo 10, comma 3, ovvero quello assegnato per la documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito del progetto definitivo e del SIA presso gli uffici competenti della Regione, della Provincia e dei Comuni interessati.

2. Il proponente provvede a far pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, l'annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione e

una sommaria descrizione dell'opera o dell'intervento, nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.

3. Il proponente, inoltre, invia il progetto e il SIA, corredato della eventuale documentazione integrativa di cui all'articolo 10, comma 3, agli enti di gestione qualora il progetto interessi il territorio di aree naturali protette, nonché alle altre amministrazioni interessate.

4. Le Province, i Comuni e gli enti di gestione delle aree protette devono esprimere il parere previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

Art. 12 (Partecipazione)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente tendenti a fornire elementi conoscitivi e valutativi sui possibili effetti dell'intervento.

2. L'autorità competente può rigettare le osservazioni per manifesta infondatezza tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, dandone risposta scritta a coloro i quali le hanno avanzate. In caso di osservazioni sottoscritte da più persone, la risposta viene fornita solo al primo firmatario.

3. Entro i successivi dieci giorni le osservazioni presentate, escluse quelle di cui al comma 2, sono comunicate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro venti giorni.

4. A partire dall'esercizio finanziario 2001, avvenuti il deposito e la trasmissione di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, l'autorità competente può promuovere una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni e i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della VIA. Alla istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente. Qua-

lora l'istruttoria pubblica non abbia luogo, l'autorità competente promuove il contraddittorio tra il proponente e coloro che hanno presentato pareri e osservazioni. La procedura del presente comma deve svolgersi e concludersi entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3. Alla copertura degli oneri di propria competenza rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.

5. L'ufficio competente entro quindici giorni comunica gli esiti dell'istruttoria pubblica ovvero del contraddittorio alle amministrazioni interessate nonché al proponente, il quale entro i successivi quindici giorni può fornire le proprie controdeduzioni.

6. Qualora il proponente intenda, prima della conclusione delle procedure di VIA, uniformare, in tutto o in parte, il progetto di intervento o di opera ai pareri, osservazioni o contributi espressi ai sensi dei precedenti commi, ne fa richiesta all'autorità competente. La richiesta interrompe il termine della procedura che ricomincia a decorrere con il deposito, di cui all'articolo 11, comma 1, del progetto modificato.

7. Su iniziativa dell'Assessore regionale all'ambiente o di altra autorità competente, sul SIA si esprime il Comitato per la VIA di cui all'articolo 28.

8. Scaduti tutti i termini, l'ufficio competente predispone entro i successivi quindici giorni un rapporto sull'impatto ambientale dell'intervento.

Art. 13 (Valutazione di impatto ambientale)

1. Conclusi gli adempimenti prescritti nei precedenti articoli e comunque non oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l'espressione dei pareri della Provincia, dei Comuni e degli enti di gestione di cui all'articolo 11, comma 4, l'autorità competente delibera la VIA esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. L'autorità competente delibera la VIA anche in assenza dei predetti pareri.

2. In materia di lavori pubblici la VIA è resa nei termini previsti dall'articolo 7, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La deliberazione dell'autorità competente è notificata al proponente e comunicata alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. Un estratto di tale deliberazione è pubblicato, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato.

4. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso.

Art. 14

(Legge 24 novembre 2000, n. 340)

1. Qualora per la realizzazione dell'intervento si attivi la Conferenza di servizi, alla procedura di VIA si applicano le norme contenute al Capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Art. 15

(Effetti della VIA)

1. La VIA positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione e a monitorare nel tempo l'intervento o l'opera.

2. La VIA negativa preclude la realizzazione dell'intervento o dell'opera.

3. La VIA positiva ha efficacia per il tempo, in ogni caso non superiore a tre anni, stabilito nell'atto recante la valutazione di impatto ambientale in relazione alle caratteristiche del progetto, anche in deroga ai termini inferiori previsti per le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi in qualunque modo denominati, comunque acquisiti. Trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di VIA devono essere rinnovate.

4. L'autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del ter-

mine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito.

Art. 16

(Procedura di verifica)

1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica il proponente presenta all'autorità competente una domanda allegando i seguenti elaborati in conformità alle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a):

- a. il progetto preliminare dell'intervento od opera;
- b. una relazione sull'identificazione degli impatti ambientali attesi, anche con riferimento ai parametri e agli standard previsti dalla normativa vigente, nonché il piano di lavoro per la eventuale redazione del SIA;
- c. una relazione sulla conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica;
- d. ogni altro documento utile ai fini dell'applicazione degli elementi di verifica di cui all'articolo 17.

2. L'ufficio competente accerta, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, la completezza degli elaborati presentati. Qualora ne rilevi l'incompletezza richiede entro lo stesso termine, per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta di integrazione interrompe i termini della procedura di verifica di cui al presente articolo. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle integrazioni entro due mesi dalla data della richiesta, non si procede al compimento della procedura di verifica.

3. Trascorso il termine per la richiesta delle integrazioni ovvero contemporaneamente alla presentazione di tutta la documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito degli elaborati presso l'autorità competente e presso i Comuni interessati. I Comuni danno avviso pubblico dell'avvenuto deposito mediante affissione all'albo pretorio.

4. Chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all'autorità competente entro il termine di trenta giorni dall'affissione dell'avviso.

5. Per pervenire alla propria decisione l'autorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto.

6. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.

7. L'autorità competente si pronuncia non oltre i sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del proponente ovvero della presentazione della documentazione integrativa, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. Decorso tale termine, in caso di silenzio dell'autorità competente il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.

8. L'autorità competente può subordinare l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA a specifiche prescrizioni finalizzate all'eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione successive a quella preliminare; può inoltre sottoporre la realizzazione del progetto a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalità stabilite.

9. Nei casi di cui al comma 8, l'autorità competente provvede altresì alla individuazione dell'ente o organo tecnico competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni date, nonché al monitoraggio previsto. L'ente od organo tecnico individuato è tenuto a trasmettere all'autorità competente idonea certificazione di conformità dell'opera realizzata.

10. Qualora l'autorità competente si pronunci per l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, si applicano gli articoli della presente legge relativi alla procedura stessa con esclusione degli adempimenti già eseguiti e compatibili.

11. L'autorità competente provvede a far pubblicare per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione la propria decisione.

12. L'autorità competente cura la tenuta di un registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti di interventi od opere per i quali è stata

richiesta la procedura di verifica, nonché l'indicazione dei relativi esiti.

Art. 17

(Criteri per la procedura di verifica)

1. Fino alla emanazione delle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), le relazioni di cui all'articolo 16 devono avere, in particolare, i seguenti contenuti:

1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Le caratteristiche del progetto di interventi e opere devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

- a. dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità). Tali elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata e alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;
- b. utilizzazione delle risorse naturali;
- c. produzione di rifiuti;
- d. inquinamento e disturbi ambientali;
- e. rischio di incidenti;
- f. impatto sul patrimonio naturale e storico tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate, in particolare zone turistiche, urbane o agricole.

2. UBICAZIONE DEL PROGETTO

La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto deve essere presa in considerazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a. la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- b. la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 1. zone costiere;
 2. zone montuose o forestali;
 3. zone nelle quali gli standard di qualità ambientali della legislazione comunitaria sono già superati;
 4. zone a forte densità demografica;
 5. paesaggi importanti dal punto di vista storico culturale e archeologico;

6. aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
7. effetti dell'opera o intervento sulle limitrofe aree naturali protette.

3. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1. e 2. e tenendo conto in particolare:

- a. della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- b. dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- c. della probabilità dell'impatto;
- d. della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Art. 18 (Monitoraggio)

1. Il proponente deve trasmettere alle amministrazioni interessate i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 15, nonché informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'intervento od opera.

2. L'autorità competente per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dell'ARPA della Puglia. Si avvale, inoltre, delle strutture dell'ARPA della Puglia per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 all'interno del sistema informativo sull'ambiente e il territorio.

3. Fino all'insediamento degli organi dell'ARPA, di cui alla legge regionale istitutiva 22 gennaio 1999, n. 6, le autorità competenti si avvalgono dei Presidi multizonali di prevenzione (PMP) competenti per territorio.

Art. 19 (Procedure per progetti localizzati o con impatti ambientali interregionali e transfrontalieri)

1. Nel caso di progetti che risultino localizza-

ti sul territorio di più Regioni, la Giunta regionale effettua la procedura di VIA e delibera la valutazione di impatto ambientale d'intesa con le Regioni cointeressate.

2. Nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di altre Regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a informare e ad acquisire anche i pareri delle Regioni interessate.

3. Nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, le autorità competenti informano il Ministero dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla VIA in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.

Art. 20 (Partecipazione della Regione alla procedura della l. 349/1986)

1. Il parere relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della l. 349/1986 è espresso dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale acquisisce il parere delle Province e dei Comuni interessati. A tal fine le comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 3, della l. 349/1986 sono trasmesse, a cura del proponente, anche alle Province e ai Comuni interessati. I pareri sono espressi entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni, trascorsi i quali la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.

3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni e istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni e i soggetti interessati.

Art. 21 (Vigilanza e sanzioni)

1. Le Province, i Comuni e gli enti di gestione delle aree naturali protette hanno compiti di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle

prescrizioni contenute nell'atto conclusivo della procedura di valutazione.

2. Nei casi di interventi od opere realizzati senza l'effettuazione della procedura di verifica ovvero delle procedure di VIA in violazione della presente legge, l'autorità competente dispone la sospensione dei lavori in attesa delle risultanze delle procedure di VIA e, se necessario, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia l'autorità competente esercita l'azione risarcitoria per danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 della l. 349/1986.

3. Nei casi in cui il progetto sia realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nella VIA di cui all'articolo 13, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica di cui all'articolo 16, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'intervento o l'opera. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l'autorità competente revoca la VIA ovvero l'atto conclusivo della procedura di verifica e applica quanto disposto dal comma 2.

TITOLO III IMPATTO AMBIENTALE IN ATTI NORMATIVI, PIANI E PROGRAMMI

Art. 22 (Atti normativi)

1. I disegni di legge e le proposte di legge nonché i progetti di regolamento aventi a oggetto materie di rilievo ambientale e comunque riguardanti il territorio, la flora, la fauna e altri beni ambientali o l'utilizzo di risorse naturali devono essere accompagnati da uno specifico studio in ordine ai possibili effetti dell'applicazione di tali atti normativi sull'ambiente.

2. I criteri di individuazione degli atti normativi di rilevanza ambientale sono stabiliti dal

Consiglio regionale su parere del Comitato per la VIA.

Art. 23 (Piani e programmi)

1. I piani e i programmi di intervento perseguono l'obiettivo di realizzare uno sviluppo ambientalmente sostenibile e la tutela e il miglioramento della salute e degli equilibri ecologici.

2. A tal fine i piani e i programmi di intervento, regionali e provinciali, nonché i relativi stralci e varianti, contengono, come loro parte integrante, una relazione sugli impatti ambientali conseguenti alla propria attuazione.

3. I piani regolatori generali, i loro stralci e varianti contengono, come parte integrante, un SIA redatto secondo le indicazioni dell'articolo 24.

4. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i piani e i programmi di intervento regionali, provinciali e comunali diversi dai piani regolatori generali che devono contenere, come parte integrante, il SIA.

5. Gli enti competenti ad adottare i piani e i programmi di intervento effettuano l'informazione e la consultazione sui SIA nell'ambito delle procedure di formazione e approvazione previste per i singoli piani e programmi di intervento ai sensi della legislazione vigente.

Art. 24 (SIA relativo a piani e programmi)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive in cui sono specificati contenuti e modalità di predisposizione del SIA per i piani e i programmi di intervento individuati ai sensi dell'articolo 23. Tali direttive possono, inoltre, individuare aree ad alta sensibilità ambientale dettando conseguenti criteri e indirizzi per la predisposizione dei SIA. Le direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il SIA in particolare deve approfondire le analisi in merito alle previsioni di opere o di interventi di cui agli allegati A e B attraverso l'indicazione delle motivazioni delle scelte previste, anche in rapporto alle possibili alternative, la descrizione delle modificazioni che verranno indotte sull'ambiente e delle misure di mitigazione degli effetti negativi previsti.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 (Informazione e sistema informativo)

1. L'Amministrazione regionale e le Amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a scambiarsi dati, informazioni e ogni elemento utile allo svolgimento delle procedure di VIA.

2. La Giunta regionale:

- a. organizza il sistema informativo di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 28 anche per le finalità della presente legge;
- b. predispone una raccolta di metodologie e modelli in materia di impatto ambientale;
- c. organizza un archivio sull'impatto ambientale, in cui sono catalogati i SIA, le VIA, nonché la relativa documentazione.

3. Le pubblicazioni sul Bollettino ufficiale della Regione disposte dalla presente legge sono gratuite. Il Presidente della Giunta regionale con apposito atto definisce forme e modalità di tali pubblicazioni.

Art. 26 (Relazione sull'attuazione delle procedure di VIA)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge. In particolare la relazione:

- a. informa sulle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 24;

- b. dà conto degli esiti delle procedure di VIA effettuate in attuazione della presente legge;
- c. indica lo stato di definizione degli strumenti informativi di cui all'articolo 25;
- d. formula valutazioni e proposte sull'adeguatezza e sull'efficacia delle procedure di VIA effettuate.

2. Per predisporre la relazione la Giunta regionale acquisisce informazioni, valutazioni e proposte dalle Province e dai Comuni.

3. La relazione è comunicata al Ministero dell'ambiente in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

4. A partire dall'esercizio finanziario 2001, la Giunta regionale promuove la pubblicazione di un volume divulgativo sulle attività delle autorità competenti inerenti la VIA sul territorio pugliese. Alla copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.

Art. 27 (Formazione culturale e aggiornamento professionale)

1. A partire dall'esercizio finanziario 2001, la Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di procedure e ne diffonde i risultati. Per tal fine può avvalersi della collaborazione di università, enti e istituti, italiani ed esteri, stipulando apposite convenzioni. Alla copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.

2. A partire dall'esercizio finanziario 2001, la Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di procedure di VIA. Alla copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.

Art. 28 (Comitato per la VIA)

1. Il Comitato per la VIA è l'organo tecnico

consultivo della Regione e delle altre autorità competenti nella materia della valutazione dell'impatto ambientale.

2. Esso è nominato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente, che lo presiede, ed è composto da:

- a. un docente universitario o esperto laureato da almeno dieci anni, con esperienza specifica per ciascuna delle seguenti materie: infrastrutture, impianti tecnologici, urbanistica, scienze ambientali, scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche, scienze agronomiche, chimica farmaceutica e tossicologica, igiene e medicina preventiva;
- b. un rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, designato dal Presidente della medesima Provincia tra gli esperti componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale 3 ottobre 1986, n.30;
- c. un rappresentante del Ministero per i beni culturali - Sovrintendenza per la Puglia ai beni ambientali, artistici, architettonici e storici.

3. Fanno parte del Comitato senza diritto di voto il dirigente del Settore ecologia e il funzionario responsabile dell'Ufficio VIA del Settore, oltreché il dirigente responsabile dell'autorità competente alla specifica procedura di VIA in trattazione presso il Comitato.

4. Possono essere invitati ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, i coordinatori dei Settori competenti per materia.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso il Settore ecologia.

6. Ai componenti spetta il compenso e il trattamento economico di missione nella misura stabilita dalla legge regionale 22 giugno 1994, n. 22, con imputazione sullo stanziamento di bilancio a finanziamento della citata legge.

Art. 29 **(Potere sostitutivo)**

1. Qualora la Provincia o il Comune ritardino

ingiustificatamente l'espletamento delle procedure di VIA attribuite alla loro competenza, la Giunta regionale, anche su richiesta del proponente, li invita a provvedere entro un termine non superiore a quarantacinque giorni.

2. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per la conclusione delle procedure di VIA. Gli oneri finanziari relativi all'attività del Commissario ad acta sono a carico dell'autorità competente.

Art. 30 **(Spese istruttorie)**

1. Le spese per accertamenti tecnici richieste dall'autorità competente, le visite sopralluogo del personale degli uffici istruttori, nonché l'accesso alle informazioni relative alle procedure di VIA o di verifica sono a carico del proponente e sono determinate secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 31 **(Prima applicazione della legge)**

1. La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge alle Province, ai Comuni e agli Enti-Parco regionali nonché l'individuazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie sono disciplinate dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali".

Art. 32 **(Norme transitorie)**

1. I procedimenti di VIA, di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di incidenza ambientale, attivati presso la Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento secondo le procedure vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

2. Fino alla costituzione del Comitato per la VIA di cui all'articolo 28, la Regione, nell'espletamento dei procedimenti di cui alla presente legge, continua ad avvalersi, sino e non oltre il 30 giugno 2001, del Comitato così come costituito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 27 gennaio 1998.

Data a Bari, addì 12 aprile 2001

Raffaele Fitto

ALLEGATO A

INTERVENTI SOGGETTI A VIA OBBLIGATORIA

ELENCO A.1

PROGETTI DI COMPETENZA DELLA REGIONE

- A.1.a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che supera i 200 ha;
- A.1.b) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate (in particolare sono compresi in tale classe gli impianti di cracking per la produzione di etilene, gli impianti per la produzione di cloruro di vinile);
- A.1.c) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;
- A.1.d) porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 300 m; opere di difesa del mare quando lo specchio d'acqua compreso tra l'opera di difesa a mare e la costa supera i 10 ha o la lunghezza della difesa è superiore a 300 m;
- A.1.e) dighe e altri impianti destinati a trattene, regolare o accumulare le acque in modo durevole a fini non energetici di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc;
- A.1.f) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km;
- A.1.g) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, come definiti nell'Allegato D del d. lgs. 22/1997, mediante operazioni di cui all'Allegato B (a esclusione dei punti D13, D14 e D15) e all'Allegato C (lettera da R1 a R9) del d. lgs. 22/1997, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo d. lgs. 22/1997;
- A.1.h) attività di coltivazione di minerali solidi;
- A.1.i) attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche della terraferma;
- A.1.l) impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'Allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del d. lgs. 22/1997);
- A.1.m) sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

ELENCO A.2

PROGETTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA

- A.2.a) Utilizzo di acque superficiali nei casi in cui la derivazione supera i 200 l/minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione supera i 100 l/mi-

- nuto secondo in una superficie di 1 kmq o comunque supera i 50 l/minuto secondo;
- A.2.b) fabbricazione di pasta carta a partire dal legno o da altre materie fibrose e fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 100 t/g;
- A.2.c) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni con capacità complessiva superiore a 40.000 t;
- A.2.d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità supera le 12 t di prodotto finito al giorno;
- A.2.e) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
- A.2.f) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del d. lgs. 22/1997, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo d. lgs. 22/1997;
- A.2.g) impianti per la decoibentazione e il trattamento di materiali contenenti amianto;
- A.2.h) stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 100 t/giorno;
- A.2.i) discariche di rifiuti urbani e assimilabili con una capacità superiore a 100.000 mc;
- A.2.j) discariche di rifiuti speciali, a esclusione delle discariche per inerti con capacità sino 50.000 mc;
- A.2.k) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare (operazioni D13, D14 e D15 dell'Allegato B del d. lgs. 22/1997) con potenzialità superiore a 30.000 mc, e analoghi impianti di rifiuti non pericolosi con potenzialità superiore a 100.000 mc, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo d. lgs. 22/1997;
- A.2.l) impianti di depurazione delle acque con potenzialità a 100.000 abitanti equivalenti o impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti la cui ubicazione o il cui recapito è difforme dalle indicazioni del piano di risanamento delle acque della Regione Puglia;
- A.2.m) impianti per lo smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'Allegato B del d. lgs. 22/1997, punti D13, D14);
- A.2.n) impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'Allegato B, lettera D15 del d. lgs. 22/1997);
- A.2.o) cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha;
- A.2.p) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
 - b) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg)
 - c) 900 posti per scrofe.

ELENCO A.3

PROGETTI DI COMPETENZA DEL COMUNE

- A.3.a) Cave e torbiere con limiti inferiori a quelli della categoria A.2.o).

ALLEGATO B**INTERVENTI SOGGETTI
A PROCEDURA DI VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA****ELENCO B.1****PROGETTI DI COMPETENZA
DELLA REGIONE
PROGETTI DI INFRASTRUTTURE**

- B.1.a) interporti;
- B.1.b) porti lacuali, fluviali, vie navigabili;
- B.1.c) strade extraurbane secondarie a carattere regionale;
- B.1.d) linee ferroviarie a carattere regionale;
- B.1.e) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e altre opere marittime;
- B.1.f) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
- B.1.g) aeroporti;
- B.1.h) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera A.1.d).

ALTRI PROGETTI

- B.1.i) recuperi di suoli dal mare per una superficie che supera i 5 ha;
- B.1.j) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
- B.1.k) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità compresa tra 10.000 t/anno e inferiore o uguale a 35.000 t/anno di materie prime lavorate;
- B.1.l) impianti di superficie dell'industria di carbon fossile, di petrolio, di gas natura-

le e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;

- B.1.m) agglomerazione industriale di carbon fossile;
- B.1.n) parchi tematici;
- B.1.o) modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco A.1;
- B.1.p) modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco B.1.

ELENCO B.2**PROGETTI DI COMPETENZA
DELLA PROVINCIA****AGRICOLTURA**

- B.2.a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;
- B.2.b) forestazione di superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;
- B.2.c) progetti di irrigazione per una superficie superiore a 300 ha;
- B.2.d) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano superficie superiore a 200 ha;
- B.2.e) impianti per l'allevamento intensivo di animali con più di 40 q.li di peso vivo per ettaro;
- B.2.f) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha.

INDUSTRIA ENERGETICA

- B.2.g) impianti termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
- B.2.g/1) attività di ricerca di minerali solidi, di idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie, nonché estrazioni di minerali mediante dragaggio fluviale;

- B.2.g/2) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
- B.2.g/3) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;
- B.2.g/4) impianti per la produzione di energia idroelettrica superiore a 5 MW;
- B.2.g/5) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore ai 20 km.

LAVORAZIONE DEI METALLI

- B.2.h) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superano 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
- B.2.i) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) colata continua di capacità superiore a 2,5 t/ora;
- B.2.j) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all'ora;
 - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
 - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t di acciaio grezzo all'ora;
- B.2.k) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/giorno;
- B.2.l) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 t per il piombo e il cadmio o a 50 t per tutti gli altri metalli;
- B.2.m) impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante

processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano volume superiore a 30 mc;

- B.2.n) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori, impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili, costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superano 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
- B.2.o) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;
- B.2.p) imbutitura di fondo con esplosivi che superano 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.

INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMEN- TARI

- B.2.q) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/giorno;
- B.2.r) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su base trimestrale;
- B.2.s) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 t/giorno su base annua;
- B.2.t) impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
- B.2.u) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superano 50.000 mc di volume;
- B.2.v) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno;
- B.2.w) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;

- B.2.x) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 8.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
- B.2.y) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUIOIO, DEL LEGNO, DELLA CARTA

- B.2.z) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie prime lavorate;
- B.2.aa) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 t/giorno;
- B.2.ab) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 t/giorno;
- B.2.ac) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 t di prodotto finito al giorno.

INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE

- B.2.ad) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate.

PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

- B.2.ae) derivazione e opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 50 l/minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 l/minuto secondo per una superficie non maggiore di 0,5 kmq o comunque superi i 25 l/minuto secondo;
- B.2.af) strade extraurbane secondarie;
- B.2.ag) linee ferroviarie a carattere locale;
- B.2.ah) acquedotti con lunghezza superiore ai 20 km;

- B.2.ai) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani e assimilabili con capacità superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacità superiore a 20 t/giorno;
- B.2.aj) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10 t/giorno;
- B.2.ak) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con potenzialità superiore a 30.000 mc, nonché analoghi impianti per rifiuti pericolosi con potenzialità pari o inferiore a 30.000 mc, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del d. lgs. 22/1997;
- B.2.al) discariche di rifiuti urbani e assimilabili;
- B.2.am) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

ALTRI PROGETTI

- B.2.an) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette e altri veicoli a motore;
- B.2.ao) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;
- B.2.ap) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq;
- B.2.aq) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superano 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
- B.2.ar) fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate;
- B.2.as) stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 t;

- | | |
|---|--|
| <p>B.2.at) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/giorno o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/giorno;</p> <p>B.2.au) impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 t/anno;</p> <p>B.2.av) cokerie (distillazione a secco di carbone);</p> <p>B.2.aw) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, con capacità produttiva di oltre 40.000 t/a;</p> <p>B.2.ax) campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;</p> <p>B.2.ay) modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco A.2;</p> <p>B.2.az) modifica delle opere e degli interventi elencati nel presente Elenco B.2.</p> | <p>B.3.b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori a 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ha;</p> <p>B.3.c) progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali ed ipermercati, nonché la costruzione di parcheggi e aree attrezzate a parcheggio a carattere permanente con posti auto superiori a 350;</p> <p>B.3.d) impianti meccanici di risalita, escluse le scivole e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 m, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;</p> <p>B.3.e) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore ai 1.500 m;</p> <p>B.3.f) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee di natura simile, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;</p> <p>B.3.g) terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente.</p> |
|---|--|

ELENCO B.3

PROGETTI DI COMPETENZA DEL COMUNE

PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

- B.3.a) Lavori per l'attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata superiore a 40 ha;

ALTRI PROGETTI

- B.3.h) impianti di squartamento;
- B.3.i) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
- B.3.l) modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco A.3;
- B.3.m) modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco B.3.

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2001 n. 12

Istituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

NOTE:

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di quattro articoli, dà attuazione alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e alla intesa raggiunta con le Regioni Abruzzo, Campania e Molise per l'istituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore. Subordina l'efficacia delle disposizioni in essa contenute alla entrata in vigore del provvedimento legislativo di identico contenuto approvato dalle anzidette Regioni.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Regioni Abruzzo, Molise e Campania
- Esperti tecnici per la redazione di piani di bacino
- Enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici
- Ministri dei lavori Pubblici, Bilancio, Ambiente e Risorse agricole
- Istituti universitari e di ricerca
- Province di Benevento, Campobasso, Chieti, Foggia e Isernia

• **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenza</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
Entro il mese di luglio di ogni anno	Predisposizione del programma di attività, studio, ricerca e funzionamento	Autorità di bacino

LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2001 N. 12

Istituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

Pubblicata nel B.U.R.P. Puglia del 20 aprile 2001, n. 61

Art. 1

1. La presente legge dà attuazione alle legge 18 maggio 1989, n.183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", in osservanza dell'intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per l'istituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

2. L'allegato "Protocollo definitivo d'intesa" approvato con deliberazione del Consiglio regionale in data 14

novembre 1996, n.152, forma parte integrante della presente legge.

Art. 2

1. Gli oneri a carico della Regione Puglia per il funzionamento dell'Autorità di Bacino, quantificati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del "Protocollo definitivo d'intesa", affluiscono nel capitolo n. 6972 di entrata del Bilancio di previsione della Regione Molise avente la seguente denominazione: "Quota di partecipazione delle Regioni Abruzzo, Campania e Puglia alle spese di funzionamento dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore".

2. I fondi destinati dalla Regione Puglia per le attività di studio e ricerca, finalizzati alla redazione dei piani di bacino, affluiscono nel capitolo di entrata n. 6974 del bilancio di previsione della Regione Molise avente la seguente denominazione: "Assegnazione di fondi da parte delle Regioni Abruzzo, Campania e Puglia per le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore".

3. Per le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino, per la parte di propria competenza, la Regione Puglia provvede con gli stanziamenti già iscritti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione delle entrate e delle spese. Gli stanziamenti possono essere variati a seguito di ulteriori assegnazioni da parte dello Stato.

Art. 3

1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata, per ciascun bacino idrografico, all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di identico contenuto, approvato dalle Regioni interessate allo stesso bacino idrografico.

2. Della data di entrata in vigore delle leggi delle altre Regioni e della conseguente data di efficacia delle disposizioni della presente legge viene effettuata comunicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

3. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Della avvenuta pubblicazione viene data informazione alle Regioni Abruzzo, Campania e Molise.

Art. 4**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri rivenienti dalle spese di funzionamento dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, quantificati in lire 100 milioni per l'anno 2001, si provvederà in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione delle leggi annuali di bilancio.

**PROTOCOLLO DI INTESA
INTERREGIONALE
ISTITUZIONE DELL'AUTORITA'
DI BACINO
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO
E MINORI,
SACCIONE E FORTORE**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Delimitazione dei bacini idrografici

**CAPO II
AUTORITA' DI BACINO**

- Art. 3 - Organi dell'Autorità di bacino
Art. 4 - Comitato istituzionale
Art. 5 - Compiti del comitato istituzionale
Art. 6 - Comitato tecnico
Art. 7 - Compiti del comitato tecnico
Art. 8 - Segretario generale
Art. 9 - Compiti del segretario generale
ART.10 - Segreteria tecnico - operativa
ART.11 - Funzioni della segreteria tecnico-operativa

**CAPO III
NORME FINANZIARIE**

- Art. 12 - Spese di funzionamento
Art. 13 - Attività di studio e ricerca
Art. 14 - Disposizioni finanziarie

**CAPO IV
PIANI DI BACINO E PROGRAMMI
TRIENNALI**

- Art. 15 - Piani di bacino
Art. 16 - Programmi triennali
Art. 17 - Schemi previsionali e programmatici

**CAPO V
NORME TRANSITORIE**

- Art. 18 - Quote di partecipazione
Art. 19 - Sede dell'Autorità di bacino
Art. 20 - Segretario del comitato istituzionale
Art. 21 - Segreteria tecnico-operativa

**CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 22 - Regolamento di amministrazione e contabilità
Art. 23 - Misure di salvaguardia

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. Per l'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e per il perseguimento delle finalità riportate nel protocollo d'intesa preliminare, le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia raggiungono l'intesa di istituire l'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori Saccione e Fortore, in seguito denominata Autorità di bacino, con sede a Campobasso.

2. L'Autorità di bacino opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti i singoli bacini idrografici dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

3. L'Autorità di bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli Enti locali territoriali e con gli altri Enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici.

Art. 2**(Delimitazione dei bacini idrografici)**

1. I singoli bacini idrografici interregionali dei fiumi Trigno, Saccione e Fortore ed il bacino idrografico regionale del fiume Bifemo e minori sono delimitati provvisoriamente nella cartografia già allegata agli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. L'Autorità di bacino elabora, secondo i criteri tecnici allegati al D.P.R. 14 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 1° luglio 1994, il progetto di delimitazione dei bacini idrografici di rilievo interregionale e conseguentemente di quello di rilievo regionale. La stessa Autorità adotta il progetto relativo ai bacini idrografici interregionali per la successiva approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure previste nel citato D.P.R. 14 aprile 1994, nonché il progetto relativo al bacino idrografico regionale per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale del Molise. Analoga procedura viene seguita per le eventuali variazioni del progetto di delimitazione.

CAPO II
AUTORITA' DI BACINO

Art. 3**(Organi dell'Autorità di bacino)**

Sono organi dell'Autorità di bacino:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il comitato tecnico;
- c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

Art. 4**(Comitato istituzionale)**

1. Il comitato istituzionale è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale del Molise che lo presiede;

- b) dai Presidenti delle Giunte regionali dell'Abruzzo, della Campania e della Puglia, ovvero da Assessori delegati;

- c) da un Assessore per ciascuna delle quattro Regioni designato dalle ispettive Giunte;

- d) dai Presidenti delle Province di Benevento, Campobasso, Chieti, Foggia e Isernia, ovvero da Assessori delegati.

2. La eventuale delega dovrà essere comunicata all'atto del primo insediamento del comitato.

3. Le funzioni di Vice Presidente vengono annualmente assegnate dallo stesso comitato, a rotazione, ad altro componente rappresentante le Regioni.

4. Il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente convoca il comitato istituzionale, fissandone l'ordine del giorno.

5. Le adunanze del comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti a parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Alle adunanze del comitato istituzionale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, il segretario generale dell'Autorità di bacino.

Art. 5**(Compiti del comitato istituzionale)**

1. Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino ha i seguenti compiti:

- a) adozione del progetto di delimitazione dei bacini idrografici;
- b) adozione dei criteri e metodi per la elaborazione dei singoli piani di bacino;
- c) determinazione delle componenti dei piani di bacino che costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni;
- d) adozione delle misure di salvaguardia;
- e) adozione dei singoli piani di bacino;
- f) predisposizione dei singoli programmi di intervento attuativi dei piani di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e di ogni altro programma di intervento demandato alla Autorità di bacino da

- disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- g) proposizione di normative omogenee relative a standards, limiti e divieti nei settori inerenti le finalità di cui all'articolo 1;
 - h) proposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente, degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;
 - i) controllo sulla attuazione dei piani di bacino e dei relativi programmi d'intervento;
 - l) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale di intervento in corso;
 - m) nomina del Vice Presidente del comitato istituzionale;
 - n) nomina del comitato tecnico e del segretario generale;
 - o) adozione dell'organigramma e del regolamento interno di funzionamento della segreteria tecnico-operativa;
 - p) adozione del programma finanziario annuale delle attività di studio e ricerca e delle spese di funzionamento;
 - q) adozione del regolamento di amministrazione e contabilità.

1. Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino può promuovere accordi di programma con Enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1.

Art. 6 **(Comitato tecnico)**

1. Il comitato tecnico è presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino ed è composto da:

- a) dodici dirigenti regionali in servizio, con qualificate esperienze nella materia regolata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, designati nel numero di cinque dalla Regione Molise tre dalla Regione Puglia, due dalla Regione Abruzzo e due dalla Regione Campania

- b) un funzionario designato da ciascuna delle Province rappresentate nel comitato istituzionale, tra il personale in servizio;
- c) un funzionario designato da ciascuno dei ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- d) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

1. Il comitato tecnico può essere integrato, con atto del comitato istituzionale, da massimo quattro esperti di comprovato ed elevato livello professionale e scientifico e tali da garantire, in seno al comitato, la presenza delle diverse competenze specifiche nelle materie trattate nei piani di bacino. Gli esperti hanno diritto di voto e durano in carica cinque anni, salvo loro riconferma per una sola volta.

3. Il comitato tecnico è nominato, con atto del comitato istituzionale, sulla base delle designazioni che le singole Amministrazioni dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine ed acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il comitato istituzionale provvede ugualmente alla costituzione del comitato tecnico, che esercita le proprie funzioni con i membri designati. Con successivi atti il comitato istituzionale provvede alle necessarie integrazioni.

4. Per la validità delle adunanze del comitato tecnico è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti insediati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Il comitato tecnico, nell'ambito dei componenti, può istituire sottocommissioni specializzate per materia e con funzioni istruttorie.

6. Ai componenti del comitato tecnico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, da stabilirsi dal comitato istituzionale. Ai componenti spettano altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dalle singole Amministrazioni di appartenenza; per gli esperti si applicano le disposizioni previste per i dirigenti della Regione Molise.

7. Al pagamento del trattamento di missione e delle spese di viaggio spettanti ai dipendenti delle Regioni e delle Province provvedono di-

rettamente le Amministrazioni di appartenenza, mentre per i componenti designati dalle Amministrazioni statali provvede direttamente il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.14 della legge 7 agosto 1990, n.253.

8. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni del comitato, a titolo consultivo e senza diritto ad alcun compenso, i rappresentanti degli enti locali territoriali, degli altri enti pubblici e di diritto pubblico, delle categorie sociali, economiche e professionali operanti nei bacini idrografici.

9. Gli atti, relativi alla nomina degli esperti ed alla determinazione della misura del gettone di presenza spettante ai componenti del comitato tecnico, sono trasmessi dal comitato istituzionale alle Giunte delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia.

Art. 7

(Compiti del comitato tecnico)

1. Il Comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede avvalendosi della segreteria tecnico operativa alla elaborazione dei piani di bacino.

Art. 8

(Segretario generale)

1. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale e viene scelto tra i dirigenti regionali in servizio o in quiescenza, di elevata esperienza e comprovata competenza nella materia oggetto della legge 18 maggio 1989 n. 183.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, salvo rinnovo, e svolge la propria attività a tempo pieno; qualora sia scelto tra i funzionari regionali in servizio e collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione di appartenenza.

3. Il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di diritto privato ed il relativo trattamento economico complessivo viene stabilito dal comitato istituzionale, secondo i criteri riportati all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n.253.

4. L'atto di nomina del segretario generale, con la indicazione del trattamento economico complessivo, è trasmesso dal Comitato istituzionale alle Giunte delle Regioni Abruzzo Campania, Molise e Puglia.

Art. 9

(Compiti del segretario generale)

Il segretario generale:

- a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
- b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;
- c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli Enti locali;
- d) cura l'attuazione delle direttive del Comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;
- e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;
- f) presiede il comitato tecnico;
- g) partecipa alle riunioni del Comitato istituzionale con voto consultivo e con funzioni di segretario;
- h) svolge ogni altro compito che gli verrà attribuito da successive disposizioni di legge e di regolamento.

2. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza o di impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

Art. 10

(Segreteria tecnico-operativa)

1. Entro dodici mesi dalla data di insediamento il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, l'organigramma definitivo ed il regolamento interno di funzionamento della segreteria tecnico-operativa.

2. L'organigramma definitivo adottato e trasmesso dal comitato istituzionale alle Regioni per la relativa approvazione.

3 Entro tre mesi dalla approvazione, le Regioni di intesa tra loro, assumono i necessari atti per dotare la segreteria tecnico-operativa dell'organico definitivo.

Art. 11
(Funzioni della segreteria tecnico-operativa)

1. La segreteria tecnico-operativa svolge con continuità le seguenti funzioni:

- a) funzioni di segreteria tecnico-amministrativa degli organi dell'Autorità,
- b) funzioni relative alla necessaria attività di acquisizione e gestione delle conoscenze relative ai bacini idrografici, attraverso lo sviluppo di studi specifici, la ricerca di documentazione in genere realizzata a supporto delle attività di pianificazione e di programmazione degli interventi, la raccolta dei dati per il monitoraggio ed il controllo della attuazione degli interventi;
- c) funzioni relative alla attività di pianificazione e di programmazione di competenza dell'Autorità;
- d) funzioni relative agli aspetti logistico funzionario della struttura dell'Autorità di bacino.

2. Le funzioni di studio e di progettazione possono essere esercitate mediante l'affidamento di incarichi, anche di consulenza, ad Istituti universitari e di ricerca, ad organizzazioni tecnico-professionali, ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia.

Gli incarichi vengono deliberati dal comitato istituzionale, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico.

CAPO III
NORME FINANZIARIE

Art. 12
(Spese di funzionamento)

1. Le spese di funzionamento sono così individuate:

- a) spese relative alla dotazione dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali;
- b) spese relative al trattamento economico complessivo spettante al segretario generale;
- c) spese relative al pagamento dei gettoni di presenza dei componenti del comitato tecnico, nonché del trattamento di missione e del rimborso delle spese di viaggio spettanti ai componenti nominati in qualità di esperti.

2. Alle spese di funzionamento provvedono le Regioni secondo le quote proporzionali determinate sulla base del parametro composto con peso paritetico, dall'incidenza percentuale della superficie territoriale, come risultante dal progetto di delimitazione definitiva approvato e della popolazione residente nei singoli bacini idrografici.

3. Le quote proporzionali possono essere successivamente modificate, con atto del comitato istituzionale, sulla base di variazioni ufficiali anche di una sola dei parametri oggettivi indicati al comma 2 .

4. Le spese relative alla dotazione dei locali restano a carico della Regione Molise.

Art. 13
(Attività di studio e ricerca)

1. Le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino sono finanziate con le somme erogate, per quota studi, dallo Stato alle singole Regioni per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici, nonché con i fondi successivamente assegnati a tale titolo o eventualmente stanziati direttamente dalle singole Regioni.

2. Per le suddette attività sono utilizzati i fondi erogati a tale titolo e non ancora impegnati, nonché le somme già individuate per il corrente esercizio finanziario. Per i successivi esercizi finanziari sarà destinata dalle singole Regioni, previo coordinamento dell'Autorità di bacino, l'aliquota massima delle risorse complessivamente individuate per i singoli bacini, come prevista dell'art. 3 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1991.

Art. 14
(Disposizioni finanziarie)

1. Le quote di partecipazione per le spese di funzionamento come individuate all'art. 12 comma 1 ed i fondi per le attività di studio e ricerca affluiscono in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione Molise, che provvede contestualmente alla istituzione dei relativi capitoli di spesa, secondo le norme previste nella legge della Regione Molise 3 dicembre 1977, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Autorità di bacino, entro il mese di luglio di ogni anno, predispone:

- il programma delle attività di studio e di ricerca da svolgersi nell'esercizio successivo per i singoli bacini idrografici;
- il programma delle spese di funzionamento.

3. Le Giunte regionali, ciascuna per la parte di competenza, approvano entro il mese di settembre il programma delle attività e delle spese di funzionamento.

4. Per le procedure di spesa si applica la citata legge della Regione Molise 3 dicembre 1977, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni. e fanno capo al segretario generale dell'Autorità di bacino le competenze e le responsabilità proprie dei dirigenti delle strutture della Regione Molise.

CAPO IV
PIANI DI BACINO
E PROGRAMMI TRIENNALI

Art. 15
(Piani di bacino)

1. I piani di bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambienta-

li del territorio interessato. Sono pertanto il quadro di riferimento cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino idrografico.

2. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo ed hanno i contenuti previsti dall'art. 17, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Essi sono elaborati distinti per bacini idrografici, secondo i criteri e metodi fissati negli atti di indirizzo e coordinamento.

3. I piani di bacino possono essere redatti, adottati ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessante anche più bacini idrografici, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti in precedenza richiamati. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

4. I piani relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati dal comitato istituzionale ed approvati, per le parti di rispettiva competenza territoriale, dalle Regioni ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge 18 maggio 1989, n.183.

5. Il piano di bacino di rilievo regionale viene adattato dal comitato istituzionale ed approvato dalla Regione Molise secondo le procedure e modalità individuate con apposita legge.

6. I piani di bacino hanno l'efficacia e producono gli effetti previsti dall'art.17, commi 3, 4 e 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Art. 16
(Programmi triennali)

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi ai sensi dell'art. 20 della Legge 18 maggio 1989 n. 183 e eccessive modifiche.

2. I programmi triennali di intervento sono predisposti dall'Autorità di bacino ed approvati dalle Regioni, per le finalità previste agli artt. 21 e 22 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modifiche.

Art. 17

(Schemi previsionali e programmatici)

1. Gli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono predisposti dall'Autorità di bacino ed approvati dalle Regioni.

CAPO V NORME TRANSITORIE.

Art. 18

(Quote di partecipazione)

1. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione del progetto di delimitazione definitiva dei bacini idrografici per la ripartizione delle spese di funzionamento, come individuate all'articolo 12, si fa riferimento ai valori della superficie territoriale e della popolazione residente, elaborati dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale per la difesa del suolo. Sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale dei suddetti valori, le quote di partecipazione alle spese di funzionamento sono così determinate:

- Regione Abruzzo: sette per cento;
- Regione Campania: cinque per cento;
- Regione Molise : settantasei per cento;
- Regione Puglia: dodici per cento.

Art. 19

(Sede dell'Autorità di bacino)

1. Entro sei mesi dalla data di insediamento, del comitato istituzionale, la Regione Molise

provvede a dotare l'Autorità di bacino di una idonea sede.

2. Fino alla definitiva allocazione, l'Autorità di bacino ha sede presso l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Molise e le spese di funzionamento per la dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali restano a carico della stessa Regione Molise .

Art. 20

(Segretario del comitato istituzionale)

1. In sede di prima applicazione della legge istitutiva e fino alla nomina del segretario generale, le sole funzioni di segretario del comitato istituzionale vengono svolte da un dirigente della Regione Molise individuato dal Presidente del Comitato istituzionale.

Art. 21

(Segreteria tecnico-operativa)

1. In sede di prima applicazione e fino alla definizione di tutte le procedure previste all'articolo 10, la segreteria tecnico-operativa è costituita, sulla base di un preliminare e semplificato organigramma definito dal comitato istituzionale, da dipendenti della Regione Molise.

Per il suddetto personale la Regione Molise adotta provvedimenti di distacco temporaneo o prevede modalità di collaborazione anche a tempo parziale per un numero limitato di unità.

2. Nell'ambito dell'organigramma provvisorio le Regioni Abruzzo, Campania e Puglia possono assegnare proprio personale alla segreteria tecnico-operativa d'intesa con la Regione Molise.

3. Tutte le spese relative al personale assegnato alla Segreteria Tecnico-operativa restano a carico delle singole amministrazioni di appartenenza.

**CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 22
(Regolamento di amministrazione
e contabilità)**

1. Entro dodici mesi dalla data di insediamento, il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di bacino e lo

trasmette alle Regioni per la successiva approvazione.

**Art. 23
(Misura di salvaguardia)**

1. In attesa dell'approvazione dei piani di bacino, il comitato istituzionale adotta misura di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 6 bis della legge 18 maggio 1989 n. 183, come integrata dall'art. 12, comma 3 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493.

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001 n. 13**Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici.****NOTE**• **Sintesi della legge**

La legge, composta di ventotto articoli, disciplina la materia delle opere e dei lavori pubblici regionali. Adotta il metodo della programmazione triennale, istituisce L'osservatorio dei lavori pubblici e il Consiglio Regionale dei lavori pubblici. Detta norme in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza, di espropriazioni, di realizzazione delle opere, di collaudo, e istituisce l'albo regionale dei collaudatori.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni Province e Comunità montane
- ASL e Aziende Ospedaliere
- Concessionari di lavori pubblici
- Consorzi per le opere idrauliche
- Consorzi per le aree industriali
- Esperti competenti nelle materie di idraulica e opere marittime, impianti tecnologici, trasporti, ingegneria strutturale, geologia, architettura, beni ambientali e architettonici, scienze agrarie e forestali, legislazione dei lavori pubblici
- Ordini professionali provinciali degli ingegneri e architetti
- Sovrintendente scolastico regionale, per i beni ambientali e architettonici e archeologici

• **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
Entro sei mesi dal collaudo	Rendere all'Assessorato Regionale ai LL.PP. tutti gli atti regolamentari e le spese sostenute	Amministrazioni aggiudicatrici
Quinquennale	Rinnovo CRLLPP (Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici)	

LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2001 N. 13

Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici.

Publicata nel B.U.R. Puglia del 15 maggio 2001, n. 70.

Art. 1**(Ambito oggettivo di applicazione)**

1. La presente legge disciplina la materia delle opere e dei lavori pubblici di interesse regionale. Ai fini della presente legge per lavori pubblici di interesse regionale si intendono tutti quelli che si realizzano nel territorio della Regione Puglia, con o senza l'intervento finanziario della Regione, o che siano proposti al finanziamento statale e/o comunitario da piani regionali, con esclusione dei lavori pubblici, comunque realizzati, attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenuti allo Stato, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2**(Funzioni regionali)**

1. La Regione esercita, in materia di opere e lavori pubblici, le funzioni relative a:

- a. programmazione, monitoraggio e controllo, ivi compresa la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva, relativamente ai lavori pubblici di interesse regionale così definiti dall'articolo 1;
- b. progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale nonché di lavori pubblici di competenza degli enti locali, su richiesta dei medesimi.

Art. 3**(Ambito soggettivo di applicazione)**

1. Le norme della presente legge si applicano ai soggetti di seguito elencati:

- a. Comuni, Province e Comunità montane della Regione;

- b. Aziende unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale e Aziende ospedaliere;
- c. Consorzi tra soggetti di cui alle lettere a) e b) ovvero i Consorzi degli enti di cui alla lettera a) con gli enti locali delle Regioni confinanti o con altri soggetti, anche privati;
- d. concessionari di lavori pubblici;
- e. organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità di interesse generale non avente carattere industriale e commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Fra i predetti organismi, in modo non esaustivo, sono compresi:
 1. Autorità portuali;
 2. aziende speciali, istituzioni e società di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.498;
 3. Consorzi per opere idrauliche;
 4. Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
 5. Consorzi di bonifica;
 6. Enti di sviluppo o di irrigazione;
 7. Consorzi per le aree industriali;
- f. soggetti privati relativamente ai lavori destinati a soddisfare un interesse generale per la cui realizzazione sia prevista una sovvenzione o un contributo in conto capitale o in conto interessi delle Amministrazioni committeenti, che complessivamente superi il 50 per cento dell'importo complessivo, e comunque gli appalti per i quali l'Amministrazione

committente eroghi una sovvenzione o un contributo superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP.

Art. 4
(Programma triennale)

1. La Giunta regionale adotta annualmente un programma previsionale triennale per i diversi settori delle opere pubbliche, con l'indicazione dei soggetti attuatori, sulla base di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

2. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.

Art. 5
(Programma annuale)

1. Per l'attuazione del piano previsionale triennale di cui all'articolo 4 la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, adotta il programma annuale di finanziamento con riferimento alle risorse finanziarie disponibili, comprendente le opere da realizzare, i soggetti attuatori, i costi e i tempi di realizzazione.

2. Possono essere inseriti nel piano annuale solo gli interventi dotati di progettazione preliminare approvata, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi con la stima sommaria dei costi.

3. Ciascun intervento è sempre finanziato per intero. E' tuttavia possibile il finanziamento di progetti per lotti purché, riferendosi a un progetto generale, siano dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.

4. Il piano annuale comprende, altresì, sempre con riferimento al piano triennale e alle risorse appositamente previste in bilancio, il prefinanziamento della progettazione di opere regionali e la contribuzione della Regione per il prefinanziamento della progettazione di quelle

di competenza degli enti di cui all'articolo 3, lettera a).

5. I fondi erogati a titolo di anticipazione per la progettazione sono comunque recuperati al momento del finanziamento dell'opera e vanno ad alimentare apposito capitolo di entrata previsto in bilancio.

Art. 6
(Responsabile del procedimento)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 nominano, nell'ambito del proprio organico, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Per la definizione e l'esercizio delle funzioni del responsabile unico del procedimento si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa statale vigente.

Art. 7
(Catasto opere pubbliche)

1. La Regione provvede, direttamente e avvalendosi delle Province e dei Comuni, alla raccolta e all'elaborazione dei dati relativi alle opere pubbliche e alle infrastrutture sociali e civili esistenti nel territorio regionale, al fine di:

- a. definire criteri e parametri unitari e omogenei di gestione e manutenzione delle stesse;
- b. determinare gli indici di fabbisogno cui ricordare le indicazioni del programma di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 8
(Osservatorio dei lavori pubblici)

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici, l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche in maniera coordinata con l'Osservatorio nazionale.

2. La responsabilità dell'Ufficio "Osservatorio regionale dei lavori pubblici" è affidata a un funzionario regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, nominato dalla Giunta regionale, che si avvale delle strutture e del personale dell'Assessorato ai lavori pubblici.

3. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici provvede:

- a. alla raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le forme e gli esiti degli appalti e delle concessioni, le ditte aggiudicatrici e subappaltatrici, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, le perizie di variante, i tempi di esecuzione, i ritardi e le relative cause, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, INAIL e Casse Edili delle Province di Puglia ed Edilcassa di Puglia;
- b. alla formazione di archivi appositi da mettere a disposizione delle Amministrazioni interessate.

4. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 3 sono tenuti a fornire all'Osservatorio i dati dallo stesso richiesti per la realizzazione dei suoi obiettivi entro i termini e nei modi previsti dalla normativa nazionale. La mancata osservanza di quanto innanzi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale.

5. Fenomeni particolari di inosservanza della normativa o di applicazione distorta sono segnalati ai competenti organismi statali.

Art. 9

(Spese ammissibili a finanziamento)

1. Le spese ammissibili a finanziamento regionale sono quelle elencate nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione delle opere sono a totale carico degli enti e soggetti appaltanti.

Art. 10

(Interventi in gestione diretta della Regione)

1. Per gli interventi di competenza diretta

della Regione, come individuati dalla legge regionale 30 novembre 2000, n. 20, la Giunta regionale individua le strutture interne all'organizzazione regionale che devono provvedere alla loro realizzazione.

2. Con deliberazione di Giunta regionale è approvato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento regionale con cui sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo, con la determinazione della procedura di spesa e ogni fase di essa, con particolare riguardo all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Organi consultivi)

1. Il Consiglio Regionale dei lavori pubblici (CRLPP) è organo della Regione istituito presso l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Puglia.

2. Il CRLPP è composto da:

- a. l'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, che lo presiede;
- b. il dirigente coordinatore del Settore regionale competente in materia di lavori pubblici;
- c. un numero di esperti non superiore a sette, competenti nelle materie di idraulica e opere marittime, impianti tecnologici, trasporti, ingegneria strutturale, geologia, architettura e beni culturali e architettonici, scienze agrarie e forestali;
- d. due esperti nella legislazione dei lavori pubblici;
- e. un esperto, da scegliersi fra cinque nominativi indicati dagli Ordini professionali provinciali degli ingegneri;
- f. un esperto, da scegliersi fra cinque nominativi indicati dagli Ordini professionali provinciali degli architetti;
- g. i dirigenti responsabili delle strutture tecniche provinciali del Settore lavori pubblici;
- h. un dirigente del Settore regionale competente nelle sotto specificate materie, designato dagli Assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istru-

zione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura.

3. Quali componenti aggiunti, in funzione consultiva per le sole materie di competenza ed escluso, quindi, il diritto di voto, sono invitati a partecipare alle sedute del CRLPP:

- a. il Soprintendente regionale scolastico, o suo delegato;
- b. i Soprintendenti per i beni ambientali e architettonici in Puglia, o loro delegati;
- c. il Soprintendente archeologico per la Puglia, o suo delegato.

4. Le attività ausiliarie sono svolte dall'Ufficio di segreteria affidato alla responsabilità di un funzionario regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, nominato dalla Giunta regionale. Esso svolge anche le funzioni di Segretario del Consiglio. In caso di assenza del Presidente, il CRLPP è presieduto dal dirigente del Settore lavori pubblici.

5. Il CRLPP è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici.

6. Il CRLPP dura in carica per il periodo di legislatura regionale nel corso della quale risulta costituito.

7. E' applicabile ai componenti esterni del CRLPP la disciplina delle cause di esclusione e di incompatibilità vigente per i consiglieri regionali.

8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana delibera di determinazione delle modalità organizzative e di funzionamento del CRLPP.

9. Il CRLPP è competente a esprimere pareri relativi a:

- a. strumenti programmatori predisposti dai settori regionali riferiti ai lavori pubblici di competenza regionale;
- b. progetti di competenza diretta della Regione d'importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto;
- c. progetti di lavori pubblici relativi a opere di eccezionale rilevanza sotto il profilo tecnico

nonchè alle relative varianti comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto, qualora ricorrano giustificati motivi e su richiesta del responsabile del procedimento;

- d. controversie relative ai lavori pubblici, anche sussidiati, sorte con le imprese in corso d'opera ovvero in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, proposte di accordo bonario ex articolo 31 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nonché proposte di risoluzione o di rescissione dei contratti;
- e. ogni altro oggetto previsto dalle disposizioni vigenti di legge o di regolamento ovvero che l'Assessore ai lavori pubblici ritenga opportuno sottoporre alla valutazione del CRLPP.

10. Il CRLPP esprime, inoltre, pareri nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati. Svolge altresì funzioni di assistenza nei confronti dei settori regionali preposti alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure e interventi, anche mediante fissazione di appositi standard operativi.

11. Sono oggetto di parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti nei rispettivi territori provinciali in materia di lavori pubblici:

- a. i progetti di opere pubbliche e lavori pubblici di competenza diretta della Regione d'importo inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto;
- b. i progetti di lavori e opere pubbliche che non rientrano nelle competenze professionali del dirigente dell'Ufficio tecnico dell'ente attuatore e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto.

12. I pareri di cui al comma 9, lettere b), c) e d) e al comma 11 sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta corredata della documentazione

tecnica. Decorso il termine suddetto, il parere s'intende reso favorevolmente.

Art. 12
**(Attività di progettazione,
direzione lavori e accessorie)**

1. Le prestazioni relative alla progettazione, direzione dei lavori, nonché a incarichi di natura tecnico-amministrativa di supporto al responsabile unico del procedimento e al dirigente competente per la redazione del programma triennale, per le opere pubbliche di cui alla presente legge, sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti. In caso di carenza in organico di personale tecnico o di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, ovvero di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, le prestazioni suddette possono essere affidate a liberi professionisti, società di professionisti o società di ingegneria, singoli o raggruppati temporaneamente secondo le modalità riportate al comma 2 e seguenti. Qualora la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

2. Gli incarichi il cui importo stimato sia pari o superiore al controvalore in euro di 100 mila DSP sono affidati secondo le disposizioni di cui alle direttive 92/50/Cee e 97/52/Cee e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni e integrazioni. Per la compilazione dei bandi e la definizione delle modalità di gara, le Amministrazioni si possono avvalere degli schemi riportati nel regolamento di cui al d.p.r. 554/1999.

3. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra il controvalore in euro di 40 mila e 100 mila DSP, le stazioni appaltanti devono procedere a dare adeguata pubblicità, che deve avvenire median-

te la pubblicazione di apposito avviso riportante le prestazioni richieste, la categoria dei lavori con riferimento alle vigenti tariffe professionali, l'ammontare presunto dei compensi, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico. La pubblicazione dell'avviso deve avvenire quantomeno presso l'Albo pretorio della stazione appaltante; inoltre, l'avviso deve essere inviato agli ordini professionali e alle associazioni di categoria interessati. Il termine per la presentazione delle candidature deve essere di almeno quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Le domande dei soggetti interessati all'affidamento dell'incarico devono essere corredate di appositi curricula professionali delle persone fisiche responsabili della prestazione, nei quali devono essere evidenziati i servizi analoghi a quelli dell'avviso svolti nell'ultimo decennio. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore al controvalore in euro di 40 mila DSP, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto degli stessi ai soggetti di loro fiducia indicati al comma 1. In ogni caso, l'Amministrazione effettua la scelta del soggetto cui affidare l'incarico con provvedimento motivato, rendendolo noto a tutti i concorrenti.

4. Per tutte le altre disposizioni inerenti le attività di cui al presente articolo si rimanda alle norme e ai regolamenti statali vigenti in materia.

5. A valere sull'apposito capitolo nell'obiettivo "lavori pubblici" del bilancio regionale viene destinata annualmente una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla redazione dei progetti di tutti gli studi, piani e indagini necessari, nonché all'aggiornamento di progetti già esistenti degli interventi per i quali perdura l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.

6. La Giunta regionale può concedere agli enti di cui all'articolo 3 contributi in conto capitale per la progettazione ai vari livelli di opere pubbliche, a titolo di anticipazione sulle somme per spese generali. La concessione dell'anticipazione non costituisce titolo per l'ente beneficiario per l'ottenimento del finanziamento del-

l'opera. Con il provvedimento di finanziamento vengono fissati i modi e i termini per l'affidamento delle attività di progettazione, nonché i termini entro cui i progetti devono essere redatti e dotati dei pareri necessari. Il mancato rispetto di tali condizioni produce la revoca del finanziamento.

Art. 13
(Elenco regionale prezzi)

1. Al fine di garantire un'uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli interventi, la Giunta regionale approva annualmente l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche.

2. Tale elenco, che riguarda beni e lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche, deve essere utilizzato per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche. L'adozione di prezzi superiori deve essere adeguatamente motivata.

Art. 14
(Conferenza dei servizi)

1. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari al fine della esecuzione degli interventi di cui alla presente legge, l'Amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una Conferenza di servizi con le modalità stabilite dalla vigente normativa, legislativa e regolamentare, statale.

2. Ai fini della realizzazione di opere di competenza regionale, il dirigente regionale del Settore lavori pubblici, per le finalità di cui al comma 1, su proposta del responsabile unico del procedimento, può convocare una Conferenza di servizi. Sulla base delle risultanze di tale Conferenza la conclusione con parere favorevole sul progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatte salve le

procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. Qualora il progetto costituisca variante agli strumenti urbanistici comunali o provinciali, l'approvazione del progetto costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico; entro quindici giorni dalla data del deposito della delibera presso la Segreteria della Regione, l'ente interessato e chiunque possono presentare proprie osservazioni e/o opposizioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La delibera con cui la Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente costituisce variante urbanistica.

Art. 15
(Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza. Espropriazioni)

1. Il dirigente del Settore lavori pubblici esercita le funzioni comunque attribuite alla Regione in materia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e di indifferibilità dei lavori, per tutte le opere di competenza regionale.

2. Il dirigente del Settore lavori pubblici esercita altresì le funzioni amministrative in ordine ai procedimenti espropriativi, ivi comprese le occupazioni temporanee di urgenza, le determinazioni delle indennità, le retrocessioni e provvede ai relativi atti preparatori e successivi, per tutte le opere di competenza regionale.

3. Sono trasferite, per i lavori di rispettiva competenza, ai Comuni, alle Comunità montane, alle Province, ai Consorzi tra Comuni o tra Comuni e Province le funzioni amministrative concernenti:

- a. la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità dei lavori;
- b. l'occupazione temporanea d'urgenza e le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

4. Sono altresì delegate alle Comunità montane per i lavori localizzati nell'ambito territoriale delle Comunità stesse e, per i restanti lavori, alle Province le funzioni amministrative pre-

viste dal comma 3, lettere a) e b), preordinate alla realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o da soggetti privati, interessanti il territorio di più Comuni.

5. Nel caso di opere interessanti il territorio di più Province o di opere pubbliche la cui esecuzione è di competenza della Regione, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2.

6. I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono adottati dai dirigenti dei rispettivi uffici competenti.

Art. 16 (Acquisizione delle aree)

1. Le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge devono essere scelte nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi alla Regione per l'approvazione, nonché dei vincoli e delle limitazioni di qualsiasi natura costituiti o comunque operanti a tutela del pubblico interesse.

2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi della presente legge, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

3. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.

4. Entro quindici giorni dal deposito della delibera di approvazione del progetto presso la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. La delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale.

5. Per le opere di edilizia scolastica e ospedaliera e per gli asili nido, la deliberazione di approvazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere adottata previa dichiarazione di idoneità dell'area rilasciata da una commissione costituita da:

- a. dirigente del Comune interessato, o suo delegato, che la presiede;
- b. dirigente dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici, o suo delegato;
- c. dirigente dell'Assessorato provinciale interessato, limitatamente alle opere di edilizia scolastica di competenza provinciale;
- d. coordinatore medico della AUSL competente per territorio, o suo delegato.

I deliberati della Commissione sono validi e sono subordinati ai risultati positivi derivanti dalla relazione geologica.

Art. 17 (Realizzazione delle opere)

1. All'affidamento ed esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui alla presente legge si provvede con le modalità previste dalle norme statali, di legge e di regolamento, vigenti in materia.

2. L'affidamento dei lavori e di ogni opera di importi non superiori a euro 150 mila, la cui esecuzione offre possibilità di impiego da parte di imprese artigiane, deve avvenire mediante gara da esperirsi fra ditte artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive integrazioni e modificazioni, per le attività riferite ai lavori e alle opere da appaltare.

Art. 18 (Trattativa privata)

1. L'affidamento dei lavori a trattativa privata è ammesso solo nei casi previsti dalla normativa statale.

2. Nel caso di opere a rete, le somme rivenienti dal ribasso d'asta dell'impresa aggiudicataria possono essere impiegate, per un importo complessivo dei lavori non superiore al contro-

valore in euro di 300 mila DSP e per una sola volta, per l'estendimento della rete; le nuove opere possono essere affidate a trattativa privata alla stessa impresa aggiudicataria, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, senza la formulazione di nuovi prezzi.

Art. 19
(Disciplina economica degli appalti e delle concessioni)

1. Per tutte le opere e i lavori pubblici di cui alla presente legge si applicano le norme statali che disciplinano gli aspetti economici dei contratti di appalto e delle concessioni.

Art. 20
(Piani di sicurezza)

1 Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede al recepimento del regolamento nazionale in materia dei piani di sicurezza nei cantieri edili conformi alle direttive CEE e alla normativa nazionale.

Art. 21
(Collaudo delle opere)

1. Per le opere e i lavori pubblici di cui alla presente legge deve essere effettuato il collaudo tecnico amministrativo, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in aggiunta alle verifiche e agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto.

2. Il collaudo tecnico amministrativo deve essere espletato secondo le modalità previste dalla normativa di legge e regolamentare nazionale.

3. Il conferimento degli incarichi di collaudo delle opere finanziate anche parzialmente dalla Regione di importo superiore a lire 3 miliardi è di competenza del dirigente del Settore lavori pubblici dell'Assessorato regionale con il rispetto del criterio della rotazione. Nel caso

di opere fronteggiate con fondi propri di bilancio il collaudatore è nominato dalla stazione appaltante all'interno delle proprie strutture. Qualora venga accertata dal responsabile del procedimento carenza di organico per l'espletamento dell'attività di collaudo, l'incarico deve essere affidato dalla stazione appaltante a soggetti iscritti all'Albo regionale dei collaudatori.

4. Per le operazioni di collaudo tecnico amministrativo vengono nominati da uno a tre componenti. Nel caso di interventi di notevole rilevanza tecnica o di importo superiore al controvalore in euro di 5 milioni DSP, al collaudo provvede apposita commissione composta da non più di tre componenti; di detta commissione può far parte un dirigente amministrativo della Regione Puglia, esperto in materia di lavori pubblici.

5. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo sono determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante vengono determinati ai sensi delle disposizioni regolamentari statali.

6. Nel caso di lavori di importo sino al controvalore in euro di 200 mila DSP il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore sino al controvalore in euro di 1 milione DSP è in facoltà del soggetto appaltante la sostituzione del certificato di regolare esecuzione con quello di collaudo. In tale ultimo caso dovrà provvedersi alla nomina del collaudatore ai sensi del comma 3.

Art. 22
(Albo regionale dei collaudatori)

1. Ai fini del conferimento dell'incarico di collaudo è istituito l'Albo regionale dei collaudatori.

2. All'Albo possono essere iscritti, su domanda corredata di curriculum e di adeguata documentazione, distinti per specializzazione e

competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 3.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo e quindi all'iscrizione all'Albo, le lauree in ingegneria, architettura e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione, nonchè, ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

4. L'iscrizione all'Albo regionale, nonchè la cancellazione dallo stesso, viene disposta con decreto motivato dell'Assessore regionale ai lavori pubblici.

5. Apposito regolamento, da emanarsi dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le categorie di iscrizione e le modalità per la costituzione e la tenuta dell'Albo da parte dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

Art. 23

(Riserve dell'impresa e definizione delle controversie)

1. Per la disciplina delle riserve e la definizione delle controversie relative alle opere e lavori di cui alla presente legge si applicano i principi delle disposizioni statali in materia. Per le norme di dettaglio applicative di tali principi la Giunta regionale adotta specifico regolamento.

2. Qualora, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'impresa sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera variasse in aumento rispetto all'importo contrattuale, l'impresa è tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale a favore dell'Amministrazione pari allo 0,5 per cento dell'importo del maggior costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri per l'Amministrazione per il collaudo dell'opera. Tale deposito deve essere effettuato in valuta presso la Tesoreria dell'ente o polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con riportata la causale entro quindici giorni dall'apposizione delle riserve. Decorso tale termine senza il de-

posito delle somme suddette, l'impresa decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve iscritte sui documenti contabili. Da tale deposito verrà detratta la somma corrisposta al collaudatore e il saldo verrà restituito all'impresa in uno con il saldo dei lavori.

Art. 24

(Rendiconto finale)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, entro sei mesi dalla data dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, rendono all'Assessorato regionale ai lavori pubblici tutti gli atti riguardanti le spese sostenute per la realizzazione di ciascuna opera finanziata anche parzialmente dalla Regione.

2. Il dirigente del Settore lavori pubblici provvede con proprio provvedimento alla omologazione delle spese sostenute alle quali commisura il finanziamento regionale concesso.

3. Non sono ammesse a contributo spese a qualsiasi titolo derivanti da ritardi ingiustificati nella esecuzione dei lavori e da comportamenti comunque in contrasto con norme di legge.

4. Il responsabile del procedimento è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal comma 1.

Art. 25

(Rinvio alle norme statali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle norme statali vigenti in materia.

2. Nei capitolati speciali di appalto e nei disciplinari di appalto concorso devono essere esplicitamente richiamate le norme della presente legge.

Art. 26

(Finanza di progetto)

1. La Regione Puglia favorisce il più ampio coinvolgimento nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità di soggetti pubblici o privati in relazione agli

aspetti finanziari, progettuali, realizzativi e gestionali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le opere pubbliche o di pubblica utilità atte a garantire redditività attraverso la remunerazione dei servizi dalle stesse derivanti da realizzarsi nel territorio della Puglia.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi, nonché gli altri organismi di diritto pubblico, situati sul territorio regionale, individuano le opere di cui al comma 2 in relazione alla funzionalità delle stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli strumenti di programmazione, al fine del loro inserimento nel programma triennale previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

4. Qualora i soggetti promotori presentino ai soggetti di cui al comma 3 delle proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità non previste nei programmi triennali, le Amministrazioni possono inserirle negli stessi, successivamente a un'analisi relativa alla fattibilità tecnico-finanziaria, nonché sull'utilità pubblica che deriverebbe dalla loro realizzazione.

5. Le procedure per la presentazione e la valutazione delle proposte da parte dei soggetti promotori, nonché per l'affidamento della concessione, sono regolate dalla normativa nazionale.

Art. 27

(Abrogazioni. Norme transitorie. Deleghe)

1. Con l'entrata in vigore della presente leg-

ge è abrogata la legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 nonchè tutte le disposizioni regionali relative alla realizzazione di opere pubbliche risultanti in contrasto con quelle previste nella presente legge.

2. Restano ferme le disposizioni particolari per le zone sismiche e gli abitati da consolidare di cui al Titolo XI della l.r. 27/1985, ad eccezione dell'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni con l'articolo 5, comma 2, lettere b) e c), della l.r. 20/2000.

3. Le procedure in atto per le opere pubbliche in corso di esecuzione sono adeguate a quelle previste nella presente legge in tutti i casi in cui queste ultime non alterino i rapporti contrattuali in atto tra ente appaltante e impresa.

4. Il punto 4 dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 20/2000 è così sostituito:

“4. L'istruttoria e il rilascio di autorizzazioni per gli elettrodotti con tensione pari o inferiore a 150 KV”.

Art. 28

(Disposizioni finali)

1. Alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche e integrazioni in quanto la stessa ha la finalità di adeguare la legislazione regionale ai principi desumibili dalla l. 109/1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e successive modificazioni e integrazioni.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2001 n. 14**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001 - 2003.****NOTE:**• **Sintesi della legge**

La legge, composta di cinquantatré articoli, detta le norme di bilancio e prevede norme settoriali di rilievo Finanziario in materia di sanità, servizi sociali, agricoltura e foreste, coordinamento delle politiche comunitarie, edilizia residenziale, trasporti, lavoro e cooperazione, formazione professionale, riforma fondiaria (Ufficio stralcio ex ERSAP), risorse idriche, fiere e mercati, invalidi civili e turismo. Sopprime l'Ufficio trasporti eccezionali, la Commissione regionale prezzi e gli Uffici emigrazione e immigrazione.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Enti strumentali della Regione Puglia
- Società di fornitura di beni e servizi
- Aziende sanitarie
- Centri di riabilitazione pubblici e privati accreditati
- Organismi associativi per le carni bovine
- Aziende agricole e zootecniche
- Proprietari di boschi
- UPI, ANCI e UNCEM
- Associazioni delle imprese di trasporto e loro organizzazioni sindacali
- Agronomi
- Associazioni ambientaliste
- Possessori di terre gravate da usi civici
- Enti fieristici di Foggia e Francavilla Fontana
- Esperti in analisi e programmazione economica, valutazione studi di fattibilità, project management, diritto amministrativo e materie economiche
- Installatori di impianti fotovoltaici e imprese edili
- Enti gestori di attività formative e operatori della formazione professionale iscritti nell'albo
- Centri territoriali per l'impiego
- Enti locali

• **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti per soggetti esterni all'amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
Entro 90 giorni dalla domanda	Ottenimento autorizzazioni al taglio a seguito di richiesta	Proprietari di boschi
Entro 60 giorni dal taglio dei boschi	Rilascio attestazione della regolare esecuzione delle opere di taglio da inviare alla Regione	Tecnici abilitati
Trimestralmente	Segnalazione di eventuali scostamenti di disavanzi	Collegio dei revisori dei conti delle ASL

Testo aggiornato della l. r. 14/01, coordinato con le modifiche e integrazioni recate dalle ll. rr. 27/01 - 28/01 - 32/01.

LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2001 N. 14

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001 - 2003

**TITOLO I
NORME DI BILANCIO**

**Art. 1
(Stato di previsione delle entrate)**

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 2001, annesso alla presente legge, è approvato in lire 31.262.685.114.926 in termini di competenza e in lire 41.956.274.953.663 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2001.

**Art. 2
(Stato di previsione della spesa)**

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2001, annesso alla presente legge, è approvato in lire 31.262.685.114.926 in termini di competenza e in lire 41.956.274.953.663 in termini di cassa.

**Art. 3
(Impegni e pagamenti delle spese)**

1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2001, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2001,

entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.

**Art. 4
(Codifica regionale)**

1. La Ragioneria è autorizzata ad apportare d'ufficio ogni necessaria modifica alla codifica dei capitoli di bilancio introdotta in connessione con i criteri di classificazione degli stessi per settori e attività di intervento.

**Art. 5
(Quadro generale riassuntivo)**

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001, di cui all'allegato 1 alla presente legge.

**Art. 6
(Elenco spese obbligatorie)**

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco allegato 2 alla presente legge.

**Art. 7
(Fondo di riserva per spese obbligatorie)**

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio 2001 in lire 10 miliardi, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell'articolo 36 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8**(Fondo di riserva per spese impreviste)**

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 2001 in lire 500 milioni, è iscritto al cap. 1110030 ed è gestito a termini dell'articolo 37 della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9 ⁽¹⁾**(Fondo di riserva di cassa)**

1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 2001 in lire 235.112.705.580, è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell'articolo 41 della legge di contabilità regionale.

Art. 10**(Fondo per residui passivi perenti e per regolarizzazione carte contabili)**

1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 2001 in lire 432 miliardi, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell'articolo 71 della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

2. E' iscritto, inoltre, al capitolo 1121029, lo stanziamento di lire 82.408.515.799 quale importo residuo al 31 dicembre 2000 proveniente dall'attivazione della terza tranche di mutuo - già stipulato a termini dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1993, n. 68 sulla base delle condizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 e dei criteri di utilizzazione di cui all'articolo 13 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 - destinato per lire 271.169.983.094 alla regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla

sorte capitale, derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, nonché alla reinscrizione dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro il 31 dicembre 1992.

3. Viene ancora istituito al capitolo 1121028 un fondo di lire 56.768.716.134 gestito a termini dell'articolo 71 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni e destinato alla regolarizzazione delle carte contabili con inclusione degli oneri connessi, non finanziabili con le risorse di cui ai commi 1 e 2, derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria e originati da obbligazioni sorte successivamente alla data del 31 dicembre 1992, ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex USL rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e retro.

4. L'Assessorato alla sanità provvede, in relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giurisdizionali, a comunicare alle USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e modifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa l'assenza di duplicazioni di pagamenti.

Art. 11**(Variazioni di bilancio
Autorizzazione alla Giunta regionale)**

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le iscrizioni di cui all'articolo 43, comma 1, della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2001.

NOTE

(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002 (L.R. 28/2001, art. 15) viene abrogato il 2° comma del presente articolo.

Art. 12
(Bilancio pluriennale)

1. A norma dell'articolo 6 e seguenti della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2001-2003 nel testo allegato alla presente legge.

Art. 13
(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)

1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l'anno 2001 le somme rispettivamente di lire 5,190 miliardi quale quota interessi, di lire 1,060 miliardi quale quota rivalutazione e di lire 2,370 miliardi quali spese procedurali e legali.

2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti esecutivi per legge.

Art. 14
(Patto di stabilità interno)

1. E' approvato in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il prospetto dimostrativo del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001 di cui all'allegato 3 alla presente legge.

Art. 15
(Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia)

1. Ai fini del concorso degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto degli obblighi

rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio finanziario 2001, il disavanzo non potrà essere superiore a quello del 1999 aumentato del 3 per cento.

2. Per i fini del presente articolo, il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi delle dismissioni mobiliari, e le uscite finali di parte corrente, effettivamente pagate, al netto degli interessi passivi. Tra le entrate finali non sono considerati i trasferimenti dalla Regione.

3. I dati relativi agli esercizi finanziari 1999 e 2001 saranno rilevati dai rispettivi conti consuntivi e trasmessi alla Regione Puglia ad avvenuta approvazione del conto consuntivo 2001.

4. Il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento del disavanzo di cui ai precedenti commi.

5. Eventuali sanzioni comminate alla Regione Puglia in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi di cui al suddetto patto di stabilità interno saranno poste a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota a essi imputabile.

TITOLO II
NORME SETTORIALI
DI RILIEVO FINANZIARIO

CAPO I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA

Art. 16 (2)
(Norme di ripianamento disavanzi sanitari)

1. Al fine di provvedere al ripiano dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario re-

NOTE

(2) Vedi anche il comma 5 dell'art. 2. della l. r. 32/01.

gionale alla data del 31 dicembre 1994 e al periodo concernente gli anni 1995-1999, in conformità con l'accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, la Giunta regionale, in aggiunta e in armonia con le misure e i provvedimenti già previsti dall'articolo 21 della legge regionale 9/2000, è autorizzata a contrarre con Aziende e Istituti di credito ordinario nonché con la Cassa depositi e prestiti un mutuo a copertura dei predetti debiti sanitari per la quota di disavanzo non garantita dallo Stato.

2. Ad avvenuta definizione, con apposito previsto decreto, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17 e a conclusione, in particolare, delle operazioni di ricognizione e quantificazione dei debiti rimasti inestinti, il mutuo sarà stipulato a un tasso effettivo annuo risultante più conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al comma 1 e per la durata massima di venti anni.

3. Le risorse finanziarie provenienti dallo Stato a ripiano dei disavanzi 1999 e retro, in attuazione del d.l. 17/2001, saranno introitate sul capitolo di entrata 2056610 per quanto attiene ai finanziamenti destinati alle gestioni liquidatorie 1994 e retro e sul capitolo di entrata 2056611 per quanto attiene ai finanziamenti destinati alle gestioni ordinarie 1995-1999.

4. Le risorse di cui al comma 3 saranno interamente utilizzate per i fini di cui al presente articolo attraverso l'attivazione degli appositi rispettivi capitoli di spesa 771082 e 771084. "i pagamenti saranno effettuati prioritariamente nei confronti dei creditori che hanno in corso procedure esecutive o giudizi di ottemperanza, sulla base di provvedimenti giudiziari già esecutivi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dell'ordine cronologico attribuito dai competenti uffici giudiziari. Eventuali avanzi sono ripartiti dall'azienda tra i creditori, in ordine cronologico della insorgenza

del debito, salvo i pagamenti da effettuarsi in forza di intervenuta transazione". (3)

Art. 17 (Acquisto di beni e servizi)

1. Al fine di realizzare l'acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, le Aziende sanitarie e ospedaliere, singolarmente o in forma aggregata, hanno l'obbligo, in attuazione e secondo i criteri di cui all'articolo 59 della l. 388/2000, di aderire alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro attraverso la CONSIP per tutte le categorie merceologiche pubblicate sul relativo sito Internet, ovvero di utilizzare i relativi parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

2. Le Aziende di cui al presente articolo, ove disattendano la disposizione di cui al comma 1, devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette.

3. I contratti per acquisto e forniture di beni e servizi stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel biennio 2001-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

4. I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equipollente.

5. Il termine di pagamento di cui al comma 4 si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compresi il collaudo e la verifica, sono state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso sino a trenta giorni dalla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.

6. Al fine di pervenire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 62 della l. 388/2000, al conseguimento di risparmi di almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni

NOTE

(3) Comma così modificato dall'art. 10, della l. r. 32/01.

entro il 31 dicembre 2001, le Aziende sanitarie e ospedaliere devono attivare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi utilizzati per le attività amministrative e sanitarie.

7. Il mancato adempimento di quanto disposto ai precedenti commi costituisce motivo di decadenza automatica del Direttore Generale secondo quanto previsto dalle specifiche norme di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Art. 18
(Integrazione dell'articolo 23
della legge regionale
22 dicembre 2000, n.28) (4)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, non sono interessati dalla riduzione del 2 per cento del personale i posti la cui istituzione è stata autorizzata con delibera della Giunta regionale n. 1241 del 3 ottobre 2000.

2. Le Aziende sanitarie sono autorizzate a rinviare l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 alle prime procedure concorsuali bandite dopo aver attivato quanto disposto dall'articolo 23 della l.r. 28/2000.

Art. 19 (5)

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI SOCIALI

Art. 20
(Risorse ai Comuni per gestione strutture
assistenziali trasferite)

1. Nelle more delle emanazioni delle disposi-

zioni attuative della legge 8 novembre 2000, n. 328, le risorse stanziati al capitolo 781035 continuano ad essere assegnate con i criteri di cui alle disposizioni previgenti.

Art. 21
(Programma di interventi
e di riparto per l'integrazione
scolastica dei disabili)

1. Il programma di interventi e di riparto di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell'articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10, è prorogato di un ulteriore anno.

2. Le risorse finanziarie assegnate vanno utilizzate secondo i criteri ed entro i limiti previsti dall'articolo 46 della l.r. 9/2000 e dall'articolo 26 della l.r. 28/2000.

3. Fermo restando la competenza degli enti locali, il trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap presso i centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, dipende funzionalmente dalle aziende USL. competenti per territorio, in ossequio a quanto già disposto dall'articolo 47 della l.r. 9/2000. Allo scopo, le Aziende USL stipulano protocolli d'intesa con gli enti locali che concorrono al finanziamento del servizio medesimo.

Art. 22
(Centro regionale di documentazione
sulla condizione dei minori)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione del Centro regionale di documentazione sulla condizione dei minori, di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10, si provvede, ai sensi dell'articolo 9 della medesima l. 10/1999, destinando la somma di lire 500 milioni mediante utilizzazione dello stanziamento di competenza del capitolo 786000.

NOTE

(4) Vedi anche l'art. 8, della l. r. 32/01.

(5) (rinvio dal Governo).

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 23

**(Contributo agli organismi associativi
per l'etichettatura delle carni bovine)**

1. Al fine di agevolare la realizzazione di un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del regolamento CE n.1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000, con il quale è stato istituito un sistema di identificazione dei bovini relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, può essere concesso agli organismi associativi un contributo nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile dei progetti esecutivi presentati dai medesimi organismi.

2. A tal fine, per l'anno 2001, viene istituito un nuovo capitolo di spesa con uno stanziamento di lire 850 milioni.

Art. 24

(Diritto di impianto di vigneti)

1. La riserva regionale dei diritti di impianto di vigneti, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 1934 del 28 dicembre 2000 ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 1493 del 17 maggio 1999, allo scopo di migliorare la gestione del potenziale produttivo viticolo, è alimentata, oltre che dai diritti di nuovo impianto e reimpianto non utilizzati entro i termini indicati dal citato regolamento, anche dai diritti di reimpianto ceduti dietro corrispettivo dai produttori che li detengono all'amministrazione regionale.

2. La Regione può concedere i diritti di impianto assegnati alla riserva, a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quaranta anni che abbiano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e, a titolo oneroso, ai produttori che intendono piantare vigneti per la produzione di vini di qualità.

3. Al fine dell'acquisizione dei diritti di reimpianto a titolo oneroso alla riserva è istituito un capitolo di spesa, che ogni anno sarà alimentato dalle somme che saranno stabilite annualmente in sede di bilancio di previsione, nonché con i proventi derivanti dalla concessione dietro corrispettivo dei diritti d'impianto dei vigneti.

Art. 25

**(Disposizioni per la rinegoziazione
dei tassi dei mutui agrari e fondiari)**

1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione dell'articolo 128 – comma 5 – della l. 388/2000, può adottare, su proposta dell'Assessorato all'agricoltura, d'intesa con l'Assessorato al bilancio, un piano per procedere alla rinegoziazione con gli istituti di credito dei tassi dei mutui agrari e fondiari ancora in ammortamento.

2. Le somme di concorso interessi economizzate possono concorrere, senza oneri ulteriori a carico del bilancio regionale, al consolidamento di esposizioni debitorie delle aziende agricole, secondo un piano di interventi su cui dovrà essere preventivamente richiesto il parere di conformità dell'Unione europea, in attuazione degli orientamenti sugli aiuti di stato, di cui al documento 2000/C28/02 del 1° febbraio 2000.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 potranno essere attuati ad avvenuta emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto dall'articolo 128, comma 6, della citata legge 388/2000.

Art. 26

(Assistenza alle azioni zootecniche)

1. Alle Aziende zootecniche sottoposte a provvedimento sanitario di abbattimento dell'intera mandria aziendale, a seguito di accertamento positivo alla BSE, è concesso, per l'anno 2001, un contributo straordinario per il fermo aziendale nella misura massima di lire 1 milione 500 mila/U.B.A. Per l'esercizio finanziario 2001 si provvederà con lo stanziamento previ-

sto al capitolo 111140 "Contributi per l'assistenza tecnica per azioni zootecniche".

Art. 27

(Modifica del regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3)

1. L'articolo 9 del regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3, attuativo della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, è così modificato:

"Art. 9. I pagamenti disposti dalla Regione Puglia in favore dei Consorzi di bonifica, per la esecuzione degli interventi affidati in concessione ai medesimi, avverrà a stati di avanzamento.

E' data facoltà ai Consorzi di bonifica di richiedere alla Regione Puglia la liquidazione - in nome e per conto dei medesimi - degli stati di avanzamento lavori, degli stati revisionali dei prezzi contrattuali, delle indennità espropriative e occupazionali nonché degli interessi legali e moratori, alle imprese esecutrici dei lavori e/o agli aventi titolo.

La liquidazione della rata di saldo al 10 per cento dell'importo di concessione, escluso quello delle spese generali, avverrà con le modalità di cui sopra, ad approvazione degli atti di collaudo, previo accertamento del rispetto delle norme relative al pagamento delle indennità spettanti ai proprietari e ai conduttori dei terreni e degli altri beni interessati all'esecuzione delle opere.

Le spese generali saranno liquidate - contestualmente agli stati di avanzamento - direttamente ai Consorzi concessionari e le relative somme saranno accreditate sui c/c in essere presso i tesoriери dei Consorzi medesimi.

La liquidazione della rata di saldo sulle spese generali, nella misura del 10 per cento dell'importo previsto in concessione, avverrà contestualmente alla chiusura del rapporto di concessione.

Resta fermo l'obbligo, da parte dei Consorzi concessionari, di sottoporre gli stati di

avanzamento, per la successiva liquidazione, al parere e controllo degli organi tecnici regionali".

2. L'articolo 10 del regolamento regionale 3/1983 è abrogato.

Art. 28

(Modifica articolo 7 legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25)

1. La lettera k) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2000 n. 25, è così sostituita:

"k) la rilevazione catastale, statistica e ricognitiva degli immobili facenti capo ai Consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti su detti immobili".

Art. 29

(Disposizioni in materia forestale)

1. Il taglio dei boschi pubblici e privati, di qualsiasi natura, è soggetto a specifica autorizzazione da parte della Regione tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste o degli enti delegati, ai sensi della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18. ⁽⁶⁾

2. Le autorizzazioni al taglio, contenenti le eventuali prescrizioni, devono essere concesse entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

3. La domanda di autorizzazione al taglio, da presentarsi da parte del proprietario del lotto boschivo o da altro soggetto interessato, dovrà essere corredata di planimetria a opportuna scala del suddetto lotto e da relazione a firma di un tecnico abilitato, che provvederà anche all'identificazione delle piante da riservare al taglio, nonché a rilasciare attestazione sull'avvenuta regolare esecuzione delle opere di taglio entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dello stesso.

NOTE

(6) Per le procedure tecnico - amministrative da adottarsi per i tagli boschivi, vedi il Regolamento regionale n. 1/2002.

Art. 30
(Tutela paesaggistica alberi)

1. E' istituito l'Albo dei monumenti vegetazionali, nel quale sono iscritti, con le loro caratteristiche fitologiche e panoramiche, gli alberi, di qualsiasi essenza, anche in forma isolata, che costituiscono elemento caratteristico del paesaggio. Alla formazione e aggiornamento dell'Albo provvede l'Assessorato regionale all'ambiente su segnalazione degli Ispettorati regionali forestali, nella loro funzione di vigilanza e accertamento, nonché degli enti pubblici infraregionali, delle associazioni ambientaliste e di singoli privati.

2. E' fatto divieto di spiantare gli alberi di cui al comma 1, se non per motivi eccezionali, quali la morte degli stessi o gravi fitopatie.

3. L'espianto è subordinato all'autorizzazione degli Ispettorati forestali della Regione Puglia, cui l'autore dell'espianto presenta domanda corredata di relazione tecnica sulle caratteristiche fitologiche dell'albero, della mappa catastale dell'area interessata e di fotografie panoramiche dell'albero.

4. La violazione delle presenti norme comporta una sanzione di lire 5 milioni per albero, che affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali".

Art. 31
(Vigilanza e accertamenti delle violazioni in materia di foreste)

1. Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e della l.r. 18/2000, sono esercitate anche dagli Ispettorati forestali della Regione Puglia.

2. A tal fine i dipendenti con qualifica pari o superiore alla categoria C1 dell'Ispettorato regionale e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nel limite del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2, per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 32
(Integrazione della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 e successive modificazioni in materia di usi civici e terre incolte)

1. L'articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, così come integrato e modificato dall'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 e dalla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 35, è sostituito dal seguente: "Art. 9

1. Le terre civiche che lo strumento urbanistico ha già destinato o destina a diverso utilizzo sono trasferite, su richiesta del Comune interessato, al patrimonio disponibile comunale, a condizione che i proventi conseguenti a eventuali atti di disposizione e/o alienazione sono destinati all'incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio civico.

2. Le terre civiche destinate dallo strumento urbanistico a opere di generale interesse della popolazione, e/o pubblico, sono pure, su specifica richiesta del Comune, mutate di destinazione dalla Regione e trasferite al demanio comunale senza oneri.

3. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, provvede con atto meramente dichiarativo alla sdemanializzazione delle aree civiche che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.

4. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 della legge fondamentale 16 giugno 1927, n. 1766 e di atti comunali di vendita, su parere tecnico favorevole del Comune, possono ottenere l'autorizzazione in sanatoria, prevista dal predetto articolo 12, con conseguente legittimazione dell'occupazione, fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e sue successive modificazioni e integrazioni, a condizione che l'avente diritto ai sensi dell'articolo 9 della stessa l. 1766/1927 versi al Comune il valore dell'area stimata secondo i criteri previsti da apposito regolamento comunale, approvato dalla Giunta regionale. Con criteri univoci per singoli ambiti territoriali, il Comune può proporre alla Regione riduzioni del prezzo quando il procedimento è dichiarato di interesse pubblico e quando riguarda prime case, edifici per attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari. A detta sanatoria sono ammissibili anche le aree annesse ai fabbricati nella misura massima di tre volte la superficie edificata. Solo per motivi di riordino del demanio civico tale superficie può essere aumentata.

5. Per l'autorizzazione regionale all'alienazione di terre civiche dichiarate edificabili dallo strumento urbanistico l'assegnazione a categoria di cui all'articolo 11 della l. 1766/1927 viene effettuata contestualmente all'atto di autorizzazione.

6. La Giunta regionale può delegare le funzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 al Comune interessato.

7. Gli strumenti urbanistici già approvati dalla Giunta regionale sotto la condizione sospensiva della definizione della procedura di sdemanializzazione sono definitivamente approvati e le procedure di sdemanializzazione procedono secondo le previsioni della presente legge".

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Art. 33
(Fondo per la gestione
dei programmi comunitari)

1. E' istituito il fondo per la gestione dei programmi comunitari, iscritto al cap. 1110055 del corrente anno finanziario, per far fronte, ai sensi della normativa vigente, alle spese per le indennità collegate a specifiche funzioni e responsabilità nell'ambito dell'organizzazione e delle procedure per l'attuazione dei programmi comunitari.

2. Il fondo è dotato di lire 1.334.109.061 e può essere incrementato dalle ulteriori disponibilità rivenienti dalle restituzioni alla Regione e dalla contabilità finale a valere sul Programma Integrato Mediterraneo e sul Programma Operativo Plurifondo 1991-1993.

3. I prelevamenti dal fondo avvengono, su richiesta dell'Area di coordinamento delle politiche comunitarie, con atto deliberativo adottato dalla Giunta regionale. Il medesimo atto definisce la destinazione delle risorse e la loro utilizzazione.

Art. 34
(Modifica alla legge regionale
25 settembre 2000, n. 13)

1. All'articolo 27, comma 4, della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13 la parola "titolarità" è sostituita dalla parola "regia".

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 35
(Rinegoziazione dei tassi
in edilizia regionale agevolata)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della

legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano, con decorrenza dal 1° luglio 1999, anche ai mutui contratti da operatori pubblici e privati, beneficiari del concorso regionale nel pagamento degli interessi, ai sensi delle leggi regionali di incentivazione edilizia.

2. L'estinzione anticipata dei mutui fondiari edilizi assistiti da contributi regionali in conto interessi non è soggetta a preventivo nulla-osta da parte della Regione. L'istituto di credito mutuante comunica alla Regione l'avvenuta estinzione per le competenti annotazioni contabili.

3. Al fine del miglioramento dell'informatizzazione del Settore edilizia residenziale pubblica (ERP) e della dotazione strumentale di apparecchiature informatiche idonee a consentire le operazioni di riscontro incrociato con gli istituti di credito convenzionati, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni da imputare al c.n.i. 411170 avente a oggetto "Miglioramento informatizzazione e dotazione strumentale apparecchiature informatiche - Settore ERP".

CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 36 ⁽⁷⁾

(Disposizioni per il settore trasporti)

1. Per l'esercizio della vigilanza generale della Regione sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul territorio regionale pugliese, nonché per l'esercizio dell'attività di controllo da parte delle Province e dei Comuni sulla qualità e quantità dei servizi di TPL, sui rispettivi territori, dal 1° gennaio 2002 il contributo di sorveglianza fissato nelle seguenti misure, per ciascuno degli scaglioni sotto indicati, per autobus. Km, treni. Km o eli. Km:

1) servizi competenza regionale

Contributo

AUTOBUS.KM 1000 (mille) TRENI.KM 1000 (mille) ELI.KM 1000 (mille) annuale euro per 1000 Km

da	a	da	a	da	a	tariffa Euro
0	500.000	0	500.000	0	500.000	4,38
500.001	1.000.000	500.001	1.000.000			3,87
1.000.001	2.000.000	1.000.001	2.000.000			3,35
2.000.001	3.000.000	2.000.001	3.000.000			3,09
3.000.001	4.000.000	3.000.001	4.000.000			2,58
4.000.001	5.000.000	4.000.001	5.000.000			2,06
5.000.000	5.000.000					1,54

NOTE

(7) Articolo così sostituito dalla l. r. 31/01, art. 2.

2) servizi di competenza degli enti locali, per autobus.Km. 1000:
 AUTOBUS KM 1000 (mille) Contributo annuo euro per 1000 km

da	a	tariffa Euro
0	500.000	2,06
500.001	1.000.000	1,80
1.000.001	2.000.000	1,54
2.000.001	3.000.000	1,29
3.000.001	4.000.000	1,03
4.000.001	5.000.000	0,51
oltre 5.000.000		0,25

2. Per autobus.Km, treni.Km, eli.Km si intende la sommatoria delle percorrenze sviluppate in un anno solare da una impresa concessionaria, con riferimento ai programmi di esercizio dei servizi gestiti.

3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere versato ai rispettivi enti concedenti o affidanti, per il 60 per cento, entro il 31 maggio e, per il restante 40 per cento, entro il 31 ottobre di ciascun anno. In mancanza, il relativo importo è introitato mediante recupero a valere compensativamente sui corrispettivi di servizio.

4. Per l'anno 2001 restano in vigore gli importi già previsti dall'articolo 36 della l.r. 14/2001.

Art. 37
(Modifica alla legge regionale
25 marzo 1999, n. 13)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 è inserito il seguente comma 2 bis:

“2 bis. Ove i piani provinciali di bacino (PPB) non siano approvati dai competenti Consigli provinciali entro il 31 ottobre dell'anno 2001, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi in sostituzione degli enti locali inadempienti e con oneri a carico degli stessi”.

2. Il comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

“4. Gli importi a compensazione dei contratti di servizio, con esclusione di quelli relativi ai servizi di cui agli articoli 8 e 9 del

decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere annualmente incrementati, con provvedimenti dei competenti organi deliberanti degli enti affidanti o concedenti, sentite le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto e delle organizzazioni sindacali, in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di scostamento dal tasso effettivo di inflazione in misura maggiore del 50 per cento. L'incremento decorre dal primo giorno successivo a quello di compimento di un anno di vigenza del contratto. Gli oneri annualmente derivanti dall'applicazione della presente norma sono a carico dei rispettivi enti affidanti o concedenti”.

3.Abrogato **(8)**

NOTE

(8) Il comma 4 dell'art. 32 della l. r. 13/99 è statp successivamente sostituito dalla l. r. 32/01 art. 18. Per il testo aggiornato e coordinato dalla l. r. 13/99 vedi in nota alla l. r. 32/01.

4. Il termine, di cui al comma 3 dell'articolo 56 della l. r. 9/2000, per l'approvazione del piano triennale dei servizi (PTS) è differito al 30 aprile 2002. ⁽⁹⁾

Art. 38
(Possesso idoneità professionale)

1. Il responsabile dell'esercizio dei servizi di pubblico trasporto di persone gestiti in economia dagli enti locali deve possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

Art. 39
(Interventi per la mobilità ciclistica)

1. E' autorizzata la spesa di lire 900 milioni per interventi finalizzati alla promozione della mobilità ciclistica, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n.366, con onere a carico del c.n.i. 0552038.

CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI LAVORO E COOPERAZIONE

Art. 40
(Ridefinizione delle procedure
previste dalla legge regionale
26 marzo 1985, n. 9)

1. L'istituto della "revoca" del contributo erogato e il successivo "recupero" è disposto solo per i seguenti casi:

- a. mancata rendicontazione delle somme erogate, considerando ammissibili anche le

spese riconosciute dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni; in caso di parziale rendicontazione si procederà al recupero della quota non rendicontata;

- b. gravi irregolarità amministrative che siano state già sanzionate penalmente.

2. In tutti gli altri casi viene applicato, d'ufficio, l'istituto della "cessazione", a condizione che venga sottoscritta la chiusura dell'eventuale contenzioso in atto e la rinuncia a nuove pretese in relazione alla legge regionale 9/1985, con compensazione delle spese legali.

3. E' abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE ⁽¹⁰⁾

Art. 41
(Amministrazioni provinciali)

1. Le Amministrazioni provinciali possono sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti gestori di attività formative per l'utilizzo, presso i Centri territoriali per l'impiego di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19, secondo la previsione contenuta nell'apposita misura del "complemento di programma" per il FSE del POR Puglia 2000-2006, degli operatori che alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 risultavano iscritti nell'albo o nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, soppresso con la predetta legge". ⁽¹¹⁾

2. La Giunta regionale emana al riguardo apposite, specifiche direttive. ⁽¹²⁾

NOTE

⁽⁹⁾ Termine così prorogato con la l. r. 32/01, art. 18.

⁽¹⁰⁾ Vedi anche la l. r. 27/01

⁽¹¹⁾ Comma così sostituito dalla l. r. 32/01 art. 27

⁽¹²⁾ Con D.G.R. 11 dicembre 2001 n. 1820, sono stati apportati i criteri per l'utilizzazione dei Centri territoriali per l'impiego degli operatori professionali.

**CAPO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RIFORMA FONDIARIA
UFFICIO STRALCIO EX ERSAP**

**Art. 42
(Modifica articolo 20 legge regionale
30 giugno 1999, n. 20)**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono aggiunti i seguenti comma:

“1 bis. Per il perseguimento dei fini indicati nel comma 1 e nell'articolo 28, comma 1, della l.r. 9/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili, terreni e fabbricati, finitimi e/o adiacenti ad aree oggetto di interventi artigianali e/o turistici ricadenti in patti di area, in contratti di programma e/o in iniziative a questi collegati.

1 ter. L'alienazione degli immobili ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1 bis ha luogo direttamente in favore dei soggetti attuatori che ne fanno richiesta, con le procedure previste dall'articolo 26 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, senza l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 28, comma 2, della medesima l.r. 27/1995.

1 quater. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 1 bis ha luogo sotto l'espressa e accertata condizione che i soggetti attuatori devono eseguire il programma costruttivo entro il limite massimo determinato dal contratto, fatte salve le eventuali proroghe concesse nell'ambito della contrattazione programmata.

1 quinquies. L'inosservanza del rispetto della condizione di cui al comma 1 quater è motivo di retrocessione dell'immobile, nel nuovo stato di fatto e di consistenza, in favore della Regione, senza aggravio di spesa e di oneri in genere.

1 sexies. In presenza di più richieste relative al medesimo cespite viene privilegiato l'intervento che garantisce il complessivo maggior livello occupazionale in relazione all'investimento”.

**Art. 43
(Modifiche alla l.r. 20/1999)**

1. L'articolo 13 della l.r. 20/1999 “Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici” è così modificato:

“Art. 13 (Beni non di pubblico generale interesse)

1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonei a uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiano perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dall'Agenzia del territorio subentrata nelle funzioni al soppresso Ufficio tecnico erariale (UTE) competente per territorio.

2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in cessione da parte di un ente pubblico, a prezzo determinato dall'Agenzia del territorio.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l'alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori al prezzo di vendita determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:

- a. il valore di stima determinato dall'Agenzia del territorio, al netto delle migliori effettivamente apportate, purché documentata la relativa spesa;
- b. la somma dei canoni concessori o d'uso, come determinati dall'ERSAP, e delle spese sostenute per oneri relativi a eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti e sopralluoghi, resisi necessari per la definizione dell'atto di vendita.

4. Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione, o loro eredi, quanti altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidatasi al 3 dicembre 1997.

5. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore dei promissari acquirenti, dei beni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23 giugno 1976, n. 386 in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettere di intenti.

6. Il pagamento del prezzo di vendita determinato ai sensi del comma 3 viene effettuato in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale vigente all'atto della stipula e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

7. Ai sensi dell'articolo unico, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, ai possessori, individuati ai sensi del comma 4, di fabbricati destinati a uso di abitazione e loro eredi si applica l'abbattimento del 20 per cento del prezzo di vendita, come determinato al comma 3 e la eventuale dilazione prevista al comma 6".

Art. 44

(Modifica articolo 15 l.r. 20/1999)

1. L'articolo 15 della l.r. 20/1999 "Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici" è così modificato: "Art. 15 (Cessioni a cooperative agricole)

1. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi e degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo di vendita, determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, ridotto di un terzo, e con le modalità previste dal comma 6 del medesimo articolo 13".

Art. 45

(Dichiarazione di estinzione dell'ex ERSAP)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 36, comma 5, della legge regionale 19 giu-

gno 1993, n. 9, così come modificata dalla legge regionale 13 aprile 1994, n. 13 e in considerazione dell'intervenuta prevista approvazione del relativo piano di liquidazione da parte del Consiglio regionale con deliberazione n. 225 del 28 ottobre 1997, il già soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) viene dichiarato estinto.

2. La Regione Puglia succede all'ERSAP nei rapporti attivi e passivi non ancora esauriti.

3. I beni mobili e immobili di cui l'ex ERSAP era titolare sono a tutti gli effetti acquisiti al demanio e patrimonio della Regione Puglia.

4. Il completamento delle attività connesse alle funzioni già esercitate dall'estinto ERSAP sono portate a definizione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il Settore riforma fondiaria - Ufficio stralcio ex ERSAP, già istituito con legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

Art. 46

(Recupero anticipazioni concesse a organismi cooperativi e società miste)

1. In considerazione delle condizioni di grave crisi finanziaria in cui versano attualmente numerose società e cooperative agricole e della impossibilità per le stesse di restituire le anticipazioni a suo tempo concesse dall'ex ERSAP e/o dall'Assessorato all'agricoltura della Regione Puglia e della conseguente avvenuta attivazione nei loro confronti delle procedure esecutive di recupero, viene attribuita ai predetti organismi che ne facciano richiesta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di restituire le somme anticipate nella misura della sola sorte capitale.

2. Alle società e cooperative che si avvalgano di detta facoltà la Giunta regionale è autorizzata a concedere un piano di rientro frazionato con versamenti in quote annuali per un periodo massimo di venti anni e con l'applicazione di un tasso annuo dell'1 per cento

3. Sulle somme restituite in contanti all'atto della sottoscrizione del piano di rientro sarà praticata una riduzione del 5 per cento.

4. I provvedimenti autorizzativi della Giunta regionale di cui al comma 2 sono trasmessi per conoscenza alla Commissione consiliare permanente Bilancio.

**CAPO X
ACCORDI DI PROGRAMMA
RISORSE IDRICHE**

**Art. 47
(Accordo di programma
Regione Puglia - Regione Basilicata)**

1. In attuazione dell'Accordo di programma Regione Puglia – Regione Basilicata del 5 agosto 1999, in materia di trasferimento di risorse idriche, ai fini di corrispondere alla Regione Basilicata i maggiori oneri di sollevamento sostenuti per l'anno 2000 e rivenienti dall'emergenza idrica, è istituito un nuovo capitolo di spesa 541050 "Emergenza idrica 2000 – Oneri di sollevamento di competenza della Regione Basilicata" con uno stanziamento di lire 1 miliardo.

**Art. 48
(Modifica all'articolo 12
della l.r. 13/2000)**

1. L'articolo 12 della l.r. 13/2000 "Procedure per l'attivazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000-2006" è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

1. In attuazione dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è istituito presso il Settore programmazione il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

2. Il Nucleo svolge i compiti attribuiti dalla l. 144/1999, dal Quadro comunitario di sostegno – Italia, ob. 1, 2000-2006, e dal POR. La Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze e ritardi dell'Amministrazione rispet-

to alle procedure e alle scadenze stabilite dal POR, può affidare al Nucleo stesso i poteri sostitutivi che si rendessero necessari.

3. Il Nucleo, presieduto dal dirigente del Settore programmazione, è composto da dirigenti regionali e da un massimo di dieci esperti esterni di adeguata e comprovata competenza tecnica nelle seguenti specializzazioni:

- a. analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale;
- b. valutazione e monitoraggio di programmi, progetti e studi di fattibilità;
- c. project management di progetti complessi;
- d. diritto amministrativo;
- e. materie economiche.

4. Il nucleo esprime il proprio parere sui progetti di investimento di importo netto superiore a lire 10 miliardi ritenuti ammissibili nell'ambito delle misure del POR.

5. Il Nucleo stabilisce in un proprio regolamento i principi e le modalità secondo cui esplicherà le attività di propria competenza.

6. La Giunta regionale nomina i componenti del Nucleo e contestualmente ne determina i compensi prevedendo che non meno del 20 per cento del compenso stesso sia commisurato al raggiungimento, da parte della Regione Puglia, dei requisiti di premialità previsti dal Quadro comunitario di sostegno.

7. Per il triennio 2001-2003 gli esperti di cui al comma 3 possono essere reclutati tra il personale in servizio presso l'Unità di Valutazione (UVAL) del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**Art. 49
(Cofinanziamento regionale
Programma Tetti fotovoltaici)**

1. Al fine di provvedere al cofinanziamento regionale del Programma Tetti fotovoltaici di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16

marzo 2001, è istituito il capitolo di spesa 636020, avente a oggetto "Cofinanziamento regionale Programma Tetti Fotovoltaici d.m. ambiente 16 marzo 2001 (legge bilancio 2001)" con uno stanziamento di lire 1 miliardo.

2. Con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente del 16 marzo 2001, sono concessi contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di impianti fotovoltaici installati in strutture edilizie pubbliche e private e collegate alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione.

**CAPO XI
SOPPRESSIONE
STRUTTURE ORGANIZZATIVE**

**Art. 50
(Soppressione strutture
organizzative regionali)**

1. L'Ufficio trasporti eccezionali previsto all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1986, n.14, è soppresso.

2. La Commissione regionale prezzi e relativo Ufficio di segreteria previsti dall'articolo 4, commi 1 e 4, della legge regionale 5 settembre 1977, n.29, sono soppressi. Le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

3. L'Ufficio emigrazione e l'Ufficio immigrazione previsti dall'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2000, n.23 sono soppressi. Le relative funzioni rimangono assegnate al Settore politiche migratorie.

4. Le funzioni residuali degli uffici provinciali dell'Assessorato alla sanità previsti dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, abrogata dalla legge regionale 13 agosto 1998, n.28, sono svolte dall'Assessorato regionale alla sanità.

**CAPO XII
FIERE E MERCATI**

**Art. 51
(Contributo enti fieristici)**

1. Per gli enti fieristici a carattere regionale previsti dall'articolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n.22, di Foggia e Francavilla Fontana è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all'esercizio 2001, al capitolo 352026, lo stanziamento di lire 900 milioni come di seguito articolato:

- a. per l'ente fiera di Foggia lire 800 milioni;
- b. per l'ente fiera di Francavilla Fontana lire 100 milioni.

**CAPO XIII
INVALIDI CIVILI**

**Art. 52 (13)
(Disposizioni in materia di invalidi civili)**

1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 112 in materia di invalidi civili, provvisoriamente assegnate ai Comuni ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 96, restano definitivamente attribuite ai medesimi Comuni.

**CAPO XIV
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI TURISMO**

**Art. 53
(Modifica alla legge regionale
11 dicembre 2000, n.24)**

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 è soppresso.

Allegati omessi

NOTE

(13) Articolo sostituito dall'art. 23, della l. r. 32/01.

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 15

“Modifica alla Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 24 ‘Principi e direttive per l’esercizio delle competenze regionali in materia di commercio’, già modificata con Legge Regionale 15 dicembre 2000, n. 27”

NOTE:**• Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, modifica la L.R. 27/2000 e individua nuovi periodi per le vendite di fine stagione.

• Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati

- Amministrazioni Comunali
- Operatori commerciali
- Organizzazioni dei consumatori

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
Dal 15 gennaio al 15 febbraio successivo e dal 15 luglio al 15 settembre successivo	Vendite di fine stagione o saldi	Operatori del commercio

LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2001, N.15

“Modifica alla Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 24 ‘Principi e direttive per l’esercizio delle competenze regionali in materia di commercio’, già modificata con Legge Regionale 15 dicembre 2000, n. 27”

Publicata nel B.U.R. Puglia dell’25 luglio 2001, n. 111

Art. 1

1. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 4 agosto 1999, n.24, modificato dall’articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2000, n.27, è sostituito dal seguente:
“4. Le vendite di fine stagione ovvero saldi devono essere effettuate annualmente in due periodi diversi:

- a) dal 15 gennaio al 15 febbraio successivo;
- b) dal 15 luglio al 15 settembre successivo”.

Art.2

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 19 della L.R.24/1999 è soppressa.

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 16

**“Integrazione all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19
‘Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali
protette nella Regione Puglia”.**

NOTE:**• Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, istituisce l’arca protetta Lama Belvedere nel territorio di Monopoli.

• Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati

- Provincia di Bari
- Comunità montane
- Comune di Monopoli
- Enti gestori delle aree naturali protette
- Cacciatori
- Imprese di estrazione pietra e costruzioni stradali
- Agenti di polizia locale, urbana e rurale, guardie di caccia e pesca e guardie ecologiche

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2001, N. 16

**“Integrazione all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19
‘Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali
protette nella Regione Puglia”.**

Publicata nel B.U.R. Puglia del 25 luglio 2001, n. 111

**Art. 1
(Istituzione di area protetta)**

1. Dopo la lettera A7 - Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS 16 - del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è aggiunta la seguente lettera A8:

“A8 Lama Belvedere - Territorio di Monopoli”.

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 17**“Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)”.****NOTE:**• **Sintesi della legge:**

La legge, composta di sei articoli, disciplina l’attività di Bed & Breakfast (affittacamere), stabilendo i requisiti organizzativi per l’esercizio di tale attività, i relativi adempimenti amministrativi e le sanzioni. I comuni istituiscono albi nel quali iscrivere tutti coloro che svolgono tale attività.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Proprietari e possessori di unità abitative a dimora familiare o distanti da queste non più di 50 metri
- AUSL
- Enti locali
- Aziende per la promozione turistica

• **Principali scadenze e relativi adempimenti periodici previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
1° ottobre	Comunicazione al Comune dei prezzi minimi e massimi con validità 1° gennaio dell’anno successivo	Esercenti l’attività di Bed & Breakfast
Mensilmente	Obbligo di comunicare, su modulo ISTAT, il rendiconto degli ospiti	Esercenti attività di Bed & Breakfast
Annualmente	Comunicare a Regione, Provincia e APT l’Albo degli esercenti l’attività	Comune

LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2001, N. 17

“Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)”.

Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 25 luglio 2001, n. 111

**Art. 1
(Finalità della legge)**

1. Con la presente legge la Regione Puglia, in conformità ai principi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e a integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11, istituisce il servizio turistico denominato “Bed & Breakfast” e ne disciplina l’attività.

**Art. 2
(Definizione
dell’attività
di Bed e Breakfast)**

1. Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l’offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.

**Art. 3
(Esercizio dell’attività
di Bed & Breakfast)**

1. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione.

2. Il servizio deve comprendere:

- a) la pulizia quotidiana della camera e dei bagni;
- b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta;
- c) l’erogazione all’interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.

3. L’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast non costituisce modifica di destinazione d’uso dell’immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell’unità abitativa, l’obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l’attività è esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l’attività purché l’unità abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.

4. L’unità abitativa adibita ad attività ricettiva deve possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46) previsti per l’uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale. Qualora l’attività si svolga in più di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per unità abitativa.

**Art. 4
(Adempimenti amministrativi)**

1. L’attività ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla Sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio prescritta dall’articolo 5 della L. 217/1983, né necessita dell’autorizzazione prescritta dagli articoli 58 e seguenti della L.R. 11/1999.

2. Coloro i quali intendono avviare un’attività ricettiva di Bed & Breakfast devono presentare denuncia di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, al Comune territorialmente competente. La denuncia di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e deve contenere:

- a) generalità del richiedente;

- b) ubicazione dell'unità abitativa destinata all'attività;
- c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
- d) periodi di esercizio dell'attività;
- e) prezzi minimi e massimi;
- f) attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Il Comune istituisce un Albo dove iscrive tutti coloro che fanno denuncia di inizio di attività di Bed & Breakfast, riservandosi di eseguire eventuale sopralluogo ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti.

4. Entro il 1° ottobre di ogni anno, chi esercita l'attività ricettiva di Bed & Breakfast deve comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura dell'attività con validità dal 1° gennaio successivo. Sussiste, inoltre, l'obbligo di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, agli enti competenti il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica.

5. Il Comune, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle denunce di inizio attività, aggiorna l'Albo degli esercenti l'attività ricettiva di Bed & Breakfast che, comprensivo dei prezzi praticati, entro il 31 ottobre di ogni anno viene comunicato alla Regione, alla Provincia, e all'Azienda per la promozione turistica competente ai fini dell'attività di informazione turistica. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.

Art. 5
(Marchio identificativo
dell'attività ricettiva
di Bed & Breakfast)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei "Bed & Breakfast"

in Puglia e a pubblicare, aggiornandolo ogni due anni, l'elenco degli iscritti all'Albo.

2. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. A spese degli interessati il marchio può, inoltre, essere affisso all'esterno delle unità abitative adibite all'esercizio dell'attività.

Art. 6
(Sanzioni)

1. La promozione dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast, in mancanza dell'iscrizione all'Albo, comporta una sanzione, elevata dai Comuni, da lire 1 milione a lire 5 milioni.

2. Qualora per la promozione irregolare si esponga il marchio di cui all'articolo 5, la sanzione è raddoppiata.

3. Lo svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli comunicati ovvero in misura maggiore a quanto consentito comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 200 mila lire a 1 milione e restano applicabili le eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi regionali o statali. In caso di recidiva l'operatore è cancellato per un anno dall'Albo di cui all'articolo 4, comma 3.

4. La mancata esposizione, in ciascuna delle camere adibite al servizio, del cartello indicante il costo dell'ospitalità comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 500 mila lire a 2 milioni.

5. Il titolare che pratica prezzi difforni da quelli comunicati al Comune e indicati in ogni stanza adibita al servizio è soggetto alla sanzione minima, elevata dai Comuni, di lire 1 milione e massima di lire 3 milioni.

6. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere elevate anche secondo quanto stabilito dagli articoli 68 e 69 della L.R. 11/1999.

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 18**“Disciplina del commercio su aree pubbliche”.****NOTE:**• **Sintesi della legge**

La legge, composta di venticinque articoli, disciplina le caratteristiche e le articolazioni merceologiche delle manifestazioni, i requisiti per l'esercizio della attività e le procedure per le autorizzazioni. Fissa norme per lo sviluppo del commercio sulle aree pubbliche, l'istituzione di nuovi mercati e fiere e l'esercizio della attività. Disciplina l'esercizio del commercio su aree particolari (aree demaniali e marittime, autostrade, stazioni e aeroporti).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Operatori del commercio su aree pubbliche
- Produttori agricoli
- Società di persone in nome collettivo
- Soggetti portatori di handicap
- Associazioni di commercio equo solidale
- ANCI
- Associazioni dei consumatori
- Associazioni provinciali di rappresentanza delle imprese di commercio
- Aziende di promozione turistica, Pro loco, Istituzioni pubbliche, Associazioni di categoria degli operatori, Comitati feste patronali, Consorzi e Cooperative di operatori comunali su aree pubbliche

• **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno	Presentazione all'Assessorato Regionale competente i bandi per la concessione di posteggi liberi da pubblicare nel BUR	Comune
Entro il 31 gennaio di ogni anno	Aggiornamento del piano commerciale	Comune

LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2001, N. 18

"Disciplina del commercio su aree pubbliche".

Publicata nel B.U.R. Puglia del 25 luglio 2001, n. 111

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina, ai sensi dei titoli I e X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.

3. Le funzioni di vigilanza sull'attuazione della presente legge, con particolare riguardo all'adempimento da parte dei Comuni degli obblighi di programmazione e riordino del commercio su aree pubbliche, spettano all'Assessorato regionale competente.

4. La Giunta regionale può emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi della presente legge.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D.lgs 114/1998;
- b) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'articolo 28 comma 1, lettera b), del D.lgs 114/1998;
- c) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;

- d) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
- e) per settori merceologici, il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all'articolo 5 del D.lgs 114/1998;
- f) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 5 del D.lgs 114/1998;
- g) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dalla L. 59/1963;
- h) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- i) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- j) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Art. 3

Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni

1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

- a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;
- b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non superiore ai sei mesi l'anno.

2. I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

3. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A della presente legge.

4. Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, i Comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche soggetti iscritti nel Registro delle imprese.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle grandi manifestazioni fieristiche aventi preminenti finalità di promozione su vasta scala e sviluppo di interi comparti e settori economici, alle quali detta qualifica sia espressamente riconosciuta e che risultino inserite nel calendario annuale delle manifestazioni.

Art. 4

Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 5 del d.lgs 114/1998 e al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi di settore che regolamentano la loro vendita.

3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione sottostà alla sola verifica dei requisiti soggettivi.

4. E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

5. E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5

Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione;

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio consente:

- a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
- b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, Persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggi alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991 n. 112 o che si tratti di società cui vengono confe-

rite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

5. In relazione a quanto disposto all'articolo 4, comma 5, è ammesso in capo a uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Art. 6 Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, i Comuni fanno pervenire all'Assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai Comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute ai Comuni fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai Comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio

libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune e indicati nel bando.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, comma 4.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciata dai Comuni, secondo propri criteri e modalità le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

- a) ai produttori agricoli di cui alla L. 59/1963
- b) ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

Art. 7 Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

Art. 8

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune di residenza dei richiedenti o, in caso di società di persone dal Comune in cui ha sede legale la società. Non si può rilasciare più di una autorizzazione di tipo B allo stesso richiedente.

2. L'autorizzazione di tipo B abilita:

- a) all'esercizio del commercio in forma itinerante;
- b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- d) alla vendita al domicilio, come definita al-

l'art. 28, comma 4, del D.lgs, 114/1998.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque non superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a novanta giorni, fissato dal Comune stesso.

5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro dell'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede, entro sessanta giorni, a inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai comuni 2, 3 e 4 dell'articolo 7.

Art. 9

Revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in

possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

- b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
- c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

2. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del D.lgs 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 10

Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche

1. La determinazione dell'ampiezza delle aree e del numero di autorizzazioni di tipo A è operata dai Comuni, tenuto conto delle caratteristiche del proprio tessuto economico, promuovendo un equilibrato rapporto tra l'offerta costi-

tuita dai mercati e dalle fiere e quella della rete distributiva al dettaglio.

2. E' facoltà della Giunta regionale, acquisendo il parere dell'ANCI e sentite le associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, in relazione all'evolversi del settore del commercio su aree pubbliche:

- a) emanare criteri, anche consistenti in parametri numerici, per la definizione del rapporto di cui al comma 1;
- b) intervenire con i provvedimenti autoritativi di ampliamento dimensionale dei mercati per rimuovere eventuali gravi e persistenti ostacoli alla concorrenza.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B, la Giunta regionale può determinare una percentuale massima delle autorizzazioni che i Comuni possono rilasciare annualmente, con riferimento al numero delle autorizzazioni già rilasciate.

Art. 11

(Istituzione di nuovi mercati e fiere)

1. Prioritariamente, rispetto all'istituzione di nuove fiere o mercati, i Comuni:

- a) promuovono il riordino, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento di quelli già esistenti compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale;
- b) prevedono, ove possibile, l'aumento della frequenza di svolgimento delle fiere e mercati e, in particolare, promuovono anche la creazione di mercati giornalieri.

2. In deroga al disposto del comma 1, l'istituzione di nuovi mercati è senz'altro ammessa:

- a) nei Comuni del tutto privi di mercato;
- b) nelle maggiori frazioni e nuclei abitati dei Comuni, con almeno mille abitanti privi di mercato e distanti dal capoluogo comunale.

3. La scelta del giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini.

4. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i Comuni tengono conto:

- a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;
- b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
- d) delle esigenze di polizia stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
- e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di autolinee;
- f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione al numero dei posteggi e all'afflusso dell'utenza;
- g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire almeno la dimensione minima di mq. 32 per posteggio.

5. Per l'istituzione di fiere promozionali, in relazione al presumibile maggiore afflusso dei consumatori, deve tenersi particolare conto delle condizioni di accesso e della presenza di parcheggi.

6. I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati, solo previa verifica che il presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, sia in grado di sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri Comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.

Art. 12

(Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati)

1. La soppressione definitiva di mercati o fie-

re può essere disposta dai Comuni in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza del 70 per cento delle concessioni esistenti;
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto, esclusivamente nell'ambito del piano comunale per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 13 e su parere obbligatorio delle associazioni provinciali di rappresentanza delle imprese del commercio, lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 6, comma 4, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all'articolo 6.

3. Lo spostamento di mercati che si svolgono in area urbana può essere disposto esclusivamente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area urbana.

4. Il disposto del comma precedente non si applica:

- a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
- b) al trasferimento temporaneo di mercati;
- c) alla variazione di data di svolgimento.

5. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, comma 4, tenuto conto dell'opportunità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate delle manifestazioni che si svolgono su vie e piazze.

6. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, avendo garantito nelle forme più idonee adeguata informazione agli ope-

ratori in esso presenti, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 4.

7. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i Comuni possono stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

8. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi devono prevedersi, ove non esistenti, almeno due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico pugliese.

Art. 13

(Piani comunali per il commercio sulle aree pubbliche)

1. I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, approvano un piano per il commercio sulle aree pubbliche avente validità quadriennale. Il piano può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.

2. Il piano, comprendente le determinazioni comunali di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 114/1998, prevede obiettivi specifici di sviluppo del commercio su aree pubbliche e di integrazione con gli interventi in materia di commercio su area privata o sede fissa, con particolare riguardo alla politica di promozione e sviluppo dei centri storici e contiene, in particolare:

a) la ricognizione di fiere e mercati esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento;

b) le determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero e ampiezza dei posteggi;

c) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;

d) la definizione di eventuali priorità integrative;

e) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori;

f) le determinazioni in materia di posteggi per operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 6, comma 7, lettera b), della presente legge e produttori agricoli di cui alla L. 59/1963;

g) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;

h) l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

i) la determinazione degli orari di vendita;

j) le norme procedurali, ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del D.lgs. 114/1998;

k) la ricognizione e il riordino delle concessioni di posteggio;

l) il riordino e l'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;

m) le eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del D.lgs. 114/1998.

3. I Comuni emanano regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:

a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente libero o comunque non assegnati;

d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

d) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

e) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono obbligatori per le fiere con oltre cento posteggi e per i mercati con oltre cinquanta posteggi.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate nel piano e per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.

6. I singoli Comuni, anche mediante accordi con altri Comuni, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, in generale o da determinate condizioni o in particolari orari.

7. La ripartizione per merceologia dei posteggi nelle fiere e nei mercati può essere disposta esclusivamente dal piano di cui al presente articolo e, per le fiere e mercati per i quali è obbligatorio anche un apposito regolamento, solamente attraverso la specifica individuazione dei posteggi da esso operata.

Art. 14

(Adempimenti nei confronti dell'Osservatorio regionale del commercio)

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio, nonché di consentire un'adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono all'Assessorato regionale competente:

- a) copia dei piani per il commercio su aree pubbliche, comprensiva degli allegati tecnici;
- b) una relazione, entro il mese di aprile di ciascun anno, sullo stato del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, comprensiva di valutazioni tecnico-economiche dei principali problemi riscontrati o previsti;
- c) un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni di tipo sia A che B rilasciate nel corso dell'anno precedente e complessivamente in esame.

TITOLO IV NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 15

(Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere)

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.

3. Qualora in un Comune, nell'arco dell'anno solare, si svolgono più fiere o sagre, l'operatore deve inoltrare una sola domanda nella quale specifica la sua partecipazione alle stesse.

4. I Comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- c) altri criteri sussidiari disposti dal Comune;
- d) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per merceologia, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

6. La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle fiere promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi.

Art. 16
(Assegnazione temporanea di posteggi)

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione dei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 7, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti libero, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
- b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 17
(Computo delle presenze)

1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

Art. 18
(Orari del commercio su aree pubbliche)

1. I Comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) qualora non vi siano particolari esigenze da soddisfare, l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante deve coincidere con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;
- b) l'orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino;
- c) orari particolari possono essere previsti per l'esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.

2. E' consentita, previo parere delle associazioni provinciali in rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, l'istituzione di mercati e fiere domenicali.

3. Fatto salvo il disposto del comma 2, qualora un mercato cada in giorno festivo esso è anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è spostato al successivo.

4. I Comuni, per motivo di pubblico interesse, possono stabilire deroghe e limitazioni a carattere transitorio in materia di orari.

5. Relativamente al commercio in forma itinerante, i Comuni possono disporre il divieto di esercizio nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati, nonché relativamente a tutto il territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.

TITOLO V
ESERCIZIO
DEL COMMERCIO
SU AREE PARTICOLARI

Art. 19
(Aree demaniali e marittime)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti, è consentito ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche solo previo permesso dell'autorità marittima competente e alle condizioni da essa previste.

Art. 20**(Autostrade, stazioni e aeroporti)**

1. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

2. Il permesso di cui al comma 1 deve risultare da atto scritto datato o sottoscritto dal soggetto autorizzante.

Art. 21**(Aree private messe a disposizione)**

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.

2. Nel caso in cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.

3. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI****Art. 22****(Adempimenti dei Comuni)**

1. Fino alla data di approvazione da parte del Comune del piano per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 13:

- a) non possono essere rilasciate nel Comune nuove autorizzazioni di tipo A;
- b) non possono essere istituiti o ampliati di numero di posteggi o trasferiti di luogo fiere e mercati;
- c) non possono essere operate ripartizioni dei posteggi per merceologia.

2. Decorso il termine di centottanta giorni previsto all'articolo 13, comma 1, senza che il Comune abbia approvato la deliberazione di riordino del settore, la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 28, comma 18, del D.lgs. 114/1998, provvede, in via sostitutiva, all'adozione delle misure necessarie, anche a mezzo della nomina di un commissario ad acta.

Art. 23**(Conversione delle autorizzazioni)**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, agli operatori su posteggio in tante autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D.lgs. 114/1998 quante sono le concessioni di posteggio già rilasciate;
- b) i Comuni di residenza o sede legale degli operatori della Regione convertono d'ufficio le autorizzazioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, per il commercio in forma itinerante nelle nuove autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del D.lgs. 114/1998.

2. La conversione d'ufficio comporta l'annotazione sull'autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 114/1998 e dei titoli di priorità.

3. I Comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare, nel termine di novanta giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale.

4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non sono state convertite, esse conservano integralmente la loro validità.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la conversione di eventuali autorizzazioni di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398, senza necessità di operare la conversione intermedia nei titoli previsti dalla L. 112/1991.

Art. 24
(Sanzioni)

1. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare senza il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, è punito ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.lgs. 114/1998.

2. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato, secondo quanto previsto nella deliberazione comunale di cui all'articolo 13, è assoggettato alle sanzioni previste, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D.lgs. 114/1998.

3. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 22 e 29 del D.lgs. 114/1998 per le violazioni ivi previste, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento a favore dei Comuni di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 3 milioni:

- a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli articoli 7 e 8, comma 6;
- b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 7, comma 6 e all'articolo 8, comma 5;
- c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'articolo 8, comma 3, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto, ovvero le condizioni disposte ai sensi dell'articolo 13, comma 6;
- d) l'operatore in forma itinerante che esercita nei giorni o periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'articolo 18, comma 5;
- e) l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'articolo 23, comma 3.

Art. 25
(Abrogazione)

1. La legge regionale 2 maggio 1995, n. 30 "Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche" è abrogata.

ALLEGATO A

**CATEGORIE MERCEOLOGICHE
UTILIZZABILI PER LA
RIPARTIZIONE DEI POSTEGGI
NELLE FIERE E NEI MERCATI**

- 1) Alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni;
- 2) Prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese;
- 3) frutta e verdura;
- 4) pesci, crostacei e molluschi;
- 5) pane, pasticceria e dolci;
- 6) bevande;
- 7) cosmetici e articoli di profumeria;
- 8) prodotti tessili, biancheria;
- 9) articoli di abbigliamento e pellicceria;
- 10) accessori dell'abbigliamento;
- 11) calzature e articoli in cuoio;
- 12) mobili, articoli di illuminazione;
- 13) casalinghi;
- 14) elettrodomestici, radio TV;
- 15) dischi, musicassette e strumenti musicali;
- 16) ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienico-sanitari e da costruzione;
- 17) libri, giornali, cartoleria;
- 18) fiori e piante;
- 19) animali e articoli per l'agricoltura;
- 20) accessori per auto-moto-cicli;
- 21) prodotti dell'artigianato tipico pugliese;
- 22) altri prodotti.

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2001, n. 19

**“Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 - articolo 26.**

NOTE:**• Sintesi della legge**

La legge, composta di due articoli, dà attuazione all'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilendo di censire le aree, le zone e i nuclei industriali già esistenti per individuare, con la partecipazione degli Enti locali, quelle dotate o da dotare delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Dispone lo scioglimento degli Organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese operanti in Puglia e la nomina degli organi liquidatori.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati

- Enti locali
- Consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese
- Operatori industriali, del commercio e dell'artigianato

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2001, N. 19

**“Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 - articolo 26.**

Publicata nell B.U.R. Puglia dell'25 luglio 2001, n. 111

Art. 1

1. Al fine di disciplinare con apposita legge le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, censisce le aree, le zone e i nuclei industriali già esistenti sul territorio regionale per individuare, con la partecipazione degli enti locali interessati, quelle dotate o da dotare delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento degli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese operanti in Puglia e contestualmente nomina un Commissario e due sub-Commissari, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per ciascun Consorzio, i quali assumono, per la durata di mesi sei, tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi. **(1)**

3. Gli organi straordinari dei Consorzi come sopra costituiti, coordinati mediante periodiche conferenze promosse dall'Assessore all'industria, commercio e artigianato con la partecipazione di altre pubbliche amministrazioni interessate, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1:

a) provvedono alla ricognizione del patrimonio proponendo, ove necessaria, l'adozione

di atti di competenza regionale o di altre pubbliche amministrazioni ed enti interessati;

- b) rilevano l'ammontare delle attività e delle passività;
- c) censiscono le aree assegnate e non utilizzate, nonché gli opeifici e stabilimenti inattivi;
- d) determinano i criteri di riparto a carico delle aziende insediate dei costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e impianti a servizio delle stesse, fissando le relative modalità di riscossione;
- e) determinano i canoni e le tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dal Consorzio;
- f) adottano i diversi regolamenti che disciplinano l'organizzazione e l'attività del Consorzio.

Art. 2

1. I commissari e i revisori di cui all'articolo 1 sono designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria, commercio e artigianato.

2. Il Presidente della Giunta regionale con il decreto di nomina individua il revisore effettivo, il quale assume le funzioni di Presidente del Collegio.

In caso di mancata designazione, lo stesso Presidente della Giunta regionale esercita il potere sostitutivo entro il termine indicato all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

NOTE

(1) Con Decreto del Presidente della G. R. 10 agosto 2001 n. 438 pubblicato sul BURP n. 127 del 23 agosto 2001 è stato decretato lo scioglimento degli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale.(ASI).

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2001, N. 20**“Norme generali di governo e uso del territorio”****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di venticinque articoli, prevede che la pianificazione del territorio si articoli a livello Regionale (Documento Regionale di assetto generale del territorio - DRAG), Provinciale (Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP) e Comunale (Piano Urbanistico Generale - PUG e Piani urbanistici esecutivi - PUE). La Regione può esercitare il potere sostitutivo nei confronti delle Amministrazioni inadempienti.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati

- Enti locali
- Rappresentanti ANCI, UPI e UNCEM
- Associazioni, forze sociali, economiche e professionali
- Organizzazioni ambientaliste, socio culturali e sindacali
- Autorità di bacino
- Consorzio di bonifica
- Soggetti pubblici e privati, singoli e associati, interessati agli interventi urbanistici
- Garante della pianificazione dell'ambito territoriale provinciale

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2001, N. 20

“Norme generali di governo e uso del territorio”

Publicata nel B.U.R. Puglia del 24 agosto 2001, n° 128

**TITOLO I
PRINCIPI****Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi generali dell'ordinamento italiano e comunitario, nel rispetto delle leggi dello Stato, regola e controlla gli assetti, le trasformazioni e gli usi del territorio.

2. La Regione Puglia persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale.

**Art. 2
(Principi)**

1. La presente legge assicura il rispetto dei principi di:

- a) sussidiarietà, mediante la concertazione tra i diversi soggetti coinvolti, in modo da attuare il metodo della copianificazione;
- b) efficienza e celerità dell'azione amministrativa attraverso la semplificazione dei procedimenti;
- c) trasparenza delle scelte, con la più ampia partecipazione;
- d) perequazione.

**TITOLO II
SOGGETTI
DELLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
E URBANISTICA****Art. 3****(Pianificazione del territorio pugliese)**

1. La pianificazione del territorio si articola nei livelli regionale, provinciale e comunale.

2. Soggetti della pianificazione sono la Regione, le Province e i Comuni.

3. Partecipano, altresì, alla pianificazione gli enti pubblici cui leggi statali o regionali assegnano la cura di un interesse pubblico connesso al governo e uso del territorio.

**TITOLO III
PROCESSO DI PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE REGIONALE****Art. 4
(Documento regionale
di assetto generale)**

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Documento regionale di assetto generale (DRAG) in coerenza con i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio-economiche del territorio.

2. Il DRAG definisce le linee generali dell'assetto del territorio, nonché gli obiettivi da perseguire mediante i livelli di pianificazione provinciale e comunale.

3. In particolare, il DRAG determina:

- a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale della Regione;
- b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani ur-

- banistici esecutivi (PUE) di cui all'articolo 15;
- c) lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale.

Art. 5
(Procedimento di formazione
e variazione del DRAG)

1. Per garantire il più ampio coinvolgimento della intera comunità regionale nella definizione dei programmi, obiettivi e suscettività socio-economiche del territorio, il Presidente della Giunta regionale convoca la Conferenza programmatica regionale, alla quale partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali.

2. Il Presidente della Giunta regionale, al fine della elaborazione dello schema di Documento, indice con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni statali, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.

3. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della Conferenza di cui al comma 2 e sentito il Consiglio regionale, adotta lo schema di Documento.

4. Lo schema di Documento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché su un quotidiano diffuso in ciascuna provincia.

5. I Comuni e le Province possono far pervenire alla Regione le loro proposte integrative sullo schema di Documento entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

6. I soggetti pubblici di cui all'articolo 3, comma 3, nell'ambito delle rispettive competenze, possono far pervenire indicazioni sullo schema di Documento entro il termine previsto dal comma 5.

7. Le organizzazioni ambientaliste, socio-culturali, sindacali ed economico-professionali attive nel territorio regionale possono proporre

osservazioni entro lo stesso termine di cui al comma 5.

8. La Giunta regionale, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, approva il DRAG del territorio, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 5.

9. Il DRAG è pubblicato con le modalità di cui al comma 4.

10. Il Documento acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

11. Il periodico aggiornamento e le variazioni del Documento sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà.

TITOLO IV
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PROVINCIALE

Art. 6
(Piano territoriale
di coordinamento provinciale)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio provinciale adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) in conformità e in attuazione del DRAG del territorio.

2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTCP assume l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle materie inerenti la protezione della natura, la tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti.

3. In mancanza dell'intesa di cui al comma 2, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti a essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

Art. 7
(Procedimento di formazione
e variazione del PTCP)

1. Il Presidente della Provincia, al fine della elaborazione dello schema di PTCP, indice una Conferenza di servizi, alla quale partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni comunali, delle Comunità montane, delle Autorità di bacino, dei Consorzi di bonifica, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.

2. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta provinciale, adotta lo schema di PTCP.

3. Lo schema di PTCP è depositato presso la segreteria della Provincia. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia nonché su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.

4. I Comuni possono presentare le loro proposte sullo schema di Piano entro sessanta giorni dalla data di avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

5. Le organizzazioni ambientaliste, socio-culturali, sindacali ed economico-professionali attive nel territorio provinciale possono proporre osservazioni allo schema di PTCP entro i termini di cui al comma 4.

6. Il Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle osservazioni pervenute nei termini e, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 4, adotta il PTCP e lo trasmette alla Giunta regionale per il controllo di compatibilità con il DRAG di cui all'articolo 4.

7. La Giunta regionale si pronuncia entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di ricezione del PTCP, decorso inutilmente il quale lo stesso si intende controllato con esito positivo.

8. Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto una sola volta qualora la Giunta regionale richieda alla Provincia chiarimenti o ulteriori documenti, nel qual caso il nuovo termine decorre dalla ricezione degli stessi.

9. Qualora la Giunta regionale deliberi la non compatibilità del PTCP con il DRAG, la Provincia ha facoltà di indire una Conferenza di

servizi, alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato e il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.

10. La Conferenza assume la determinazione di adeguamento del PTCP alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della prima convocazione, l'inutile decorso del quale comporta la definitività della delibera regionale di cui al comma 9.

11. La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data della comunicazione della determinazione medesima. L'inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale.

12. Il Consiglio provinciale approva il PTCP in via definitiva in conformità della deliberazione della Giunta regionale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero all'esito dell'inutile decorso del termine di cui ai commi 7 e 11.

13. Il PTCP definito ai sensi dei commi precedenti è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani diffusi nella provincia.

14. Il PTCP acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

15. Le variazioni del PTCP sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti.

TITOLO V
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
COMUNALE

Art. 8
(Strumenti della pianificazione
urbanistica comunale)

1. La pianificazione urbanistica comunale si

effettua mediante il Piano urbanistico generale (PUG) e i PUE.

Art. 9
(Contenuti del PUG)

1. Il PUG si articola in previsioni strutturali e previsioni programmatiche.

2. Le previsioni strutturali:

- a) identificano le linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica, dell'identità ambientale, storica e culturale dell'insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi;
- b) determinano le direttrici di sviluppo dell'insediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini.

3. Le previsioni programmatiche:

- a) definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale, le localizzazioni delle aree da ricomprendere in PUE, stabilendo quali siano le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili;
- b) disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali consentite nelle aree non sottoposte alla previa redazione di PUE.

4. La redazione di PUE è obbligatoria per le aree di nuova urbanizzazione, ovvero per le aree da sottoporre a recupero.

Art. 10
(PUG intercomunale)

1. E' facoltà dei Comuni procedere alla formazione di un PUG intercomunale.

2. Con delibere del Consiglio comunale, i Comuni di cui al comma 1 approvano e presentano alla Giunta regionale un documento congiunto, contenente uno studio di fattibilità dell'iniziativa e un quadro economico dei relativi oneri.

3. La Giunta regionale individua le modalità di sostegno ai Comuni che intendono procedere alla formazione di un PUG intercomunale.

Art. 11
(Formazione del PUG)

1. Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento programmatico preliminare (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del PUG.

Nei Comuni ricadenti all'interno del comprensorio di una Comunità montana, il DPP deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al singolo Comune.

2. Il DPP è depositato presso la segreteria del Comune e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale.

3. Chiunque può presentare proprie osservazioni al DPP, anche ai sensi dell'articolo 9 della l. 241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito.

4. La Giunta comunale, sulla base del DPP di cui al comma 1 e delle eventuali osservazioni, propone al Consiglio comunale l'adozione del PUG. Il Consiglio comunale adotta il PUG e lo stesso è depositato presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici.

5. Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni al PUG, anche ai sensi dell'articolo 9 della l. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del deposito.

6. Il Consiglio comunale, entro i successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al comma 5 e si determina in ordine alle stesse, adeguando il PUG alle osservazioni accolte.

7. Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati

ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 267/2000.

8. La Giunta regionale e la Giunta provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo.

9. Qualora la Giunta regionale o la Giunta provinciale deliberino la non compatibilità del PUG rispettivamente con il DRAG o con il PTCP, il Comune promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di invio del PUG, una Conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato e il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare specificamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.

10. La Conferenza di servizi assume la determinazione di adeguamento del PUG alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua prima convocazione, l'inutile decorso del quale comporta la definitività delle delibere regionale e/o provinciale di cui al comma 9, con contestuale decadenza delle misure di salvaguardia.

11. La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale e/o dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di comunicazione della determinazione medesima. L'inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale.

12. Il Consiglio comunale approva il PUG in via definitiva in conformità delle deliberazioni

della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero all'esito dell'inutile decorso del termine di cui ai commi 8 e 11.

13. Il PUG, formato ai sensi dei commi precedenti, acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 12.

14. Il Comune dà avviso dell'avvenuta formazione del PUG mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.

Art. 12 **(Variazione del PUG)**

1. Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11.

2. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni programmatiche del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale.

3. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da:

- a) verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
- b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;
- c) modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli;
- d) adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni dei PUE di cui all'articolo 15, derivanti dalle verifiche, precisazioni e modifiche di cui alle lettere a), b) e c);
- e) modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 13
(Misure di salvaguardia)

1. Per il periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione del PUG, il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con il PUG stesso.

Art. 14
(Perequazione urbanistica)

1. Al fine di distribuire equamente, tra i proprietari interessati dagli interventi, i diritti edificatori attribuiti dalla pianificazione urbanistica e gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione del territorio, il PUG può riconoscere la stessa suscettività edificatoria alle aree comprese in un PUE.

Art. 15
(Piani urbanistici esecutivi)

1. Al PUG viene data esecuzione mediante PUE di iniziativa pubblica o di iniziativa privata o di iniziativa mista.

2. In relazione agli interventi in esso previsti, il PUE può assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi, anche settoriali o tematici, attuativi dello strumento urbanistico generale, oppure previsti dalla vigente normativa statale o regionale, ivi compresi i programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e i programmi di riqualificazione urbana ex articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 dicembre 1994, che per la loro realizzazione necessitano di piano esecutivo.

3. Nella formazione dei programmi integrati di intervento di cui all'articolo 16 della l. 179/1992 i Comuni perseguono obiettivi di riqualificazione, con particolare riferimento ai centri storici, alle zone periferiche, alle aree e

costruzioni produttive obsolete, dismesse o da sottoporre a processi di dismissione. Tali programmi definiscono la distribuzione delle funzioni, dei servizi e le loro interrelazioni, le caratteristiche planivolumetriche degli interventi, gli standards e l'arredo urbano. Il programma integrato si attua su aree, anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate. I programmi possono essere presentati da soggetti pubblici e/o privati, singoli e associati e sono corredati di uno schema di convenzione e di una relazione che definisce l'inquadramento dell'intervento nell'ambito della riqualificazione urbana, di un programma finanziario e della indicazione dei tempi di realizzazione delle opere.

4. I programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione urbana sono approvati dal Consiglio comunale con le modalità previste per i PUE ai sensi degli articoli 21 e seguenti della l.r. 56/1980. Qualora tali programmi non siano conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti e/o adottati, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000, al quale partecipa il soggetto proponente. L'accordo sostituisce lo strumento urbanistico attuativo, ove prescritto dallo strumento urbanistico generale.

5. Fino alla formazione del DRAG la realizzazione di interventi riservati dalla pianificazione comunale all'iniziativa pubblica può essere affidata ai proprietari legittimati previo convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 16
(Formazione dei PUE)

1. I PUE possono essere redatti e proposti:

- a) dal Comune;
- b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell'area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune della propo-

sta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione;

c) dalle società di trasformazione urbana previste dalla normativa vigente.

2. Decorso il termine eventualmente previsto dal PUG per la redazione del PUE su iniziativa del Comune, il PUE può essere rispettivamente proposto dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

3. Qualora sia proposto dai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), il PUE è adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta.

4. Entro trenta giorni dalla data di adozione, il PUE e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella provincia.

5. Qualora il PUE riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici, contestualmente al deposito di cui al comma 4 il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni competenti per l'emana- zione dei necessari atti di consenso, comunque denominati.

6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della l. 241/1990.

7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 5, il Consiglio comunale appro- va in via definitiva il PUE, pronunciandosi al- tresì sulle osservazioni presentate nei termini.

8. La deliberazione di approvazione è pubbli- cata, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

9. Il PUE acquista efficacia dal giorno suc- cessivo a quello di pubblicazione di cui al com- ma 8.

10. La variante al PUE segue lo stesso proce- dimento di formazione di cui ai commi prece- denti. Qualora le variazioni non incidano sul di-

mensionamento globale del PUE e non compor- tino modifiche al perimetro, agli indici di fab- bricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, la variante al PUE è approvata con deliberazione del Consiglio comunale, pre- via acquisizione di eventuali atti di consenso ove necessari.

11. In caso di inerzia e/o inadempienza nelle procedure di cui ai commi precedenti, si appli- cano le disposizioni dell'articolo 21.

Art. 17 **(Efficacia del PUE)**

1. La deliberazione di approvazione del PUE ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi ivi pre- visti, ai fini della acquisizione pubblica degli immobili mediante espropriazione.

2. I PUE sono attuati in un tempo non mag- giore di dieci anni, salvo specifiche disposizioni di leggi statali. Decorsi i termini stabiliti per l'attuazione rimane efficace, per la parte di PUE non attuata, l'obbligo di osservarne le previsio- ni mentre, ai fini espropriativi, decadono gli ef- fetti della pubblica utilità delle opere previste.

Art. 18 **(Rapporti fra PUG e PUE)**

1. Il PUE può apportare variazioni al PUG qualora non incida nelle previsioni strutturali del PUG, ferma l'applicazione del procedimen- to di cui all'articolo 16.

2. Ai fini della formazione del PUE, non co- stituiscono in ogni caso variazione del PUG:

- a) la modificazione delle perimetrazioni conte- nute nel PUG conseguente alla trasposizione del PUE sul terreno;
- b) la modificazione delle localizzazioni degli insediamenti e dei relativi servizi che non comporti aumento delle quantità e del carico urbanistico superiore al 5 per cento.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI**

**Art. 19
(Sospensione e revoca
dei Programmi pluriennali
di attuazione)**

1. L'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico generale è comunque sospeso sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136.

2. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge sono dotati di un programma pluriennale di attuazione hanno facoltà di revocarlo o di mantenerlo fino alla scadenza.

**Art. 20
(Norme di prima attuazione)**

1. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.

2. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'approvazione delle stesse, seguono le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.

3. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica non adeguate alla l.r. 56/1980 e/o non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate soltanto per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e di piani per gli insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e/o progetti di adeguamento agli standards urbanistici, così come definiti dalla vigente normativa, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, nonché per la realizzazione di opere e interven-

ti previsti dalla vigente legislazione statale e/o regionale.

4. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica adeguati alla l.r. 56/1980 e non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate e seguono le disposizioni stabilite dalla vigente legislazione regionale e statale. Esse devono conformarsi al DRAG, ove esistente.

5. I PUE di cui al comma 1 dell'articolo 15, nelle more della definizione del DRAG di cui all'articolo 4, sono formati secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.

**Art. 21
(Poteri sostitutivi)**

1. Al fine di assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa, i poteri sostitutivi di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136 e di cui all'articolo 4, comma 6, del d.lgs. 398/1993, come modificato dalla l. 493/1993 e successive modifiche e integrazioni, possono essere delegati dal Presidente della Giunta regionale a un Garante della pianificazione nominato per ciascun ambito territoriale provinciale con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. I criteri di nomina sono individuati con apposito regolamento dalla Giunta regionale.

2. I Garanti durano in carica per un periodo non superiore a un anno ed esercitano direttamente il potere sostitutivo, dandone notizia al Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.

3. A tal fine, i Garanti si possono avvalere degli uffici di tutte le Amministrazioni locali interessate e gli oneri derivanti sono posti a carico dell'Amministrazione inadempiente.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

5. In caso di inerzia degli Uffici comunali nell'adozione dei provvedimenti e delle misure repressive o sanzionatorie previste dalla normativa vigente, il Presidente della Giunta regiona-

le assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedere, decorso infruttuosamente il quale si avvale del Garante competente per territorio.

Art. 22
(Poteri di annullamento)

1. Entro dieci anni dalla data della loro emanazione e/o adozione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della l. 241/1990, assegna un termine di trenta giorni al Comune per l'annullamento dei provvedimenti o delle delibere non conformi alla disciplina urbanistica e/o edilizia vigente.

2. In caso di inadempienza nel termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica, annulla, con decreto motivato, i provvedimenti e le deliberazioni comunali non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

3. Il Presidente della Giunta regionale può delegare i poteri di cui ai commi precedenti al Garante di cui all'articolo 21 competente per territorio.

Art. 23
**(Norme per il rilascio
delle autorizzazioni in zone
soggette a tutela paesaggistica)**

1. L'articolo 1 della legge regionale 24 marzo

1995, n. 8, come modificato dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 è abrogato e così sostituito: "L'autorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è sub-delegata ai Comuni. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 5.01 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegata ai Comuni.

Art. 24
(Sistema informativo territoriale)

1. La Giunta regionale istituisce, presso l'Assessorato all'urbanistica, il Sistema informativo territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune e accessibile, funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela del territorio e della pianificazione regionale, provinciale e comunale.

Art. 25
(Abrogazioni e disposizioni finali)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001, n. 21

Istituzione di una Commissione consiliare d'indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera SS. Annunziata di Taranto.

NOTE**• Sintesi della legge**

La legge, composta di sei articoli, fissa il termine di quattro mesi dalla costituzione della Commissione per il termine dei lavori e consente alla Commissione stessa di avvalersi di tre esperti, anche esterni alla Amministrazione regionale, di cui almeno uno in materia di contabilità e bilanci.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati

- Azienda sanitaria TA/1 e Azienda ospedaliera SS. Annunziata di Taranto
- Esperti in materia di contabilità e bilanci

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N. 21

Istituzione di una Commissione consiliare d'indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera SS. Annunziata di Taranto.

Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 27 agosto 2001, n. 129

**Art. 1
(Istituzione e finalità)**

1. E' istituita una Commissione consiliare d'indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera "SS. Annunziata" di Taranto, al fine di accertarne eventuali responsabilità per inadempienze o violazioni di legge, su tutte le attività da esse/a espletate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2
(Composizione e insediamento)**

1. La Commissione è composta da cinque Consiglieri regionali, di cui tre in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza del Consiglio regionale.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla costituzione e all'insediamento della Commissione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3
(Poteri)**

1. La Commissione di indagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di chiedere l'intervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori alla sanità e al bilancio e finanze nonché degli uffici degli stessi Assessorati.

2. La Commissione può altresì chiedere l'intervento degli Amministratori dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera "SS.

Annunziata" di Taranto, nonché del loro personale dirigente e dei revisori dei conti.

3. La Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuno, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio.

4. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all'atto della votazione.

**Art. 4
(Elezione del Presidente
Validità delle riunioni)**

1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Per la prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta e per la successiva la maggioranza semplice.

2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, assistito dal Segretario.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

4. La Commissione si riunisce almeno una volta alla settimana.

5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è comunicato ai componenti della Commissione almeno due giorni prima della riunione.

**Art. 5
(Consulenza)**

1. Per lo svolgimento del suo mandato la Commissione si avvale anche della consulenza di tre esperti, di cui almeno uno esperto in materia di contabilità e bilanci, anche esterni al-

l'Amministrazione regionale, nominati dalla Commissione nella sua prima riunione, subito dopo l'elezione dei suoi organi.

2. Per la scelta dei componenti del collegio degli esperti la Commissione si avvale del procedimento e delle norme di cui alla legge 12 agosto 1981, n. 45 e successive modificazioni.

Art. 6
(Termine)

1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre quattro mesi dalla sua costituzione.

2. Al termine dell'indagine la Commissione redige e approva una relazione finale da trasmettere al Consiglio regionale.

3. I Commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni di minoranza.

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001, n. 22**“Adozione della bandiera della Regione Puglia”****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di cinque articoli, individua la bandiera della Regione, le ricorrenze e le sedi presso le quali esporla e le norme per la sua esposizione.

• Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati

- Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali
- Dirigenti scolastici
- Enti Pubblici

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N. 22

“Adozione della bandiera della Regione Puglia”

Publicata nel B.U.R. Puglia del 27 agosto 2001, n. 129

Art. 1**(Bandiera della Regione Puglia)**

1. La bandiera della Regione Puglia è formata da un drappo di forma rettangolare, con al centro lo stemma della Regione, come individuato con legge regionale 8 settembre 1988, n. 28 “Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia”, posto sul fondo di colore bianco. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell’altezza della bandiera.

2. L’altezza della bandiera della Regione è pari a due terzi della sua lunghezza.

3. All’innesto del puntale sull’asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale.

4. I colori della bandiera regionale sono quelli del gonfalone e dello stemma adottati con l.r. 28/1988.

Art. 2**(Esposizione della bandiera)**

1. In attuazione e integrazione di quanto stabilito dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 “Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea”, l’esposizione della bandiera della Regione Puglia, insieme a quelle della Repubblica italiana e dell’Unione europea, ha luogo nei casi previsti dalla legge. Il Presidente del Consiglio regionale può espressamente disporre o autorizzare l’esposizione della bandiera in occasione di avvenimenti che rivestono particolare solennità regionale o locale. In questi casi e nell’eventualità che la bandiera rimanga esposta dopo il tramonto, la stessa deve essere adeguatamente illuminata.

2. La bandiera viene altresì esposta:

- a. all’esterno della sede della Giunta regionale;
- b. all’esterno della sede del Consiglio regionale;
- c. all’esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali in occasione delle rispettive riunioni;
- d. all’esterno degli edifici scolastici, in occasione dell’inizio e della fine dell’anno scolastico e accademico.

3. L’esposizione della bandiera deve essere idonea a evidenziare la dignità e la visibilità da parte della generalità dei cittadini.

4. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d’uso.

Art. 3**(Estensione dell’obbligo ad altri Enti pubblici)**

1. E’ fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica, la bandiera dell’Unione europea e la bandiera della Regione Puglia nella sede centrale e negli uffici distaccati della Regione nonché presso le sedi di altri organismi pubblici rientranti comunque nella sfera delle competenze regionali.

2. Gli Enti espongono la bandiera in modo permanente, con collocazione interna, idonea a evidenziare la dignità e a favorire la visibilità da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno accesso ai locali in cui è svolta l’attività di istituto.

Art. 4**(Posizione della bandiera)**

1. L’esposizione della bandiera avviene riservando alla bandiera della Repubblica la posi-

zione centrale; alla sua destra è posta la bandiera dell'Unione europea e alla sua sinistra la bandiera della Regione Puglia.

2. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posto al di sopra della bandiera della Regione Puglia. Se la bandiera è esposta su un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.

Art. 5
(Casi particolari)

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta.

2. Quando la bandiera viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri devono essere apposte due strisce di velo nero all'estremità superiore dell'inferitura.

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001, n. 23**Modifica alla legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3
“Disciplina dei regimi regionali di aiuti”.****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di undici articoli, modifica la L.R. 3/2001, nel senso che esclude dal regimi regionali di aiuti le azioni di impulso a-li investimenti in ricerca e sviluppo e fa più puntuale riimento, per quanto attiene alle sanzioni, alle modalità e alle percentuali di aiuti erogabili, alle norme statali e comunitarie in materia.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Imprese piccole e medie operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi
- Imprese singole o associate in forma consortile
- Banche e Istituti di credito
- Consorzi di garanzia collettiva fra PN11 con sede legale, fisica e produttiva in Puglia

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N. 23 ⁽¹⁾

**Modifica alla legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3
"Disciplina dei regimi regionali di aiuti".**

Publicata nel B.U.R.P Puglia del 27 agosto 2001, n. 129.

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 2001, n.3, è sostituito dal seguente:

"1. La presente legge disciplina l'applicazione dei regimi regionali di aiuto nell'ambito dell'ordinamento della Regione Puglia e ne fissa le linee guida in materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali, ai sensi del regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; del regolamento (CE) n.68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione; e del regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE) del 13 gennaio 2001".

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 3/2001 è soppressa la lettera b).

Art. 2

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:

"2. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese), nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale, nonché nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento (CE) n.70/2001 relativo all'ap-

plicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001".

Art. 3

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r.3/2001 è sostituito dal seguente:

"3. Per poter accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale. Le agevolazioni di cui alla presente legge saranno revocate e si provvederà al recupero delle somme anticipate, nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro".

Art. 4

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente.

"1. La Giunta regionale procede a rendere operativi i regimi di aiuto attraverso la emanazione e pubblicazione di regolamenti attuativi e/o bandi pubblici nei quali vengono dettagliatamente stabilite le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie alla effettiva applicabilità del regime, nonché nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento (CE) n.70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001".

NOTE

(1) Per il testo coordinato vedi la l. r. 3/01.

Art. 5

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente.

“4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di aiuto del contributo in c/esercizio nella misura del 50 per cento del costo di acquisto dei servizi, a condizione che tali servizi non presentino carattere di continuità e/o periodicità o siano connessi alle normali spese di funzionamento delle imprese. In ogni caso, tale livello di contribuzione potrà essere applicato a programmi triennali, anche integrati, di spesa per servizi di cui al comma 3, di importo non superiore a 100 mila Euro”.

Art. 6

1. L'articolo 7 della l.r. 3/2001 è abrogato.

Art. 7

1. Il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:

“7. Le premialità di cui al comma 6 sono concesse a condizione che l'intensità totale netta non superi il 75 per cento. Tali maggiorazioni si applicano a condizione che l'investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno cinque anni e che il beneficiario contribuisca con almeno il 25 per cento del finanziamento stesso. Inoltre le premialità potranno essere modificate ogni anno dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del bilancio pluriennale”.

Art. 8

1. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 3/2001 è sostituita dalla seguente:

“f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino al 50 per cento del totale degli altri costi ammissibili”.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:

“4. L'intensità massima di aiuto per quanto attiene gli interventi di formazione specifi-

ca è pari al 40 per cento delle spese ammissibili con una ulteriore percentuale del 10 per cento nel caso di beneficiari rappresentati da categorie più deboli di lavoratori”.

3. Il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:

“5. Gli aiuti previsti al comma 1, lettera b), sono conformi a quanto stabilito dal regolamento (CE) n.68/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001”.

Art. 9

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:

“1. Alle imprese beneficiarie è consentito il cumulo tra più regimi di aiuto, rispetto allo stesso programma di investimento, fino alla concorrenza della soglia massima del 35 per cento ESN maggiorato del 15 per cento ESL, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 e dalle disposizioni di legge nazionali in materia di cumulabilità delle diverse tipologie di aiuto”.

Art. 10

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:

“1. Gli aiuti previsti dalla presente legge conformi alla regola comunitaria 'de minimis' saranno concessi nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento CE n.69/2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001”.

Art. 11

1. L'articolo 15 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi dell'articolo 3 dei regolamenti (CE) nn.68/2001, 69/2001 e 70/2001, agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione dopo la pubblicazione sulla GUCE, a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa”.

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2001, n. 24**“Istituzione dell’Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES)”****NOTE:**• **Sintesi della legge**

La legge, composta di tredici articoli, individua i compiti dell’ARES e le consente di partecipare ad accordi di programma promossi con Enti pubblici o privati nelle materie di competenza. Indica nel Direttore Generale e nel Collegio Sindacale gli organi dell’ARES e attribuisce alla Giunta Regionale i poteri di vigilanza e controllo sulle attività dell’Agenzia.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Università degli Studi
- ASL e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), Enti ecclesiastici e strutture sanitarie accreditate
- Ordini e Collegi rappresentativi delle professioni sanitarie
- Enti pubblici, Aziende ed Organizzazioni private, Enti nazionali e internazionali
- Esperti di riconosciuta competenza in materia di direzione, programmazione e gestione dei servizi sanitari
- Revisori contabili

• **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
Quinquennale	Elabora relazione da inviare al Ministero della Sanità e alla Regione sullo stato di attuazione del PSR e sui risultati di gestione	ARES

LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2001, N. 24

“Istituzione dell’Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES)”

Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 27 agosto 2001, n. 129.

Art. 1**(Agenzia regionale sanitaria)**

1. Nella Regione Puglia è istituita, quale Azienda della Regione dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile, l’Agenzia regionale sanitaria, di seguito denominata ARES.

2. L’ARES è Azienda strumentale della Regione, sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con compiti di supporto tecnico-operativo per la programmazione sanitaria regionale, per il controllo di gestione e conseguente monitoraggio dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale (SSR), per la valutazione comparativa dei costi e della qualità dei servizi sanitari.

3. L’ARES è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall’Assessore alla sanità, con la quale, oltre alla scelta del primo Direttore generale, sono anche fissate le determinazioni occorrenti per il primo impianto.

4. L’ARES ha sede in Bari.

Art.2**(Compiti)**

1. L’ARES:

- a. collabora alla elaborazione delle proposte per la predisposizione del Piano sanitario regionale (PSR);
- b. elabora la relazione annuale, da trasmettere all’Agenzia sanitaria per i servizi sanitari regionali presso il Ministero della sanità, alla Giunta regionale per il tramite dell’Assesso-

re alla sanità e alla Commissione consiliare competente per materia, in ordine allo stato di attuazione del PSR vigente, sui risultati di gestione del SSR e sugli orientamenti delle risorse per l’anno successivo;

- c. fornisce il supporto tecnico alla Regione per l’elaborazione dei principi e dei criteri per l’adozione dell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- d. collabora con l’Osservatorio epidemiologico regionale per la valutazione dei bisogni di salute e della offerta relativi ai servizi sanitari necessari;
- e. elabora le direttive di organizzazione, di programmazione strategica, di pianificazione delle attività, di vigilanza e controllo delle Aziende USL ed Enti del SSR per la valutazione dei risultati conseguiti che saranno proposte alla Giunta regionale dall’Assessore alla sanità;
- f. elabora le proposte per la Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore alla sanità, ai fini dell’adozione o della revisione della disciplina regionale nelle materie e per le fattispecie previste dal D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ai fini dei rapporti e dell’integrazione con le Università degli studi;
- g. fornisce la necessaria assistenza alle Aziende sanitarie e agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione;
- h. determina i criteri e i parametri di finanziamento delle Aziende sanitarie, degli IRCCS, degli enti ecclesiastici e delle strutture sanitarie accreditate e relaziona circa il livello

- dei costi e dei ricavi, nonché sul raggiungimento dell'equilibrio economico in ciascuna Azienda;
- i. fornisce alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore alla sanità, gli elementi necessari per le autorizzazioni, gli accreditamenti e gli accordi di cui, rispettivamente, agli articoli 8 ter, 8 quater e 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nonché per la definizione delle funzioni assistenziali da remunerare a costo standard;
 - j. esprime parere sui programmi di sperimentazione ex articolo 9 bis del D. Lgs. 502/1992 e fornisce supporto tecnico per la elaborazione dei programmi di cui all'articolo 19 ter, comma 2;
 - k. definisce indirizzi per l'organizzazione delle attività e del lavoro nelle strutture territoriali e ospedaliere delle Aziende sanitarie regionali, anche ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e della formazione dei piani periodici di assunzione di personale;
 - l. coordina le iniziative per la omogenea applicazione degli istituti normo-economici dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle Aziende sanitarie della Regione, anche con riferimento a obiettivi di allineamento dei tempi di applicazione degli stessi;
 - m. svolge funzioni di proposta, supporto e consulenza, di informazione e promozione culturale nell'ambito dei programmi di prevenzione previsti dai piani sanitari nazionale e regionale;
 - n. svolge attività di raccolta e di tenuta di documentazione, di osservazione e monitoraggio, di rilevazione, di studio e ricerca, nonché di pubblicazione di documenti e opuscoli, garantendo l'accessibilità ai dati;
 - o. gestisce centralmente, per conto delle Aziende sanitarie, segmenti di attività con ricaduta omogenea sull'intero territorio regionale (educazione sanitaria, prevenzione, formazione, organizzazione e politiche del personale) su delega dell'Assessore alla sanità nonché centri di acquisto a livello regionale su mandato dell'Assessore alla sanità;
 - p. in relazione all'attuazione degli articoli 16 e seguenti. del D. Lgs 502/1992 e successive modificazioni, collabora alla predisposizione dei programmi regionali per la formazione continua nonché alla organizzazione e attivazione, anche a livello interregionale, dei corsi;
 - q. elabora direttive per la realizzazione del modello dipartimentale di organizzazione e gestione delle Aziende sanitarie regionali che saranno proposte alla Giunta regionale dall'Assessore alla sanità;
 - r. fornisce alla Regione supporto tecnico per la definizione dei criteri preventivi ai fini della valutazione dei Direttori generali delle Aziende sanitarie;
 - s. per le funzioni di pianificazione, programmazione e realizzazione delle attività descritte nel presente comma, l'ARES può avvalersi del parere consultivo e gratuito degli Ordini e Collegi rappresentativi delle professioni sanitarie.
2. L'ARES può, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate a enti pubblici, aziende e organizzazioni private.
 3. Le attività previste dal comma 2 si esplicano attraverso interventi e iniziative formative e informative, gestione di banche dati, gestione di centri di documentazione multimediali, realizzazione di indagini e inchieste, produzione di materiale educativo e informativo.

Art.3

(Accordi di programma)

1. L'ARES realizza la propria attività anche mediante la partecipazione ad accordi di programma, promossi con enti pubblici o privati, riguardanti materie di propria competenza.

Art.4

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'ARES:
 - a. il Direttore generale;
 - b. il Collegio sindacale.

Art.5
(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, adottata su proposta dell'Assessore alla sanità. Il Direttore generale è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di direzione, programmazione/organizzazione e gestione dei servizi sanitari e in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea;
- attività di direzione in Aziende sanitarie di medie o grandi dimensioni svolta per almeno sette anni nel corso degli ultimi dieci anni.

2. Valgono per il Direttore generale dell'Agenzia le incompatibilità previste per i Direttori generali delle Aziende sanitarie.

3. L'incarico del Direttore generale dura quattro anni, è rinnovabile ed è disciplinato da contratto di diritto privato che prevederà modalità per l'espletamento di tale servizio ivi compresi gli aspetti della risoluzione anticipata dello stesso contratto.

4. Il Direttore generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'ARES, assume la rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua attività.

5. Al Direttore generale compete un trattamento economico, fissato dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per i Direttori generali delle Aziende USL.

6. La nomina a Direttore generale dei dipendenti di pubbliche amministrazioni determina il loro collocamento in aspettativa presso le amministrazioni di provenienza, con le modalità e nei termini previsti, per i Direttori generali delle Aziende sanitarie, dall'articolo 3, comma 11, del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

7. In caso di cessazione dell'incarico del Direttore generale, ne assume le funzioni il Direttore di Area più anziano di età, sino alla nomina di un altro Direttore generale, da disporsi, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità, entro trenta giorni dalla cessazione.

8. In sede di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale può nominare il Direttore generale tra gli esperti inclusi negli elenchi predisposti per la nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie locali.

Art. 6
(Il Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità, tra coloro che sono iscritti nel registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza quale revisore in Aziende sanitarie pubbliche.

2. Il Collegio sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia.

3. In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età.

4. I Sindaci durano in carica quattro anni e sono riconfermabili. Ai Sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto dalla normativa per le Aziende sanitarie.

5. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell'ARES provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare relazioni sull'attività svolta.

6. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenze periodiche. I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e relazione a quelle delle sedute ordinarie.

Art. 7
(Atto aziendale di organizzazione e funzionamento)

1. L'organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell'ARES sono disciplinati dall'at-

to aziendale adottato dal Direttore generale e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità.

2. L'atto aziendale definisce le norme di contabilità dell'ARES in analogia a quelle di contabilità economico-patrimoniale previste per le Aziende sanitarie. I risultati di gestione sono rilevati nel bilancio annuale di esercizio. Al bilancio annuale di esercizio è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio e intervento.

Art. 8 (Organizzazione dell'Agenzia)

1. Il Direttore generale organizza l'Agenzia in Aree di direzione, nonché in Servizi di supporto.

2. Le Aree di direzione sono individuate con riferimento a:

- a. livelli di assistenza, programmazione sanitaria strategica, autorizzazioni e accreditamenti, monitoraggio delle attività e controllo sulla qualità;
- b. processo di aziendalizzazione e di sviluppo dell'organizzazione sanitaria e gestionale, verifica e controllo dei bilanci, politica degli investimenti, supporto tecnico nel controllo direzionale e di gestione.
- c. metodiche di organizzazione, formazione e gestione delle risorse umane nelle Aziende ed Enti del SSR.

3. A ciascuna delle suddette Aree è preposto un Dirigente responsabile, nominato dal Direttore generale, scelto fra persone in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia e/o in discipline giuridiche ed economiche, di provata esperienza e competenza nelle materie individuate per ciascuna Area da dirigere e assunto con contratto di diritto privato ovvero comandato dalla Regione o da Aziende sanitarie o da altri Enti pubblici.

4. Sono previsti Servizi di supporto, nel numero massimo di sei, i quali, oltre all'assolvimento dei compiti connessi all'attività del Direttore generale e delle Aree, svolgono le atti-

vità interne inerenti al sistema informativo, alle risorse umane e alla formazione, nonché al controllo di gestione e all'amministrazione dell'Agenzia.

5. Il Direttore generale, con propri provvedimenti, conferisce gli incarichi di responsabilità dei Servizi di supporto.

6. La risoluzione dei rapporti di lavoro dei Direttori responsabili delle Aree è disposta dal Direttore generale, per giustificati motivi.

7. L'acquisto di beni mobili e di attrezzature, nonché l'ordinaria manutenzione sono a carico del bilancio dell'ARES.

Art.9 (Personale)

1. L'ARES, oltre che di quello direttamente assunto, si avvale di personale distaccato o comandato dalla Regione e da Aziende sanitarie e da altri Enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni, ovvero contrattualizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 septies e 15 opties del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni, con riferimento a specifiche professionalità e competenze fissate dall'atto aziendale di organizzazione e funzionamento.

2. L'organico di personale dell'Agenzia sanitaria può raggiungere la misura massima di trenta unità.

3. L'ARES può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza, con costi a carico della stessa Agenzia.

Art. 10 (Controlli e vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita il controllo, con le stesse modalità previste per gli atti delle Aziende sanitarie regionali, sui seguenti atti dell'Agenzia:

- a. atto aziendale di organizzazione e funzionamento;

- b. disciplina di contabilità e dei contratti;
- c. bilancio preventivo economico, budget generale e bilancio d'esercizio;
- d. affidamento del servizio di tesoreria;
- e. alienazione e acquisto di immobili;
- f. assunzione di prestiti e di mutui;
- g. spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni.

2. La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'ARES in relazione alle materie e competenze di cui all'articolo 2.

3. La Giunta regionale, accertato dall'esame del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 7, comma 2, il mancato conseguimento, per due esercizi finanziari consecutivi, dell'equilibrio economico, rimuove il Direttore generale ai sensi dell'articolo 5, comma 7 e procede alla contestuale nomina di un altro Direttore generale con prioritario compito di approvazione di un piano, anche pluriennale, di riequilibrio economico, compatibile con le risorse finanziarie i bilanci degli anni considerati dal piano di recupero.

Art. 11 (Finanziamento)

1. La dotazione finanziaria dell'ARES è determinata da:

- a. apposito stanziamento per il suo funzionamento previsto in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, stabilito in relazione al programma di attività assegnato;
- b. proventi derivanti dall'attività svolta in favore di soggetti pubblici e privati;
- c. donazione e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati all'Agenzia;

- d. finanziamenti ottenuti per la esecuzione di programmi di ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nell'ambito delle materie di competenza dell'ARES.

Art. 12 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, lettera a), della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nel bilancio di previsione per l'esercizio 2001, del capitolo 742005 epigrafato "Spese di funzionamento dell'ARES".

2. Per l'esercizio 2001 il suddetto capitolo è dotato di uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 2 miliardi mediante contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa del capitolo 742000 epigrafato "Trasferimenti e/o spese per interventi da finanziare con quota del FSN accantonate ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (legge 833/78)" da lire 638 miliardi a lire 636 miliardi.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà a definire lo stanziamento, in relazione al programma di attività assegnato, in sede di redazione della legge annuale di bilancio.

Art. 13 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti, in quanto compatibili, relative alle Aziende del SSN e alle Aziende strumentali della Regione.

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 25**“Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori.”****NOTE:**

- **Sintesi della legge**

La legge, composta di tre articoli, proroga a 31 dicembre 2001 la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati, nonché la denuncia dei pozzi. Semplifica gli adempimenti amministrativi per i pozzi aventi profondità massima di 40 metri, con portata di prelievo fino a 5 litri al secondo e per volumi annui complessivi di 10.000 litri, nonché per più pozzi esistenti presso la stessa azienda con caratteristiche superiori alle precedenti. Stabilisce che la presentazione delle denunce estingue ogni illecito amministrativo.

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Amministrazioni provinciali
- Soggetti utilizzatori di acque sotterranee
- Tecnici esperti di servizi idrici e abilitati all'esercizio della professione
- Imprese di escavazione di pozzi
- Tecnici di laboratorio e analisi chimico-batteriologiche

- **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenza</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
31 dicembre 2001	Richiesta di concessione dei pozzi autorizzati e non all'Amministrazione provinciale	Soggetti utilizzatori di acque sotterranee

Testo aggiornato della l. r. 25/01, coordinato con le modifiche e integrazioni recate dalla l. r. 36/01.

LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 25

“Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori.”

Publicata nel B.U.R. Puglia del 7 settembre 2001, n. 137

Art. 1
(Proroga termini)

1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 8, per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell'articolo 10 del decreto 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 31 dicembre 2001. La stessa scadenza è fissata per i pozzi a suo tempo autorizzati all'estrazione ai termini dell'articolo 7, comma 6 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

Art. 2 (1)

“Art. 2 (Semplificazioni procedure per le istanze di concessione in sanatoria)

1. Per le richieste di concessione relative a emungimenti dai pozzi di cui all'articolo 1, aventi profondità massima 40 metri, con portate di prelievo fino a 5 litri al secondo e per volumi annui complessivi di 10 mila metri cubi, non vi è l'obbligo di allegare la documentazione di cui ai punti 2.2 (Atti di proprietà o titoli equipollenti), 2.3 (Relazione tecnica), 2.6 (Relazione idrogeologica) e 2.7 (Certificato di analisi chimica e batteriologica) di cui all'Allegato 1) della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18.

2. La documentazione di cui al comma 1 è sostituita da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale saranno indicati: la

profondità del pozzo, il fabbisogno irriguo in funzione della superficie da irrigare e delle colture da praticare, l'eventuale esistenza dei pozzi vicini compresi in un raggio di 500 metri, il tipo e la potenza della pompa installata.

3. Per le richieste di concessione relative a emungimenti da uno o più pozzi di cui all'articolo 1, esistenti in azienda e con profondità superiore a 40 metri, con portate di prelievo superiori a 5 l/s per volumi annui superiori a 10 mila mc, va presentata un'unica domanda. La domanda è presentata con modello di autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 2 della l. 15/1968, così come modificato dall'articolo 3, comma 10, della legge 15 maggio 1977, n. 127. Il modello deve contenere: nome e cognome della ditta, residenza, codice fiscale o partita IVA, conduzione dell'azienda, superfici e dati catastali e numero di pozzi esistenti in azienda, l'agro, i relativi dati catastali e la superficie irrigabile. Al modello di domanda vanno allegati:

- a) corografia foglio intero (due copie);
- b) planimetria catastale foglio intero esteso a tutto il corpo aziendale comprendente l'ubicazione dei pozzi in raggio di 500 metri da essi, con le indicazioni dei pozzi noti esistenti (due copie);
- c) analisi chimiche e batteriologiche con l'espressa indicazione della salinità espressa in g/l e la dichiarazione che le acque sono state prelevate da un tecnico di laboratorio e analizzate (due copie);
- d) versamento alla Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli, sul conto corrente

NOTE

(1) Articolo così sostituito dalla l. r. 36/01.

- n. 287706, dell'importo previsto per le spese di istruttoria;
- e) per pozzi sprovvisti di autorizzazione, versamento alla medesima Tesoreria e sul medesimo numero di conto corrente dell'importo di lire 50 mila per portate fino a 10 l/s e lire 200 mila per portate superiori a 10 l/s, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 e della legge 27 marzo 2001, n. 122.
4. Gli atti tecnici allegati alla domanda devono essere a firma di un tecnico abilitato all'esercizio professionale.”.

Art. 3
(Presentazione delle denunce)

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 8 è abrogato.

2. La presentazione delle denunce da effettuarsi presso le Amministrazioni provinciali competenti, nel termine di cui all'articolo 1 della presente legge, estingue ogni illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 1999, n. 290”.

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 26**“Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi”.****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di due articoli, stabilisce il nuovo ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati

- Operatori del settore edile
- Società specializzate nel conferimento di rifiuti pericolosi e non
- Gestori di discariche

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

Testo aggiornato della l. r. 26/01, coordinato con le modifiche e integrazioni recate dalla l. r. 31/01.

LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 26

“Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi.”

Publicata nel B.U.R. Puglia del 7 settembre 2001, n. 137.

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'ammontare del tributo speciale di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi è così determinato:

A. RIFIUTI SPECIALI TAL QUALI

A.1 euro 10 (dieci) per i rifiuti speciali pericolosi;

A.2 euro 6 (sei) per gli altri rifiuti non pericolosi;

A.3 euro 4 (quattro) per i rifiuti misti da costruzioni e demolizioni.

B. RIFIUTI URBANI TAL QUALI

B.1 euro 20 (venti) per i rifiuti conferiti tal quali in discariche;

B2 euro 11 (undici) per rifiuti conferiti tal quali in discariche di bacino o di ambito nel quale sia stata costituita l'autorità di bacino o di ambito limitatamente ai rifiuti conferiti dai Comuni del medesimo bacino o ambito. ⁽¹⁾

Art. 2

1. Ai fini del calcolo del tributo si tiene conto anche della frazione di tonnellata fino a tre decimali. I registri di cui all'articolo 3, comma 28, della legge n. 549 del 1995, devono riportare il peso dei rifiuti, conferiti in discarica, espresso in tonnellate e/o frazioni di esse, al fine di agevolare le operazioni di verifica.

2. Analoga indicazione deve essere riportata nella dichiarazione annuale di cui all'articolo 3, comma 30, della legge n. 549 del 1995.

NOTE

(1) Lettera così sostituita dalla l. r. 31/01, art. 5.

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2001, n 27**Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo.****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di tre articoli, sopprime l'albo e l'elenco degli operatori della formazione professionale e prevede incentivi per l'esodo degli operatori, sia che abbiano maturato il diritto al collocamento a riposo, sia che tale diritto non abbiano ancora maturato. Prevede, altresì, un contributo una tantum in favore degli Enti gestori che abbiano operato in regime di convenzione con la Regione per la ristrutturazione delle strutture formative ai fini di ottenerne l'accreditamento. Tale contributo viene determinato sulla base di un progetto di ristrutturazione.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati

- Enti gestori di attività formative
- Personale iscritto all'albo e all'elenco di cui all'art. 26 della L.R. 54/78
- Organizzazioni sindacali

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

Testo aggiornato della l. r. 27/01, coordinato con le modifiche e integrazioni recate dalla l. r. 32/01.

LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2001, N 27

Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo. (1)

Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 19 novembre 2001, n. 168

Art. 1

(Incentivazione all'esodo dei formatori in albo)

1. L'albo e l'elenco del personale di cui all'articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni sono soppressi.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30 della l.r. 54/1978 sono abrogate.

3. La Regione Puglia riconosce agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze personale iscritto nell'albo o nell'elenco di cui al comma 1 il costo relativo alla corresponsione di una indennità "una tantum", aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, destinata agli operatori che, avendo maturato alla data di entrata in vigore della presente legge il diritto al collocamento a riposo, presentino domanda di cessazione dal servizio all'ente di appartenenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'indennità di cui al comma 3 viene attribuita nella misura di lire 4 milioni per ciascuno degli anni che separano l'operatore dal raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, con arrotondamento ad anno intero del periodo superiore a sei mesi e, comunque, fino a un massimo di lire 28 milioni.

5. La Regione Puglia riconosce, altresì, agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze personale che, già iscritto nell'albo e nell'elenco di cui al comma 1, non abbia maturato alla data di entrata in vigore della presente legge il diritto al collocamento a riposo e che presenti domanda di cessazione dal servizio all'ente di appartenenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei criteri per l'utilizzo degli operatori nei Centri terri-

toriali per l'impiego, un contributo "una tantum" pari a lire 4 milioni per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, con arrotondamento ad anno intero del periodo superiore a sei mesi e fino a un massimo di lire 80 milioni.

6. La Regione Puglia corrisponderà direttamente ai formatori, in nome e per conto degli enti gestori, le indennità e i contributi di cui ai precedenti commi sulla base di appositi tabulati nominativi predisposti dagli stessi enti - da trasmettere entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai commi 3 e 5 - e contenenti i relativi conteggi, l'importo delle eventuali ritenute di legge, la firma per accettazione dei formatori destinatari con la espressa rinuncia da parte degli stessi alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti della Regione, l'impegno dell'ente a ricomprendere la manovra di esodo che interessa le proprie strutture nel progetto di cui all'articolo 2. I benefici di cui sopra saranno erogati con apposito atto del Settore formazione professionale entro novanta giorni dalla data di ricezione dei predetti tabulati.

7. La Giunta regionale, a conclusione del percorso attuativo del presente articolo, attuerà, sentite le Organizzazioni sindacali, le iniziative da assumere per l'utilizzazione degli operatori che non abbiano usufruito dei benefici di cui ai commi 3 e 5.

Art. 2

(Misure di sostegno per l'accreditamento delle strutture formative) (2)

1. Allo scopo di sostenere l'accreditamento delle sedi formative degli enti gestori che hanno

NOTE

(1) Vedi anche la l. r. 32/01, art. 26 e 27.

(2) Vedi anche le ll. rr. 37/01 e 13/00 e gli artt. 26 e 27 della l. r. 32/01.

operato in regime di convenzione con la Regione Puglia, la Giunta regionale riconosce ai predetti organismi un contributo straordinario "una tantum" determinato sulla base di un progetto di ristrutturazione presentato dagli enti, finalizzato al superamento delle carenze e delle criticità che possono pregiudicare l'accreditamento delle sedi formative stesse.

2. I progetti devono indicare:

- a. le linee di sviluppo che si intendono perseguire;
- b. le strategie per la rimozione delle criticità relativamente alle risorse umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie;
- c. le risorse finanziarie occorrenti;
- d. i tempi di realizzazione.

3. Il contributo sarà determinato sulla base del progetto di cui al comma 2, da valutare entro il 31 marzo 2002 da parte di apposita commissione composta da tre componenti, anche esterni, dotati di specifiche competenze. A tal fine le azioni finanziabili dovranno in particolare assumere a riferimento i criteri adottati dalla Giunta regionale con specifico provvedimento, sentite le parti sociali.

4. L'onere di cui al presente articolo sarà contenuto entro il limite massimo delle somme complessivamente derivanti:

- a. dagli introiti rivenienti da operazioni e iniziative già finanziate dalla Regione Puglia a carico del bilancio autonomo, nel periodo di operatività del Quadro comunitario di sostegno 1994/1999, e successivamente ammesse a cofinanziamento comunitario e statale in sede di chiusura del predetto programma;
- b. da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi derivanti da impegni già assunti a carico del bilancio autonomo per le medesime attività;
- c. da eventuali risorse aggiuntive, rispetto a quelle già assegnate con il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001, provenienti dallo Stato per le medesime finalità previste dall'articolo 118, comma 9, della legge 29 dicembre 2000, n. 388.

5. Il contributo di cui innanzi potrà essere corrisposto a condizione che l'organismo:

- a. presenti espressa rinuncia alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti della Regione o nei quali la Regione è chiamata in causa;
- b. abbia regolarmente provveduto a corrispondere ai formatori in albo che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1 il trattamento di fine rapporto.

6. La Regione Puglia si riserva la facoltà di disporre al riguardo specifici controlli ed erogherà all'ente gestore interessato il contributo di cui al presente articolo in due rate annuali, previa presentazione di apposita fidejussione, ad avvenuta approvazione del progetto di ristrutturazione e a presentazione della dichiarazione e degli elementi di cui al comma 5.

7. Gli enti gestori cui viene destinato il contributo straordinario "una tantum" di cui alla presente legge dovranno presentare alla Regione Puglia, entro dodici mesi dalla data di approvazione del progetto, apposito rendiconto.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, quantificati in complessive £. 39 miliardi 800 milioni, trovano copertura:

- a. quanto a lire 9.117.098.000 con imputazione ai capitoli di nuova istituzione, della parte entrata e della parte spesa, finanziati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001;
- b. quanto a lire 30.682.902.000 mediante istituzione nel bilancio di previsione 2001 di apposito capitolo di nuova istituzione avente a oggetto "Indennità e contributo una tantum di incentivazione all'esodo dei formatori in albo", con uno stanziamento di pari importo e con contestuale riduzione per lire 30.682.902.000 dello stanziamento previsto nell'esercizio 2001 sul capitolo 1121028.

2. Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge si farà fronte con l'utilizzazione di tutte o parte delle risorse finanziarie provenienti dagli introiti previsti al comma 4 del medesimo articolo 2.

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2001, n. 28**Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli.****NOTE:**

- **Sintesi della legge**

La legge, composta di centosedici articoli, abroga la L.R. 17/77 in materia di contabilità regionale, adottando il metodo della programmazione di bilancio nei processi di decisione e di gestione delle entrate e delle spese. Individua gli obiettivi, i soggetti, gli strumenti (PSR: Piano di Sviluppo Regionale, - Piani settoriali di sviluppo; Programmi di intervento strutturale dell'UE; Programmi integrati territoriali- Documento regionale annuale di programmazione economico-finanziaria), le procedure e le verifiche della programmazione regionale, gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio, i sistemi di scritture e gli strumenti che compongono il rendiconto generale della Regione, il sistema di controllo interno, le responsabilità e i controlli di gestione, i metodi di gestione del bilancio. Promuove le più ampie forme di consultazione, concertazione e partenariato istituzionale e sociale. Individua l'Area di coordinamento per le politiche economiche e finanziarie, suddivisa nei settori Programmazione, Finanze e Ragioneria, Bilancio e Controlli interni per la regolarità amministrativa e contabile.

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Operatori pubblici e privati
- Enti locali
- Associazioni rappresentative delle varie forme e settori di imprese
- Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi e rappresentanze datori di lavoro
- Organismi rappresentativi degli interessi sociali, professionali, ambientali, culturali, del terzo settore e delle pari opportunità
- Autonomie funzionali, Università, Agenzie ed Enti di ricerca
- Istituti di credito
- Città metropolitane, Unioni di Comuni e Comunità montane

- **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
Annualmente	Obbligo rendicontazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate.	Enti locali delegati
Entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario	Obbligo della presentazione della rendicontazione dei contributi straordinari della Regione Puglia	Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane

Testo aggiornato della l. r. 28/01, coordinato con le modifiche e integrazioni recate dalla l. r. 32/01.

LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2001, N. 28

Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli.

Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 20 novembre 2001, n. 169

e ripubblicata nel B.U.R. Puglia del 20 novembre 2001

S O M M A R I O

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Principi generali
Art. 2 - Disciplina dei procedimenti

**TITOLO II
PROGRAMMAZIONE REGIONALE**

**SEZIONE I
OBIETTIVI E SOGGETTI DELLA PRO-
GRAMMAZIONE**

- Art. 3 - Obiettivi della programmazione regionale
Art. 4 - Soggetti della programmazione regionale
Art. 5 - Concertazione e partenariato istituzionale e sociale

**SEZIONE II
STRUMENTI
DELLA PROGRAMMAZIONE
REGIONALE**

- Art. 6 - Programmi e progetti
Art. 7 - Atti della programmazione
Art. 8 - Piano di sviluppo regionale
Art. 9 - Piani di settore e intersettoriali
Art. 10 - Programmi di intervento strutturale regionale dell'Unione europea
Art. 11 - Programmi integrati territoriali

- Art. 12 - Strumenti di programmazione negoziata
Art. 13 - Documento regionale annuale di programmazione economica e finanziaria
Art. 14 - Legge finanziaria, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale

**SEZIONE III
PROCEDURE DI FORMAZIONE
DEGLI ATTI DI
PROGRAMMAZIONE**

- Art. 15 - Organizzazione delle strutture della programmazione
Art. 16 - Procedimento di formazione del piano di sviluppo regionale
Art. 17 - Procedimento di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale dell'UE
Art. 18 - Procedimento di formazione delle Intese istituzionali di programma
Art. 19 - Procedure interne di formazione disciplinate dalla Giunta
Art. 20 - Verifica di coerenza con il PSR

**SEZIONE IV
VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
DEGLI ATTI
DI PROGRAMMAZIONE**

- Art. 21 - Monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti
Art. 22 - Rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti

TITOLO III
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E DI BILANCIO

SEZIONE I
LEGGE FINANZIARIA E BILANCI

- Art. 23 - Nozione
Art. 24 - Procedimento di formazione del Documento regionale annuale di programmazione
Art. 25 - Legge finanziaria regionale
Art. 26 - Bilancio pluriennale
Art. 27 - Bilancio annuale

TITOLO IV
RAPPORTI CON LA
PROGRAMMAZIONE

SEZIONE I
LEGGI REGIONALI DI SPESA

- Art. 28 - Rapporto con la programmazione regionale
Art. 29 - Leggi che disciplinano spese continuative o ricorrenti
Art. 30 - Leggi di spesa per programmi pluriennali di intervento
Art. 31 - Leggi di spesa per interventi comportanti obbligazioni pluriennali
Art. 32 - Prestazioni di garanzie finanziarie
Art. 33 - Disciplina delle procedure di spesa
Art. 34 - Relazione alle leggi di spesa
Art. 35 - Copertura finanziaria delle leggi di spesa

SEZIONE II
BILANCIO ANNUALE
DI PREVISIONE

- Art. 36 - Anno finanziario
Art. 37 - Principi del bilancio

- Art. 38 - Struttura di bilancio annuale di previsione
Art. 39 - Revisione dei capitoli di spesa
Art. 40 - Equilibrio del bilancio
Art. 41 - Assestamento di bilancio
Art. 42 - Variazioni di bilancio
Art. 43 - Divieti di storni
Art. 44 - Iscrizione del saldo finanziario
Art. 45 - Classificazione delle entrate
Art. 46 - Classificazione delle spese
Art. 47 - Approvazione del bilancio
Art. 48 - Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli
Art. 49 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine
Art. 50 - Fondo di riserva per le spese impreviste
Art. 51 - Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa
Art. 52 - Fondi speciali
Art. 53 - Utilizzazione dei fondi speciali iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente
Art. 54 - Fondi intersettoriali
Art. 55 - Gestione dei fondi statali e della UE assegnati alla Regione

SEZIONE III
BILANCIO DI DIREZIONE

- Art. 56 - Bilancio di direzione. Nozione
Art. 57 - Formazione
Art. 58 - Contenuti
Art. 59 - Variazioni

SEZIONE IV
BILANCI DI ALTRI ENTI

- Art. 60 - Bilancio di previsione degli enti dipendenti dalla Regione
Art. 61 - Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione

**SEZIONE V
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE
DEGLI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
E DI BILANCIO**

- Art. 62 - Procedimento integrato di formazione
Art. 63 - Sessione di bilancio e adeguamento del regolamento interno del Consiglio regionale
Art. 64 - Criteri di previsione
Art. 65 - Divulgazione della conoscenza del bilancio

**TITOLO V
GESTIONE DEL BILANCIO**

**SEZIONE I
ESERCIZIO PROVVISORIO**

- Art. 66 - Esercizio provvisorio
Art. 67 - Gestione provvisoria del bilancio

**SEZIONE II
LE ENTRATE DELLA REGIONE**

- Art. 68 - Fasi dell'entrata
Art. 69 - Accertamento
Art. 70 - Riscossione e versamento
Art. 71 - Mutui e prestiti
Art. 72 - Recupero crediti, rimborsi somme, rateizzazione, riutilizzazione
Art. 73 - Compiti dei soggetti preposti alla realizzazione delle entrate
Art. 74 - Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità

**SEZIONE III
LE SPESE DELLA REGIONE**

- Art. 75 - Fasi della spesa
Art. 76 - Impegni di spesa
Art. 77 - Assunzione di impegni sugli esercizi futuri

- Art. 78 - Soggetti preposti all'assunzione degli impegni di spesa
Art. 79 - Procedimento per l'assunzione di impegni
Art. 80 - Liquidazione delle spese
Art. 81 - Ordinazione e pagamento delle spese
Art. 82 - Estinzione dei titoli di spesa
Art. 83 - Titoli di spesa ineseguibili
Art. 84 - Gestione unificata delle spese di funzionamento

**SEZIONE IV
ECONOMO CASSIERE CENTRALE**

- Art. 85 - Fondo di anticipazione al Cassiere centrale
Art. 86 - Rendicontazione del Cassiere centrale
Art. 87 - Regolarizzazione contabile delle anticipazioni

**SEZIONE V
SERVIZIO DI TESORERIA**

- Art. 88 - Disciplina
Art. 89 - Anticipazione di cassa

**SEZIONE VI
RESIDUI**

- Art. 90 - Residui attivi. Nozione
Art. 91 - Ricognizione dei residui attivi
Art. 92 - Riduzione di residui attivi connessi a finanziamenti vincolati
Art. 93 - Residui passivi. Nozione
Art. 94 - Ricognizione dei residui passivi
Art. 95 - Residui passivi perenti

**TITOLO VI
RENDICONTO GENERALE
DELLA REGIONE**

- Art. 96 - Definizione e contenuti
Art. 97 - Conto del bilancio
Art. 98 - Conto del patrimonio

Art. 99 - Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione

Art. 100 - Relazione della Giunta regionale

Art. 101 - Formazione e approvazione

Art. 102 - Autonomia contabile del Consiglio regionale

TITOLO VII SISTEMI CONTABILI

Art. 103 - Sistema di contabilità generale

Art. 104 - Sistema di contabilità finanziaria

Art. 105 - Sistema di contabilità patrimoniale

Art. 106 - Sistema di contabilità economica analitica per centri di costo

TITOLO VIII SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE

Art. 107 - Principi generali del controllo interno e di gestione

TITOLO IX COOPERAZIONE STATO-REGIONE RESPONSABILITA' E CONTROLLI PARTICOLARI

Art. 108 - Cooperazione Stato-Regione

Art. 109 - Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti verso la Regione

Art. 110 - Controllo della spesa delegata agli enti locali

Art. 111 - Obbligo di rendiconto per contributi straordinari

TITOLO X DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 112 - Disposizioni di carattere organizzativo

Art. 113 - Controllo strategico

TITOLO XI DISPOSIZIONIFINALI E TRANSITORIE

Art. 114 - Rinvio

Art. 115 - Abrogazione di norme

Art. 116 - Prima articolazione delle unità previsionali di base

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Principi generali)

1. Al fine di dare applicazione ai principi in materia di riforma delle amministrazioni pubbliche e di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione, la Regione Puglia si conforma, nei processi di decisione e di gestione delle entrate e delle spese, al metodo della programmazione di bilancio.

2. La presente legge ne disciplina gli elementi fondamentali con riferimento particolare:

- a. agli obiettivi, ai soggetti, alle procedure, agli strumenti e alle verifiche della programmazione regionale;
- b. agli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
- c. alla gestione del bilancio intesa come procedimento di acquisizione delle entrate e procedimento di erogazione delle spese;
- d. ai sistemi di scritture e agli strumenti che compongono il rendiconto generale della Regione;
- e. al sistema di controllo interno;
- f. alle responsabilità e ai controlli di gestione.

Art. 2 (Disciplina dei procedimenti)

1. La disciplina dei procedimenti di formazione degli strumenti di programmazione e di bilancio previsti dalla presente legge è volta:

- a. ad assicurare la coerenza delle azioni di governo, a promuovere il coordinamento e l'integrazione delle politiche regionali e a favorire il coordinamento territoriale degli interventi;
- b. a favorire il concorso degli operatori pubblici e privati alla decisione e realizzazione degli interventi programmati;
- c. a promuovere la cooperazione tra Enti locali e Regione al fine di stabilire un sistema ordinato di interrelazioni reciproche;
- d. ad assicurare la trasparenza delle decisioni e la certezza nei rapporti tra soggetti pubblici e privati, garantendo i diritti dei cittadini;
- e. a promuovere la diffusione del marketing territoriale, compatibile e coerente con la pianificazione regionale per la valorizzazione dell'identità e delle specificità del territorio.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE REGIONALE

SEZIONE I OBIETTIVI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 3 (Obiettivi della programmazione regionale)

1. La programmazione regionale, intesa come metodo dell'azione di governo ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto della Regione Puglia, si articola in programmazione economica, sociale, territoriale, finanziaria e di bilancio.

2. La programmazione regionale si conforma ai seguenti principi generali:

- a. sussidiarietà, come allocazione delle risorse e attribuzione delle responsabilità nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;
- b. concertazione, tra operatori istituzionali e operatori economici e sociali, per favorire il

coordinamento operativo sugli obiettivi di sviluppo, l'integrazione delle risorse e le innovazioni di sistema;

- c. corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti pubblici e privati a operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;
- d. concentrazione e integrazione, tematica e finanziaria degli interventi, alle scale territoriali adeguate, sulla base delle suscettività presenti nelle diverse aree.

3. La programmazione regionale mira a valorizzare il policentrismo regionale quale elemento caratteristico della identità della Puglia in un quadro di partecipazione delle forze economiche e sociali alla formazione degli indirizzi di governo.

4. La programmazione regionale persegue l'obiettivo di un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale della Puglia anche attraverso strumenti di programmazione negoziata locale, concorrendo in tal modo al più generale processo di riequilibrio strutturale volto al perseguimento della coesione economica e sociale delle regioni d'Europa.

5. La Regione concorre come soggetto autonomo al processo di programmazione nazionale e dell'Unione europea e ne persegue gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine essa coordina i propri interventi con quelli degli Enti locali, nel quadro della disciplina della cooperazione tra Autonomie locali e Regione, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4 (Soggetti della programmazione regionale)

1. Sono soggetti istituzionali della programmazione: la Regione e gli enti locali territoriali. Tali soggetti esercitano le loro funzioni anche secondo le modalità previste dalla legge regionale 30 novembre 2000, n.22 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali".

2. Gli enti locali, le associazioni rappresentative delle varie forme e settori di impresa, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, gli organismi rappresentativi degli interessi sociali, professionali, ambientali, culturali, del terzo settore e delle pari opportunità concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione europea.

3. Sono interlocutori della Regione nella definizione degli strumenti della programmazione le istituzioni, gli organi e le strutture dell'Unione europea, il Governo nazionale, le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organi decentrati, le autonomie funzionali, le università, le agenzie ed enti di ricerca, le altre Regioni, il complesso degli enti pubblici.

Art. 5
(Concertazione e partenariato
istituzionale e sociale)

1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di consultazione, concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.

2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l'istituzione, entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, di un tavolo di concertazione, a cui partecipano i soggetti indicati all'articolo 4, comma 2. La Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.

3. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni

di partenariato sociale e istituzionale, di cui al presente articolo, in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.

4. La Regione promuove e assicura la partecipazione delle parti economiche e sociali alla definizione degli atti fondamentali di programmazione anche attraverso il Comitato regionale di concertazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 settembre 2000, n.13, nonché della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2000.

5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione europea. Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.

SEZIONE II
STRUMENTI DELLA
PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 6
(Programmi e progetti)

1. Le politiche regionali di promozione dello sviluppo economico, sociale e territoriale si articolano congiuntamente in politiche settoriali e politiche dei fattori, sviluppando elementi di integrazione al fine di organizzare le stesse in una configurazione compiuta di sistema.

2. La Regione individua e attua le politiche di promozione di cui al comma 1 prevalentemente attraverso l'attivazione di programmi e di progetti.

3. Per programma s'intende un complesso coordinato e coerente di iniziative, di attività, di interventi diretti a realizzare servizi pubblici, opere pubbliche o comunque finalità di interesse generale della comunità regionale nei settori organici dello sviluppo economico, sociale e territoriale. Per ciascun programma è data specificazione delle finalità che si intendono conseguire, delle risorse umane, finanziarie e stru-

mentali a esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.

4. I programmi si articolano, di norma, in progetti. Per progetto s'intende un insieme organico di iniziative, di attività o di interventi diretti alla realizzazione di obiettivi predeterminati nell'ambito di ciascun programma. Ciascun progetto deve contenere la specificazione degli obiettivi, sulla base di adeguati indicatori di efficienza, efficacia e impatto sociale, l'indicazione delle strutture organizzative competenti, le fasi procedurali previste e i responsabili dei procedimenti, i dirigenti responsabili del conseguimento degli obiettivi, i tempi tecnici occorrenti, eventuali vincoli e ostacoli ipotizzabili, l'entità delle risorse finanziarie necessarie con riferimento alla spesa corrente, anche indotta, e a quella di investimento per ciascun anno, nel caso di progetti pluriennali, nonché l'indicazione dei meccanismi di controllo della relativa attuazione.

Art. 7

(Atti della programmazione)

1. Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria regionale:

- a. il piano di sviluppo regionale (PSR);
- b. i piani di settore e intersettoriali;
- c. i programmi strutturali regionali dell'Unione europea;
- d. i programmi integrati territoriali;
- e. gli strumenti di programmazione negoziata;
- f. il documento regionale annuale di programmazione economica e finanziaria (DAP);
- g. la legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale.

Art. 8

(Piano di sviluppo regionale)

1. Il PSR definisce, per un periodo non inferiore a tre anni, le linee strategiche e gli obiettivi di programma della Regione e costituisce,

congiuntamente al Piano urbanistico territoriale (PUT), lo strumento che ne informa l'attività di governo.

2. Il PSR si articola in due parti fondamentali: i quadri di riferimento e le determinazioni programmatiche. Le determinazioni programmatiche del PSR costituiscono, congiuntamente al PUT, il quadro generale per il riscontro e la verifica delle coerenze programmatiche dei piani e dei programmi settoriali e intersettoriali e degli altri strumenti attuativi della programmazione regionale.

3. I quadri di riferimento comprendono:

- a. l'analisi dello scenario nel quale si collocano le politiche di sviluppo regionale;
- b. il contesto strutturale contenente l'analisi degli elementi fondamentali dello sviluppo regionale e l'individuazione degli ostacoli allo sviluppo, nonché le potenzialità esistenti;
- c. la stima previsionale delle risorse pubbliche disponibili nella Regione per il periodo di riferimento dei PSR;
- d. le opzioni politiche generali che rappresentano le scelte fondamentali della Regione in termini di individuazione delle priorità programmatiche e di specificazione delle scelte in campo istituzionale, economico, sociale, territoriale e ambientale.

4. Le determinazioni programmatiche:

- a. stabiliscono gli indirizzi rilevanti per l'attività della Regione nel suo complesso e per le politiche di settore e intersettoriali;
- b. formulano le direttive per la determinazione di criteri e modalità cui gli organi e gli enti preposti all'attuazione del PSR devono attenersi, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità assegnate;
- c. individuano gli strumenti normativi, amministrativi, procedurali e organizzativi rivolti alle fasi di attuazione, controllo e revisione dei PSR.

5. I programmi e i progetti, così come definiti all'articolo 6, costituiscono l'articolazione delle determinazioni programmatiche del PSR e possono essere integralmente definiti nel PSR stesso, o richiedere ulteriori specificazioni all'interno dei piani di settore, dei programmi

strutturali dell'Unione europea, di area e/o negli strumenti di programmazione negoziata.

Art. 9
(Piani di settore e intersettoriali)

1. I piani di settore e intersettoriali definiscono obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché strumenti e procedure di controllo dell'attuazione, con riferimento a particolari comparti d'interesse sociale, economico o territoriale e in attuazione del PSR o di leggi nazionali e regionali e di regolamenti comunitari.

Art. 10
(Programmi di intervento strutturale regionale dell'Unione europea)

1. I Programmi di intervento regionali, in attuazione di atti dell'Unione europea, costituiscono il momento di integrazione tra le politiche strutturali europee e del governo nazionale con gli indirizzi programmatici della Regione. Essi sono volti in particolare a promuovere il riequilibrio strutturale di determinate aree e comparti dell'economia regionale, concorrendo altresì al perseguimento dell'armonizzazione economica e sociale delle Regioni d'Europa.

2. Nella elaborazione dei programmi di cui al comma 1 ci si attiene ai criteri della programmazione integrata, sviluppando ogni possibile sinergia tra sottoprogrammi settoriali e fondi strutturali.

Art. 11
(Programmi integrati territoriali)

1. I Programmi integrati territoriali hanno come obiettivo il superamento di carenze e ostacoli allo sviluppo in determinate aree della regione, nonché la valorizzazione di risorse regionali e locali.

2. Nel perseguire gli obiettivi di sviluppo locale di cui al comma 1, i Programmi integrati

territoriali definiscono le azioni e individuano i progetti strategici, cui è assegnata la priorità nel processo di elaborazione e attuazione e i progetti collaterali, aventi lo scopo di agevolare la realizzazione e/o di aumentare l'efficacia dei primi.

Art. 12
(Strumenti di programmazione negoziata)

1. La programmazione negoziata regola gli interventi che hanno un'unica finalità di sviluppo e che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici o di soggetti pubblici e privati, che richiedono attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle procedure attuative e delle risorse finanziarie dei soggetti coinvolti.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione assume come strumenti della programmazione negoziata:

- a. l'intesa istituzionale di programma;
- b. l'accordo di programma quadro;
- c. il patto territoriale;
- d. il contratto d'area;
- e. il contratto di programma;
- f. gli accordi di programma regionali.

3. L'intesa istituzionale di programma costituisce lo strumento ordinario con il quale tra il Governo e la Giunta regionale vengono stabiliti obiettivi e ambiti settoriali e territoriali per i quali è necessaria un'azione congiunta in un orizzonte temporale definito. Le intese si attuano attraverso specifici accordi di programma quadro.

4. L'accordo di programma quadro è un accordo promosso da Governo e Giunta regionale con altri soggetti pubblici ed enti locali che si pone quale strumento di attuazione dell'intesa istituzionale di programma con riferimento a programmi esecutivi di interesse comune funzionalmente collegati.

5. Il patto territoriale costituisce uno strumento con cui si definisce un programma d'interventi con specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale in raccordo con le linee

generali della programmazione regionale. Esso è promosso da enti locali, parti sociali o da altri soggetti, pubblici o privati e può riguardare interventi nei settori economici e nelle infrastrutture collegate allo sviluppo locale. La Giunta regionale può partecipare al patto con la sua sottoscrizione sulla base di una specifica valutazione di coerenza con gli atti e gli strumenti della programmazione regionale.

6. Il contratto d'area è uno strumento di programmazione negoziata stipulato tra amministrazioni pubbliche anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché da altri soggetti interessati con lo scopo di definire obiettivi e strumenti per la realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e creare occupazione in territori circoscritti della regione definiti dalle normative sulle aree di crisi e di ritardo di sviluppo. Il contratto di area è sottoscritto dal Governo e dalla Giunta regionale che ne assicura la coerenza con gli strumenti della programmazione.

7. La Regione può partecipare alla definizione e realizzazione dei contratti di programma promossi dalle Amministrazioni dello Stato e da altri soggetti pubblici e privati ai sensi della l. 662/1996.

8. Sono, altresì, strumenti di programmazione negoziata gli accordi di programma regionali. Detti accordi hanno la finalità di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione di opere e di programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali e altri soggetti pubblici, agenzie e società a partecipazione pubblica, imprese e altri soggetti privati. La Regione promuove o partecipa agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del d. lgs. 267/2000.

Art. 13
(Documento regionale annuale
di programmazione
economico-finanziaria)

1. La Regione stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza regionale mediante il DAP.

2. Il DAP tiene conto, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, degli effetti dei programmi comunitari in vigore, delle intese di programma con il Governo e delle valutazioni e degli effetti del DAP per il triennio di riferimento, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il DAP costituisce lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini di tale raccordo, il DAP:

- a. verifica e aggiorna annualmente le determinazioni programmatiche dei PRS e degli strumenti attuativi settoriali e intersettoriali;
- b. delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le scelte e gli effetti di bilancio.

4. Il DAP contiene una sintetica descrizione della situazione economica e sociale della regione e una valutazione degli andamenti dell'economia regionale. Nel DAP sono altresì indicati:

- a. le tendenze e gli obiettivi macro-economici, in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella regione nel triennio di riferimento;
- b. gli aggiornamenti e le modificazioni dei PRS e degli altri documenti di programmazione nonché le conseguenti variazioni da apportare alla legislazione attuativa e alla strumentazione operativa;
- c. il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
- d. le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale nonché il livello programmatico di imposizione fiscale;
- e. gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla lettera b), nell'ambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e d);
- f. la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla lettera e) in rapporto all'andamento tendenziale;

- g. i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione e l'individuazione delle priorità da realizzare.

Art. 14

(Legge finanziaria, bilancio pluriennale e bilancio annuale)

1. La legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale hanno lo scopo di collegare le scelte programmatiche della Regione con le decisioni di entrata e di spesa in modo da assicurare, nell'orizzonte pluriennale e annuale, i mezzi necessari all'attuazione delle azioni previste negli atti della programmazione regionale.

2. La legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale sono disciplinati nel Titolo III della presente legge.

SEZIONE III

PROCEDURE DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 15

(Organizzazione delle strutture della programmazione)

1. La Giunta regionale individua e disciplina l'organizzazione, il ruolo, le modalità di funzionamento delle strutture deputate alla predisposizione degli atti di programmazione socio-economica e finanziaria di carattere strategico e intersettoriale, tenendo conto della collaborazione di enti, centri di ricerca, università, nonché di professionalità tecniche e culturali esterne di alto profilo specialistico, avvalendosi anche dei componenti del nucleo regionale di valutazione di cui all'articolo 21, comma 3.

Art. 16

(Procedimento di formazione del PSR)

1. Entro cinque mesi dall'inizio della legislatura, la Giunta regionale adotta uno schema di PSR secondo il seguente iter procedurale interno:

a. le strutture della programmazione, sulla base delle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta, elaborano uno schema tecnico di PSR che viene sottoposto ai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa regionali, i quali formulano indicazioni e proposte;

b. lo schema tecnico di PSR, rielaborato tenendo conto delle indicazioni di cui alla lettera a), viene presentato alla Giunta dall'Assessore alla programmazione;

c. la Giunta regionale adotta lo schema di PSR ai fini degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui al comma 2.

2. Lo schema di PSR è sottoposto dalla Giunta all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito ai sensi dell'articolo 5. Gli organismi suddetti esercitano le loro funzioni entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dello schema di PSR.

3. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui al comma 2, delibera il progetto di PSR e lo presenta all'esame del Consiglio regionale nei successivi dieci giorni, allegando i documenti e i pareri che scaturiscono dalla concertazione.

4. Il PSR è approvato con atto amministrativo di indirizzo politico del Consiglio regionale.

5. Qualora il PSR si riferisca a un periodo inferiore alla legislatura o, comunque, ove ricorrano rilevanti mutamenti nel contesto economico, sociale o istituzionale, la Giunta regionale può proporre al Consiglio un aggiornamento del piano medesimo. L'aggiornamento corrente delle determinazioni programmatiche del PSR avviene, di norma, in sede di approvazione del DAP.

Art. 17

(Procedimento di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale dell'Unione europea)

1. I programmi strutturali regionali dell'Unione europea sono elaborati sotto forma di piani di sviluppo rurale e di piani di sviluppo setto-

riali, facendo riferimento alle strumentazioni e alle procedure dell'Unione europea, del Governo nazionale e alla legislazione regionale in ordine agli aspetti di concertazione sociale e istituzionali, di valutazione ex ante dei programmi, di programmazione finanziaria, di monitoraggio e controllo.

2. La Giunta regionale designa le strutture regionali che, insieme alle strutture di coordinamento della programmazione, sono responsabili della elaborazione degli schemi di cui al comma 3 e dei relativi programmi strutturali. L'elaborazione si effettua con specifico riferimento:

- a. all'individuazione delle misure e azioni in rapporto alle indicazioni strategiche e alle coerenze con la programmazione regionale e con gli altri programmi dell'Unione europea;
- b. alla valutazione ex ante economica, sociale, occupazionale e ambientale;
- c. alla fattibilità finanziario-contabile;
- d. alle procedure di controllo della fase di realizzazione.

3. La Giunta regionale, preliminarmente alla elaborazione degli atti da presentare per il negoziato con il Governo e la Commissione europea, adotta uno schema generale di orientamenti di programma da sottoporre all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale. Lo schema generale è trasmesso, per conoscenza, alla Commissione consiliare permanente competente in materia di programmazione. Gli orientamenti generali della Commissione europea e del Governo costituiscono, in ordine ai contenuti dello schema generale di orientamenti e dei relativi programmi strutturali, il quadro di riferimento per il confronto delle coerenze strategiche fra priorità regionali e indirizzi generali dell'Ue.

4. La Giunta regionale assicura, attraverso l'Area di coordinamento delle politiche comunitarie, il coordinamento generale delle fasi di programmazione, riprogrammazione, monitoraggio e valutazione in itinere e finale dei programmi.

5. Gli adempimenti concernenti il controllo finanziario di cui ai regolamenti CE 2185/96, 2064/97 e 1260/99 sono assicurati da una struttura operativa creata nell'ambito dell'Area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie istituita con la presente legge.

Art. 18 **(Procedimento di formazione** **delle intese istituzionali di programma)**

1. Le intese istituzionali di programma di cui alla l. 662/1996 contengono un impegno con il quale il Governo e la Giunta regionale, al fine di definire un piano pluriennale di interventi di interesse comune, procedono:

- a. a una ricognizione dei programmi e delle relative risorse finanziarie disponibili;
- b. all'individuazione dei soggetti interessati alla realizzazione degli impegni programmati;
- c. alla definizione delle procedure di attuazione, monitoraggio, controllo e revisione periodica dei programmi.

2. Alla gestione delle intese sono preposti un Comitato istituzionale di gestione composto in misura paritetica da rappresentanti del Governo e della Giunta regionale e un Comitato paritetico di attuazione che presiede all'esercizio delle funzioni tecniche connesse alle intese. Con proprio provvedimento la Giunta regionale definirà la composizione dei due Comitati suddetti.

3. Per la formazione e presentazione alla Giunta regionale dello schema generale di orientamenti di cui al comma 4 e delle proposte tecniche per le intese di cui al comma 1 vengono seguite le procedure interne previste dall'articolo 16, comma 1.

4. La Giunta regionale per il negoziato con il Governo adotta uno schema generale di orientamento di programma, che sottopone all'esame dei tavoli di concertazione di cui all'articolo 5. Lo schema generale è trasmesso, per conoscenza, alla Commissione consiliare permanente competente in materia di programmazione.

Art. 19 **(Procedure interne di formazione** **disciplinate dalla Giunta)**

1. Le procedure interne di formazione delle proposte tecniche relative ai programmi integrati territoriali, agli accordi di programma quadro, ai patti territoriali, ai contratti d'area, nonché quelle relative agli accordi di programma

regionali e ai contratti di programma di cui alla l. 662/1996, sono definite con atto di Giunta.

2. La Giunta regionale determina le procedure di cui al comma 1 designando le strutture con responsabilità prevalente, individuando le strutture coinvolte nella preparazione degli atti e definendo le modalità di presentazione.

3. La Giunta regionale definisce altresì le procedure di collegamento politico e organizzativo con i soggetti esterni coinvolti nei programmi, accordi e contratti di cui al comma 1.

Art. 20

(Verifica di coerenza con il PSR)

1. Le verifiche di coerenza di progetti e programmi di cui all'articolo 6 con il PSR, qualora non diversamente disposto da specifiche normative, sono affidate ai Settori competenti per materia, che ne danno motivazione negli atti trasmessi all'esame della Giunta. Tali motivazioni fanno riferimento anche ai pareri di conformità con il PSR espressi dagli altri Settori regionali e dal responsabile della struttura deputata alla predisposizione degli atti di programmazione.

SEZIONE IV

VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 21

(Monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti)

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei programmi e dei progetti.

2. Presso le strutture dell'Area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie è organizzato un sistema di monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei principali strumenti di programmazione.

3. La struttura deputata al monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti è individuata nel nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito presso

il Settore programmazione con l'articolo 12 della l.r. 13/2000, così come modificato dall'articolo 48 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, in attuazione dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. La struttura di cui al comma 3 provvede al monitoraggio del rapporto tra costi e risultati a livello di interdipendenze settoriali, in termini sia di funzioni regionali sia di impatto socio-economico.

Art. 22

(Rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti)

1. I rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti regionali, elaborati dai soggetti responsabili secondo le indicazioni contenute negli stessi atti di programmazione, sono volti alla valutazione, anche in itinere, delle politiche realizzate in termini di risultati conseguiti, difficoltà incontrate ed eventuali ritardi accumulati. I rapporti sullo stato di attuazione concorrono all'elaborazione degli ulteriori programmi regionali, in relazione alla eventuale continuazione o revisione degli stessi nella logica della programmazione scorrevole. I rapporti sono messi a disposizione del Consiglio regionale e del tavolo di concertazione fra le parti economiche e sociali e degli organismi di concertazione istituzionale di cui all'articolo 5.

TITOLO III

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

SEZIONE I

LEGGE FINANZIARIA E BILANCI

Art. 23

(Nozione)

1. Al fine di assicurare coerenza nelle azioni di governo destinate a promuovere lo sviluppo sociale ed economico e la politica finanziaria, la

Regione formula le previsioni di entrata e di spesa del bilancio in base al metodo della programmazione finanziaria.

2. La Regione realizza la programmazione finanziaria attraverso atti coordinati che consentono la trasparenza delle decisioni, favoriscono la flessibilità del bilancio e la certezza dell'impiego delle risorse pubbliche. Costituiscono strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio:

- a. il DAP;
- b. la legge finanziaria regionale;
- c. il bilancio pluriennale;
- d. il bilancio annuale di previsione.

Art. 24

(Procedimento di formazione del DAP)

1. La Giunta regionale adotta il DAP secondo il seguente iter procedurale:

- a. lo schema tecnico di DAP è elaborato, sulla base del PSR e di ulteriori indicazioni programmatiche della Giunta, dalle strutture dell'Area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie, d'intesa con gli altri Settori che ne curano, in particolare, gli aspetti di competenza;
- b. la Giunta adotta lo schema di DAP ai fini degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui all'articolo 5, comma 4.

2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di DAP. Il Consiglio regionale approva il DAP entro il 31 luglio, con atto amministrativo di indirizzo politico.

Art. 25

(Legge finanziaria regionale)

1. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

2. Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione si ispirano

al metodo della programmazione finanziaria. A tale fine la Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.

3. Entro il 30 settembre la Giunta presenta al Consiglio regionale il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo. Con la legge finanziaria regionale la Regione espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

4. Con la legge finanziaria regionale la Regione non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo.

5. La legge finanziaria regionale stabilisce:

- a. il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione dei mutui e prestiti della Regione per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale;
- b. gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 52;
- c. la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
- d. la determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.

6. La legge finanziaria regionale può disporre:

- a. variazioni delle misure di aliquote, detrazioni e scaglioni di imposte proprie della Re-

gione o di addizionali a imposte erariali, la cui determinazione è nella facoltà della Regione medesima, nonché altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, aderenti a imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi regionali in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui la legge finanziaria regionale si riferisce;

- b. l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del personale dipendente dalla Regione e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale medesimo, non compreso nel regime contrattuale;
- c. la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni di spesa vigenti;
- d. altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria regionale dalle leggi regionali.

Art. 26
(Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale è strumento programmatico della Regione finalizzato ad assicurare la compatibilità del bilancio rispetto alle regole e agli obiettivi indicati nel PRS e nel DAP. A tale fine, il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e per unità previsionale di base, espone separatamente:

- a. l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente);
- b. le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel PSR e nel DAP e dei previsti nuovi interventi legislativi della Regione e dello Stato (bilancio pluriennale programmatico).

2. Le previsioni del bilancio pluriennale assumono come termini di riferimento quelli dei PSR e considerano, comunque, un periodo non

inferiore a tre anni seguendo il metodo della programmazione scorrevole.

3. Il bilancio pluriennale è approvato con apposito articolo della legge di bilancio e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e a eseguire le spese ivi contemplate.

4. Il bilancio pluriennale costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.

Art.27
(Bilancio annuale)

1. Il bilancio di previsione annuale è regolamentato dalle disposizioni di cui al Titolo IV, Sezione II.

TITOLO IV
RAPPORTI
CON LA PROGRAMMAZIONE

SEZIONE I
LEGGI REGIONALI DI SPESA

Art.28
(Rapporto con la
programmazione regionale)

1. Le leggi di spesa devono conformarsi agli obiettivi definiti dal PSR e ai progetti da esso previsti; esse determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire.

2. La quota annuale della spesa è determinata dalla legge di approvazione del bilancio con i criteri di cui all'articolo 31, in coerenza alle scelte di priorità complessive, alle disponibilità finanziarie dell'esercizio, agli obiettivi di natura congiunturale e allo stato di avanzamento delle procedure relative a ciascun intervento.

Art. 29
(Leggi che disciplinano spese
continuative o ricorrenti)

1. Le leggi regionali che prevedono spese operative di carattere continuativo o ricorrente indicano soltanto gli interventi da effettuare e le procedure da seguire, rinviando espressamente alle leggi di bilancio la determinazione della entità della relativa spesa e della copertura finanziaria.

2. La Regione può dare corso, sulla base delle leggi di cui al comma 1 e tenendo conto delle previsioni del bilancio pluriennale, alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi stesse anche prima che sia determinata l'entità delle spese da eseguire, con esclusione degli atti dai quali comunque sorge l'obbligo di assumere impegni a norma dell'articolo 76.

3. In particolare può provvedersi, a norma del comma 2, alla predisposizione di programmi operativi, all'istruttoria di domande, all'acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la ripartizione territoriale e settoriale della spesa.

Art. 30
(Leggi di spesa per programmi
pluriennali di intervento)

1. Le leggi regionali che autorizzano spese per l'attuazione di programmi pluriennali di intervento indicano l'ammontare complessivo della spesa autorizzata, la copertura riferita alle previsioni del bilancio pluriennale, la quota di spesa eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al Consiglio regionale per l'assunzione di impegni aventi scadenza nel corrispondente esercizio e la relativa copertura, rinviando alle leggi di bilancio la determinazione delle successive quote annuali della spesa medesima.

2. Sulla base delle leggi di cui al comma 1 si può dar corso, anche prima che siano determinate le quote annuali della spesa, all'espletamento di tutte le procedure degli adempimenti previsti per l'attuazione dei relativi interventi,

con riferimento all'intero programma pluriennale di spesa, con esclusione dei soli atti dai quali comunque sorge l'obbligo di assumere impegni a norma dell'articolo 76.

3. In particolare si può provvedere alla predisposizione dei programmi operativi, all'istruttoria di domande, all'acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la ripartizione territoriale e settoriale della spesa, alla redazione dei progetti esecutivi di opere.

Art. 31
(Leggi di spesa per interventi
comportanti obbligazioni pluriennali)

1. Le leggi regionali che autorizzano opere e interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi, oltre a indicare gli elementi di cui all'articolo 30, comma 1, autorizzano la stipulazione dei contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intera somma indicata nella legge, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale le sole somme corrispondenti alle obbligazioni che vengano a scadenza nel corso del relativo esercizio. La legge può altresì porre dei limiti all'entità degli impegni destinati a scadere in ciascun esercizio e dei relativi pagamenti.

2. Le leggi che autorizzano l'assunzione di obbligazioni ai sensi del comma 1 devono prevedere che le opere o gli interventi siano iniziati entro l'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

3. Sulla base delle leggi di cui al comma 1 si provvede all'espletamento di tutte le procedure e adempimenti previsti con riferimento all'intero programma pluriennale di spesa, nonché all'assunzione delle relative obbligazioni precisandone la scadenza in relazione all'entità degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi.

4. Le successive quote annuali di spesa sono determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci, con riguardo all'entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.

Art. 32**(Prestazioni di garanzie finanziarie)**

1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti, istituti, cooperative e altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze amministrative regionali deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.

2. Nel bilancio regionale viene iscritta un'apposita unità previsionale di spesa dotata annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con le garanzie prestate.

3. In allegato al bilancio preventivo della Regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di enti e/o di altri soggetti.

4. La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente pagate dalla Regione.

5. Nell'entrata del bilancio annuale è iscritta un'apposita unità previsionale di base cui vengono imputate le somme recuperate.

Art. 33**(Disciplina delle procedure di spesa)**

1. Le leggi regionali di spesa indicano i termini entro i quali si deve provvedere a ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa, in modo da rendere possibile la previsione dei tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase della stessa, con riguardo all'assunzione degli impegni e alla scadenza delle relative obbligazioni.

2. Le leggi regionali di spesa individuano espressamente i termini entro i quali devono intervenire gli adempimenti da parte di terzi che condizionano l'esecuzione dell'intervento o dell'opera e i termini entro i quali devono essere ultimati gli interventi o le opere previste, che

non possono in alcun caso superare, rispettivamente, la fine del secondo e del settimo esercizio successivo a quello nel quale viene assunto l'impegno, rispettivamente per le spese correnti operative e le spese per investimenti.

3. Le leggi che disciplinano le opere o gli interventi possono stabilire termini inferiori. In mancanza, si applicano in ogni caso i termini di cui al comma 2.

4. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza del diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità, nel caso di mancata ultimazione dell'intervento per ragioni eccezionali non dipendenti dai terzi beneficiari, di stabilire nuovi termini con delibera della Giunta regionale.

Art. 34**(Relazione alle leggi di spesa)**

1. I disegni e le proposte di legge regionale che comportano nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati di un referto-tecnico sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi previsti.

2. Il referto-tecnico dei disegni di legge di cui al comma 1, predisposto dal centro di responsabilità amministrativa competente per materia, deve essere vistato preventivamente dalla Ragioneria.

3. Il referto-tecnico delle proposte di legge di cui al comma 1, predisposto dagli uffici delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, deve essere vistato preventivamente dalla Ragioneria.

4. La relazione accompagnatoria ai progetti di legge di spesa, che non siano in attuazione di un progetto di intervento incluso nel PSR, mette in evidenza i seguenti elementi:

- a. lo stato di attuazione della spesa autorizzata da precedenti leggi aventi analoghe finalità;
- b. la coerenza degli obiettivi della legge con quanto stabilito dal PRS;

- c. i risultati, anche in termini di standards, che la legge intende realizzare, i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento con la dimostrazione degli elementi e dei criteri di calcolo adottati;
- d. gli organi e le unità organizzative responsabili dei singoli adempimenti previsti dalla legge;
- e. i tempi dei procedimenti previsti dalla legge;
- f. i criteri per l'articolazione territoriale degli interventi.

Art. 35
(Copertura finanziaria
delle leggi di spesa)

1. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con le seguenti modalità:

- a. mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 52, sia con riferimento al bilancio pluriennale che al bilancio annuale, restando in ogni caso precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
- b. mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative regionali di spesa;
- c. mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

SEZIONE II
BILANCIO ANNUALE
DI PREVISIONE

Art. 36
(Anno finanziario)

1. La gestione delle entrate e delle spese della Regione si svolge in base al bilancio annuale

di previsione inteso come strumento fondamentale delle decisioni di politica finanziaria.

2. Il bilancio è redatto in termini di competenza e in termini di cassa. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 37
(Principi del bilancio)

1. Il bilancio della Regione è costruito sulla base dei principi dell'annualità, dell'integrità, dell'universalità, dell'unità e della pubblicità.

2. Sulla base del principio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente senza essere ridotte delle entrate correlate.

3. Sulla base dei principi dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio della Regione.

Art. 38
(Struttura di bilancio annuale
di previsione)

1. Il bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione e stabilite in modo tale che le singole unità corrispondano a un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione, con riferimento alle finalità di spesa previste dalla programmazione regionale. Le contabilità speciali, sia nella entrata sia nella spesa, sono aggregate in un'unica unità previsionale di base.

2. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

- a. l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce;

- b. l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
- c. l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

3. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 2, lettera b), sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dell'articolo 76.

4. Tra le entrate e le spese di cui al comma 2, lettera b), è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, che si presume di accertare al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

5. L'utilizzo dell'eventuale saldo finanziario positivo o il ripiano dell'eventuale saldo finanziario negativo sono effettuati nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 44.

6. Tra le entrate di cui al comma 2, lettera c), è iscritto l'ammontare del fondo di cassa che si presume esista all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

7. In apposito allegato al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

8. Formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, lettere a), b) e c), 3, 4, 5 e 6. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso. Le previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b) e c), costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e pagamento.

9. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta regionale provvede a ripartire le unità previsionali di base per capitolo ai fini della gestione e rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

11. In relazione a quanto disposto dal comma 10, la Regione adotta misure organizzative idonee a consentire l'analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

Art. 39

(Revisione dei capitoli di spesa)

1. Al fine di razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, la Ragioneria, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, procede alla revisione degli oggetti dei capitoli di spesa secondo il loro contenuto economico e funzionale in modo che in ciascun capitolo siano incluse esclusivamente spese della medesima categoria, assicurando inoltre che ogni capitolo corrisponda a un unico centro di responsabilità e riorganizzando, ove necessario, la normativa di supporto alle autorizzazioni di bilancio.

Art. 40

(Equilibrio del bilancio)

1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pa-

gamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.

2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 71 "Mutui e prestiti".

3. Il disavanzo di cui al comma 2 non può in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese di investimento, nonché di quelle per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, aumentato della quota del saldo negativo presunto dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui e altre forme di indebitamento già autorizzati.

4. Ai fini di cui al comma 3 non si tiene conto delle spese di investimento finanziate da assegnazioni dello Stato e della Ue.

Art. 41

(Assestamento di bilancio)

1. Ad avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio regionale approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede:

- a. all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b. all'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario positivo o negativo risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e alla rideterminazione dell'ammontare dell'indebitamento eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo;
- c. all'aggiornamento dell'ammontare della

giacenza di cassa risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

- d. alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di spesa che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto alle lettere a), b) e c), per ristabilire l'equilibrio di bilancio secondo quanto disposto dall'articolo 40;
- e. a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune anche in relazione allo stato di attuazione dei progetti prioritari del PSR e all'andamento della spesa delle politiche regionali.

Art. 42 ⁽¹⁾

(Variazioni di bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da portare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Ue, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. La Giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54. Possono essere autorizzate variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, da effettuarsi con delibera della Giunta regionale da comunicarsi al Consiglio regionale entro dieci giorni.

3. La legge di bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione possono autoriz-

NOTE

(1) Così modificato dall'art. 29, della l. r. 32/01.

zare la Giunta regionale a effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di un stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale può essere autorizzata a effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

4. Le variazioni di cui ai commi 2 e 3 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell'ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla Ue, dallo Stato e da altri soggetti.

5. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

6. La Giunta regionale può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione-obiettivo ai sensi dell'articolo 46. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio regionale entro 10 giorni.

7. Ogni deliberazione con la quale sono disposte variazioni di bilancio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 43 (2) **(Divieto di storni)**

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli e dai successivi articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale all'altra

del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza che di cassa.

Art. 44 (3) **(Iscrizione del saldo finanziario)**

1. L'eventuale avanzo di amministrazione, per la parte derivante dall'applicazione dell'istituto della perenzione amministrativa, deve essere integralmente destinato, in sede di assestamento del bilancio di previsione, a impinguare gli appositi fondi per la reinscrizione dei residui passivi perenti di cui all'articolo 95.

2. Le ulteriori disponibilità dell'avanzo vanno prioritariamente utilizzate per il finanziamento di eventuali passività relative a esercizi pregressi e all'eventuale impinguamento del Fondo intersettoriale di cui all'articolo 54. Il relativo utilizzo è subordinato all'approvazione della legge di assestamento del bilancio di cui all'articolo 41.

3. Il saldo finanziario negativo accertato dalla legge di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio è iscritto nel bilancio dell'anno successivo mediante apposita legge regionale per la parte alla quale non si sia provveduto in via presuntiva con la legge di bilancio.

4. Le leggi regionali di cui al comma 3 devono assicurare in ogni caso equilibrio del bilancio di competenza nel quale il disavanzo viene iscritto.

Art. 45 **(Classificazione delle entrate)**

1. Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Ue, dello Stato e di altri soggetti;

NOTE

(2) Così modificato dall'art. 29, della l. r. 32/01.

(3) Così modificato dall'art. 29, della l. r. 32/01.

Titolo III: entrate extratributarie;

Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

Titolo VI: entrate per contabilità speciali.

2. Nell'ambito di ciascun Titolo e con esclusione delle entrate per contabilità speciali, le entrate si ripartiscono in:

- a. categorie, secondo la natura dei cespiti;
- b. unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione consiliare e dell'accertamento dei cespiti;
- c. capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione. In ogni caso deve essere fatta menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi dello Stato o della Regione.

3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità fondamentali di classificazione delle entrate.

4. Per ciascuna unità previsionale di base di entrata sono indicate, oltre agli elementi di cui all'articolo 38, comma 2, la numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione.

Art. 46

(Classificazione della spesa)

1. Nel bilancio della Regione le spese sono ripartite per aree di intervento. Nell'ambito di ciascuna area di intervento le spese si ripartiscono in:

- a. funzioni-obiettivo, corrispondenti alle politiche regionali;
- b. unità previsionali di base.

2. Le unità previsionali di base costituiscono unità fondamentali di classificazione delle spese e sono articolate in uno o più capitoli quali unità elementari di classificazione di apposito documento tecnico predisposto ai fini della gestione e della rendicontazione, non soggetto ad approvazione consiliare.

3. Le unità previsionali di base sono suddivise in:

- a. unità relative alla spesa corrente;
- b. unità relative alla spesa in conto capitale;
- c. unità per il rimborso di mutui e prestiti.

Le unità relative alla spesa corrente possono essere ulteriormente ripartite in:

- a. unità per spese di funzionamento;
- b. unità per interventi operativi;
- c. unità per oneri comuni.

Le unità relative alle spese in conto capitale possono essere ulteriormente ripartite in:

- a. unità per spese di investimento;
- b. unità per oneri comuni;

Le unità per il rimborso di mutui e prestiti possono essere ulteriormente ripartite in :

- a. unità per oneri del debito;
- b. unità per il rimborso di prestiti.

4. In base al principio del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. In allegato al bilancio annuale di previsione viene presentato un quadro da cui risultino:

- a. le categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica;
- b. le sezioni in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale;
- c. gli incroci tra i diversi criteri di ripartizione;
- d. la ripartizione in Titoli:

Titolo I: spese correnti;

Titolo II: spese in conto capitale;

Titolo III: spese per rimborso di mutui e prestiti;

Titolo IV: spese per contabilità speciali.

Art. 47 (4)

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è approvato con legge entro il successivo 15 dicembre.

NOTE

(4) Così modificato dall'art. 29, della l. r. 32/01.

2. Formano oggetto di approvazione, con legge, da parte del Consiglio regionale solo le previsioni di cui all'articolo 45, comma 2, lettere a) e b) e all'articolo 46, comma 1, lettere a) e b). Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.

3. In apposito allegato al bilancio di previsione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli a fini di gestione e rendicontazione.

Art. 48
(Individuazione
delle unità previsionali
di base e dei capitoli)

1. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con la legge di approvazione del bilancio della Regione, con la quale si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto all'anno precedente.

2. La disaggregazione di ciascuna unità previsionale di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione è effettuata dalla Giunta regionale. Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:

- a. spese attinenti a più centri di responsabilità amministrativa;
- b. spese correnti, spese in conto capitale e spese relative al rimborso di mutui e prestiti;
- c. spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
- d. spese finanziate con assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata iscritte nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio e spese di altra natura.

Art. 49
(Fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d'ordine)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine.

2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate, con deliberazione della Giunta regionale, le somme necessarie per integrare gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base che si rivelino insufficienti, a condizione che riguardino spese aventi carattere obbligatorio o connesse con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri del personale, agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti, nonché i fondi di garanzia a fronte della fidejussione concessa dalla Regione.

4. L'elenco delle unità previsionali di base che possono essere integrate a norma del comma 2 è allegato al bilancio.

Art. 50
(Fondo di riserva
per le spese impreviste)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste.

2. Dal fondo di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate e iscritte, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base della spesa, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi congiuntamente i requisiti di imprescindibilità, improrogabilità, non continuità della spesa, imprevedibilità all'atto dell'approvazione del bilancio e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.

3. Alla legge di approvazione del rendiconto generale della Regione è allegato un elenco delle deliberazioni di cui al comma 2, con indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

Art. 51
(Fondo di riserva per le integrazioni
delle autorizzazioni di cassa)

1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un

“Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa”, il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, entro il limite massimo di un dodicesimo dell’ammontare dei pagamenti previsti nell’esercizio.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono trasferite dal fondo e iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle unità previsionali di base del bilancio le somme necessarie a provvedere a eventuali deficienze delle relative dotazioni.

Art. 52 (Fondi speciali)

1. Nel bilancio regionale sono iscritti fondi speciali, in termini di competenza e di cassa, distinti per il finanziamento di spese correnti e spese in conto capitale, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio.

2. I fondi speciali non sono utilizzabili per l’imputazione di impegni di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa delle unità previsionali di base esistenti oppure in nuove unità, dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. Al bilancio è allegato, per ciascun fondo speciale, l’elenco dei provvedimenti legislativi da finanziare a carico del fondo stesso.

4. L’iscrizione in bilancio dei fondi speciali avviene nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell’esercizio di competenza in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi.

5. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell’esercizio di competenza costituiscono economia di spesa.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, da comunicarsi al Consiglio entro dieci giorni, sono disposte le variazioni all’entrata e alla spesa occorrenti per dare esecuzione a leggi approvate dal Consiglio regionale prima dell’approvazione del bilancio, ma entrate in vigore suc-

cessivamente a tale approvazione e che abbiano proceduto a quantificare la spesa autorizzata a carico dell’esercizio cui il bilancio si riferisce. Tali deliberazioni possono essere adottate anche durante l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio ai sensi degli articoli 67 e 68.

7. Qualora le nuove spese disposte dalle leggi regionali di cui al comma 6 non risultino finanziate con corrispondenti maggiori entrate, le relative variazioni di bilancio sono consentite solo se la copertura finanziaria è stata espressamente evidenziata negli elenchi dei provvedimenti legislativi da finanziare a carico dei fondi speciali iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio e a esso allegati.

Art. 53 (Utilizzazione dei fondi speciali iscritti nel bilancio dell’esercizio precedente)

1. Ai fini della copertura finanziaria delle spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell’esercizio di bilancio in cui i fondi speciali sono stati iscritti, può essere fatto riferimento alle quote non utilizzate dei fondi speciali di detto esercizio purché le relative leggi di autorizzazione vengano adottate prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio medesimo e comunque non oltre il 30 giugno.

2. Nei casi di cui al comma 1 resta ferma l’assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio nel quale essi sono stati iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono iscritte nel bilancio dell’esercizio successivo nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

3. Allo stanziamento di ciascuna nuova o maggiore spesa così iscritta in bilancio deve accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali dell’esercizio precedente. Fino a quando non è approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell’eventuale disavanzo di cui all’articolo 45.

Art. 54
(Fondi intersettoriali)

1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti, in apposite unità previsionali di base, i fondi relativi al finanziamento:

- a. di programmi e di progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario. La disponibilità del fondo costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle proposte di programma o di progetto, presentate o da presentare, agli organi comunitari e statali;
- b. di intese istituzionali di programma, per la parte che non trova copertura nelle autorizzazioni di spesa disposte con le specifiche leggi regionali di settore;
- c. di programmi intersettoriali di rilevanza regionale.

2. La dotazione finanziaria dei fondi di cui al comma 1 è disposta annualmente con legge di bilancio.

3. La Giunta regionale, in relazione all'approvazione di programmi o progetti da parte dell'Ue o di accordi di programma-quadro o di progetti intersettoriali, provvede con proprie deliberazioni, mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, all'iscrizione delle quote di finanziamento nelle unità previsionali di base esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali di base. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.

4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni che si rendessero necessarie, anche mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio a seguito di modifiche intervenute nei piani finanziari dei programmi o progetti comunitari, regionali e degli accordi di programma. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.

5. Al fine di consentire la riallocazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1 in ritardo di attuazione, sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo di Giunta fra unità previsionali di base in conto capitale della medesima funzione-obiettivo. Le

variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.

6. Il prelievo dai fondi e le variazioni compensative di cui ai commi 3, 4, e 5, possono essere effettuati anche durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio.

Art. 55
**(Gestione dei fondi statali e della UE
assegnati alla Regione)**

1. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali e della Ue, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

SEZIONE III
BILANCIO DI DIREZIONE

Art. 56
(Bilancio di direzione. Nozione)

1. Il bilancio di direzione costituisce l'atto fondamentale di raccordo tra le funzioni di governo espresse dagli organi regionali e le funzioni di gestione rivolte ad attuare gli obiettivi assegnati.

2. La struttura del bilancio di direzione realizza i seguenti collegamenti:

- a. con il bilancio annuale di previsione, adottando il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese stabilito dall'articolo 47 con l'ulteriore specificazione in "capitoli" delle unità previsionali di base;
- b. con la struttura organizzativa della Regione attraverso la classificazione delle entrate e delle spese per centri di responsabilità amministrativa;
- c. con gli strumenti della programmazione di cui al Titolo II e al Titolo III, Sezione I e, in particolare, con il DAP e con il bilancio plu-

riennale, attraverso la classificazione della spesa per obiettivi, programmi e progetti.

Art. 57
(Formazione)

1. La proposta del bilancio di direzione, formulata dai dirigenti dei relativi centri di responsabilità amministrativa, è assunta a base tecnica del processo della formazione del bilancio di previsione annuale.

Art. 58
(Contenuti)

1. La proposta di bilancio di direzione, formulata dai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa, determina gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e i programmi e affida la realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari dei centri medesimi unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie e nel rispetto delle direttive generali impartite per l'attività amministrativa e per la gestione.

2. Il bilancio di direzione costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva per la gestione nei confronti dei dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa; specifica il bilancio di previsione, ripartisce le unità previsionali di base in capitoli indicandone il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con le relative disposizioni legislative.

3. Il bilancio di direzione è adottato dalla Giunta regionale entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio o della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio e, comunque, prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce.

4. Il bilancio di direzione costituisce riferimento per l'esercizio del sistema dei controlli interni e di gestione.

5. Al termine di ciascun semestre, il dirigente titolare del centro di responsabilità ammini-

strativa presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di gestione assegnati. Analoga relazione, riferita alla gestione dell'anno, va presentata alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla chiusura dell'esercizio.

6. Con la medesima periodicità di cui al comma 5, l'Assessore al bilancio riferisce alla Commissione consiliare competente.

Art. 59
(Variazioni)

1. I dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa possono effettuare con propri atti, da adottare entro e non oltre il 30 novembre, variazioni compensative tra capitoli relativi alle spese di funzionamento stanziato nel bilancio loro assegnato.

2. Le variazioni ai capitoli del bilancio di direzione, diverse da quelle indicate dal comma 1 e nell'ambito della medesima unità previsionale di base, sono deliberate dalla Giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre.

SEZIONE IV
BILANCI DI ALTRI ENTI

Art. 60 ⁽⁵⁾
(Bilanci di previsione degli enti dipendenti dalla Regione)

1. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Nei bilanci degli enti e degli organismi di cui al comma 1, le entrate e le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto dagli articoli 45 e 46.

NOTE

(5) Così modificato dall'art. 29, della l. r. 32/01.

Art. 61
(Rendiconto degli enti dipendenti
dalla Regione)

1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto dagli articoli 97 e 98.

SEZIONE V
PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE
DEGLI STRUMENTI
DI PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E DI BILANCIO

Art. 62
(Procedimento integrato
di formazione)

1. Il processo di formazione della proposta del DAP, del progetto di bilancio pluriennale, del progetto di bilancio annuale e del disegno di legge finanziaria regionale costituisce procedimento integrato e si svolge con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla presente legge e nei termini previsti dallo Statuto.

Art. 63
(Sessione di bilancio
e adeguamento del regolamento
interno del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale informa il proprio Regolamento interno ai principi e alle norme della presente legge provvedendo tra l'altro a disciplinare la sessione di bilancio, le modalità di esame, discussione e votazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio, nonché le modalità di presentazione, esa-

me, discussione e votazione degli emendamenti da parte dei consiglieri regionali.

2. Dalla data di presentazione dei disegni di legge della finanziaria regionale e fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione, non possono essere iscritte all'ordine del giorno delle Commissioni consiliari e del Consiglio regionale disegni di legge che comportino variazioni alle spese o alle entrate della Regione relative al periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale.

Art. 64
(Criteri di previsione)

1. Gli stanziamenti di competenza del bilancio annuale di previsione della Regione sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui il bilancio si riferisce, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

2. Le autorizzazioni di cassa previste in bilancio, che stabiliscono il limite dei pagamenti in conto residui e in conto competenza nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, sono determinate tenendo conto della misura media dello smaltimento dei residui degli anni precedenti e dell'effettiva capacità di spesa dei centri di responsabilità amministrativa cui si riferiscono le singole unità di base. Alle eventuali integrazioni si provvede a carico dei fondi di riserva delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 52.

Art. 65
(Divulgazione della conoscenza
del bilancio)

1. Un estratto del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione annuale, relativo ai dati più significativi, è pubblicato su due quotidiani aventi particolare diffusione regionale, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

**TITOLO V
GESTIONE DEL BILANCIO**

**SEZIONE I
ESERCIZIO PROVVISORIO**

**Art. 66 ⁽⁶⁾
(Esercizio provvisorio)**

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa per un periodo non superiore a quattro mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio.

2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese, nonché il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 50 e dal fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 52 sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limite di somma.

3. Con la legge che autorizza l'esercizio provvisorio possono essere stabilite limitazioni all'esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine alle singole unità previsionali di base il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.

4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni unità previsionale di base per ogni mese di esercizio provvisorio o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spesa obbligatoria tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi.

NOTE

(6) Così modificato dall'art. 29, della l. r. 32/01.

(7) Articolo abrogato dalla l. r. 32/01, art. 29.

Art. 67 ⁽⁷⁾

**SEZIONE II
ENTRATE DELLA REGIONE**

**Art. 68
(Fasi dell'entrata)**

1. L'acquisizione delle entrate previste nel bilancio annuale di previsione della Regione avviene attraverso un procedimento amministrativo che si estrinseca nelle fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

**Art. 69
(Accertamento)**

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è:

- a. verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
- b. individuato il soggetto o i soggetti debitori;
- c. quantificata la somma da incassare;
- d. individuata la relativa scadenza.

2. Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, l'accertamento è disposto sulla base dei provvedimenti di assegnazione dei fondi. Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.

3. Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.

4. Per le entrate di natura patrimoniale, l'accertamento è disposto, di norma, sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione in conto dell'esercizio di competenza.

5. Per le entrate concernenti partite di giro o poste compensative della spesa, l'accertamento consegue l'assunzione dell'impegno o l'effettuazione del pagamento nel capitolo e nell'unità previsionale di base corrispondente della spesa.

6. In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.

Art. 70 (Riscossione e versamento)

1. La riscossione costituisce la successiva fase di gestione dell'entrata, che consiste nel materiale introitato da parte del Tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute alla Regione.

2. La riscossione è disposta a mezzo di apposito ordine, fatto pervenire al Tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria.

3. Il Tesoriere rilascia quietanza liberatoria delle somme incassate, con osservanza delle modalità stabilite nella convenzione.

4. Il Tesoriere è tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione della Regione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causa del versamento nonché la riserva "salvo conferma di accettazione da parte della Regione Puglia". Di tali incassi il Tesoriere dà immediata comunicazione alla Regione, per il rilascio dei relativi ordini di riscossione.

5. Il Tesoriere è tenuto all'incasso delle somme anche non iscritte nel bilancio o iscritte in difetto.

6. Nessun titolo di credito verso la Regione può essere ricevuto in conto di debiti verso la stessa. E' fatto divieto di compensazione tra partite creditorie e debitorie della Regione Puglia nei confronti di enti locali e altri soggetti pubblici e privati.

7. Il versamento costituisce l'ultima fase di gestione dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse della Regione.

8. Il versamento delle entrate regionali deve essere eseguito esclusivamente nei termini stabiliti dalle convenzioni, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre disposizioni che regolano la materia.

Art. 71 (Mutui e prestiti)

1. Entro i limiti e per le finalità fissati dalla legge, la contrazione di mutui e prestiti da parte della Regione, ivi compresi i relativi contratti preliminari, è autorizzata dalla legge di approvazione di bilancio o da successiva legge di variazione al bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche in riferimento al bilancio pluriennale. L'autorizzazione stessa cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

2. In ciascun esercizio può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con la legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, non superi il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate iscritte in bilancio nel Titolo I, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto relativo all'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio si riferiscono i nuovi mutui.

4. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti obbligazionari, mediante emissione di buoni ordinari regionali, sono iscritti nel bilancio regionale in apposite unità previsionali di base distintamente per la quota destinata al pagamento degli interessi e per la quota destinata al rimborso del capitale.

5. La contrazione dei mutui o l'assunzione dei prestiti è deliberata, in relazione alle effettive esigenze di cassa, dalla Giunta regionale, la quale determina il tasso effettivo e la durata,

nonché l'ammontare degli oneri e le altre eventuali condizioni accessorie.

6. Entro quindici giorni dalla definizione del mutuo, la Giunta è tenuta a darne notizia tramite pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con tutti i termini e condizioni pattuiti.

7. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra i residui attivi.

8. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e concorrono a determinare le risultanze finali della gestione.

Art. 72

(Recupero crediti, rimborsi somme, rateizzazione, riutilizzazione)

1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e privati connesse a spese legislativamente vincolate sono introitati in apposito capitolo di entrata all'uopo istituito e riassegnati per la riutilizzazione con delibera di Giunta al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente.

2. Il centro di responsabilità amministrativa può disporre con proprio atto il recupero dilazionato, sino a un massimo di ventiquattro mensilità, di crediti vantati dalla Regione nei confronti di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati allorquando, risultando impossibile la riscossione immediata e integrale degli stessi, sussiste la convenienza per l'Amministrazione regionale al recupero dilazionato. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi legali.

Art. 73

(Compiti dei soggetti preposti alla realizzazione delle entrate)

1. La Ragioneria regionale, nonché i funzionari della Regione o di altri enti addetti alla ge-

stione di entrate regionali, curano, nei limiti delle loro rispettive attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano effettuati prontamente e integralmente.

2. E' tenuta, a cura della Ragioneria, separata registrazione, con riferimento ai capitoli e alle unità previsionali di base di bilancio interessati, degli accertamenti e degli ordinativi di incasso e, per gli ordinativi, di quelli relativi a riscossioni in conto competenza e di quelli relativi a riscossioni in conto residui.

Art. 74

(Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità)

1. La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito, che non siano di natura tributaria e non si riferiscano a sanzioni amministrative o pene pecuniarie, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il limite massimo di modesta entità fissato annualmente dalla stessa legge.

2. L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante provvedimenti del dirigente competente per materia, senza onere alcuno per i debitori.

SEZIONE III

SPESE DELLA REGIONE

Art. 75

(Fasi della spesa)

1. Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, regolamenti o altri atti amministrativi costituenti titolo valido di obbligazione verso terzi e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici di competenza dell'amministrazione regionale.

2. Tutte le spese della Regione passano attraverso le seguenti fasi:

- a. impegno;
- b. liquidazione;
- c. ordinazione;
- d. pagamento.

Tali fasi possono essere simultanee.

Art. 76 (Impegni di spesa)

1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza sul bilancio in corso.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge o a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio.

3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

4. Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno, da iscrivere in bilancio in dipendenza dell'autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

5. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

- a. dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Ue e dalle relati-

ve deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;

- b. dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.

6. Nel caso di cui al comma 5, l'impegno è assunto nei limiti dell'intera somma di cui alle lettere a) e b) e i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

7. Durante la gestione possono essere assunti impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti conseguenti per i quali, entro il termine dell'esercizio, non si sia perfezionata giuridicamente l'obbligazione di spesa verso terzi con l'individuazione degli elementi di cui all'articolo 78 decadono a norma della presente legge e le somme impegnate costituiscono economie di spesa concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione.

8. Per gli impegni di spesa riferiti a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine non si applicano le disposizioni di cui al comma 7 e i relativi atti conservano validità.

Art. 77 (Assunzione di impegni sugli esercizi futuri)

1. Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui all'articolo 76, comma 3, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al primo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

2. Nel caso delle spese in annualità, la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d'impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

Art. 78 (Soggetti preposti all'assunzione degli impegni di spesa)

1. Gli impegni di spesa sono assunti con atto del dirigente competente per materia.

2. L'atto di impegno deve indicare:
- il creditore o i creditori con gli elementi idonei a identificarli;
 - l'ammontare della somma dovuta;
 - il capitolo di spesa sul quale la stessa è da imputare;
 - il termine entro cui l'obbligazione si perfeziona giuridicamente.

L'obbligazione si intende perfezionata ai fini del presente comma con la conclusione, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, del contratto che ne determina l'ammontare, ovvero con l'entrata in vigore della norma che impone il pagamento e, per le obbligazioni unilaterali, con l'esecutività del provvedimento adottato. I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa sono tenuti a comunicare per iscritto alla Ragioneria, che ne dà ricevuta, l'intervenuto perfezionamento dell'obbligazione entro il termine dell'esercizio di competenza.

3. Il dirigente competente per materia, con successivo atto da assumersi entro il termine dell'esercizio di competenza, può procedere all'individuazione del creditore o dei creditori con gli elementi idonei a identificarli.

4. La Ragioneria provvede alla cancellazione degli impegni per i quali non sia pervenuta comunicazione dell'avvenuto perfezionarsi dell'obbligazione entro e non oltre il 15 gennaio dell'esercizio successivo. I correlati provvedimenti di impegno decadono, a norma della presente legge e le somme impegnate costituiscono economie di spesa, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione.

Art. 79 (Procedimento per l'assunzione di impegni)

1. I dirigenti che provvedono all'adozione degli atti di impegno di spesa sono responsabili in ordine:

- alla legittimità e congruità della spesa;
- al rispetto degli obiettivi dei programmi regionali;
- alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o a esso allegata;

- alla corretta imputazione della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio;
- alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;
- alla contestuale verifica dell'accertamento dell'entrata sui corrispondenti capitoli di entrata nel caso di utilizzo di risorse aventi destinazione vincolata.

2. L'atto del dirigente che comporta impegni di spesa è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, alla Ragioneria per la registrazione contabile e diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria.

3. La Ragioneria è tenuta alla restituzione senza la registrazione dell'impegno, indicando le iniziative da assumere per la regolarizzazione, nei seguenti casi:

- quando si rileva l'insufficienza di disponibilità finanziaria a copertura della spesa;
- quando si rileva erronea imputazione della spesa;
- quando si rileva l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 2.

4. Il visto di cui al comma 2 viene reso in forma scritta, datato e sottoscritto ed è espresso sulle sole determinazioni dei dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa.

5. Le proposte di deliberazioni della Giunta regionale che comportano implicazioni di natura finanziaria devono essere corredate del parere di regolarità contabile rilasciato dalla Ragioneria. Il parere è obbligatorio, viene reso in forma scritta ed è inserito nella deliberazione, non è vincolante e, se negativo, deve essere adeguatamente motivato. La Ragioneria nel corso delle verifiche di sua competenza può effettuare rilievi in ordine al rispetto e mantenimento degli equilibri di bilancio.

Art. 80 (Liquidazione delle spese)

1. La liquidazione consiste nell'individuare il creditore, nel determinare il preciso ammontare della somma da pagarsi, della causale, sulla

scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal creditore.

2. Alla liquidazione delle spese già impegnate con atto divenuto esecutivo provvede il dirigente del centro di responsabilità amministrativa competente per materia.

3. La liquidazione della spesa è disposta nei limiti degli stanziamenti di cassa e con separata imputazione secondo che si tratti di pagamento in conto competenza o residui.

4. Con l'atto di liquidazione si attesta che la spesa è certa, liquida ed esigibile da parte del creditore e, a tal fine, il dirigente che adotta l'atto di liquidazione è responsabile in ordine:

- a. all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno, al contratto e agli eventuali atti successivi all'impegno medesimo;
- b. alla corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;
- c. all'accertamento della disponibilità della somma impegnata;
- d. all'accertamento della disponibilità di cassa;
- e. al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 34;
- f. alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o a esso allegata;
- g. alla corretta individuazione del destinatario della spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione sociale, nonché alle modalità di estinzione dei titoli di spesa richieste ai sensi dell'articolo 83.

5. L'atto di liquidazione deve in ogni caso indicare:

- a. il creditore o i creditori, con gli elementi idonei alla loro identificazione e in particolare il codice fiscale o la partita IVA;
- b. la somma dovuta;
- c. le modalità di pagamento;
- d. l'anno, il numero dell'impegno di spesa e gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;
- e. le eventuali economie di spesa realizzate sugli impegni, a seguito di provvedimenti di liquidazione a saldo.

6. Il provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Settore ragioneria, che esegue il controllo contabile dell'atto di liquidazione, esclusa ogni altra valutazione sul merito e sulla legittimità della spesa, verificando:

- a. la correttezza del numero di impegno e la disponibilità a liquidare e pagare l'impegno stesso;
- b. la disponibilità dello stanziamento di cassa;
- c. l'esattezza dei dati riguardanti il destinatario della spesa e le modalità di pagamento;
- d. la conformità rispetto all'impegno di spesa.

7. Nel caso in cui si rilevino eventuali difformità dell'atto rispetto a quanto indicato nei commi 5 e 6, lo stesso viene restituito, con l'indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione, al dirigente che ha emanato il provvedimento.

8. In presenza di atti di pignoramento emanati dall'Autorità giudiziaria e notificati alla Regione in qualità di "terzo pignorato", il dirigente del centro di responsabilità amministrativa procede, comunque, alla liquidazione della spesa dichiarando, per l'importo pignorato, che la spesa è certa e liquida, ma non esigibile, sino a nuova disposizione della stessa Autorità che ha disposto il pignoramento.

Art. 81 (Ordinazione e pagamento delle spese)

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al Tesoriere di provvedere al pagamento della spesa e avviene con l'emissione del mandato di pagamento a cura della Ragioneria.

2. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamento in conto competenza o in conto residui. E' ammesso l'utilizzo del mandato informatico nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per le amministrazioni dello Stato, in quanto applicabile.

3. I titoli di spesa sono firmati dal dirigente responsabile della Ragioneria.

4. Il dirigente responsabile della Ragioneria, con proprio atto, designa un dirigente che in caso di sua assenza è autorizzato a firmare i titoli di spesa.

5. Gli ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, devono contenere i seguenti elementi:

- a. il numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario;
- b. la data di emissione;
- c. il creditore o i creditori con il relativo codice fiscale o partita IVA;
- d. la somma da pagare;
- e. l'esercizio cui la spesa si riferisce;
- f. il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata;
- g. la causale del pagamento;
- h. le modalità di estinzione.

6. Ogni ordinativo dovrà riferirsi a un solo capitolo di spesa.

7. Il mandato di pagamento è controllato dalla Ragioneria per quanto attiene la sussistenza dell'impegno e della liquidazione e che la spesa sia correttamente imputata al conto della competenza o al conto dei residui, distintamente per ciascun esercizio di provenienza. La Ragioneria provvede, altresì, alla trasmissione dei mandati al Tesoriere.

8. Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. La Ragioneria entro trenta giorni emette il relativo mandato ai fini della regolamentazione.

Art. 82

(Estinzione dei titoli di spesa)

1. I titoli di spesa sono estinti dal Tesoriere regionale nei limiti dei fondi stanziati per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo del bilancio di cassa mediante:

- a. rilascio di quietanza del creditore o dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi, presso la sede della Tesoreria regionale;
- b. accredito in conto corrente postale o bancario intestato ai beneficiari;

c. commutazione in assegno circolare non trasferibile, da spedire al richiedente a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente;

d. commutazione in reversale d'incasso a favore della Regione per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti;

e. assegno postale localizzato.

2. Per l'esecuzione dei pagamenti nelle forme di cui alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1 occorre l'espressa richiesta dei creditori.

3. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa di cui al comma 1, lettera a), siano estinti entro la chiusura dell'esercizio, il Tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare i titoli medesimi.

4. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 3 si considerano, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati. I rapporti con il Tesoriere regionale in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni citati sono regolati nella convenzione di tesoreria.

5. La Giunta regionale è autorizzata a regolare i rapporti con la Tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione del presente articolo, ivi compresi il regolamento degli effetti conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di credito, della loro inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti e i casi in cui non è ammessa la commutazione d'ufficio.

6. Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si intendono eseguite:

a. alla data del versamento in conto corrente postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dal comma 1, lettere c), d) ed e);

b. alla data della disposizione di bonifico emessa dal Tesoriere per l'esecuzione dell'accreditamento al creditore della Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come previsto dal comma 1, lettera c). Qualora l'accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest'ultima data.

Art. 83
(Titoli di spesa ineseguibili)

1. Qualora la Ragioneria della Regione riscontri irregolarità e/o errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 77, 80, 81 e 82 provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione al centro di responsabilità amministrativa competente. In ogni caso, esso indica al centro medesimo le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.

2. Qualora il responsabile della Ragioneria non ritenga, per gravi irregolarità, di registrare un atto di impegno di spesa o di dare corso a un ordinativo di pagamento, ne riferisce, con adeguata motivazione, al centro di responsabilità amministrativa competente invitandolo a procedere alla necessaria regolarizzazione. Qualora trattasi di atti della Giunta regionale o di pagamenti ordinati in esecuzione dei medesimi, il responsabile della Ragioneria riferisce all'Assessore al bilancio, che informa la Giunta regionale. Se la Giunta ritiene di dar corso al provvedimento, l'Assessore al bilancio dà ordine scritto al responsabile della Ragioneria che è tenuto a eseguirlo, a eccezione dei casi di:

- a. eccedenza della spesa rispetto allo stanziamento;
- b. imputazione ai residui anziché alla competenza e viceversa;
- c. incompatibilità della spesa rispetto all'oggetto dello stanziamento.

3. Copia dell'ordine scritto di cui al comma 2 è allegato all'atto d'impegno o al titolo di spesa.

Art. 84
(Gestione unificata delle spese di funzionamento)

1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese di funzionamento e spese comuni attribuibili a più centri di responsabilità amministrativa può essere affidata a un unico ufficio o struttura di servizio.

NOTE

(8) Così modificato dall'art. 29, della l. r. 32/01.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata è effettuata dalla Giunta regionale.

3. I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese di funzionamento e le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata possa procedere, in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse alle unità previsionali di rispettiva competenza.

SEZIONE IV
ECONOMO CASSIERE CENTRALE

Art. 85
(Fondo di anticipazione al Cassiere centrale)

1. Al fine di provvedere al pagamento di spese economali per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n.2, all'inizio di ogni trimestre, con atto del dirigente competente in materia, viene assegnato, mediante impegno sui pertinenti capitoli di spesa, un fondo di anticipazione al Cassiere centrale.

2. La Ragioneria, sulla base della richiesta di anticipazione formulata nel suddetto atto dirigenziale, necessaria a fronteggiare gli effettivi pagamenti da disporre nel trimestre, emette mandato di pagamento, di importo pari alla richiesta formulata, a favore del Cassiere centrale, sul pertinente capitolo di spesa delle partite di giro.

Art. 86 (8)
(Rendicontazione del Cassiere centrale)

1. Il Cassiere centrale deve rendere, semestralmente, il rendiconto delle somme erogate, a fronte delle anticipazioni disposte.

2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve essere reso rispettivamente entro e non oltre il 30 giugno per il primo semestre ed entro e non oltre il 20 dicembre per il secondo semestre. Il rendiconto di cui sopra deve essere reso distintamente per singolo capitolo di spesa del bilancio corrente su cui è stato assunto l'originario impegno di spesa.

3. All'atto dell'accreditamento delle anticipazioni, in caso di eventuale sostituzione delle persone all'uopo autorizzate, la Ragioneria centrale deve comunicare alla Tesoreria regionale le generalità delle persone preposte alla firma degli ordinativi di pagamento.

Art. 87
(Regolarizzazione contabile delle anticipazioni)

1. La Ragioneria sulla base dei rendiconti resi provvede, entro la chiusura dell'esercizio, a imputare le spese ai pertinenti capitoli di bilancio, dando credito a discarico delle anticipazioni disposte al corrispondente capitolo di entrata delle partite di giro.

SEZIONE V
SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 88
(Disciplina)

1. Il servizio di tesoreria è affidato, con procedura a evidenza pubblica, a un Istituto di credito autorizzato a svolgere detta attività in base alla vigente legislazione.

2. Il servizio di tesoreria è regolato da una convenzione che detta, tra l'altro, norme atte a consentire agli uffici regionali l'esercizio dei poteri di controllo sul servizio medesimo.

3. La convenzione di tesoreria detta norme atte a consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi all'attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. La convenzione detta altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli uffici re-

gionali e il Tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

Art. 89
(Anticipazione di cassa)

1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere contratte, con il Tesoriere della Regione, anticipazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate del Titolo I. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte.

2. Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.

3. Alle anticipazioni contratte dalla Regione è applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.

4. Delle anticipazioni di cassa e delle specifiche condizioni la Giunta dà notizia tramite pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni da quello in cui vi si è fatto ricorso

SEZIONE VI
RESIDUI

Art. 90
(Residui attivi. Nozione)

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse ovvero riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio.

Art. 91
(Ricognizione dei residui attivi)

1. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi è effettuato con la

legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

2. Prima della formazione di tale rendiconto, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di relazione predisposta dalla Ragioneria entro il 28 febbraio, provvede alla determinazione e alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:

- a. crediti la cui riscossione è considerata certa per esserne stato acquisito il titolo o la documentazione probatoria;
- b. crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giuridiche per la riscossione;
- c. crediti riconosciuti inesigibili o insussistenti.

3. I crediti di cui alle lettere a) e b) continuano a essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti. I crediti di cui alla lettera c) sono eliminati dalle scritture.

Art. 92

(Riduzione di residui attivi connessi a finanziamenti vincolati)

1. Eventuali riduzioni di residui attivi connessi a finanziamenti a destinazione vincolata vanno prioritariamente compensate attraverso la riduzione di pari importo dei residui di stanziamento dei capitoli di spesa correlati, ovvero in via subordinata, mediante recupero delle relative disponibilità sulla competenza dell'esercizio attraverso una riduzione compensativa delle poste previsionali di uscita.

2. L'eventuale assoluta impossibilità di procedere al recupero delle minori entrate accertate e introitate rispetto ai correlati impegni di spesa e la conseguente formazione di disavanzo sul bilancio autonomo regionale determina l'attivazione dei procedimenti di responsabilità per danni nei confronti dei funzionari che hanno disposto i relativi atti.

Art. 93

(Residui passivi. Nozione)

1. Costituiscono residui passivi le somme

impegnate a norma dell'articolo 77 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma dell'articolo 77, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal presente articolo.

3. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni, successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato, per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale.

4. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell'articolo 77, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

5. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale non impegnate entro il termine dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

6. Tutte le somme derivanti da assegnazioni con vincolo di destinazione da parte dello Stato e della Ue possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione. Decorso tale periodo le somme non impegnate costituiscono economie di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Le stesse somme, in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio, sono riscritte nella competenza dell'esercizio, con assegnazione agli originari capitoli di spesa ai fini della loro utilizzazione per le medesime finalità, ovvero a capitoli di nuova istituzione per la restituzione agli enti assegnatari.

Art. 94

(Ricognizione dei residui passivi)

1. L'accertamento delle somme da iscrivere come residuo per la parte riferibile alla competenza dell'esercizio scaduto, nonché il riaccerta-

mento delle somme già conservate tra i residui degli esercizi precedenti sono disposti dalla Giunta regionale con motivata deliberazione da adottare entro il 31 marzo.

2. Nella ricognizione dei residui passivi si osservano i seguenti principi:

- a. le quote degli stanziamenti delle spese correnti non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economie di bilancio;
- b. le quote dei fondi di riserva e dei fondi speciali, sia di parte corrente sia capitale, non utilizzate a chiusura dell'esercizio, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 53, costituiscono economie di bilancio;
- c. le quote non impegnate degli stanziamenti di spesa iscritti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie, a destinazione legislativamente vincolata, ivi compresi gli stanziamenti di spesa per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, in corrispondenza dei relativi accertamenti d'entrata, possono essere conservate, quali residui di stanziamento, nella corrispondente unità previsionale di base e nei corrispondenti capitoli del bilancio non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

3. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui passivi è effettuato con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

Art. 95 (Residui passivi perenti)

1. Costituiscono residui perenti le somme iscritte tra i residui passivi e non pagate entro i termini di conservazione di cui all'articolo 93, comma 3.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi del comma 1 e per i quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.

3. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono riprodursi nei bilanci succes-

sivi con riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione aventi la stessa destinazione e finalità, qualora gli stessi fossero stati, nel frattempo, soppressi.

4. Alla copertura del relativo fabbisogno si provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti dai fondi di cui al comma 3, con la stessa deliberazione della Giunta regionale che dispone il pagamento e la relativa imputazione delle somme reclamate dai creditori.

5. Alla ricognizione annuale dei residui perenti si provvede con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 94, comma 1.

TITOLO VI RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

Art. 96 (Definizione e contenuti)

1. Il rendiconto generale della Regione dimostra i risultati finali della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica svolta nell'anno finanziario.

2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

3. Al rendiconto generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi relativi sia al conto del bilancio sia al conto del patrimonio.

4. Il rendiconto generale si completa con il rapporto di gestione che contiene, con riferimento all'anno di rendiconto e ai due esercizi precedenti, i risultati relativi:

- a. alle entrate e alle spese delle gestioni finanziarie e patrimoniali;
- b. allo stato di attuazione delle politiche di intervento con l'indicazione delle risorse stanziare e utilizzate e dai dati di efficacia conseguiti;
- c. al quadro d'insieme dei pagamenti regionali distinti per spese correnti e di investimento e per categorie di soggetti percettori pubblici e privati;
- d. alle spese e ai costi dei fattori di produzione quali l'amministrazione generale, le politi-

che del personale, dell'informatica, delle consulenze professionali, degli studi e delle ricerche, specificando per ciascun fattore gli atti amministrativi adottati.

Art. 97
(Conto del bilancio)

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione finanziaria sulla base delle autorizzazioni e delle limitazioni contenute nel bilancio annuale di previsione di cui assume la medesima struttura. Esso deve consentire, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 47, comma 3, la valutazione delle politiche pubbliche regionali di settore sulla base della classificazione per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia e di efficienza.

2. Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il conto del bilancio espone e dimostra:

- a. le entrate di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
- b. le spese di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare;
- c. la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- d. il conto totale dei residui attivi e dei residui passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

3. Le riscossioni e i pagamenti sono indicati distintamente in conto competenza, in conto residui e nel totale.

Art. 98
(Conto del patrimonio)

1. Il conto generale del patrimonio indica in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

- a. le attività e le passività finanziarie;
- b. i beni mobili e immobili;

c. ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

3. Al fine di consentire l'individuazione dei beni della Regione suscettibili di utilizzazione economica, è introdotta nel conto del patrimonio l'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella "C" allegata al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni immobili e delle partecipazioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 99
(Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione)

1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto dagli articoli 97 e 98.

2. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al rendiconto generale della Regione dell'anno cui si riferiscono.

Art. 100
(Relazione della Giunta regionale)

1. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta regionale illustrativa dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico della gestione e in cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi degli strumenti della programmazione di cui al Titolo II della presente legge.

Art. 101
(Formazione e approvazione)

1. Il rendiconto generale della Regione è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce.

2. Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale della Regione entro il successivo 30 giugno.

3. Ai fini del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, il rendiconto generale della Regione è riformulato sulla base degli schemi uniformi di classificazione stabiliti da leggi dello Stato.

Art. 102
(Autonomia contabile del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale dispone, per l'esercizio delle proprie funzioni, di un bilancio autonomo gestito in conformità delle norme stabilite dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adegua il proprio sistema dei controlli interni ai principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286.

3. Le somme stanziare nel bilancio regionale per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, su richiesta del suo Presidente.

TITOLO VII
SISTEMI CONTABILI

Art. 103
(Sistema di contabilità generale)

1. In ordine ai criteri di impianto e di tenuta dei sistemi contabili si osservano, per quanto applicabili, i principi della legge 3 aprile 1997, n. 94 e del d. lgs. 279/1997.

2. La Ragioneria cura la tenuta di un sistema di scritture contabili rivolto alla completa ed esatta

rilevazione degli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della gestione della Regione.

3. Il sistema di contabilità generale è costituito da:

- a. un sistema di contabilità finanziaria;
- b. un sistema di contabilità patrimoniale;
- c. un sistema di contabilità economica analitica per centri di costo.

4. Il sistema contabile si avvale di procedure informatiche.

Art. 104
(Sistema di contabilità finanziaria)

1. La contabilità finanziaria rileva i fenomeni di gestione che comportano, per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo, operazioni finanziarie in termini di competenza e in termini di cassa con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione. Sono, pertanto, soggetti a registrazione nella contabilità finanziaria gli accertamenti delle entrate e gli impegni delle spese di competenza, nonché le riscossioni e i pagamenti sia in conto competenza sia in conto residui.

2. La chiusura delle scritture di contabilità finanziaria al termine dell'esercizio consente di determinare il risultato finale della gestione attraverso la formazione del conto del bilancio.

Art. 105
(Sistema di contabilità patrimoniale)

1. La contabilità patrimoniale rileva la consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, della Regione all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel patrimonio nel corso dell'anno, sia per effetto della gestione del bilancio sia per altre cause, l'incremento o decremento netto del patrimonio iniziale.

2. Le scritture della contabilità patrimoniale consistono nella tenuta degli inventari, di registri di consistenza dei beni, di partitari e di ogni altra scrittura utile ai fini della rilevazione degli aspetti patrimoniali della gestione e della valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio.

Art. 106
(Sistema di contabilità economica
analitica per centri di costo)

1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti la Regione adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo.

2. In ordine alle componenti e ai criteri di impianto e di tenuta del sistema di contabilità economica di cui al comma 1 si osserva l'articolo 10 del d. lgs. 279/1997 in quanto applicabile.

3. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della formazione degli strumenti di programmazione regionale, del progetto di bilancio, del migliore impiego delle risorse, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio, della valutazione tecnica dei costi dei provvedimenti e delle iniziative legislative della Regione e del sistema dei controlli interni.

TITOLO VIII
SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI E DI GESTIONE

Art. 107
(Principi generali del controllo
interno e di gestione)

1. La Giunta regionale adegua il proprio sistema di controllo interno e di gestione ai seguenti principi generali:

- a. garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e controllo di regolarità contabile);
- b. verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c. valutare le prestazioni del personale, in particolare della dirigenza, anche ai fini dell'attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale (valutazione del personale);

d. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti della programmazione e di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. L'organizzazione del sistema dei controlli interni dell'Amministrazione è demandata ad appositi regolamenti da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IX
COOPERAZIONE STATO REGIONE
RESPONSABILITA'
E CONTROLLI PARTICOLARI

Art. 108 ⁽⁹⁾
(Cooperazione Stato-Regione)

1. La Regione è tenuta a fornire agli organi statali, nell'ambito di un rapporto di reciprocità, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e altre forme di collaborazione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76".

Art. 109
(Responsabilità degli amministratori
e dei dipendenti verso la Regione)

1. Gli amministratori e i dipendenti della Regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alle leggi 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1995, n. 639. Si applicano alle in-

NOTE

(9) Così modificato dall'art. 29, della l. r. 32/01. dicare ipotesi di responsabilità gli istituti processuali vale-

voli per i dipendenti delle amministrazioni statali.

Art. 110
(Controllo della spesa delegata agli enti locali)

1. Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione e di controllo a carattere economico, finanziario e contabile.

2. Gli enti delegati, oltre alla rendicontazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, devono presentare alla Giunta regionale una relazione che documenti i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia nell'esercizio di tali funzioni.

3. Le spese inerenti alle funzioni delegate sono gestite dagli enti secondo le direttive fissate dalla Giunta regionale.

4. In ogni tempo il Presidente della Giunta può disporre verifiche presso gli enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.

5. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.

Art. 111
(Obbligo di rendiconto per contributi straordinari)

1. Per tutti i contributi straordinari assegnati dalla Regione Puglia a Province, Comuni, Comunità Montane, Città Metropolitane e unioni di Comuni è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione con-

tabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

4. I responsabili dei centri amministrativi che hanno erogato detti contributi sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Ove il contributo attenga a un intervento realizzato in più esercizi finanziari, gli enti di cui al comma 1 sono tenuti al rendiconto per ciascun esercizio.

TITOLO X
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 112
(Disposizioni di carattere organizzativo)

1. Per l'applicazione delle norme previste dalla presente legge e ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7, è individuata l'Area di coordinamento per le politiche economiche e finanziarie.

2. All'Area di coordinamento di cui al comma 1 fanno capo i seguenti settori.

- a. programmazione;
- b. finanze;
- c. ragioneria, bilancio e controlli interni per la regolarità amministrativa e contabile;
- d. controllo interno di gestione.

3. L'Area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie comprende i seguenti ambiti di operatività:

- a. analisi dei problemi economici e finanziari regionali;
- b. elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria regionale, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Ue;
- c. copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento, gestione del debito e operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi andamenti e flussi;

- d. gestioni finanziarie delle partecipazioni azionarie della Regione Puglia;
- e. controlli interni di regolarità contabile e amministrativa, controlli interni di gestione ai sensi del d. lgs. 286/1999;
- f. gestione della formazione specialistica nelle materie di competenza.

4. Il Settore programmazione, in particolare:

- a. contribuisce a definire, sul piano operativo, gli obiettivi e le politiche settoriali degli investimenti regionali, curando la programmazione economica e finanziaria degli interventi sulla base delle linee programmatiche generali deliberate dal CIPE e dalla Giunta regionale;
- b. svolge funzioni di collaborazione e supporto nei confronti di enti locali e altri soggetti attuatori pubblici e privati, su richiesta e d'intesa con i predetti organismi e soggetti, in materia di promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, compresa l'eventuale assistenza per la programmazione e la progettazione degli interventi;
- c. interviene nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma e promuove l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata;
- d. concorre a definire il piano degli interventi per lo sviluppo economico, settoriale, e territoriale della Regione anche con riferimento ai programmi strutturali derivanti dalla Ue e di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

5. Il Settore finanze svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a. gestione delle imposte regionali sulle attività produttive;
- b. gestione delle addizionali e compartecipazione ai tributi erariali;
- c. gestione delle tasse automobilistiche;
- d. gestione degli altri tributi regionali.

6. Il Settore ragioneria, bilancio e controlli interni per la regolarità amministrativa e contabile svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a. esercizio sugli atti amministrativi e legislativi della Regione Puglia delle attività, dei controlli e delle verifiche previste dall'ordinamento contabile regionale e statale;
- b. formazione e gestione dei bilanci e dei rendiconti della Regione;

- c. monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa;

- d. monitoraggio e coordinamento della spesa regionale, dei flussi finanziari regionali e comunitari;

- e. verifica della legittimità, regolarità contabile e correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria.

Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile, di cui al punto e) devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.

7. Il Settore controlli interni di gestione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a. analisi, verifica e valutazione dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa regionale;
- b. monitoraggio del rapporto tra costi e risultati.

Il sistema dei controlli di gestione supporta le funzioni dirigenziali dei centri di responsabilità amministrativa, assumendo come riferimento il bilancio di direzione di cui all'articolo 59 e provvede:

- a. a misurare le prestazioni dei centri medesimi e di altre unità organizzative;
- b. alla rilevazione dei dati relativi ai costi dei singoli fattori produttivi impiegati;
- c. alla rilevazione dei dati relativi ai risultati quantitativi e qualitativi della gestione;
- d. all'elaborazione e all'applicazione di indicatori di efficacia, efficienza e di economicità dell'azione amministrativa.

La struttura di cui al presente comma è l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione derivanti dalla tenuta del sistema di contabilità economica di cui all'articolo 107. Il controllo di gestione si avvale di un idoneo sistema informativo.

Art. 113
(Controllo strategico)

1. Il controllo strategico mira a coadiuvare la Giunta regionale nell'elaborazione delle direttive e degli altri atti di indirizzo politico di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti medesimi.

2. Il controllo strategico sarà esercitato da apposita struttura individuata con successivo provvedimento della Giunta regionale.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE

Art. 114
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa espresso rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili, e in particolare alle disposizioni contenute nella l. 468/1978, nella legge 23 agosto 1988, n. 362, nella l. 94/1997, nel d. lgs. 279/1997 e successive modificazioni, nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 115
(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002 sono abrogati:

1. la legge regionale 1° luglio 1972, n. 5;
2. la legge regionale 30 maggio 1977, n. 17;
3. la legge regionale 30 maggio 1977, n. 18;
4. la legge regionale 11 luglio 1978, n. 30;
5. la legge regionale 18 aprile 1979, n. 25;
6. l'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1979, n. 31;
7. l'articolo 4 della legge regionale 13 novembre 1979, n. 67;
8. la legge regionale 13 novembre 1983, n. 23;

9. la legge regionale 4 giugno 1984, n. 28;
10. la legge regionale 11 settembre 1986, n. 25;
11. la legge regionale 22 aprile 1987, n. 9;
12. la legge regionale 12 agosto 1988, n. 21;
13. l'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1;
14. la legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11;
15. la legge regionale 23 giugno 1992, n. 10;
16. l'articolo 24 della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9;
17. gli articoli 38 e 39 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21;
18. l'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37;
19. l'articolo 46 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6;
20. l'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1996, n. 27;
21. l'articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 1;
22. l'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22;
23. l'articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14;
24. l'articolo 6 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 22;
25. l'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17;
26. l'articolo 52 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13;
27. il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14;
e tutte le altre disposizioni con essa incompatibili.

Art. 116
(Prima articolazione delle
unità previsionali di base)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2002, provvede, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 48, alla prima individuazione delle unità previsionali di base e alla loro contestuale assegnazione ai rispettivi centri di responsabilità amministrativa.

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, N. 29**“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2000”****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di undici articoli, approva il rendiconto dell’anno finanziario. Ad essa è allegato il conto consuntivo.

• Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati

=====

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2001, N. 29

“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2000”

Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 6 dicembre 2001, n.177

TITOLO I NORME DI RENDICONTO	Art. 6 (Situazione residui di stanziamento al 31.12.2000)
Art. 1 (Approvazione del rendiconto 2000)	Omissis
Omissis	Art. 7 (Situazione residui passivi propri al 31.12.2000)
Art. 2 (Entrate e spese di competenza)	Omissis
Omissis	Art. 8 (Fondo di cassa)
Art. 3 (Riepilogo entrate e spese di competenza)	Omissis
Omissis	Art. 9 (Situazione finanziaria complessiva)
Art. 4 (Risultato finanziario della competenza 2000)	Omissis
Omissis	Art. 10 (Residui passivi perenti)
Art. 5 (Situazione residui attivi)	Omissis
Omissis	Art. 11 (Conto patrimoniale)
	Omissis

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 30**“Modifica dell’art. 32 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13”****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, modifica la L.R. 13/2000 recante procedure di attuazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000-2006 nella parte relativa alla erogazione dei contributi, subordinando le erogazioni quadrimestrali alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.

• Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati

- Enti locali
- ANCI, UPI, UNCEM
- Università pugliesi
- Organizzazioni sindacali e professionali, ambientali e non profit
- Organismi pari opportunità

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2001, N. 30

“Modifica dell’art. 32 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13”

Pubblicata ne B.U.R. Puglia del 4 dicembre 2001, n. 178

Art. 1

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13) è sostituita dalla seguente: **(1)**

“b) erogazioni successive quadrimestrali fino al 95 per cento del costo rideterminato al

sensi del comma 1, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l’intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione.”.

NOTE

(1) Si riporta l’art. 32 della l. r. 13/00 aggiornato e coordinato con le modifiche recate dalla l. r. 13/00 e della l. r. 30/01.

«Art. 32

(Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese)

1. I soggetti attuatori dopo l’espletamento della gara di appalto, approvano il nuovo quadro economico di spesa depurato delle economie conseguite.

2. La erogazione dei contributi avviene con le seguenti modalità:

- a) anticipazione pari al sette per cento del costo dell’intervento rideterminato ai sensi del comma 1, previa attestazione da parte del responsabile del procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;*
- b) erogazioni successive quadrimestrali fino al 95 per cento del costo rideterminato ai sensi del comma 1, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l’intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione.”.*
- c) erogazione finale del cinque per cento disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dai Dirigenti dei settori o strutture responsabili delle singole misure, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l’intervento.*

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 31**“Disposizioni di carattere tributario”****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di cinque articoli, ridetermina la misura delle tasse sulle concessioni regionali in materia di trasposti, in materia di buona fede nell'errore del contribuente che abbia pagato la tassa automobilistica regionale con la procedura on-line e in materia di rifiuti solidi urbani.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati

- Enti locali
- Imprese di trasporto
- Contribuenti regionali relativamente alla tassa automobilistica
- Operatori società specializzate nel conferimento dei rifiuti solidi urbani

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**Scadenze**///

Adempimenti///

Soggetti///

LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2001, N. 31

“Disposizioni di carattere tributario”

Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 7 dicembre 2001, n. 178

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TASSE SULLE CONCESSIONI
REGIONALI

Art. 1
(Oggetto della tariffa)

1. In attuazione dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2002 le tasse sulle concessioni regionali, di cui al decreto legislativo 22 giu-

gno 1991, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, sono rideterminate nella misura indicata nella tariffa allegata alla presente legge.

Art. 2
(Modifica articolo 36 legge regionale
31 maggio 2001, n. 14)

1. L'articolo 36 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 36 (Disposizioni per il Settore trasporti)

1. Per l'esercizio della vigilanza generale della Regione sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul territorio regionale pugliese, nonché per l'esercizio dell'attività di controllo da parte delle Province e dei Comuni sulla qualità e quantità dei servizi di TPL, sui rispettivi territori, dal 1° gennaio 2002 il contributo di sorveglianza è fissato nelle seguenti misure, per ciascuno degli scaglioni sotto indicati, per autobus.Km, treni.Km o eli.Km: ⁽¹⁾

1) servizi competenza regionale

Contributo

AUTOBUS.KM 1000 (mille) TRENI.KM 1000 (mille) ELI.KM 1000 (mille) annuale euro per 1000 Km

da	a	da	a	da	a	tariffa Euro
0	500.000	0	500.000	0	500.000	4,38
500.001	1.000.000	500.001	1.000.000			3,87
1.000.001	2.000.000	1.000.001	2.000.000			3,35
2.000.001	3.000.000	2.000.001	3.000.000			3,09
3.000.001	4.000.000	3.000.001	4.000.000			2,58
4.000.001	5.000.000	4.000.001	5.000.000			2,06
5.000.000	5.000.000					1,54

NOTE

(1) Vedi anche il testo aggiornato e coordinato della l. r. 14/01.

2) servizi di competenza degli enti locali, per autobus.Km. 1000:
 AUTOBUS KM 1000 (mille) Contributo annuo euro per 1000 km

da	a	tariffa Euro
0	500.000	2,06
500.001	1.000.000	1,80
1.000.001	2.000.000	1,54
2.000.001	3.000.000	1,29
3.000.001	4.000.000	1,03
4.000.001	5.000.000	0,51
oltre 5.000.000		0,25

2. Per autobus.Km, treni.Km, eli.Km si intende la sommatoria delle percorrenze sviluppate in un anno solare da una impresa concessionaria, con riferimento ai programmi di esercizio dei servizi gestiti.

3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere versato ai rispettivi enti concedenti o affidanti, per il 60 per cento, entro il 31 maggio e, per il restante 40 per cento, entro il 31 ottobre di ciascun anno. In mancanza, il relativo importo è introitato mediante recupero a valere compensativamente sui corrispettivi di servizio.

2. Per l'anno 2001 restano in vigore gli importi già previsti dall'articolo 36 della l.r. 14/2001.

TITOLO II TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE

Art. 3 (Tutela dell'affidamento e della buona fede)

1. In applicazione dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente), non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente che abbia effettuato versamenti della tassa automobilistica regionale con la procedura on-line, ossia attraverso collegamento telematico con l'archivio regionale degli autoveicoli, qualora l'importo versato sia determinato esclusivamente dal sistema automatico di calcolo della tassa stessa.

2. Nel caso di versamenti tardivi è data facoltà al contribuente che ne faccia richiesta di

modificare il proprio periodo tributario, corrispondendo, oltre all'importo del tributo relativo al periodo non coperto, le previste sanzioni e i relativi interessi.

Art. 4 (Veicoli regionali)

1. Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli che, dagli archivi del PRA, risultano intestati alla Regione.

2. La tenuta dell'archivio dei suddetti veicoli è affidata al Settore finanze.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDI

Art. 5 (Modifica legge regionale 4 settembre 2001, n. 26)

1. La lettera B2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 "Disposizioni

tributarie in materia di rifiuti solidi urbani” è così sostituita: “B2 euro 11 (undici) per rifiuti conferiti tal quali in discariche di bacino o di ambito nel quale sia stata costituita l’autorità di bacino o di ambito limitatamente ai rifiuti conferiti dai Comuni del medesimo bacino o ambito.” (2)

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

IGIENE E SANITA'

1. Concessione per l'apertura l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:

- a) fino a 5.000 abitanti 232 82
- b) da 5.001 a 10.000 abitanti 695 243
- c) da 10.001 a 15.000 abitanti 1390 420
- d) da 15.001 a 40.000 abitanti 2222 670
- e) da 40.001 a 100.000 abitanti 3331 1117
- f) da 100.001 a 200.000 abitanti 4443 1838
- g) oltre 200.000 abitanti 6940 2447

(D.P.R. 14 gennaio 1972, n.4art.1, secondo comma, lettera m)

Nota:

La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.

Analogamente la tassa annuale è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'art.369 del T.U.delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.

La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art.116 del citato T.U.

Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell'art.129 del citato T.U.né nel caso previsto dal secondo comma dell'art.68 del regolamento 30settembre 1938, n.1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.

Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n.833).

Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza.

Le tasse calcolate in base alla popolazione residente al 31dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, vanno corrisposte entro il 31gennaio di ciascun anno.

2. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di (articoli 194 e 196del T.U. delle leggi sanitarie ed art.24del D.P.R.10 giugno 1955, n.854):

- a) stabilimenti termali-balneari, nonché strutture dove si effettuano cure idropiniche, idroterapeutiche, fisiche di ogni specie 1880 940
- b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia 2502 1251

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a)

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lettera e).

Nota:

Sono stabilimenti termali quelli in cui si uti-

NOTE

(2) Per il testo coordinato, vedi la l. r. 26/01.

lizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale.

Vanno assoggettati alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).

Ai sensi dell'art 196 del TU. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici od i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:

- 1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt 280
- 2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt 115

Nel caso di più apparecchi viene corrisposta la tassa per l'apparecchio con maggiore tensione. Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.

Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

3. Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, casa o

pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):

- 1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:**
 - se l'istituto ha non più di 50 posti letto 1445 723
 - se l'istituto ha non più di 100 posti letto 3332 1666
 - se l'istituto ha più di 100 posti letto 8328 4165
- 2) per gli ambulatori e per gabinetti di analisi per il pubblico 280 140**

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera e).

Nota:

Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza.

Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione.

Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.

Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.

Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

4. Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla L. 16 giugno 1939, n. 1112):

1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive

a) alberghi con 5 stelle e lusso 1500 1500

b) alberghi con 4 stelle 834 834

c) alberghi con 3 stelle 347 347

d) alberghi con 2 stelle 251 251

e) alberghi con 1 stella nei Comuni con popolazione:

superiore a 50.000 abitanti 113 11

fino a 50.000 abitanti 30 30

f) affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione:

superiore a 50.000 abitanti 40 40

fino a 50.000 abitanti 15 15

2) Esercizi per la somministrazione di alimenti nei comuni con popolazione:

superiore a 50.000 abitanti 130 130

fino a 50.000 abitanti 30 30

3) Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni

superiore a 100.000 abitanti 85 85

superiore a 50.000 abitanti 45 45

superiore a 10.000 abitanti 30 30

fino a 10.000 abitanti 15 15

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 art. 1 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27

Nota:

Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.

L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi a sé stanti.

Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande

e per il rilascio delle relative licenze valgono le norme di cui al D.M. 22 luglio 1977 (Gazz. Uff. n. 246 del 9 settembre 1977) nonché dell'art. 32 del D.M. 375/1988.

Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le pizzerie, le tavole calde ed esercizi similari.

Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di bevande i caffè-bar, gli spacci, le mescite e gli esercizi per la vendita di bevande analcoliche.

Se le sopraindicate attività (alberghiera e di somministrazione di alimenti e di bevande) sono esercitate unitariamente nello stesso edificio, dalla stessa persona fisica o giuridica e sono dirette esclusivamente agli utenti dell'attività principale, la relativa autorizzazione igienico-sanitaria è soggetta alla sola tassa di rilascio ed annuale dovuta per l'attività principale; in mancanza di alcuno dei predetti requisiti le autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte per ciascuna delle attività esercitate sono soggette alle tasse di rilascio ed annuali dovute per le singole attività.

Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

**TARIFFA DELLE TASSE
SULLE CONCESSIONI
REGIONALI**

CACCIA E PESCA

5. La disciplina delle tasse di concessione in materia di caccia è dettata dall'art. 53 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, che di seguito integralmente si riporta:

Art. 53

1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

3. L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.

4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio, o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibire in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima dell'inizio della stagione venatoria.

6. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono:

- a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;
- b) le aziende faunistico-venatorie;
- c) le aziende agri-turistico-venatorie;
- d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 22, comma 6. Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.

9. Con l'entrata in vigore della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:

abilitazione venatoria 65 65

centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale 557 557

Centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all'art. 16, comma 7, lett. a) e b) 557 557

aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso 12,53 12,53

autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell'art. 22, comma 6, per ogni anno 112 112

10. Inoltre, quale tassa di nuova istituzione, viene determinata con la presente legge la concessione di aziende agri-turistico venatorie in euro 5,16 per ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al decreto legislativo n. 230 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni:

Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi 63 63

Tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m 1,50 32 32

Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m 1,50 20 20

Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami; tirlindana e bilancia di lato non superiore a 1,50 17

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).

Nota:

Le licenze di tipo A. B. e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella dei tipo D ha la validità di 3 mesi.

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa.

Alle tasse sopraindicate è aggiunta la sopratassa annuale:

per le licenze di tipo A; euro 24

per le licenze di tipo B; euro 13

per le licenze di tipo C; euro 6

da ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio regionale.

Il versamento della tassa e della sopratassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e sopratassa) non è dovuto.

7. Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735) 19 19

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).

Nota:

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

8. 1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio d'uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:

- a) campeggi e villaggi turistici
 - con quattro stelle 280 280
 - con tre stelle 170 170
 - con due stelle, nei comuni con popolazione:
 - 1) superiore a 50.000 abitanti 90 90
 - 2) fino a 50.000 abitanti 25 25
 - con una stella, nei comuni con popolazione:
 - 1) superiore a 50.000 abitanti 40 40
 - 2) fino a 50.000 abitanti 15 15
- b) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni ivi compresi residence, agriturismo se dotati di posti letto, bed and breakfast 50 50

Nota:

Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio di somministrazione di bevande e/o alimenti, sono dovute anche le tasse sulle conces-

sioni regionali previste al n. 4, punti 2 e 3, della presente tariffa.

Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

9. Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione:

- a) fino a 10.000 abitanti 102 52**
- b) da 10.001 a 20.000 abitanti 200 102**
- c) da 20.001 a 50.000 abitanti 402 200**
- d) da 50.001 a 100.000 abitanti 601 302**
- e) da 100.001 a 500.000 abitanti 1000 501**
- f) oltre 500.000 abitanti 1666 834**

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, comma 2, lettera f)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articoli 56 e 56, n. 2.

Legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 9.

Nota:

Il rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la Regione.

Non hanno bisogno dell'autorizzazione e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.

Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, e dell'art. 9. Della legge 217/83 nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione.

L'autorizzazione è valida anche per le succursali o filiali situate nella stessa o in altre località della regione.

In tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).

Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o più succursali e filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (art. 9, comma 5, legge 217/83).

La tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità dell'autorizzazione originaria.

Le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

**TARIFFA DELLE TASS
SULLE CONCESSIONI
REGIONALI**

TRASPORTI

10. Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771:

- 1) autoservizi con frequenza giornaliera 393 393
- 2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana 237 237
- 3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana 80 80
- 4) concessioni di servizi automobilistici di gran turismo
 - a) autoservizi con frequenza giornaliera 237 237
 - b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana 144 144
 - c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana 49 49
- 5) autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione 10
- 6) autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:
 - a) per il primo giorno di validità 12
 - b) per ogni giorno ulteriore di validità 5

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, secondo comma, lettera b).

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.

Nota:

Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà.

Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

La disciplina del contributo di sorveglianza è dettata dall'art. 36 della legge regionale 31 maggio 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

ARTI E MESTIERI

11. Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi regionali per l'esercizio di arti e mestieri 32

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63, lettera c).

LEGGE REGIONALE 5 Dicembre 2001, n. 32**“Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001”****NOTE:**• **Sintesi della legge**

La legge, composta di trentuno articoli, apporta le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Stabilisce che l'incremento della addizionale IRPEF venga utilizzata per la copertura dei disavanzi sanitari dell'esercizio in corso e autorizza la Giunta Regionale a contrarre mutui per la ricapitalizzazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Detta norme per il contenimento e la qualificazione della spesa sanitaria. Reca disposizioni in materia di agricoltura e foreste (Consorzi di bonifica, aiuti al settore zootecnico, accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi civici), di trasporti, di urbanistica, di servizi sociali (interventi di assistenza scolastica per i portatori di handicap e invalidità civile), di ambiente, nonché disposizioni varie (elevamento a ventiquattro mesi del termine per il frazionamento dei mutui a tasso agevolato per gli alloggi assegnati a acquistati entro due anni dalla data di ultimazione di lavori; conferma per l'annualità 2002 del POR il trasferimento all'Amministrazione Provinciale di Lecce del CNOS Polivalente di Lecce; facoltà alle Amministrazioni Provinciali di stipulare convenzioni per l'utilizzo degli operatori che risultavano iscritti nell'albo o nell'elenco di cui all'art. 26 della L.R. 54/78 nei Centri territoriali per l'impiego- disciplina dell'esame colloquio per Direttori di Agenzie di viaggio).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Aziende ospedaliere e sanitarie
- Aziende e Istituti di credito
- Cittadini residenti in altre regioni
- Consorzi di bonifica
- Allevatori zootecnici e associazioni regionali allevatori
- Amministrazioni provinciali
- Enti e Centri di formazione professionale
- Comunità montane
- ANMIC, ANIMIL, UNNIS
- ENS
- UIC
- Soggetti beneficiari di finanziamenti contributivi regionali
- Direttori tecnici di agenzie di viaggi
- Consorzi SISRI
- Società e utenti di pubblico trasporto
- Ciechi, invalidi di guerra, per servizio, civili e portatori di handicap, del lavoro

• **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
Trimestralmente 30 giugno dell'esercizio successivo a quello di ef- fettiva utilizzazione	Monitoraggio andamento gestione Presentare la rendicontazione pe- na revoca dei finanziamenti e re- stituzione delle anticipazioni	Direttori generali - Colle- gio dei revisori Beneficiari di finanzia- menti contributivi regio- nali

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2001, N. 32

“Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001”

Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 7 dicembre 2001, n.178

**TITOLO I
NORME DI ASSESTAMENTO
E VARIAZIONE AL BILANCIO 2001****Art. 1
(Finalità)**

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2001, approvato con legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 2000, nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.

2. Il saldo finanziario attivo, già iscritto per lire 664.450.955.012 al competente capitolo di entrata 1011001 del bilancio di previsione per l'esercizio 2001, viene conseguentemente rideeterminato in lire 795.317.197.854 e destinato, quanto a lire 100 miliardi per le finalità di cui al successivo articolo 2 da iscriversi in apposito capitolo di bilancio, quanto a lire 28.666.105.711 all'impinguamento del capitolo 1121028 "Fondo per la regolarizzazione delle carte contabili derivanti da obbligazioni sorte successivamente alla data del 31.12.1992. Legge regionale di variazione al bilancio di previsione 2001" e, per la restante parte, al finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e obbligatorie.

3. Gli allegati A e B contengono l'analitica esposizione, per capitolo di riferimento, rispettivamente dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali, in termini di competenza e cassa, per effetto della utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.

**Art. 2
(Copertura disavanzi sanitari
esercizio 2001)**

1. Al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria per l'esercizio 2001, ivi compresi eventuali fabbisogni delle aziende ospedaliere derivanti da perdite non altrimenti ripianabili, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, già fissata nella misura dello 0,50 per cento ed elevata, per l'anno 2000, allo 0,9 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 2002 è rideterminata nella misura dell'1,4 per cento.

2. All'addizionale di cui al comma 1, così come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Ai fini di cui al comma 1, quale eventuale misura integrativa di compartecipazione alla spesa sanitaria, è altresì istituito apposito capitolo di bilancio avente a oggetto "Fondo per la compartecipazione regionale alla spesa sanitaria per l'esercizio 2001. Legge di variazione al bilancio di previsione 2001", gestito ai sensi dell'articolo 71 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17, con uno stanziamento di lire 100 miliardi.

4. Le risorse finanziarie, di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 aprile 2000, n.9, provenienti dall'alienazione del patrimonio delle aziende sanitarie e ospedaliere, per la parte non destinata ad attività assistenzia-

le, sono integralmente utilizzate per i ripiani dei disavanzi sanitari derivanti dall'esercizio 2001. All'attivazione delle relative procedure provvedono gli stessi direttori generali delle aziende secondo la normativa vigente, previa autorizzazione della Giunta regionale.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della l.r. 14/2001, contenenti le misure di ripiano, mediante contrazione di mutuo, dei disavanzi sanitari relativi agli esercizi 1995-1999, nonché delle gestioni liquidatorie 1994 e precedenti, sono estese, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del d.l. 347/2001, convertito dalla l. 405/2001, all'esercizio 2000.

Art. 3

(Ricapitalizzazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere)

1. Al fine di provvedere alla ricapitalizzazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, mediante apporti di capitale ripartito per ogni singolo ente sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2000, la Giunta regionale ha facoltà di contrarre mutui con aziende e istituti di credito nonché con la Cassa depositi e prestiti.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a definire, con proprio atto, i criteri e le modalità di erogazione.

Art. 4

(Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 è modificato in lire 31.402.663.626.140 in termini di competenza e in lire 41.863.540.323.971 in termini di cassa per l'entrata e in lire 31.402.663.626.140 in termini di competenza e in lire 41.863.540.323.971 in termini di cassa per la spesa.

TITOLO II NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, CONTENIMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA SANITARIA

Art. 5

(Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria)

1. Gli obiettivi di miglioramento dell'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria, di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, sono confermati per l'anno 2002. Le penalizzazioni connesse alle inadempienze sono individuate nella deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2001, n. 1392.

2. Nel documento di indirizzo economico-funzionale per l'anno 2002, la Giunta regionale, al fine di ridurre la frequenza al regime di degenza ordinaria, individua i Diagnostic Related Groups (DRGs) a più alto rischio di inappropriatezza per il ricorso al predetto regime e che le strutture sanitarie possono trattare in regime diverso (day hospital o ambulatoriale), con identico beneficio per il paziente e un minore impiego di risorse. Il documento indica i valori percentuali della soglia di ammissibilità oltre la quale le prestazioni sono remunerate con una riduzione non inferiore al 50 per cento.

Art. 6

(Disposizioni in materia di beni e servizi)

1. Il termine del 31 dicembre 2001 di cui all'articolo 20, comma 9, della l.r. 28/2000 è prorogato al 31 dicembre 2002.

2. Le aziende sanitarie non possono stipulare contratti per forniture di beni e servizi per una durata superiore a tre anni.

3. I bilanci di previsione delle aziende e degli istituti del servizio sanitario regionale sono corredati di una distinta contabile delle prestazioni e delle forniture, che si prevede di acquisire in base a contratti vigenti o da stipulare, atta a dimostrare la compatibilità finanziaria delle stesse, ai sensi dell'articolo 2 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38.

4. Con specifico regolamento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina i criteri di predisposizione della distinta di cui al precedente comma 3.

5. In assenza di specifica autorizzazione regionale è fatto divieto di procedere all'acquisizione di beni e servizi ove gli stessi non siano stati inclusi nelle distinte di cui al comma 3 del presente articolo o il bilancio non abbia ancora acquisito il visto di congruità previsto dall'articolo 40 della l.r. 38/1994. L'autorizzazione deve essere acquisita ai sensi dell'articolo 20, commi 9 e 10, della l.r. 28/2000, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente.

Art. 7

(Indicazioni in materia di bilancio preventivo per l'esercizio 2002 e tetti di spesa)

1. Ai fini della predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio 2002, le aziende unità sanitarie locali iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per l'anno 2001 con la deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 2001, maggiorate del 10 per cento.

2. Le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici iscrivono tra i ricavi:

- a) il minor importo tra il tetto di remunerazione fissato per il 2001 e il valore delle prestazioni effettivamente erogate, anche determinate in via provvisoria;
- b) i costi standard delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 20 della l.r. 28/2000;
- c) i costi per l'erogazione diretta di farmaci nei limiti di quelli sostenuti nel 2001;

d) una quota per le aziende ospedaliere universitarie, pari al 3 per cento per l'Azienda Ospedali riuniti di Foggia e al 6 per cento per l'Azienda Policlinico consorziale di Bari, del valore delle prestazioni assistenziali decurtate del risparmio corrispondente alla maggiore spesa per il personale che l'azienda avrebbe dovuto sostenere per produrre la stessa attività.

3. Per gli enti ecclesiastici e gli IRCCS privati sono confermati i limiti di remunerazione determinati con la deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 2001.

Art. 8

(Disposizioni in materia di personale)

1. Il numero dei dipendenti in servizio nelle aziende sanitarie, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2002 deve essere ridotto di almeno il 3 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999.

2. La deroga per il personale sanitario, prevista all'articolo 23, comma 4, della l.r. 28/2000, è estesa agli operatori tecnici - autisti di ambulanza e agli ausiliari socio-sanitari addetti ai servizi sanitari, nel rispetto dei limiti della dotazione organica stabiliti dal comma 1 del presente articolo e dei vincoli per gli oneri finanziari di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con conseguente riduzione della spesa del 3 per cento.

3. Sono portate a termine per i posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le procedure di immissione in ruolo del personale risultato idoneo, secondo gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 1997, n. 365.

4. I posti necessari per l'inquadramento del personale di cui al precedente comma 3 dovranno essere compresi nelle rideterminazioni delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel rispetto, comunque, dei limiti numerici e finanziari ivi determinati.

5. Per l'anno 2002, fino all'attuazione delle disposizioni del presente articolo e del comma 4 dell'articolo 3 del d.l. 347/2001, è fatto divieto alle aziende sanitarie di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di conferire incarichi di cui agli articoli 15, 15 bis e 15 ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, di procedere all'avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti, nonché di attuare le procedure previste dai commi da 1 a 6 del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 28/2000.

6. Per l'assunzione a tempo determinato dei dirigenti medici si autorizzano i direttori generali delle Aziende sanitarie e degli IRCCS a indire "Avvisi pubblici" anche in deroga all'articolo 16 del Contratto Nazionale di Lavoro (CNL) del 5 dicembre 1996, stante il divieto di procedere all'avvio di bandi concorsuali per assunzione a tempo indeterminato previsto dal comma 5.

7. In presenza di risultato negativo di gestione alle aziende sanitarie è fatto divieto di avviare nuove procedure concorsuali, nonché di dare corso a quelle per le quali non è stata ancora sostenuta alcuna prova di esame.

8. La validità delle graduatorie dei concorsi pubblici delle Aziende sanitarie, sospesa alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2000, riprende efficacia con riferimento ai termini fissati dal comma 5 del presente articolo.

9. Tutti gli atti riguardanti modifiche delle piante e/o dotazioni organiche delle aziende sanitarie, adottati dai direttori generali delle aziende, acquistano efficacia dopo l'approvazione della Giunta regionale.

10. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli.

Art. 9

(Collegi dei revisori e collegi sindacali)

1. I componenti degli attuali collegi dei revisori delle Aziende sanitarie non possono essere rinominati o nominati quali componenti dei collegi sindacali della stessa azienda.

Art. 10

(Disposizioni in materia di ricavi e spesa)

1. A decorrere dall'anno 2002, le assegnazioni e i tetti di remunerazioni fissati con il documento di indirizzo economico funzionale, che la Giunta regionale adotta entro il 31 marzo di ciascun anno, costituiscono limite inderogabile per le aziende sanitarie.

2. Il superamento del limite di cui al comma 1 del presente articolo, determinante un risultato economico negativo di gestione, comporta la decadenza automatica del direttore generale e l'accertamento delle responsabilità contabili.

3. I direttori generali e i collegi dei revisori sono tenuti al monitoraggio trimestrale dell'andamento della gestione, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 38/1994, al fine dell'adozione degli eventuali e necessari provvedimenti di riequilibrio.

4. I collegi dei revisori sono tenuti a esaminare tutti gli atti delle aziende da cui scaturiscono costi per il servizio sanitario.

5. Gli atti riguardanti l'acquisizione di beni o servizi nuovi rispetto a quelli già in essere o autorizzati ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 28/2000 o, comunque, non indispensabili e non indifferibili, se non rientranti nei limiti delle assegnazioni o del tetto di remunerazione sono nulli e la loro esecuzione determina la responsabilità contabile di chi li pone in essere e dei revisori dei conti.

6. In ogni caso, i costi per l'acquisizione di beni e servizi non possono superare nell'anno 2002 quelli sostenuti nel 2001. Sono fatte salve specifiche autorizzazioni della Giunta regionale.

7. I collegi dei revisori sono tenuti a verificare la correttezza delle poste iscritte, fra i proventi e i ricavi, nella contabilità delle aziende sanitarie, con particolare riferimento al titolo giuridico e alla loro realizzazione.

8. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 14/2001, dopo le parole: "capitoli di spesa 771082 e 771084" sono aggiunte le seguenti: "i pagamenti saranno effettuati prioritariamente nei confronti dei creditori che hanno in corso procedure esecutive o giudizi di ottemperanza, sulla base di provvedimenti giudiziari già ese-

cutivi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dell'ordine cronologico attribuito dai competenti uffici giudiziari. Eventuali avanzi sono ripartiti dall'azienda tra i creditori, in ordine cronologico della insorgenza del debito, salvo i pagamenti da effettuarsi in forza di intervenuta transazione".

Art. 11
(Disposizioni riguardanti
le prestazioni sanitarie)

1. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è fatto divieto alle aziende del servizio sanitario nazionale di stipulare contratti con strutture sanitarie non accreditate per lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.

2. Sono fatti salvi gli accordi e i contratti autorizzati dalla Giunta regionale e in corso alla data del 15 novembre 2001, a condizione che gli stessi siano stati stipulati dalle aziende sanitarie con strutture autorizzate, in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalle leggi vigenti, e sulla base del fabbisogno accertato in relazione agli standard stabiliti dalla normativa, nonché in relazione al volume di attività quantificato dall'azienda stessa.

3. I direttori generali delle aziende sanitarie verificano, entro il 31 marzo 2002, il volume di attività svolto da ciascun soggetto privato provvisoriamente accreditato nell'anno 2001 e la qualità dei risultati conseguiti.

4. I direttori generali, nel rispetto delle capacità erogative, anche potenziali, delle strutture pubbliche e in presenza di capacità produttiva complessiva superiore al fabbisogno, determinata con riferimento alle prestazioni erogate nell'ambito degli accordi contrattuali nell'anno

2001, entro la data di cui al comma 3 del presente articolo, attraverso gli accordi e i contratti di cui all'articolo 8 quinquies del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni, pongono, a decorrere dall'anno 2002, a carico del servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore al fabbisogno.

5. La mancata stipulazione o rispetto dei contratti da parte delle strutture provvisoriamente accreditate nei termini di cui al comma 4 del presente articolo determina la revoca dell'accreditamento e la decadenza automatica del direttore generale dell'azienda sanitaria in relazione alle rispettive responsabilità.

6. Le tariffe per prestazioni a cittadini residenti in altre Regioni sono riconosciute alle strutture erogatrici, nel rispetto della fascia di appartenenza, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale dell'8 marzo 1995, n. 995. Qualora in sede di compensazione interregionale, in ragione del sistema tariffario applicato, si dovessero registrare benefici rispetto a quanto fatturato dalle strutture erogatrici, la Regione provvederà al riconoscimento dei relativi saldi attivi.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i medici di medicina generale sono tenuti a riportare sulla scheda sanitaria individuale, di cui all'accordo collettivo nazionale in vigore, le prescrizioni farmaceutiche e di specialistica ambulatoriale ai fini dei controlli di competenza delle aziende sanitarie. Il mancato adempimento determina l'applicazione delle sanzioni previste nell'accordo collettivo nazionale.

8. I termini di cui all'articolo 22 della l.r. 28/2000 sono prorogati al 31 dicembre 2002. La percentuale di rimborso pari al 50 per cento, di cui all'articolo 8 septies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, è da intendersi riferita a tutte le prestazioni, ivi comprese quelle di alta specialità. ⁽¹⁾

NOTE

(1) L'art. 22 della l. r. 28/00 così dispone:

«1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta, in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di accreditamento istituzionale da parte del Ministero della sanità, ai sensi del d. lgs. 229/1999, sono assicurati, per l'anno 2001, con le stesse modalità e misure attualmente in vigore.

2. Gli accreditamenti transitori delle strutture sanitarie e dei professionisti, in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 o di provvedimenti regionali in materia, sono prorogati per l'anno 2001.»

Art. 12
(Equilibrio economico dei presidi e delle aziende ospedaliere)

1. E' fatto obbligo alle aziende unità sanitarie locali di garantire l'equilibrio economico dei singoli presidi ospedalieri dalle stesse gestiti, determinando il valore delle prestazioni erogate sulla base delle tariffe agli stessi riconosciute.

2. Nel caso in cui dai risultati contabili dell'esercizio 2001, determinati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, emerga un risultato economico negativo, i direttori generali sono obbligati ad adottare i conseguenziali provvedimenti di riequilibrio, fermi restando gli interventi programmatori di competenza regionale. Agli stessi adempimenti sono tenuti i direttori generali delle aziende ospedaliere in caso di risultato negativo per almeno due esercizi a decorrere dall'anno 2000.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo i direttori generali devono fare fronte con i servizi attualmente previsti nelle aziende sanitarie, con assoluto divieto di ulteriori acquisizioni e/o implementazioni degli stessi.

4. Il mancato raggiungimento entro il 31 dicembre 2002 dell'equilibrio economico-finanziario dei singoli presidi ospedalieri è causa della decadenza automatica del direttore generale.

Art. 13
(Disposizioni procedurali per le gare d'appalto nelle aziende sanitarie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per far fronte ad ogni e qualsiasi esigenza, è fatto obbligo alle Aziende sanitarie di provvedere all'acquisizione di beni e servizi, il cui valore di stima al netto dell'IVA è uguale o superiore al contro valore in euro di 200 mila diritti speciali di prelievo (DPS), espressamente e unicamente mediante pubblico incanto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche e integrazioni, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 402 per

gli appalti di forniture e dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157 per gli appalti di servizi. L'aggiudicazione deve avvenire unicamente in favore del concorrente che ha prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare riferimento ai minori costi.

2. Per gli appalti il cui valore di stima è inferiore ai limiti indicati al comma 1 del presente articolo, è fatto obbligo alle aziende sanitarie di ricorrere alla licitazione privata, ai sensi dell'articolo 89, lettera d), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, con aggiudicazione in favore del concorrente che ha prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare riferimento ai minori costi.

3. Gli appalti per l'aggiudicazione dei servizi di pulizia sono espletati secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 1999, n.117.

4. E' fatto assoluto divieto ricorrere al frazionamento della spesa per eludere le disposizioni di cui al presente articolo.

5. Per le procedure d'appalto-concorso, nei casi espressamente consentiti dalla vigente legislazione, le Aziende sanitarie hanno l'obbligo di prefissare criteri di valutazione delle offerte preordinati alla scelta economicamente più vantaggiosa.

6. I procedimenti di gara in corso, non pervenuti nella fase dell'aggiudicazione, se avviati in difformità delle disposizioni richiamate sono annullati.

7. I rinnovi dei rapporti convenzionali, se non originati da espletamento di pubbliche gare, secondo le disposizioni delle leggi finanziarie, sono annullati.

Art. 14
(Nuclei di valutazione)

1. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i componenti dei nuclei di valutazione e/o degli uffici di controllo interno costituiti dalle aziende sanitarie possono svolgere la relativa funzione in una sola azienda.

2. I direttori generali accertano la sussistenza di situazioni d'incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo e invitano gli interessati a optare per un solo incarico.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ai componenti dipendenti dell'azienda è riconoscibile una quota di retribuzione di risultato e ai componenti esterni un compenso non superiore a lire 18 milioni annui, ridotti in lire 12 milioni se dipendenti da altra pubblica amministrazione.

4. I provvedimenti previsti dal comma 2 del presente articolo devono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 15 (Somme da erogare ai Consorzi di bonifica)

1. La Regione, al fine di consentire ai Consorzi di bonifica di provvedere alla chiusura delle concessioni assentite, riconosce agli stessi le somme necessarie per effettuare la registrazione, trascrizione e volturazione degli immobili oggetto di esproprio, scaturenti dalla entrata in vigore delle vigenti disposizioni legislative in materia.

2. Le anticipazioni sono erogate previa richiesta del Consorzio concessionario corredata della delibera del competente organo consortile nella quale dovrà essere riportato il nuovo quadro economico definitivo della concessione con l'indicazione delle somme rivenienti da collaudi già effettuati, delle somme eventualmente necessarie per completare le opere ed effettuare i relativi pagamenti (comprese le somme necessarie per il pagamento delle indennità espropriative nonché delle spese di registrazione, trascrizione e volturazione, in favore del Demanio regionale - ramo Bonifiche - degli immobili oggetto di esproprio).

3. All'onere per l'erogazione delle anticipazioni si farà fronte con lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo di nuova istituzione: 131011, avente la seguente descrizione: "Somme da erogare, sotto forma di anticipazione, ai Consorzi di bonifica per i pagamenti finalizzati alla chiusura delle concessioni in essere - (Legge di variazione bilancio 2001)".

4. Qualora le concessioni non possono chiudersi a causa di tali maggiori oneri, rispetto al quadro economico approvato e scaturenti dalle intervenute disposizioni legislative in materia di registrazione, trascrizione e volturazione, la Regione può concedere, sulla base di motivata e documentata richiesta da parte del Consorzio concessionario, un contributo sulle citate spese fino alla concorrenza del 70 per cento del costo di tali operazioni. L'onere di dette spese graverà sul capitolo di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 16 (Aiuti al settore zootecnico regionale)

1. Agli allevamenti zootecnici autorizzati, a seguito di un piano di controllo per lo spostamento di animali ricettivi alla febbre catarrale degli ovini, alla transumanza verso i territori della regione Abruzzo e Molise, che non abbiano effettuato tale trasferimento, è concesso un contributo straordinario per l'acquisto di mangimi e foraggi.

2. Il contributo, straordinario e una tantum, è concesso nella misura di lire 550 giornaliera per capo ovino adulto e per un periodo massimo di quattro mesi.

3. Per l'esercizio finanziario 2001 si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 111140 avente a oggetto "Contributi per l'assistenza tecnica per azioni zootecniche".

4. Per assicurare l'agibilità degli impianti di allevamenti pugliesi, a seguito della istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza nella Comunità europea per la febbre catarrale, l'associazione regionale allevatori può presentare un piano organico e programmato di abbattimento del bestiame risultante in esubero negli allevamenti della Regione.

5. Viene riconosciuto un contributo straordinario non superiore a lire 250 mila (euro 129,12).

6. Per l'esercizio 2001 si provvederà con lo stanziamento di lire un miliardo sul cap. 111130 (c.n.i.) "Aiuti al settore zootecnico regionale, a parziale copertura dei maggiori costi per macellazione e trasporto capi in esubero, per la prevenzione dal rischio della malattia BLUE TONGUE (legge di variazione al bilancio 2001)".

Art. 17

(Accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi civici)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1998, n. 7, è soppresso e sostituito dai seguenti commi:

"2. La Giunta regionale è autorizzata alla definizione dei procedimenti di assegnazione a categoria e quotizzazione, oltre che a quelli di legittimazione ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

2 bis. Per i procedimenti di legittimazione hanno priorità i Comuni nei quali il progetto di legittimazione, predisposto dal perito demaniale già nominato dal commissario per la liquidazione degli usi civici, è stato pubblicato all'albo pretorio del rispettivo Comune.

2 ter. Il procedimento di legittimazione delle terre civiche si conclude con l'approvazione del progetto, predisposto dal perito istruttore demaniale, da parte della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia a seguito di decreto dello stesso Assessore.

2 quater. Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi, nonché dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono delegate ai Comuni di competenza."

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 18

(Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)

1. Il termine del 31 dicembre 2001, per l'approvazione del Piano triennale dei servizi (PTS), è ulteriormente differito al 30 aprile 2002.

2. Con effetto dal 1° gennaio 2002 la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, è fissata in euro 100; se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica, la sanzione è ridotta a euro 50.

3. All'articolo 30 della l.r. 13/1999 è aggiunto il seguente comma:

"8. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i prezzi dei titoli di viaggio sono espressi in euro e sono arrotondati, per eccesso o per difetto, alla seconda cifra decimale. A decorrere dalla medesima data la base tariffaria chilometrica minima di cui all'articolo 28, comma 1, è espressa in euro con almeno due cifre decimali".

4. Il comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

"3. Nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), le imprese del TPRL rilasciano documenti di viaggio con lo sconto del 50 per cento sulla base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 28 per la circolazione sugli autoservizi di TPRL delle seguenti categorie di cittadini:

- a) privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
- b) gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 13 e successive

modificazioni, e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;

- c) gli invalidi civili e portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonché gli invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento.

I documenti di viaggio sono rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore di cui al successivo comma 4, ai cittadini che ne facciano richiesta per le tratte di servizio interessate, previo accertamento della loro appartenenza a una delle predette categorie sulla base di idoneo documento e sulla base degli elenchi prodotti dalle associazioni regionali delle categorie aventi diritto.”.

5. Il comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

“4. Le compensazioni dei minori ricavi del traffico conseguenti alle agevolazioni di cui al precedente comma sono stabilite nel limite massimo del 2 per mille dei corrispettivi contrattuali di servizio e, comunque, nel limite della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f).”.

6. All'articolo 32 della l.r. 13/1999 è aggiunto il seguente comma:

“5. Le clausole dei contratti di servizio relative alle gratuità di viaggi alle categorie di cui al precedente comma 3 si intendono sostituite con riferimento alle presenti disposizioni.”.

7. Il comma 5 dell'articolo 36 della l.r. 13/1999, come sostituito dal comma 16 dell'articolo 56 della l.r. 9/2000, è sostituito dal seguente:

“5. E' confermata la disposizione dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 fino alla scadenza dei contratti ponte di servizio.”.

Art. 19

(Accordo di programma per il servizio speciale di pubblico trasporto)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. 13/1999 e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e all'articolo 2, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194, la Regione promuove, con l'ente capoluogo di Regione e col soggetto gestore del servizio di pubblico trasporto nel medesimo capoluogo, un accordo di programma per la istituzione di un servizio speciale per il trasporto di viaggiatori per esigenze di lavoro.

2. L'accordo di programma può essere valido fino al 31 dicembre 2003 e comunque cessa di produrre effetti dalla data di eventuale subentro di un nuovo soggetto a quello gestore prima della predetta scadenza.

3. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2002, la Regione concorre agli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo di programma di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro il limite massimo di spesa finanziabile con le entrate derivanti dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 98/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 204/1995, e dall'articolo 2, comma 2, della legge 194/1998.

Art. 20

(Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 28/2000, in materia di contributo regionale servizi di trasporto pubblico urbano)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 28/2000, in materia di trasporti, è data la seguente interpretazione:

“L'individuazione delle categorie di servizi minimi ivi contenuta, a valere fino all'elaborazione del piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 7 della l.r. 13/1999, ha valore di indicazione programmatica ai fini dell'elaborazione del piano triennale dei servizi, di cui alla stessa legge regionale, talché è ri-

messa a detto piano l'individuazione, in concreto, dei servizi minimi a seguito dell'esclusione, per opera della Giunta regionale, di quelli non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e subordinatamente all'acquisizione nel bilancio regionale delle risorse necessarie".

**CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI URBANISTICA**

**Art. 21
(Modifica alla legge regionale
19 dicembre 1994, n. 34)**

1. L'articolo 1 ter della legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34, è così modificato:

"1 ter. Si applicano a tutti i piani regolatori generali le modalità di approvazione stabilite dalla legge regionale 4 luglio 1994, n. 24.".

**CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI SOCIALI**

**Art. 22
(Disposizioni in materia di interventi
di assistenza scolastica
per portatori di handicap
e per le associazioni storiche
di rappresentanza)**

1. Gli interventi di assistenza scolastica, già esercitati dalle Province ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n.67, sono di competenza delle Province.

2. La Regione Puglia, in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1978 relativo all'Unione nazionale mutilati per il servizio (UNMS), 31 marzo 1979 relativo al-

l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), 23 dicembre 1978 relativo all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), 31 marzo 1979 relativo all'Ente nazionale sordomuti (ENS), 23 dicembre 1978 relativo all'Unione italiana ciechi (UIC), con i quali è stabilito che le predette associazioni sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e a esse è attribuito l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati e invalidi, con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le Amministrazioni regionali e locali, in special modo nei rapporti con i settori e in quelle materie che coinvolgono i portatori di handicap.

3. La Regione, al fine di favorire un rapporto stabile con le associazioni di cui al comma 2 del presente articolo, per le consultazioni relative a elaborazione di atti normativi e programmatori riguardanti le categorie di mutilati e invalidi, riconosce le seguenti associazioni:

- l'UNMS per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità per servizio;
- l'ANMIL per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità sul lavoro;
- l'ANMIC per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità civile;
- l'ENS per le tematiche e le problematiche inerenti il sordomutismo;
- l'UIC per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.

**Art. 23
(Disposizioni in materia
di invalidità civile)**

1. L'articolo 52 della l.r. 14/2001 è sostituito dal seguente:

"Art.52 (Disposizioni in materia di invalidi civili)

1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 112 in materia di invalidi civili, provvisoriamente assegnate ai Comuni ai sensi dell'articolo 47 del decreto

legislativo 30 maggio 1999, n. 96, restano definitivamente attribuite ai medesimi Comuni.”.

**CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AMBIENTE**

**Art. 24
(Modifiche all'articolo 20 della legge
regionale 4 maggio 1999, n.17)**

1. L'articolo 20 della legge regionale 4 maggio 1999, n.17, è sostituito dal seguente:

“Art. 20 (Procedure di utilizzo dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi, a valere sullo stanziamento del bilancio di previsione della Regione Puglia per il fondo di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 22 gennaio 1997, n.5, sono utilizzati dai soggetti destinatari entro l'esercizio finanziario successivo a quello di avvenuta erogazione della prima anticipazione, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la restituzione delle anticipazioni erogate.

2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti contributivi regionali devono presentare la rendicontazione entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo a quello di effettiva utilizzazione delle risorse, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la restituzione delle anticipazioni erogate.

3. L'erogazione del saldo è concessa ai soggetti beneficiari dopo il riscontro e la validazione del rendiconto di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Per i finanziamenti già concessi, a valere sulle risorse degli esercizi finanziari 1997 e 1998 ed effettivamente erogati nel corso degli anni 1998 e 1999, i soggetti destinatari sono tenuti a presentare la relativa rendicontazione delle spese, entro il 31 marzo 2002, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la restituzione delle anticipazioni concesse.”.

**CAPO VII
DISPOSIZIONI VARIE**

**Art. 25
(Proroga termini articolo 44 l.r. 9/2000)**

1. All'articolo 44 della l.r. 9/2000, così come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2001, n. 7, le parole “termine di dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti “termine di ventiquattro mesi”.

**Art.26
(Proroga termini legge regionale
21 dicembre 1998, n.32)**

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1998, n.32 “Trasferimento all'Amministrazione provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale CNOS-Polivalente di Lecce”, già prorogate per l'anno 1999/2000 dall'articolo 24 della l.r. 17/1999 e per le annualità 2000-2001 del POR Puglia dall'articolo 19 della l.r. 28/2000, hanno validità anche per l'annualità 2002 del medesimo programma operativo.

**Art. 27
(Modifica dell'articolo 41, comma 1,
della l.r. 14/2001)**

1. Il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 14/2001 è sostituito dal seguente:

“1. Le Amministrazioni provinciali possono sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti gestori di attività formative per l'utilizzo, presso i Centri territoriali per l'impiego di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19, secondo la previsione contenuta nell'apposita misura del “complemento di programma” per il FSE del POR Puglia 2000-2006, degli operatori che alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 risultavano iscritti nell'albo o nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, soppresso con la predetta legge.”.

Art. 28**(Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 24 febbraio 1999, n.12)**

1. I commi 1 e 2 e la lettera d) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12 "Riordino delle Comunità montane", a partire dal 1° gennaio 2002, sono abrogati.

Art. 29**(Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28)**

1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28 "Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 42, comma 2, quinto rigo, prima del numero "53" la congiunzione "e" è sostituita con la "virgola" e dopo il "53" è aggiunto "e 54";
- b) all'articolo 42, comma 6, quarto rigo, le parole "degli articoli 45 e 46" sono sostituite con "dell'articolo 46";
- c) all'articolo 43, primo rigo, dopo le parole "dai precedenti articoli" sono aggiunte le seguenti "e dai successivi articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54";
- d) all'articolo 44, comma 3, ultimo rigo, le parole "ovvero con la legge di assestamento del bilancio per l'anno in corso" sono soppresse;
- e) all'articolo 47, comma 2, secondo rigo, le parole "comma 4" sono sostituite con "comma 1";
- f) all'articolo 47, comma 3, le parole "ai fini conoscitivi" sono sostituite con "ai fini di gestione e rendicontazione";
- g) all'articolo 60, comma 2, le parole "dall'articolo 47" sono sostituite con "degli articoli 45 e 46";
- h) all'articolo 66, comma 4, dopo le parole "esercizio provvisorio" sono aggiunte le seguenti "o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spesa obbligatoria

tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi";

- i) l'articolo 67 è abrogato;
- j) all'articolo 86, comma 3, le parole "all'atto dell'accensione di ogni copertura di credito e" sono sostituite con "all'atto dell'accreditamento delle anticipazioni,";
- k) all'articolo 108, settimo rigo, dopo le parole "e altre forme di collaborazione" tutti i riferimenti normativi riportati sono sostituiti da "ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76".

Art. 30**(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 10 e all'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8)**

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8, già sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:

"1. L'esame di idoneità previsto dall'articolo 8 della presente legge, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, consiste in un esame colloquio nel corso del quale il candidato deve dimostrare di possedere adeguata conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio, della tecnica, della legislazione e della geografia turistica, nonché la conoscenza di due lingue straniere tra cui l'inglese."

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 8/1996, come sostituito dall'articolo 9 della l.r. 10/1998 è soppresso

3. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 8/1996 è sostituito dal seguente:

"3. La commissione dell'esame di idoneità, nominata dalla Giunta regionale per un triennio, è composta:

- a) dal dirigente del Settore turismo o dirigente suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) da due docenti di lingue e letterature straniere;

- c) da un esperto nel settore di legislazione turistica, geografia economica e turistica;
- d) da un esperto nel settore di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio.”.

4. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8 è sostituito dal seguente:

“6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 è subordinata al pagamento della tassa di concessione regionale in base alle leggi tributarie regionali vigenti e alla specificazione del tipo di contratto con il direttore tecnico, se diverso dalla persona fisica titolare di autorizzazione.”.

Art. 31
(Anticipazione IVA ai Consorzi SISRI
di cui alla legge regionale
3 ottobre 1986, n. 31)

1. Le anticipazioni previste dall'articolo 13, comma 1, della l.r. 28/2000 sono riferite anche a spese relative a debiti IVA, maturati precedentemente all'entrata in vigore della stessa legge, purché attinenti a opere in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2000.

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, N. 33**“Soppressione dell’Ufficio Coordinamento degli Uffici delle Segreterie
delle Commissioni consiliari permanenti di cui alla legge regionale 25/3/1974, n. 18”****NOTE:**

- **Sintesi della legge**
La legge, composta di un unico articoli, sopprime l’Ufficio di Coordinamento degli Uffici di Segreteria delle Commissioni consiliari permanenti.
- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**
=====
- **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze///

Adempimenti///

Soggetti///

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2001, N. 33

“Soppressione dell’Ufficio Coordinamento degli Uffici delle Segreterie delle Commissioni consiliari permanenti di cui alla legge regionale 25/3/1974, n. 18”

Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 19 dicembre 2001, n° 182

Art. 1

1. L’Ufficio di coordinamento degli Uffici delle Segreterie delle Commissioni consiliari permanenti di cui alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, è soppresso. **(1)**

NOTE

(1) Si riportano gli artt. 3 e 5 della l. r. 18/74, così come risultano modificati dalla l. r. 33/01.

«Art. 3
(Settori del Consiglio Regionale)

Il Consiglio Regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvalgono dei seguenti settori organizzativi: Segreteria del Consiglio articolata sugli Uffici:

- Ufficio Aula e Resocontazione;
- Biblioteca e documentazione;
- Amministrazione e Contabilità.

Art. 5
(Ufficio Commissioni e Segreterie delle Commissioni)

Ciascuna Commissione permanente costituita in seno al Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di una Segreteria, il cui responsabile cura altresì la redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa. »

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, N. 34**“Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia”****NOTE:**

- **Sintesi della legge**

La legge, composta di dodici articoli, istituisce il Sistema Statistico Regionale (SISTAR), coadiuvato da un Comitato tecnico- scientifico nominato dal Presidente della Giunta Regionale su designazione degli Enti facenti parte del SISTAR Puglia. Obbliga tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati a fornire all'Ufficio Statistico regionale (istituiti con l'art. 6 del regolamento regionale 2/2000) i dati e le notizie loro richiesti. Vincola i dati raccolti al segreto statistico, e istituisce nell'ambito dell'Ufficio statistico lo “Sportello di informazione statistica” a disposizione dell'utenza. La Regione aderisce al Centro interregionale per il sistema informativo ed il sistema statistico (CISIS).

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Istituto Statistico Nazionale (ISTAT)
- Enti locali
- Enti pubblici e privati
- Uffici di statistica presso Province, Comuni, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- ANCI e UNCEM
- Docenti universitari esperti in statistica
- Centri interregionale per il sistema informativo e il sistema scolastico (CISIS)
- Conferenza permanente Regioni - Autonomie locali

- **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
Trimestralmente	Predisposizione programma statistico regionale	Comitato tecnico scientifico
Annualmente	Aggiornamento programma statistico regionale	Comitato tecnico scientifico

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2001, N. 34

“Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia”

Publicata nel B.U.R. Puglia del 19 dicembre 2001, n°182

**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale, in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica di cui al disposto dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**Art. 2
(Sistema statistico regionale)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione istituisce il Sistema statistico regionale di seguito denominato SISTAR Puglia.

2. Le attività del SISTAR Puglia sono volte a:

- a) fornire al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi alla Regione Puglia;
- b) definire, con il concorso degli enti locali e in collaborazione con le altre Regioni, le basi dati e le elaborazioni statistiche finalizzate alle esigenze di programmazione e individuare gli elementi fondamentali statistici per la rappresentazione della realtà economica e sociale della Regione;
- c) porre in essere le intese atte a garantire e assicurare l'interscambio delle informazioni statistiche tra gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e i soggetti privati di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, tra loro e la Regione e ad assicurare, inoltre, l'integrazione dei sistemi informativi statistici settoriali ai sensi del d.lgs. 112/1998;

d) sensibilizzare, promuovere e incentivare lo sviluppo degli Uffici di statistica degli enti locali con il ricorso a forme associative o consortili;

e) sviluppare azioni di ricerca scientifica, innovazione del processo produttivo, studio, sperimentazione e coordinamento tecnico volti alla formazione di basi informative statistiche di livello regionale.

3. Il SISTAR Puglia è costituito:

- a) dall'Ufficio statistico regionale, di cui al regolamento regionale 5 dicembre 2000, n. 2, a cui sono attribuite le funzioni tecnico-scientifiche e il coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità di indirizzo tecnico e metodologico;
- b) dagli Uffici di statistica costituiti ai sensi del d.lgs. 322/1989, operanti presso le Province, i Comuni in forma singola o associata, le Comunità montane, le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura;
- c) dagli Uffici di statistica degli altri soggetti operanti sul territorio regionale che, avendone fatto richiesta, siano ammessi con specifico atto formale di Giunta.

4. L'Ufficio statistico regionale è parte integrante del Sistema statistico nazionale e unico referente dell'ISTAT per la Regione Puglia; assicura l'esecuzione delle rilevazioni statistiche di cui al programma statistico nazionale e ai protocolli d'intesa eventualmente sottoscritti.

**Art. 3
(Programma statistico regionale)**

1. Nel rispetto degli adempimenti previsti dal d.lgs. 322/1989 in materia di programma statistico nazionale, la Regione, sulla base delle proposte degli enti facenti parte del SISTAR Pu-

glia, definisce il programma statistico regionale determinando le priorità in ordine alle rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche da effettuare, nonché le risorse finanziarie da destinare alle stesse.

2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

3. Il programma statistico regionale e i suoi aggiornamenti sono predisposti dal Comitato di cui all'articolo 5, approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 e sono trasmessi all'ISTAT ai fini della valutazione in ordine all'inserimento nel programma statistico nazionale.

Art. 4

(Strutture operative del Sistema statistico della Puglia)

1. Il SISTAR Puglia, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, si avvale del Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale di cui all'articolo 5.

2. Ai componenti del Comitato di cui all'articolo 5, con esclusione degli amministratori pubblici e dei funzionari della Regione, degli enti strumentali regionali e degli enti locali aderenti al sistema informativo statistico della Puglia, è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute formalmente convocate, il cui ammontare è stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 5

(Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale)

1. E' istituito il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale composto da:

- a) il dirigente responsabile dell'Ufficio statistico regionale, nella qualità di Presidente;
- b) il dirigente responsabile dell'Ufficio informatico - Servizio cartografico della Regione;

c) i referenti statistici da individuarsi presso ogni Assessorato;

d) i rappresentanti degli enti facenti parte del SISTAR Puglia, da individuarsi come di seguito:

d1) un rappresentante di ciascuna Provincia;

d2) un rappresentante per ciascuno dei Comuni capoluogo;

d3) cinque rappresentanti dei Comuni non capoluoghi di Provincia, designati dall'ANCI;

d4) un rappresentante delle Comunità montane, designato dall'UNCCEM;

d5) cinque rappresentanti degli altri enti facenti parte del SISTAR, da individuarsi con atto di nomina dei componenti il Comitato;

e) un rappresentante dell'ISTAT regionale;

f) un docente universitario esperto in statistica;

g) il dirigente responsabile del Settore ragioneria;

h) il dirigente responsabile del Settore programmazione;

i) il dirigente responsabile, o suo delegato, della realizzazione e gestione della RUPA regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio atto, nomina i componenti del Comitato, su designazione degli enti facenti parte del SISTAR Puglia.

3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dall'Ufficio statistico regionale.

4. Il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale:

a) elabora e approva un proprio regolamento interno;

b) predispone e aggiorna il programma statistico regionale;

c) supporta l'Ufficio statistico regionale per gli aspetti di attuazione e gestione del programma statistico regionale;

d) promuove la costituzione, anche in forma consortile, degli Uffici statistici comunali e ne supporta l'attività sul piano tecnico-scientifico;

e) promuove la sottoscrizione di protocolli di base informativa e/o statistica;

- f) propone, previo accordo con il Dipartimento della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale, iniziative di diffusione della cultura e della formazione statistica nonché soluzioni tecniche a problematiche emergenti e l'introduzione di metodologie innovative nell'ambito dell'attività statistica regionale;
- g) promuove intese e/o convenzionamenti con enti, amministrazioni e associazioni presenti sul territorio.

5. Il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale dura in carica per l'intera legislatura regionale e opera, in ogni caso, fino alla costituzione del nuovo Comitato.

Art. 6

(Obbligo di fornire i dati statistici)

1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati di fornire all'Ufficio statistico della Regione Puglia i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste nel programma statistico regionale, in attuazione della legislazione in materia.

2. I soggetti che, per sé o come rappresentanti degli enti e organismi tenuti a fornire gli elementi e i dati di cui alla presente legge, non assicurano le notizie loro richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, sono soggetti alle sanzioni amministrative, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 11 del d.lgs. 322/1989.

3. Le violazioni sono accertate dall'Ufficio regionale di statistica e le relative sanzioni sono irrogate dal Settore finanze della Regione Puglia.

Art. 7

(Tutela dei diritti del cittadino e del segreto statistico)

1. I dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche di cui alla presente legge sono vincolati al segreto statistico ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 322/1989 e successive modifiche

e integrazioni e sottoposti alla disciplina della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in quanto applicabile.

Art. 8

(Accesso ai dati statistici)

1. In materia di accesso ai dati statistici valgono le disposizioni di cui all'articolo 10 del d.lgs. 322/1989.

2. E' istituito, nell'ambito dell'Ufficio statistico di cui al regolam. Reg. 2/2000, uno "Sportello di informazione statistica" a disposizione dell'utenza per garantire l'accesso all'informazione raccolta nell'ambito dei programmi statistici nazionali e regionali.

Art. 9

(Organizzazione e strumenti operativi)

1. Il responsabile dell'Ufficio statistico deve essere un funzionario dirigente che abbia precedenti esperienze per aver diretto Uffici di statistica e avere svolto ricerche in campo economico e statistico. Il responsabile dell'Ufficio deve essere munito di laurea conseguita in discipline statistiche o affini o anche in discipline diverse qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.

2. All'Ufficio statistico regionale viene assicurata l'assegnazione di idonei strumenti per la produzione, l'elaborazione e la gestione dei dati; per l'accesso alle banche dati dell'ISTAT e di altri organismi pubblici e privati; per la diffusione e la circolazione dell'informazione anche interna ai settori regionali.

Art. 10

(Adesione al Centro interregionale per il sistema informativo e il sistema statistico - CISIS)

1. La Regione Puglia aderisce al Centro interregionale per il sistema informativo e il sistema statistico (CISIS) e partecipa ai lavori dello

stesso per mezzo del dirigente dell'ufficio statistico o suo delegato.

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dalla prima applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 2001, utilizzando lo stanziamento del cap. 1084040 "Spese per studi, indagini, ricerche, elaborazione dati e diffusione dell'informazione statistica regionale".

2. Per gli esercizi futuri si provvederà in sede

di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 12
(Norme abrogative)

1. E' abrogato l'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44, limitatamente alla parte in cui è prevista la costituzione dell'Ufficio statistico come articolazione del Settore programmazione. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi regionali in materia non compatibili con le norme della presente legge. **(1)**

NOTE

(1) Per il testo aggiornato della l. r. 4479 vedi nota alla l. r. 35/01.

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, N. 35**“Abrogazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44”****NOTE:**

- **Sintesi della legge**
La legge, composta di un unico articolo, sopprime il Comitato consiliare per il piano.
- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**
=====
- **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2001, N. 35

“Abrogazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44”

Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 19 dicembre 2001, n° 182

Art. 1

1. Il Comitato consiliare per il piano di cui alla legge regionale 25 luglio 1979, n. 44 è soppresso e, pertanto, gli articoli 3, 4 e 5 della medesima l.r. 44/1979 sono abrogati.

Di seguito si allega il testo della 44/79

LEGGE REGIONALE
25 LUGLIO 1979, N. 44

**«Modifiche ed integrazioni alla
L.R. 4.3.1975, n. 24 -
Procedure ed organi
della programmazione»**

Art. 1

Il piano di sviluppo economico ed il piano di assetto del territorio, approvati - in una con i conseguenti provvedimenti normativi di attuazione - dal Consiglio regionale, hanno efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per la Regione, gli Enti e le Aziende direttamente o indirettamente dipendenti dalla Regione o da essa comunque collegati, gli Enti locali per le materie delegate dalla Regione.

Il piano di sviluppo economico ed il piano di assetto del territorio danno l'indirizzo per le attività proprie degli Enti locali, degli altri enti pubblici, delle aziende a partecipazione pubblica e dei privati.

Il piano di sviluppo economico non può riferirsi ad un periodo inferiore al triennio.

Art. 2

Il secondo e il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1975, n. 24 sono soppressi e vengono così sostituiti:

«La Giunta deve sottoporre al Consiglio regionale il piano di assetto del territorio insieme con il piano di sviluppo economico e regionale.

I piani settoriali di intervento debbono essere articolati sulla base delle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo».

Art. 3 (1)**Art. 4 (1)****Art. 5 (1)****Art. 6**

L'art. 11 della legge 4.3.1975, n. 24 è soppresso e viene così sostituito:

«È costituito presso la Giunta regionale il Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione regionale con il compito di predisporre, anche in termini di ipotesi alternative, le linee direttrici del piano di sviluppo economico e del piano di assetto del territorio nonché dei programmi di intervento settoriale.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha altresì il compito di approfondire l'impostazione metodologica dei lavori di formazione, ag-

NOTE

(1) Gli artt. 3, 4, e 5 della presente legge, sono abrogati dall'art.1 della l. r. 35/01.

giornamento e verifica dei piani e di esprimere parere sulle leggi regionali di rilevanza per la programmazione economica e per la pianificazione territoriale e sulle politiche nazionali di carattere ordinario e straordinario nonchè sui rapporti di consulenza da stipularsi, anche in via continuativa, con gli Istituti universitari, Enti o singoli esperti concernenti specifici lavori, di indagine, ricerca, progettazione, rilevazione ed elaborazione dei dati, attinenti la programmazione economica e la pianificazione territoriale».

Art. 7

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 9 esperti di riconosciuta competenza, nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Programmazione.

L'incarico professionale agli esperti di cui al comma precedente, ha la durata di un esercizio finanziario e può essere prorogato per altre due volte.

Nella nomina degli esperti devono essere assicurate, prioritariamente ed in modo distinto e complementare, competenze tecnico-scientifiche per le seguenti aree:

- 1) area economico-sociale generale e settoriale;
- 2) area urbanistico-territoriale;
- 3) area metodologico-statistica.

Il Comitato Tecnico Scientifico, del quale fanno parte di diritto il Presidente del Comitato consiliare per il piano, il Presidente della I Commissione consiliare ed il Coordinatore del Settore Programmazione, è presieduto dall'Assessore alla Programmazione o, in sua vece, dal Presidente del Comitato consiliare per il piano.

Gli altri coordinatori di settore, su richiesta del Presidente, possono di volta in volta e per le materie ricadenti nel settore di competenza partecipare alla riunione del Comitato.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta al mese.

Ai servizi di segreteria del Comitato si provvede con il personale del settore Programmazione.

I compensi spettanti agli esperti componenti il Comitato Tecnico Scientifico saranno corrisposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità delle disposizioni regionali vigenti in materia.

Art. 8

L'art. 12 della legge 4.3.75, n. 24 è integrato con il seguente comma:

«Per garantire alla Regione supporti tecnici permanenti atti a fornire servizi continuativi per quanto riguarda la conoscenza della realtà economica e sociale ai fini di programmazione, la Regione provvederà a redigere un piano regionale per la ricerca e per le applicazioni informatiche, per la ricerca economica e per l'informazione socio-statistica».

Art. 9 (2)

Il Settore Programmazione è articolato nei seguenti uffici:

- Ufficio del programma e attuazione del piano, con il compito di curare l'impostazione del piano di sviluppo economico e del piano di assetto del territorio, effettuare le operazioni di analisi e di verifica e provvedere alle eventuali modifiche.

L'Ufficio del Programma cura il coordinamento della programmazione regionale con quella nazionale. L'Ufficio del Programma cura, altresì, il coordinamento dell'intervento straordinario e comunitario con quello ordinario; nonchè ha il compito di seguire, anche attraverso i dipartimenti, la rispondenza dell'azione dei diversi comparti dell'attività regionale alle indicazioni dei documenti programmatici;

NOTE

(2) Articolo così modificato dalla l. r. 24/83 art. 53 e dalla l. r. 34/01 art. 12.

- Ufficio del bilancio e dei rapporti con la realtà regionale, con il compito di provvedere alle necessarie analisi qualitative e quantitative per le relazioni di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 4.3.1975, n. 24 nonchè di curare il collegamento con gli Enti locali, le forze sociali e culturali della collettività regionale in attuazione delle direttive del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4.3.1975, n. 24, provvedendo alla raccolta e organica sistemazione di tutte le proposte, indicazioni ed osservazioni;

Art. 10

L'organico del personale dirigente del Settore Programmazione, con qualifica di settimo livello, è ampliato di altre sei unità, di cui due statistici, un econometrico, un urbanista, un agronomo, un ingegnere sistemista, da assumere con apposito pubblico concorso, da espletarsi nei modi e nei termini di legge.

Art. 11**(Disposizioni finanziarie)**

Omissis

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, N. 36**“Modifica all’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25”****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di unico articolo, semplifica ulteriormente la documentazione da produrre ai fini della richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati e della denuncia dei pozzi.

• Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati

- Amministrazioni provinciali
- Soggetto utilizzatori di acque sotterranee
- Tecnici esperti di servizi idrici e abilitati all’esercizio professionale
- Imprese di escavazione di pozzi
- Tecnici di laboratorio e di analisi chimico-batteriologiche

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2001, N. 36

“Modifica all’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25”

Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 19 dicembre 2001, n° 182

Art. 1 (1)

1. L’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 “Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l’estrazione e l’utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori” è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Semplificazioni procedure per le istanze di concessione in sanatoria)

1. Per le richieste di concessione relative a emungimenti dai pozzi di cui all’articolo 1, aventi profondità massima 40 metri, con portate di prelievo fino a 5 litri al secondo e per volumi annui complessivi di 10 mila metri cubi, non vi è l’obbligo di allegare la documentazione di cui ai punti 2.2 (Atti di proprietà o titoli equipollenti), 2.3 (Relazione tecnica), 2.6 (Relazione idrogeologica) e 2.7 (Certificato di analisi chimica e batteriologica) di cui all’Allegato 1) della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18.

2. La documentazione di cui al comma 1 è sostituita da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale saranno indicati: la profondità del pozzo, il fabbisogno irriguo in funzione della superficie da irrigare e delle colture da praticare, l’eventuale esistenza dei pozzi vicini compresi in un raggio di 500 metri, il tipo e la potenza della pompa installata.

3. Per le richieste di concessione relative a emungimenti da uno o più pozzi di cui all’articolo 1, esistenti in azienda e con profondità superiore a 40 metri, con portate di prelievo superiori a 5 l/s per volumi annui superiori a 10 mila mc, va presentata un’unica domanda. La domanda è presentata con modello di au-

to-certificazione, resa ai sensi dell’articolo 2 della l. 15/1968, così come modificato dall’articolo 3, comma 10, della legge 15 maggio 1977, n. 127. Il modello deve contenere: nome e cognome della ditta, residenza, codice fiscale o partita IVA, conduzione dell’azienda, superfici e dati catastali e numero di pozzi esistenti in azienda, l’agro, i relativi dati catastali e la superficie irrigabile. Al modello di domanda vanno allegati:

- a) corografia foglio intero (due copie);
- b) planimetria catastale foglio intero esteso a tutto il corpo aziendale comprendente l’ubicazione dei pozzi in raggio di 500 metri da essi, con le indicazioni dei pozzi noti esistenti (due copie);
- c) analisi chimiche e batteriologiche con l’espressa indicazione della salinità espressa in g/l e la dichiarazione che le acque sono state prelevate da un tecnico di laboratorio e analizzate (due copie);
- d) versamento alla Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli, sul conto corrente n. 287706, dell’importo previsto per le spese di istruttoria;
- e) per pozzi sprovvisti di autorizzazione, versamento alla medesima Tesoreria e sul medesimo numero di conto corrente dell’importo di lire 50 mila per portate fino a 10 l/s e lire 200 mila per portate superiori a 10 l/s, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 e della legge 27 marzo 2001, n. 122.

4. Gli atti tecnici allegati alla domanda devono essere a firma di un tecnico abilitato all’esercizio professionale.”.

NOTE

(1) L’articolo 2 della l. r. 25/01, inseriva l’articolo 6 bis alla l. r. 18/99, il cui testo aggiornato e coordinato è stato inserito in nota alla l. r. 25/01.

LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2001, n. 37**“Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002”****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di cinque articoli, autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno 2002, individuando i capitoli per le spese obbligatorie e inderogabili. Proroga al 30 giugno 2002 il termine per portare a compimento il diciassettesimo corso di addestramento, perfezionamento e formazione professionale degli agenti di polizia municipale.

• Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati

- Enti gestori e operatori della formazione professionale
- Amministrazioni comunali
- Agenti di polizia municipale

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2001, N. 37

“Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002”

Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 21 dicembre 2001, n° 184

Art. 1

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2002, e comunque non oltre il 30 aprile 2002, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2002 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 2001, come approvati con la legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 e successive modificazioni.

Art. 2

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.

2. In applicazione dell'articolo 66, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, è sospesa, dal 1° gennaio 2002 e per la durata dell'esercizio provvisorio, l'esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.

Art. 3

1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 2002, possono essere impegnate a condizione

che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termine dell'articolo 69 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del POR Puglia, è autorizzata l'esecuzione delle spese relative alle quote di cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 4

1. In attesa della legge di riforma del settore, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie relative all'annualità FSE 2002 del POR Puglia si applicano, in analogia a quanto disposto con l'articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 per le annualità 2000 e 2001, le disposizioni di cui al Titolo VII della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13. ⁽¹⁾

Art. 5

1. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 59 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, per portare a compimento il diciassettesimo corso di addestramento, perfezionamento e formazione professionale per agenti di polizia municipale è prorogato al 30 giugno 2002.

Elenco capitoli relativi alle spese obbligatorie e inderogabili

Omissis

NOTE

(1) Il titolo VII costituito dall' art. 42 all'art. 51 della l. r. 13/00, detta disposizioni in materia di formazione professionale e lavoro.

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2001, n. 1**Regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio
demaniale forestale regionale di Umbra (FG)****NOTE**

- **Sintesi al Regolamento:**
Disciplina la raccolta di legna secca giacente sul suolo nell'ambito della foresta demaniale regionale Umbra, definendone tempi, modi , concessioni e revoche.
- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati**
 - Ufficio Amministrazione Forestale demaniali del Gargano
 - Utilizzatori di legna secca giacente sul suolo della foresta demaniale regionale Umbra
 - Polizia forestale
- **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze///

Adempimenti///

Soggetti///

REGOLAMENTO REGIONALE 20 MARZO 2001, N.1

Regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di Umbra (FG)

Pubblicato nel B.U.R Puglia del 4 aprile 2001, n. 52

Art. 1

La fida per la raccolta della legna secca giacente sul suolo nell'ambito della foresta demaniale regionale Umbra, viene rilasciata, a domanda, dall'Ufficio Amministrazione Foreste demaniali del Gargano, previo pagamento di un canone di concessione.

La fida ha validità mensile e decorre dal primo all'ultimo giorno di ciascun mese, a prescindere dalla data di concessione, e per la sola ed esclusiva località indicata e precisata sulla medesima.

La fida non viene concessa nei mesi di luglio e agosto.

Art. 2

E' facoltà dell'Amministrazione stabilire per ciascun anno e per ciascuna località il numero massimo delle fide nonché i criteri per l'assegnazione delle medesime.

A coloro che abbiano superato il 65° anno di età o che comunque siano titolari di un trattamento pensionistico, la fida potrà essere rilasciata per un solo mese all'anno con l'esclusivo scopo di soddisfare il fabbisogno di legna connesso alle esigenze familiari.

Art. 3

La raccolta della legna può essere effettuata tutti i giorni del mese con l'esclusione del sabato e della domenica e degli altri eventualmente specificati sulla fida, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

E' consentito un solo carico giornaliero.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta il ritiro immediato della fida

e l'impossibilità di rinnovarla per un periodo di sei mesi.

Art. 4

Il veicolo da utilizzarsi per il carico ed il trasporto del legname raccolto viene indicato dal beneficiario e specificamente autorizzato a tale scopo dall'Ufficio Amministrazione.

Tale veicolo rimane il solo autorizzato a circolare esclusivamente sulle strade aziendali indicate sulla fida e per il periodo di validità della stessa.

L'uso di altro veicolo non tempestivamente denunciato all'Amministrazione comporta il ritiro immediato della fida e l'impossibilità di rinnovarla per un periodo di tre mesi.

Art. 5

Il carico, in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, non deve assolutamente eccedere la capacità di portata del veicolo attestata sulla carta di circolazione e dovrà essere adeguatamente assicurato per impedire la caduta accidentale di materiale durante la marcia.

La mancata osservanza di detta prescrizione, oltre alle sanzioni previste dal Codice citato, comporta il ritiro immediato della fida e l'impossibilità di rinnovarla per un periodo di sei mesi.

Art. 6

Il materiale che può essere oggetto di accolta è costituito dalla legna secca o seccaginoso naturalmente presente sul suolo per schianti o rotture provocate dagli agenti atmosferici, di dia-

metro non superiore a 20 cm e di qualsiasi lunghezza.

Per agevolare le operazioni di carico e trasporto è consentito il depezzamento del materiale lungo. A tale scopo è autorizzato l'uso di comuni roncole e di accette leggere con lama tagliente della lunghezza massima pari a 8 cm, ovvero seghe manuali ad arco della lunghezza massima pari a 53 cm.

Art. 7

La raccolta ed il trasporto del materiale fino al veicolo adibito al carico, devono essere effettuate manualmente, evitando il trascinamento, il rotolamento e comunque danni al terreno e al soprassuolo.

E' consentito l'uso di risine leggere che dovranno comunque essere disinstallate a fine giornata.

Art. 8

Il transito del veicolo autorizzato al trasporto della legna raccolta, deve avvenire esclusivamente lungo le strade indicate sulla fida, evitando ogni danno al fondo stradale e al soprassuolo.

E' fatto obbligo al fidatario, solidalmente con gli altri eventualmente fidati nella medesima zona e che percorrono la stessa strada, qualora ritenuto necessario dall'Amministrazione, ripristinare lo stato del fondo stradale compromesso dal ripetuto transito.

La mancata osservanza di tale richiesta comporta la cessazione in via definitiva del rapporto fidatario.

Art. 9

E' fatto tassativo divieto di recare al seguito e utilizzare motoseghe di qualsiasi tipo, accette, asce e altri utensili da taglio diversi da quelli

consentiti di cui all'art. 6.

E' fatto divieto di introdurre nel complesso demaniale cani.

E' fatto divieto di abbattere piante in piedi ancorchè secche o seccaginose, nonché tagliare rami secchi delle piante radicate, nonché di danneggiare in qualsiasi modo il suolo e il soprassuolo.

E' fatto divieto di raccogliere piante o parti di piante, schiantate e regolarmente martellate.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle conseguenze di legge, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, comporta il ritiro immediato della fida e l'impossibilità di rinnovarla per un periodo di tre anni.

E' fatta sempre salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Provincia di Foggia.

Art. 10

Qualora il fidatario, durante l'esercizio della fida, assuma comportamenti che integrino un reato, il rapporto fiduciario cessa in maniera definitiva ed irrevocabile.

Parimenti non saranno rilasciate concessioni per la raccolta di legna secca a coloro i quali si siano resi responsabili, nel quinquennio precedente alla data della domanda, di illeciti amministrativi connessi alla proprietà forestale o alla tutela dell'ambiente.

Art. 11

L'Amministrazione Forestale, a proprio insindacabile giudizio, per esigenze di tutela della flora e della fauna, si riserva la facoltà di non rilasciare alcuna concessione ovvero di revocare senza alcun preavviso quelle eventualmente già rilasciate senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento da parte del fidatario.

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2001, n. 2**Art. 23 l.r. 4 agosto 1999, n. 24.****Regolamento sulle modalità di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica****NOTE:****• Sintesi al Regolamento:**

Favorisce la costituzione di Centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, disciplinandone la costituzione, l'attività ed i requisiti della domanda di autorizzazione.

• Principali soggetti esterni all'amministrazione regionale direttamente interessati

- Piccole e medie imprese della distribuzione
- Organizzazioni di categoria degli operatori commerciali
- Camere di Commercio o Unione regionale
- Enti e società di formazione professionale
- Consorzi e cooperative di garanzia fidi
- Enti pubblici e privati con finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico
- Altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella regione
- Istituti di credito e società finanziarie

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'amministrazione regionale**Scadenze**

- Entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ogni anno

Adempimenti

- Presentano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il programma di attività previsto per l'anno successivo

Soggetti

- Centri di assistenza tecnica

REGOLAMENTO REGIONALE 20 MARZO 2001, N.2

Art. 23 l.r. 4 agosto 1999, n. 24.**Regolamento sulle modalità di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica**

Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 4 aprile 2001, n. 52

Art. 1 (1)**Oggetto e finalità**

1. Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, la Regione favorisce la costituzione di Centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, al fine di stimolare:

- a. la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva;
- b. il miglioramento dei sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità;
- c. l'elevazione del livello tecnologico;
- d. la semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche ed imprese.

Art. 2**Costituzione dei Centri di assistenza tecnica**

1. I Centri sono promossi, anche in forma consortile, dai seguenti soggetti:

- a. le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale e presenti nel CNEL;
- b. le Camere di commercio, anche attraverso la loro Unione regionale.

2. Le associazioni di categoria, di cui al precedente comma 1, che intendono chiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza tecnica devono essere costituite ed operanti nella Regione Puglia con adeguate strutture organizzative e sedi operative decentrate sul territorio.

3. Possono far parte dei Centri di assistenza tecnica anche:

- a. gli enti e le società di formazione professionale;
- b. i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;
- c. gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;
- d. altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella Regione;
- e. gli istituti di credito e le società finanziarie.

Art. 3**Attività dei Centri di assistenza tecnica**

1. Ai fini dell'autorizzazione regionale di cui al successivo art. 6, i Centri svolgono le seguenti attività, a parità di condizioni in favore di tutte le imprese, esistenti o da promuovere, dell'area di propria operatività a prescindere dall'appartenenza o meno alle associazioni di categoria:

- a. assistenza tecnica;
- b. formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
- c. consulenza e assistenza in materia di gestione economica e finanziaria e per l'accesso ai finanziamenti, anche comunitari;
- d. consulenza ed assistenza in materia di adempimenti e procedimenti amministrativi previsti a carico delle imprese per lo svolgimento delle attività commerciali, al fine di concorrere alla trasparenza e semplificazione, di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) della legge regionale n. 24/99, nonché alla facilitazione del rapporto tra amministrazioni ed

NOTE

(1) La l. r. 24/99, dal titolo "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio", è stata pubblicata sul BURP n. 85 del 6 agosto 1999.

- imprese, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 114/98;
- e. sicurezza e tutela dei consumatori;
 - f. tutela ambientale;
 - g. igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo Statuto;
 - h. attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, basate sui criteri e modalità di cui alla normativa UNI-EN ISO 9000, tradotti in linee-guida per gli esercizi commerciali, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato;
 - i. formazione e consulenza in materia di commercio elettronico.

2. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, lett. e), della legge regionale n. 24/99, sono considerate prioritarie le attività di assistenza tecnica alle piccole e medie imprese di cui alle lettere a), b), c), d), g) e i), del precedente comma 1.

3. Le amministrazioni pubbliche possono, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, avvalersi dei Centri di assistenza tecnica per facilitare il rapporto tra le stesse e le imprese.

Art. 4

Struttura dei Centri di assistenza tecnica

1. I Centri, come richiesto dal precedente art. 2, comma 3, devono comprovare l'esistenza di una pluralità di strutture operative ad essi riconducibili, operanti nel territorio di almeno tre province.

2. Per il potenziamento della propria attività, i Centri di assistenza tecnica possono stipulare convenzioni con società private di consulenza ed assistenza alle imprese, società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti.

Art. 5

Requisiti della domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività del Centro di assistenza, da presentarsi all'Assessorato al commercio, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo;
- b) statuto nel quale deve essere previsto lo svolgimento a favore delle imprese delle attività indicate al precedente articolo 3;
- c) relazione sugli obiettivi e le finalità che l'attività del Centro di assistenza si propone di realizzare;
- d) una relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulti il possesso di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire servizi a livello qualificato, con regolarità e diffusione sul territorio e con la presenza di almeno tre sportelli operativi nel territorio di almeno tre Province;
- e) la dichiarazione che, rispetto ai rappresentanti legali dei soggetti che costituiscono o partecipano al Centro di assistenza, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa "antimafia" (legge 31 maggio 1975, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni);

2. Nell'istanza da presentare alla Regione deve inoltre risultare che:

- a) la sede legale del Centro sia localizzata in territorio regionale;
- b) lo Statuto preveda espressamente l'assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del Centro.

Art 6

Autorizzazione regionale

1. I Centri di assistenza tecnica sono autorizzati all'esercizio delle attività previste nel loro Statuto dalla Giunta regionale, previa istruttoria compiuta dal competente servizio dell'Assessorato regionale al commercio.

2. L'autorizzazione viene rilasciata con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali la domanda si intende accolta.

3. I Centri autorizzati ai sensi della presente deliberazione, nello svolgimento dell'attività e nelle iniziative promozionali, indicheranno la qualità di "Centro di assistenza tecnica", non-

ché gli estremi del relativo provvedimento regionale di autorizzazione.

Art. 7

Relazione sull'attività svolta da parte dei Centri di assistenza tecnica

1. Entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni anno i Centri di assistenza tecnica presentano all'Assessorato regionale al commercio, rispettivamente, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il programma di attività previsto per l'anno successivo.

Art. 8

Finanziamento delle attività

1. La Regione può sostenere l'attività dei Centri autorizzati privilegiando quelli che svolgono assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali nelle attività prioritarie indicate all'art. 3, comma 2. Il finanziamento ai programmi di attività dei Centri può essere concesso sulla base degli strumenti e delle procedure previste dalla normativa regionale, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 23, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 24/1999 relativamente alla deliberazione CIPE del 5 agosto 1998.

2. Alla spesa si farà fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie che saranno recate annualmente dal bilancio regionale.

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2001, N. 3**Disciplina delle modalità di funzionamento del nucleo di valutazione e delle attività di verifica dei risultati delle strutture regionali e delle prestazioni dei dirigenti regionali.****NOTE:**• **Sintesi al Regolamento:**

Disciplina le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione nonché le attività per la verifica dei risultati della gestione della struttura operativa regionale e delle prestazioni dei dirigenti. Fissa, altresì, la composizione e nomina del nucleo di valutazione, il funzionamento, i rapporti con la dirigenza e con le strutture preposte al controllo interno di gestione e gli elementi di riferimento per la valutazione determinandone le procedure, le modalità e i tempi. E' prevista l'istituzione di una struttura di supporto (Segreteria Tecnica) per il disbrigo degli affari del Nucleo di valutazione.

• **Principali soggetti esterni all'amministrazione regionale direttamente interessati**

- Esperti in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione
- Ditte e società specializzate in controllo di gestione

• **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
• Annualmente	• Elabora un rapporto di gestione da trasmettere al Presidente della G.R.	• Nucleo di valutazione
• Trimestralmente	• Trasmettere l'evoluzione della spesa regionale	• Struttura di raccordo e monitoraggio dell'Area della G.R.
• Entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno	• Devono trasmettere il prospetto riepilogativo dei capitoli di competenza, contenente la richiesta, l'ammontare iscritto in bilancio, la somma impegnata e quella liquidata	• Coordinatori di Area
• Entro il 20 gennaio di ogni anno	• Sono tenuti a formulare una relazione annuale al dirigente della struttura sovraordinata	• I dirigenti
• Entro il 31 luglio di ogni anno	• Esprime, con una relazione intermedia, le proprie considerazioni sull'andamento della gestione	• Nucleo di valutazione
• Non oltre il 30 novembre di ciascun anno	• Ricevono i piani di lavoro annuali delle strutture dirigenziali	• Le strutture preposte al controllo interno di gestione

REGOLAMENTO REGIONALE 20 MARZO 2001, N. 3

**Disciplina delle modalità di funzionamento del nucleo di valutazione
e delle attività di verifica dei risultati delle strutture regionali
e delle prestazioni dei dirigenti regionali.**

Pubblicato nel B.U.R.Puglia del 9 aprile 2001, n. 54

**Art. 1 (1)
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 21 comma 7, della legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7, le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione nonché le attività per la verifica dei risultati della gestione della struttura operativa regionale e delle prestazioni dei dirigenti.

**Art. 2
(Moduli organizzativi)**

1. All'attuazione dei compiti di cui all'articolo 1 concorrono, nel rispetto delle distinte funzioni e nelle forme previste dal presente Regolamento, il Nucleo di valutazione nonché la struttura di raccordo e monitoraggio istituita nell'Area di coordinamento della "Giunta Regionale", unicamente alle corrispondenti strutture strumentali istituite presso ciascuna Area di coordinamento (indicate d'ora in poi come strutture preposte al controllo interno di gestione).

2. Il Nucleo ha sede presso la Presidenza della Giunta, opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture e risponde della propria attività esclusivamente agli organi di direzione politica.

**TITOLO I
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

**Art. 3
(Attribuzioni)**

1. Il Nucleo ha il compito di esprimere agli organi di direzione politica della Regione la valutazione tecnica in ordine ai risultati dell'attività svolta dalle strutture dirigenziali, alle cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati ed obiettivi programmati, all'andamento generale della gestione, alle irregolarità eventualmente riscontrate ed, ai possibili rimedi. Riferisce inoltre su aspetti di particolare criticità ed eventuali anomalie che possono richiedere provvedimenti urgenti da parte degli organi di direzione politica.

2. Compete al Nucleo di valutazione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di Bilancio previsti dall'art. 45 del D.L.vo n. 29 del 3.2.93 e successive modificazioni e integrazione

3. Annualmente il Nucleo di valutazione elabora un rapporto di gestione da trasmettere al Presidente della G.R.

4. Competono, altresì, tutte le altre procedure che le disposizioni normative o contrattuali potranno attribuire ai Nuclei di valutazione.

**Art. 4
(Composizione e Nomina)**

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da 3

NOTE

(1) La l. r. 7/97 "Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale" è stata pubblicata sul BURP n. 19 del 7 febbraio 1997.

esperti in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione, esterni all'Amministrazione regionale.

2. Gli esperti possono essere individuati anche mediante convenzione con ditte o Società specializzate.

3. E' nominato con deliberazione della G.R., assunta di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e rimane in carica per un periodo di tre anni, salvo rinnovo.

4. Fino alla nomina dei nuovi componenti, il Nucleo opera in regime di prorogatio, ai sensi e nei limiti delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

5. In caso di dimissioni di un componente la Giunta regionale procede, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, alla sostituzione per l'ulteriore periodo in cui il Nucleo resta in carica.

6. In caso di dimissioni di due componenti o dell'intero Nucleo di valutazione, la Giunta procede a rinnovare il Nucleo secondo le procedure di cui al precedente punto 3 e fermo restano quanto disposto dal punto 5.

7. Le dimissioni vanno inoltrate al Presidente della Giunta regionale ed al Nucleo di valutazione.

8. La nomina a componente del Nucleo è incompatibile con altri incarichi che confliggano con il ruolo e le attribuzioni del Nucleo, da parte dell'Amministrazione regionale.

9. Ai componenti del Nucleo e corrisposta una indennità di funziona e diaria pari ai 2/3 di quelle corrisposte ai Consiglieri della Regione Puglia, da erogarsi trimestralmente.

10. In aggiunta alla indennità sono ammesse a rimborso le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per lo svolgimento delle attività e commisurate a quelle previste per i Consiglieri regionali (sulla base delle vigenti tabelle ACI).

Art. 5

(Funzionamento del Nucleo)

1. Durante la prima riunione, i componenti nominano il coordinatore del Nucleo, al quale spetta, d'intesa con i componenti del Nucleo il

compito di fissare le date delle riunioni del Nucleo;

- formulare l'ordine del giorno delle sedute;
- convocare i componenti;
- coordinare i lavori;
- curare i rapporti con gli organi di direzione politica, con la dirigenza regionale e con le strutture preposte al controllo interno di gestione;
- sovrintendere e dirigere le attività affidate alla struttura di supporto di cui al successivo articolo 15.

2. Ordinariamente il Nucleo si riunisce in due sessioni: autunnale e primaverile.

Nella sessione autunnale determina annualmente, anche su indicazione della Giunta, i parametri di riferimento del controllo, nonché le modalità cui devono attenersi i dirigenti nel compilare e fornire le relazioni annuali.

Elabora, inoltre il rapporto di gestione, relativo all'anno precedente, da inviare al Presidente della Giunta perché lo illustri al Consiglio regionale in sede di discussione del documento di bilancio.

Nella sessione primaverile, sulla base delle relazioni annuali trasmesse dai Dirigenti Coordinatori di Area e, per l'Area del Consiglio, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, per il tramite della Giunta regionale, procede ad esaminare l'attività di ogni dirigente e a trasmettere i risultati alla Giunta regionale.

3. Il Nucleo si riunisce, altresì:

- su richiesta della Giunta regionale;
- per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva e integrativa con i vincoli di bilancio;
- ogni qualvolta i componenti del nucleo lo ritengano necessario.

4. Le decisioni del Nucleo sono valide con la presenza di due componenti.

5. In caso di assenza o di impedimento del coordinatore del Nucleo, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

Art. 6

(Rapporti con la dirigenza regionale)

1. I dirigenti regionali annualmente collabora-

no con il Nucleo all'individuazione dei parametri di riferimento del controllo e sono tenuti a collaborare con il Nucleo per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione del risultati di cui sono diretti responsabili.

2. Il Nucleo, indipendentemente dal metodo assunto per la formulazione della propria valutazione, deve garantire l'acquisizione, in eventuale contraddittorio e comunque per iscritto, delle valutazioni del dirigente responsabile del conseguimento del risultato. La relazione finale, di cui al successivo art. 13 deve dare conto delle eventuali discordanti valutazioni.

3. I Dirigenti regionali sono tenuti a riferire al Nucleo, se richiesto, oralmente o per iscritto, nei termini temporali assegnati dal Nucleo stesso, alle richieste di documentazioni ed informazioni che il Nucleo riterrà necessarie allo svolgimento della propria attività.

Art. 7

(Rapporti con le strutture preposte al controllo interno di gestione)

1. Al fine di verificare la comparazione dei costi e dei rendimenti, la struttura di raccordo e monitoraggio dell'Area della Giunta regionale, trasmette al Nucleo di valutazione tutti gli atti, studi ed analisi afferenti la gestione delle risorse umane e strumentali e il controllo di gestione.

Con cadenza trimestrale, trasmette altresì, l'evoluzione della spesa regionale, con specifico riferimento ai capitoli del bilancio di previsione regionale.

Il Nucleo può altresì, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, individuare le strutture di raccordo e monitoraggio ed i conseguenti strumenti ed attività di controllo, di valutazione e di gestione necessari alla propria attività.

2. Il Nucleo di valutazione può richiedere alla struttura di raccordo e monitoraggio dell'Area della Giunta regionale ed alla struttura di cui all'ultimo capoverso del comma 1, documenti formali adottati dalla G.R. e dai dirigenti regionali, nonché elementi conoscitivi in ordine al-

l'andamento della spesa, sia in modo sintetico che analitico.

3. I coordinatori di Area devono trasmettere al Nucleo di valutazione, prima dell'approvazione della legge di bilancio, le proposte di previsione afferenti i capitoli di competenza.

Devono, altresì, trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei capitoli di competenza, contenete la richiesta, l'ammontare iscritto in bilancio, la somma impegnata e quella liquidata.

4. Il Nucleo di valutazione può richiedere alle strutture di monitoraggio delle singole Aree elementi conoscitivi ed integrativi, utili per la propria attività, anche in ordine all'andamento della spesa.

Art. 8

(Ulteriori Rapporti)

1. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, oltre che delle relazioni annuali dei dirigenti, il Nucleo si avvale:

- di relazioni e/o comunicazioni trasmesse dalla R.S.U e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato;
- di note dei componenti gli organi di direzione politica;
- di note degli organismi bilaterali, amministrazione - OO.SS., costituiti ai sensi del contratto collettivo nazionale vigente.

2. Il Nucleo inoltre,

- ha accesso ai documenti amministrativi;
- può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici;
- può richiedere relazioni integrative;
- può procedere ad audizioni informative, anche in contraddittorio;
- può effettuare indagini conoscitive, anche su richiesta della Giunta regionale.

TITOLO II
IL PROCEDIMENTO
DI VALUTAZIONE

Art. 9
(Gli elementi di riferimento
per la valutazione)

1. Il Nucleo assume, quali elementi di riferimento della valutazione:

- i programmi, gli obiettivi, le priorità e le direttive generali degli organi di direzione politica;
- la dimensione e la qualità dei referenti e dei destinatari interni ed esterni, dell'attività della struttura;
- i piani di lavoro annuali delle strutture dirigenziali, coordinati, per le strutture funzionali alle Aree, dai responsabili di queste ultime;
- il bilancio delle risorse umane assegnate o comunque acquisite alle strutture dirigenziali;
- i bilanci delle risorse finanziarie, articolato per capitoli, assegnate alle strutture dirigenziali;
- i procedimenti amministrativi e le disposizioni di legge e regolamentari rilevanti in ordine ai risultati oggetto di valutazione, con particolare riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il carico di lavoro delle distinte strutture dirigenziali;
- la relazione intermedia ed altre eventuali in itinere che ciascun dirigente ritenga di trasmettere al dirigente della struttura sovraordinata in ordine allo stato di avanzamento dei risultati programmati ed agli eventuali vincoli che ostacolano il loro regolare conseguimento, copia delle quali è inoltrata per conoscenza al Nucleo di valutazione;
- le relazioni annuali dei singoli dirigenti di Settore e dei Coordinatori di Area previste dai commi 4 e 5 dell'art. 21 della L.R. n. 7/97;
- gli elaborati del monitoraggio eseguito dalle strutture preposte al controllo interno di gestione.

2. Gli elementi di cui al precedente comma sono raccolti, anche con l'ausilio di sistemi

informatici dalle strutture preposte al controllo interno di gestione, ai fini della costituzione e dell'alimentazione del dossier di valutazione.

3. La valutazione ha ad oggetto esclusivamente l'attività inerente l'esercizio di riferimento.

Art. 10
(Gli elementi qualificativi dei risultati)

1. Sono considerati elementi fondamentali per la rilevazione del risultato i parametri di valutazione, le quantità o gli indicatori di qualità riferiti agli obiettivi programmati, nonché l'eventuale coefficiente correttivo di tolleranza ai fini della registrazione di conseguimento del risultato. Tale coefficiente correttivo è predeterminato dal Nucleo in base alla considerazione delle condizioni obiettive nelle quali la singola struttura organizzativa è tenuta a perseguire il risultato atteso.

Art. 11
(Valutazione della prestazione
dirigenziale)

1. Il Nucleo, oltre a determinare il grado di conseguimento dei risultati, formula la valutazione della prestazione individuale dei dirigenti, anche con riferimento a specifici istituti contrattuali. Nell'attuazione di tale compito può avvalersi della collaborazione dei Coordinatori di Area.

2. Per la valutazione della prestazione dirigenziale, il Nucleo assume a riferimento, tra gli altri, eventuali, i seguenti fattori:

- capacità di gestire i fattori organizzativi, promuovendo le opportune innovazioni tecnologiche e procedurali, con particolare riferimento alle risorse umane ed ai relativi processi di formazione e sviluppo;
- capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;

- quantità e qualità del lavoro direttamente svolto ed apporto personale specificamente assicurato al conseguimento dei risultati;
- contributo all'integrazione tra diversi Settori e Uffici e capacità di adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi od emergenze od a processi di cambiamento organizzativo.

Art. 12

(La relazione dei dirigenti)

1. I dirigenti, a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 21 della l.r. 7/97, sono tenuti a formulare una relazione annuale al dirigente della struttura rispettivamente sovraordinata, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge medesima. Per consentire l'adempimento del responsabile del Settore, il dirigente di Ufficio o di Posizione di studio e ricerca o di altra articolazione organizzativa del Settore trasmette la propria relazione entro il 20 gennaio.

Il Nucleo di valutazione, per straordinarie esigenze organizzative, può anticipare, dandone congruo termine di avviso ai dirigenti, la data di trasmissione della relazione.

2. La relazione annuale di cui al primo comma è redatta al fine di esporre, in modo coordinato ed integrato, le informazioni relative al funzionamento della struttura diretta ed al grado di conseguimento dei risultati, secondo il punto di vista del dirigente.

3. Le strutture preposte al controllo interno gestione, sulla base degli indirizzi espressi Nucleo di valutazione, definiscono gli schemi di riferimento per l'elaborazione delle relazioni, che sono diffusi contestualmente alla modulistica per la verifica dei piani di lavoro.

4. Le relazioni dei coordinatori delle Aree sono trasmesse direttamente, nei termini di legge, al Nucleo di valutazione tramite le strutture preposte al controllo interno di gestione. Le relazioni dirigenti delle strutture poste a supporto di commissioni o comitati e/o funzioni istituzionali con nomina del Consiglio regionale sono rimesse competente coordinatore dell'Area del Consiglio regionale, per il successivo inoltro al

Nucleo; le relazioni dei dirigenti responsabili degli enti strumentali della Regione o dei dirigenti delle strutture poste a supporto di commissioni o comitati con nomina della Giunta regionale o dei singoli componenti la Giunta, sono rimesse al coordinatore dell'Area secondo la materia di competenza, il successivo inoltro al Nucleo. Alla scadenza termini le strutture preposte al controllo interno gestione danno comunicazione dell'avvenuto adempimento agli organi di direzione politica ed al Nucleo di valutazione.

5. Le relazioni annuali di cui al presente articolo sono portate a conoscenza, a cura dei dirigenti estensori, di tutto il personale rispettivamente interessato, di norma mediante apposita conferenza.

Art. 13

(Le valutazioni del Nucleo)

1. Il Nucleo di valutazione esprime mediante una relazione intermedia, da redigere entro 31 luglio, proprie considerazioni sull'andamento della gestione, al fine di offrire agli organi di direzione politica utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alla struttura.

2. Il documento di valutazione finale o "rapporto di gestione" si articola in una relazione comprendente dati, interpretazioni e suggerimenti in ordine all'andamento della gestione amministrativa, e in un allegato contenente la valutazione dei risultati e la valutazione della prestazione dirigenziale. Il rapporto di gestione è trasmesso al Presidente della la Giunta per la successiva illustrazione al Consiglio Regionale.

3. L'allegato contenente le valutazioni specifiche è trasmesso alla Giunta regionale e, per le parti di competenza, all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Copia della valutazione della prestazione dirigenziale è inserita nel relativo fascicolo personale a cura della competente Area ed è comunicata in via riservata a ciascun dirigente.

4. La valutazione della prestazione dirigenziale è eseguita ai fini esclusivi del presente regolamento e non può essere utilizzata per altri scopi.

Art. 14
(Procedure, modalità e tempi)

1. Le strutture preposte al controllo interno di gestione ricevono i piani di lavoro annuali delle strutture dirigenziali entro e non oltre sessanta giorni dalla approvazione della proposta di bilancio di previsione, comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

2. Le strutture preposte al controllo interno di gestione danno comunicazione al Nucleo di valutazione del quadro dei risultati pervenuti e, sulla base delle indicazioni e dei criteri forniti dal Nucleo medesimo, effettuano una verifica preliminare degli elaborati.

3. Entro il 31 marzo il Nucleo dà comunicazione preventiva, agli organi di direzione politica ed ai singoli dirigenti responsabili di struttura, dei risultati definiti, corredati della indicazione dei parametri e dei criteri di valutazione. Tale comunicazione è effettuata tramite le strutture preposte al controllo interno di gestione. Gli organi di direzione politica con proprio provvedimento possono accogliere la proroga di giorni 30 su motivata richiesta del Nucleo di valutazione.

4. Nel corso dell'anno, con analogo procedimento, si provvede alle eventuali modifiche ed integrazioni.

5. Le attività gestionali dei dirigenti sono rilevate in via ordinaria dalle informazioni contenute negli atti dirigenziali formalmente adottati e negli atti proposti all'approvazione degli organi. In presenza di risultati la cui natura non prevede formale definizione di provvedimenti è disposto apposito accertamento da parte delle strutture preposte al controllo interno di gestione su indicazione del Nucleo di valutazione.

6. Le strutture preposte al controllo di gestione si attivano nei confronti delle diverse strutture dirigenziali per il miglioramento della qualità delle informazioni finalizzate ed elaborano specifica relazione sulle procedure indicate dal presente articolo, anche al fine di approvare eventuali modifiche al presente Regolamento.

7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali ed i regolamenti

vigenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento, contenute nell'articolo 20 del D. Lvo n. 29 del 1993, nell'articolo 23 del CCNL dell'area della dirigenza e nell'art. 21 della L.R. 7/97 in quanto compatibili.

8. Il Nucleo di valutazione può predisporre, nelle more della piena attuazione della L.R. 7/97, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, altre procedure, modalità e tempi per la valutazione.

Art. 15
(Struttura di Supporto)

1. Il Nucleo di Valutazione si avvale della Segreteria Tecnica, comprendente un adeguato contingente di personale, costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale, per il disbrigo dei seguenti affari:

- a) cura la tenuta degli atti relativi alle nomine dei singoli componenti il Nucleo di Valutazione e attivazione del procedimento di rinnovo delle nomine stesse con la predisposizione di apposito schema di provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
- b) verifica le condizioni di eleggibilità e della sussistenza di cause di incompatibilità in relazione alle nomine dei componenti del Nucleo;
- c) cura la raccolta e la tenuta dei verbali originali del Nucleo di Valutazione;
- d) cura la tenuta della relazione intermedia elaborata dal Nucleo di Valutazione e di quella finale o "rapporto di gestione" di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 14, ivi compresi gli allegati contenenti la valutazione dei risultati e delle prestazioni di ciascun Dirigente;
- e) provvede alla esecuzione dei deliberati del Nucleo notificando copia delle decisioni ai Dirigenti delle strutture interessate;
- f) rilascia, sulla base di apposita e motivata richiesta, la copia conforme all'originale, dei verbali del Nucleo o di stralci di essi;
- g. cura la diramazione delle convocazioni del Nucleo di Valutazione;

- h. procede alla convocazione dei Dirigenti e del personale regionale sulla base delle disposizioni impartite dal nucleo;
- i. verifica la conferenza tra la documentazione richiesta dal Nucleo e quella trasmessa dai Dirigenti e ne chiede eventualmente l'integrazione;
- j. cura l'acquisizione della documentazione e delle informative richiesta dal Nucleo compulsando anche i Dirigenti delle strutture interessate;
- k. provvede ad assistere il Nucleo relativamente agli affari inerenti i compensi e il rimborso delle spese dovute ai singoli componenti predisponendo tutti gli atti necessari. A questo fine predispone annualmente uno schema rappresentativo della spesa presunta.
- l. cura la diramazione delle convocazioni del Nucleo;
- m. cura la diramazione delle convocazioni dei Dirigenti;
- n. provvede alla verifica di competenza tra la documentazione richiesta e trasmessa dai Dirigenti inerenti le attività del Nucleo;
- o. cura l'acquisizione della documentazione e delle informative richieste dal Nucleo compulsando anche i Dirigenti delle strutture interessate ed in fusione dei parametri e dei criteri di valutazione approvati dalla Giunta regionale su proposta del Nucleo di valutazione.

2. Il Responsabile della Segreteria Tecnica partecipa alle sedute del Nucleo di Valutazione con funzioni di Segretario verbalizzante e in tale veste sottoscrive i relativi verbali.

Il personale assegnato alla Segreteria Tecnica dipende funzionalmente dal Nucleo di valutazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 (Prima Applicazione)

1. In sede di prima applicazione, il Nucleo di

valutazione è nominato, per i cicli di valutazione relativi agli esercizi 1999, 2000 e 2001, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento.

2. Per il ciclo di valutazione relativo all'esercizio 1999 e 2000 si applicano le disposizioni del presente regolamento, per quanto compatibili con la data di costituzione del Nucleo di valutazione.

3. Fino alla istituzione delle Arre di coordinamento ed alla nomina dei Dirigenti Coordinatori, le funzioni e competenze previste dal presente regolamento per i Dirigenti Coordinatori di Area, sono attribuite ai Dirigenti di Settore.

1. Fino alla istituzione della struttura di raccordo e monitoraggio dell'Area di Coordinamento della Giunta regionale e delle corrispondenti strutture strumentali di ciascuna Area di coordinamento, le competenze e funzioni previste sono assolute per quanto compatibili, dai Settori.

2. Il Nucleo di valutazione può predisporre, nelle more della piena attuazione della legge regionale 7/97, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, altri strumenti propedeutici alla valutazione, richiedendo agli Uffici ed ai Dirigenti gli atti, i documenti e gli indicatori che ritengano utili per la redazione delle valutazioni affidate.

Art. 17 (Esclusioni)

1. Il provvedimento di valutazione disciplinato dal presente Regolamento non si applica ai dirigenti regionali in aspettativa, fuori ruolo o comandati presso altri enti od amministrazioni.

Art. 18 (Dirigenti cessati dal servizio durante il ciclo di valutazione)

1. Il dirigente che cessa dal servizio trasmette la relazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento 30 giorni prima della data di cessazione.

2. Per i casi di cui al precedente comma, il Nucleo formula la valutazione della prestazione individuale entro un termine congruo per la determinazione degli effetti sul piano giuridico ed economico.

3. I risultati attribuiti ai dirigenti che cessano nel corso del ciclo di valutazione sono conse-

gnati agli stessi dai Coordinatori giusta comunicazione al Nucleo.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2001, n. 4**Art. 1 e 2. lett a della l.r. 24/99.****Regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.****NOTE:****• Sintesi al Regolamento:**

Il Regolamento contiene gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita con la loro classificazione. Detta, tra l'altro, i criteri circa la compatibilità territoriale, gli obiettivi di presenza e sviluppo, i criteri di priorità e l'ampliamento e trasferimento di sede. Fornisce direttive al Comuni, anche al fine di valorizzare i centri storici, sulla conformità dei propri strumenti urbanistici generali e attuativi ed indica i criteri per l'individuazione dei comuni turistici e delle città d'arte

• Principali soggetti esterni all'amministrazione regionale direttamente interessati

- Medie e grandi strutture di vendita
- Province e Comuni
- Camere di Commercio
- Associazioni di categoria degli operatori commerciali e dei consumatori oh Promotori d'attività commerciali

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'amministrazione regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

REGOLAMENTO REGIONALE 20 MARZO 2001, N. 4

Art. 1 e 2. lett a della l.r. 24/99.**Regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.**

Pubblicato nel B.U.R.P. Puglia del 4 aprile 2001, n. 52

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI****Art.1****(Natura del provvedimento)**

1. Il presente regolamento contiene gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, integrati con ulteriori direttive e indicazioni operative ai Comuni per l'attuazione del D.LGS. 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio.

2. La validità temporale delle presenti disposizioni è di anni tre a decorrere dalla loro entrata in vigore. La Giunta regionale, si riserva la facoltà di aggiornare il presente studio entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, in considerazione del tempo trascorso dalla sua formazione, nonché dei nulla osta concessi successivamente da Commissari ad acta nominati dagli organi di giustizia amministrativa.

Art.2**(Definizioni)**

1. Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:

- a. per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- b. per legge regionale, la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio";
- c. per area sovracomunale, il territorio di ciascuna delle cinque Province, configurabile come unico bacino di utenza, in conformità

con quanto disposto all'articolo 3 della legge regionale;

- d. per Comuni delle classi I, II, III e IV, i Comuni appartenenti alle classi demografiche indicate all'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24;
- e. per generi di largo e generale consumo, ai fini dell'applicazione di quanto previsto agli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, i prodotti già ricompresi nelle tabelle merceologiche I, IA, II, VI, VIII e IX di cui all'allegato n. 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375;
- f. per popolazione residente si intende quella risultante dal più recente dato anagrafico disponibile.

Art. 3**(Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita)**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, punto 1 e dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale, le medie e le grandi strutture di vendita, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi, tenuto conto della classe demografica dei Comuni della Regione, in relazione al disposto dell'art. 4 della legge regionale, si suddividono nelle seguenti tipologie:

MI - Medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 900 mq. nei Comuni di classe I e II e tra 151 e 600 mq. nei Comuni di classe III e IV;

M2 - Medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 901 e 2500 mq. nei Comuni di classe I e II e tra 601 mq. e 1500 mq. nei Comuni di classe III e IV;

GI - Grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 2501 e 7500 mq. nei

Comuni di classe I e II e tra 1501 e 4500 mq. nei Comuni di classe III e IV;

G2 - Grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore di 7500 mq. 91 fino a 10 mila mq. nei Comuni di classe I e II oppure maggiore di 4500 mq. fino a 7500 mq. nei Comuni di classe III e IV.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della legge regionale, si applicano ogni caso i limiti dimensionali previsti per i Comuni delle classi I e II:

- a. nei centri storici, da intendersi, conformemente a quanto indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale, come le aree riconosciute tali dai Comuni ai fini degli interventi di promozione e programmazione delle attività commerciali o, in mancanza, come delimitate negli strumenti urbanistici comunali;
- b. nei Comuni fino a diecimila abitanti confinanti con Comuni superiori a cinquantamila abitanti. a condizione che appartengano alla medesima Provincia.

3. In conformità con quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale, tali tipologie vengono ulteriormente suddivise, in relazione ai settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita, nella seguente classificazione:

A - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;

B - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.

4. Nell'ambito della definizione dei centri commerciali richiamata dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale, vengono classificati come centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una media struttura; la superficie di vendita degli esercizi di vicinato deve essere almeno pari al 30% della superficie complessiva del centro commerciale di vicinato.

1. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla som-

ma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, punto 1) della legge regionale, per l'insediamento di centri commerciali classificati come G2 il limite massimo di superficie di cui al precedente comma 1, risulta fissato in 20000 mq., fermo restando il rispetto dei limiti di dimensione di cui al precedente comma 1 per singoli esercizi presenti nei centri stessi.

3. I Comuni promuovono programmi di intervento integrato e accordi di programma per la diffusione dei centri commerciali di vicinato, tenendo conto delle procedure di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale. I Comuni possono altresì promuovere centri commerciali al dettaglio diretto di cui al precedente punto 6, di tipo G2/B, non alimentare, concepiti come parte integrante di parchi permanenti attrezzati con strutture stabili per il tempo libero ed adeguate aree di parcheggio, assentiti dalla Regione con finalità anche culturali o ricreative. In tali programmi integrati, a forte contenuto occupazionale, limitatamente alle sub-aree classificate come soggetti ad intervento prioritario del successivo art. 6 i Centri commerciali saranno autorizzati, in sede di conferenza dei servizi, a partire dal secondo semestre dall'entrata in vigore del presente regolamento e assorbendo solo un punto di disponibilità per il settore interessato.

TITOLO II INDIRIZZI PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 4 (Compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita)

1. Al fine di perseguire il riequilibrio territoriale della presenza delle medie e grandi strutture di vendita, evitando l'eccessiva concentrazione delle stesse in ambiti territoriali ristretti e a ridosso delle zone a maggiore densità abitativa, all'interno delle aree sovracomunali è disposta un'ulteriore ripartizione in ventiquattro sub-

aree aventi caratteristiche socio economiche omogenee.

2. L'elenco dei Comuni appartenenti alle singole sub-aree è contenuto nell'allegato A.

3. Al fine di favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e di permettere un uso razionale e programmato del territorio, l'apertura ed il trasferimento delle grandi strutture di vendita sono consentiti nei Comuni la cui ampiezza demografica, espressa dalla classe di appartenenza ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, risulti compatibile con la tipologia dimensionale e la categoria merceologica dell'esercizio o del centro commerciale, secondo quanto indicato nella tabella che segue:

Classe demografica Strutture

del Comune incompatibili

I - Comuni con popolazione

superiore a 50 mila abitanti Nessuna

II - Comuni con popolazione Grandi strutture superiore a 10 mila e fino a di vendita

50 mila abitanti G2/A

III - Comuni con popolazione Grandi strutture superiore a 3 mila e fino a di vendita G2/A,

10 mila abitanti G2/B e G1/A

IV - Comuni con meno di Grandi strutture

3000 abitanti di vendita di qualsiasi tipo

4. I vincoli di cui al comma precedente non trovano applicazione:

- per i Comuni della classe III e IV, confinanti con Comuni della Classe I della medesima Provincia ed a questi equiparati;
- per i Comuni collegati da autostrada o altra via a scorrimento veloce, idonee ad ampliare notevolmente il bacino di utenza per le strutture di vendita di maggior dimensione.

Art. 5 (1)

(Obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita)

1. Al fine di individuare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita idonei a garantire un apporto equilibrato con la popolazione residente, per il periodo di validità del presente provvedimento sono approvati, con la procedura di cui all'articolo 8 della legge regionale, interventi di apertura di nuove grandi strutture di vendita, configurate come unico esercizio o centri commerciali nelle seguenti misure massime per ciascuna area provinciale:

Area provinciale	Grandi strutture alimentari			Grandi strutture non alimentari		
	Primo semestre	Secondo semestre	Anni succes.	Primo semestre	Secondo semestre	Anni succes.
Bari	0	0	1	0	0	2
Brindisi	0	0	1	0	0	0
Foggia	0	1	1	0	0	1
Lecce	0	0	1	0	2	1
Taranto	0	0	1	0	0	0

2. In attuazione del criterio previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge regionale, del graduale inserimento di nuove grandi strutture di vendita nella prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo, gli obiettivi di

cui al precedente comma vengono indicati separatamente per il primo semestre, per il secondo semestre e gli anni successivi.

1. I valori della tabella di cui al comma precedente, in relazione alla classificazione delle

NOTE

(1) Vedi anche il regolamento regionale n. 11/01, con il quale vengono sospesi gli effetti dell'art. 5 e delle norme ad esso collegate fino all'approvazione e dell'aggiornamento della programmazione della rete di vendita e comunque non oltre il 30 giugno 2002.

strutture di cui al precedente articolo 3, sono utilizzabili in sede di Conferenza di servizi nel seguente modo:

- a. L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita di tipo G1, o per l'ampliamento di una grande struttura di tipo G1, in una struttura di tipo G2, assorbe un punto di disponibilità per il settore interessato;
- b. L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di tipo G2/A assorbe un punto di disponibilità nel settore interessato tenendo presente che, in conformità alle indicazioni dell'articolo 1, comma 8, punto 4 della legge regionale, le autorizzazioni per strutture di tipo G2/A nel primo triennio di programmazione possono essere rilasciate soltanto per l'apertura di centri commerciali;
- c. L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di tipo G2/B assorbe due punti di disponibilità nel settore interessato.

4. Gli ampliamenti e trasferimenti di cui al successivo articolo 7, nonché le eventuali nuove aperture conseguenti a provvedimenti amministrativi pregressi, ex legge regionale e maggio 1995, n. 32, sono esclusi dalla verifica sulla compatibilità con gli obiettivi di presenza e sviluppo di cui al comma 1 a partire dal secondo semestre. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni le strutture classificate ex legge 32 come tipologia A (Primo livello) vanno classificate come tipologia G2, ai sensi del precedente articolo 3. La validità dei nulla - osta rilasciati dalla Regione in conformità con le disposizioni della medesima legge n. 32 è revocata qualora, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto, il titolare non inizi l'attività entro un anno dalla data del rilascio della conseguente autorizzazione comunale, se trattasi di una media struttura di vendita, o entro due anni, se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Art. 6 (Criteri di priorità)

1. Sulla base dei risultati dello studio preliminare realizzato attraverso la collaborazione

delle Camere di Commercio e dei Comuni, sullo stato della rete distributiva e sui fattori socio economici e demografici che maggiormente ne influenzano le caratteristiche, le sub aree di cui al precedente art. 4 vengono classificate come soggette ad intervento prioritario, secondario o residuale per il settore alimentare (A) e non alimentare (B) in relazione ai relativi obiettivi di sviluppo delle grandi strutture di vendita nel triennio secondo quanto indicato nell'allegato B.

2. Nei primi 24 mesi, le disponibilità per ciascuna Provincia sono utilizzabili esclusivamente per l'apertura di grandi strutture nelle sub-aree in cui l'incremento della rete di vendita è classificato come prioritario.

3. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della presente delibera, le residue disponibilità sono destinate ad autorizzare iniziative anche nelle sub-aree della Provincia classificate come secondarie.

4. In caso di domande concorrenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale, vanno rispettati, nell'ordine, i criteri di priorità indicati dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale; il criterio di massima priorità è assegnato alla realizzazione di nuove iniziative per concentrazione di esercizi di vicinato e di medie e grandi strutture di vendita, in attività da almeno un anno, purché sussistano le condizioni elencate nella lettera a).

5. A parità di condizioni rispetto ai criteri fissati dalla legge regionale e dalla presente delibera, si fa riferimento all'ordine cronologico di inoltro della domanda, nell'ambito del mese solare di riferimento.

Art.7 (Ampliamento e trasferimento di sede di grandi strutture di vendita)

1. L'ampliamento di superficie di grandi strutture di vendita può essere autorizzato dal Comune, previo parere positivo della Conferenza di servizi, qualora sia contenuto nei limiti della tipologia G1 o, trattandosi di una grande struttura di tipo G2, nei limiti di superficie indicati al precedente articolo 3, in conformità con

quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge regionale. Tale ampliamento è sempre concesso direttamente dal Comune, senza richiedere il parere della Conferenza di servizi, qualora concorra l'ipotesi di accorpamento di esercizi già autorizzati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale.

2. Il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita nell'ambito del medesimo territorio comunale è sempre concesso direttamente dal Comune, nel rispetto della normativa urbanistica.

3. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita in un altro Comune della stessa sub-area o in un Comune di una diversa sub-area non è ammesso.

TITOLO III DIRETTIVE AI COMUNI

Art. 8

(Sviluppo delle medie strutture di vendita)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi i Comuni approvano:

- a) le norme sul procedimento concernenti le domande per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, tenendo conto delle indicazioni della legge regionale e dell'articolo 8 del decreto, contenute nella deliberata di cui all'allegato C;
- b) i criteri, da aggiornare almeno una volta ogni tre anni, per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento delle superfici delle medie strutture di vendita.

2. Al fine di promuovere lo sviluppo delle medie strutture di vendita nel triennio, i Comuni approvano una delibera contenente i criteri di programmazione di questa tipologia di vendita.

3. I Comuni nel promuovere lo sviluppo delle medie strutture di vendita perseguono:

- a. la modernizzazione del sistema distributivo e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di vendita;

- b. il principio della libera concorrenza attraverso un pluralità di alternative di scelta per gli operatori;
- c. la nascita di nuove iniziative attraverso processi di riconversione e razionalizzazione delle strutture distributive esistenti;
- d. la qualificazione dei servizi per le zone periferiche e di nuovo insediamento;
- e. l'adeguata previsione di aree e destinazioni d'uso compatibili con l'insediamento delle strutture commerciali.

4. Ferma restando la ripartizione del territorio predisposta per la programmazione urbanistica, i Comuni, al fine di conseguire una migliore articolazione delle opportunità di sviluppo, possono ripartire il territorio comunale in più delimitate aree di intervento.

1. Il trasferimento di sede di medie strutture nell'ambito del medesimo Comune è di norma sempre concesso, nell'osservanza della normativa urbanistica, fatto salvo il rispetto delle disposizioni contenute nella delibera comunale di cui al precedente comma 1.

2. L'apertura o l'ampliamento di una media struttura di vendita, attraverso concentrazione o accorpamento di esercizi già autorizzati, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale vanno sempre concessi nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.

3. In caso di domande concorrenti per l'autorizzazione di una media struttura di vendita, vanno rispettati i criteri di priorità indicati dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale.

8. I Comuni che non abbiano approvato i criteri di programmazione per le medie strutture di vendita di cui al precedente comma 2 entro il termine di centoventi giorni, ai fini del rilascio delle autorizzazioni che non costituiscono atto dovuto esaminano le domande facendo riferimento alle disposizioni urbanistiche vigenti.

Art. 9

(Centri storici)

1. Per la valorizzazione e tutela dei centri storici i Comuni, attraverso gli strumenti di promo-

zione e sviluppo previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale, possono:

- a. sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato alle procedure di valutazione di impatto commerciale di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale, al fine di selezionare le attività più consona all'immagine ed alla funzione del centro storico così da incentivarle con apposite agevolazioni;
- b. prevedere attività commerciali a contenuto merceologico limitato, al solo fine di attribuire ai relativi esercizi maggiori facoltà e, in particolare, prevedere esercizi specializzati per la vendita dei prodotti indicati all'art. 13, comma primo, del decreto, ovvero al fine d'i promuovere la nascita di vie, piazze o aree tematiche specializzate nella vendita di alcuni soli prodotti.
- c. promuovere programmi di riqualificazione delle attività di vendita, di concerto con le associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori, specie volte alla realizzazione di infrastrutture e servizi comuni ed anche prevedenti l'attribuzione di riconoscimenti e marchi di qualità alle imprese;
- d. disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un grave ed evidente contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali o all'immagine del centro storico;
- e. prevedere particolari agevolazioni per attività commerciali a carattere fortemente innovativo ed alternativo all'offerta esistente, nonché a favore di iniziative, debitamente documentate, di commercio equo o solidale, gestito da organismi senza fini di lucro formalmente riconosciuti.

2. I Comuni possono legare, in tutto o in parte, l'operatività delle disposizioni agevolative di cui al presente articolo, alla frequenza del titolare dell'impresa o di altro personale in esse operante al corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 22 della legge regionale.

3. Dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi debbono considerarsi istituite in tutto l'ambito regionale, senza necessità di specifici provvedimenti comunali di ricezione, le seguenti voci mer-

ceologiche specifiche, attivabili esclusivamente nel centro storico del capoluogo comunale:

- a) prodotti alimentari tipici pugliesi, intesi come prodotti di esclusiva provenienza da aziende agricole ed agro-alimentari operanti nella Regione, in esercizi trattanti esclusivamente detti prodotti in una superficie non superiore a 50 mq.
- b) prodotti dell'artigianato tipico pugliese, intesi come prodotti realizzati con materie prime di esclusiva provenienza regionale ed interamente realizzati ad opera di artigiani operanti nella Regione, in esercizi di superficie non, superiore a 50 mq.

Art.10

(Norme urbanistiche per la localizzazione degli insediamenti commerciali)

1) I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi e criteri, valutano la conformità dei propri strumenti urbanistici generali e attuativi ai medesimi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale.

2) Relativamente alle medie e grandi strutture di vendita, ai sensi della delibera della Conferenza unificata n. 161 del 21/10/1999, lo strumento urbanistico può prevedere la sola destinazione commerciale anche in promiscuità con altre destinazioni; ove negli strumenti urbanistici ci si riferisce alle esigenze dei settori produttivi in senso generico, senza precisarne il tipo, si devono intendere per tali non solamente quelli industriali e artigianali, ma anche quelli commerciali, pur se la destinazione commerciale non risulta esplicitamente codificata.

3) Nel definire le scelte di pianificazione urbanistica riferite al settore commerciale, i Comuni perseguono obiettivi di miglioramento della qualità urbana e del servizio commerciale e si attengono agli indirizzi volti a conseguire un razionale ed equilibrato assetto della rete distributiva. Le scelte urbanistiche dei Comuni devono tendere:

- a. al rilancio della capacità attrattiva, della funzione aggregativa e sociale e della vivibilità

delle aree urbane centrali di consolidata presenza commerciale, favorendo l'integrazione e la concentrazione degli esercizi commerciali di vicinato e la continuità della presenza di vetrine commerciali e di attività di servizio lungo i fronti delle strade commerciali, anche attraverso apposite normative urbanistiche di indirizzo tipologico;

- b. all'inserimento di medie strutture e centri commerciali di vicinato nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana o dei progetti di valorizzazione e sviluppo del tessuto commerciale nei centri storici, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale;
- c. a privilegiare l'insediamento degli esercizi e dei centri commerciali di vicinato nei centri storici e nelle aree urbane centrali;
- d. a qualificare e potenziare gli assi commerciali e i nuclei di servizio esistenti nelle aree della periferia urbana caratterizzate da consolidata presenza commerciale, anche al fine di contribuire al miglioramento della vita sociale dei quartieri e alla prevenzione dei fenomeni di degrado, a tal fine vanno privilegiate le azioni di ammodernamento e razionalizzazione di medie strutture di vendita esistenti, di promozione dei centri commerciali di vicinato e di integrazione e completamento della gamma dei servizi lungo gli assi commerciali esistenti;
- e. a prevedere nuovi insediamenti privilegiando le operazioni di riqualificazione urbana o di riconversione di insediamenti dismessi anche per l'incremento e diversificazione dell'offerta commerciale, laddove ciò possa determinare effetti sinergici di rafforzamento di assi o nuclei commerciali preesistenti.

Art.11

(Criteri per l'individuazione dei Comuni turistici e delle città d'arte)

1. In attuazione dell'articolo 17 della legge regionale, presso l'Assessorato al commercio della Regione è tenuto l'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e alle città

d'arte nel quale sono iscritti, su istanza dei Comuni stessi, quelli che rientrano nei criteri e nei parametri indicati nell'allegato D al presente regolamento.

2. Condizione per l'inserimento nell'elenco regionale di cui al precedente comma è la sussistenza di almeno due parametri tra quelli riportati nell'allegato D, ovvero la presenza di almeno un sito d'interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 13 dicembre 1995.

3. I Comuni, sentite le locali organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, richiedono all'Assessorato regionale competente l'inserimento nell'elenco, indicando le zone interessate da flussi turistici, nonché i periodi di maggiore afflusso turistico, sulla base di quanto previsto nel precedente comma e dei parametri contenuti nell'allegato D.

TITOLO IV ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art.12 (Locali di vendita)

1. I locali nei quali si svolgono attività di vendita al pubblico debbono avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci e insegne visibili da area pubblica.

2. E' consentita l'attività di vendita su spazi privati all'aperto ed al di fuori di specifici locali di vendita, qualora essa concerna legnami, combustibili, materiali per l'edilizia, autoveicoli ed altri prodotti che, sulla base di usi locali, vengono detenuti e venduti all'aperto.

3. E' vietato esercitare congiuntamente il commercio all'ingrosso ed al dettaglio nel medesimo punto di vendita, costituito da uno o più locali contigui. Il divieto non si applica qualora l'operatore, quale che sia il contenuto merceologico oggetto della comunicazione di cui all'art. 7 del decreto o dell'autorizzazione di cui

agli artt. 8 e 9 dello stesso, si limiti a trattare esclusivamente uno o più dei seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato;
- b) elettrodomestici, materiale elettrico ed elettronico, per telecomunicazioni;
- c) colori, vernici, carta da parati, ferramenta ed utensileria;
- d) articoli per impianti idraulici, a gas ed impianti igienici; articoli per riscaldamento;
- e) strumenti di ottica, cinefotoottica, scientifici e di misura;
- f) macchine, attrezzature, mobili ed articoli vari per ufficio;
- g) auto-moto-cicli e relativi ricambi ed accessori.

Art.13

(Vendita in strutture ricettive)

1. L'attività d'I vendita effettuata in alberghi o in altre strutture ricettive, effettuata dal titolare delle stesse o da terzi con il suo consenso, non è sottoposta alle norme del decreto quando è effettuata nelle forme e nei limiti previsti da leggi dello Stato o disposizioni regionali relative all'attività ricettiva.

2. All'interno delle strutture ricettive è vietata la vendita al pubblico, ma è consentita, a favore dei soli soggetti alloggiati, la fornitura di guide turistiche, giornali, riviste, pellicole per uso cinematografico, audio e videocassette, cartoline e francobolli.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle strutture ricettive agrituristiche.

Art.14

(Disposizioni in materia merceologica)

1. In un esercizio commerciale possono vendersi tutti e solamente prodotti compresi nel settore merceologico indicato nella comunicazione di apertura o, nei casi di cui agli artt. 7 ed 8 del decreto, oggetto dell'autorizzazione. E' vietato porre limitazione al contenuto merceologico dei

settori, fatti salvi i poteri di intervento per i centri storici.

2. In conformità a quanto disposto all'art. 26 comma 3 del decreto, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero settore merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, erboristeria, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessita di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal decreto.

3. Negli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare possono essere venduti anche i detersivi, gli articoli per la pulizia, nonché gli articoli in carta per la casa.

4. Chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli e alimentari ha diritto a porre in vendita al minuto qualunque prodotto surgelato, secondo il disposto dell'art. 1, primo comma, della legge 27 gennaio 1968, n. 32.

5. Il pane può essere venduto, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e specifica di tale prodotto, da qualsiasi operatore che abbia titolo a vendere i prodotti del settore alimentare di cui all'art.5 del decreto.

6. L'operatore che, in base alla comunicazione o all'autorizzazione di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto, è abilitato a porre in vendita i prodotti di uno solo dei due settori di cui all'art. 5 dello stesso, ha facoltà di vendere, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, anche prodotti appartenenti all'altro settore purché il valore di mercato di questi ultimi non superi un quarto del valore di mercato dell'intera confezione.

7. Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

8. Costituisce ad ogni effetto apertura di nuovo esercizio commerciale disciplinata dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto, l'inizio della vendita di prodotti compresi in un nuovo settore merceologico, tra i due indicati all'art. 5 del decreto, non compreso nella precedente comunicazione di apertura.

Art. 15
**(Misure per lo sviluppo
del commercio elettronico)**

1. La Regione promuove, in collaborazione con le Camere di commercio e con le organizzazioni delle imprese del commercio, iniziative a sostegno dell'introduzione e dello sviluppo del commercio elettronico, al fine di garantire una crescita equilibrata del mercato elettronico, favorendo la competitività delle aziende commerciali e l'uso da parte di esse di tecniche di gestione di qualità, nonché tutelando gli interessi dei consumatori.

2. La Regione coordina i propri interventi con le iniziative per lo sviluppo del commercio elettronico promosse in sede nazionale dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione dell'articolo 21 del decreto.

Art. 16
(Accordi e convenzioni)

1. Per favorire ed incentivare le risorse commerciali e produttive del territorio, la Regione e gli enti locali possono promuovere e stipulare appositi accordi e convenzioni con i titolari di imprese commerciali, con le associazioni di categoria del commercianti, dei produttori e dei lavoratori finalizzati:

1. al coinvolgimento degli operatori nei centri commerciali;
2. ad assicurare l'occupazione dei residenti;
3. al reimpiego del personale in caso di concentrazione, accorpamento di esercizi e di ristrutturazione o crisi aziendali;
4. ad impegnare i promotori ed i gestori delle attività commerciali nell'acquisto e nella messa in commercio di prodotti regionali;
5. ad attuare ogni iniziativa utile alla valorizzazione delle risorse commerciali produttive dell'area.

ALLEGATO A

**RIPARTIZIONE DEI COMUNI
PER SUB-AREA OMOGENEA
PROVINCIA DI BARI**

1. ALTAMURA

ALTAMURA
CASSANO DELLE MURGE
GRAVINA IN PUGLIA
POGGIORSINI
SANTERAMO IN COLLE
SPINAZZOLA

2. ANDRIA

ANDRIA
CANOSA DI PUGLIA
MINERVINO MURGE

3. BITONTO

BITONTO
GIOVINAZZO
TERLIZZI
PALO DEL COLLE

4. BARI

BARI
ACQUAVIVA DELLE FONTI
ADELFIA
BINETTO
BITETTO
BITRITTO
CAPURSO
CASAMASSIMA
CELLAMARE
GIOIA DEL COLLE
GRUMO APPULA
MODUGNO
MOLA DI BARI
NOICATTARO
RUTIGLIANO
SAMMICHELE DI BARI
SANNICANDRO DI BARI
TORITTO
TRIGGIANO
TURI
VALENZANO

5. BARLETTA-TRANI

BARLETTA
TRANI

6. BISCEGLIE-MOLFETTA

BISCEGLIE
CORATO
MOLFETTA
RUVO DI PUGLIA

7. MONOPOLI

MONOPOLI
ALBEROBELLO
CASTELLANA GROTTA
CONVERSANO
LOCOROTONDO
NOCI
POLIGNANO A MARE
PUTIGNANO
PROVINCIA DI BRINDISI

8. BRINDISI

BRINDISI
CELLINO SAN MARCO
MESAGNE
SAN DONACI
SAN PANCRAZIO SALENTINO
SAN PIETRO VERNOTICO
TORCHIAROLO
TORRE SANTA SUSANNA

9. FASANO-OSTUNI

FASANO
OSTUNI
CISTERNINO
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
SAN VITO DEI NORMANNI

10. FRANCAVILLA FONTANA

FRANCAVILLA FONTANA
ERCHIE
LATIANO
ORIA
SAN MICHELE SALENTINO
VILLA CASTELLI
PROVINCIA DI FOGGIA

11. CERIGNOLA

CERIGNOLA
MARGHERITA DI SAVOIA
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
STORNARA
STORNARELLA
TRINITAPOLI

12. FOGGIA

FOGGIA
ASCOLI SATRIANO
CANDELA
CARAPELLE
CASTELLUCCIO DEI SAURI
DELICETO
ORTA NOVA
ROCCHETTA SANT'ANTONIO
SANT'AGATA DI PUGLIA
ORDONA

13. LUCERA

LUCERA
ACCADIA
ALBERONA
ANZANO DI PUGLIA
BICCARI
BOVINO
CARLANTINO
CASALNUOVO MONTEROTARO
CASALVECCHIO DI PUGLIA
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
CELENZA VALFORTORE
CELLE DI SAN VITO
FAETO
MONTELEONE DI PUGLIA
MOTTA MONTECORVINO
ORSARA DI PUGLIA
PANNI
PIETRAMONTECORVINO
ROSETO VALFORTORE
SAN MARCO LA CATOLA
TROIA
VOLTURARA APPULA
VOLTURINO

14. MANFREDONIA

MANFREDONIA

ISCHITELLA
MATTINATA
MONTE SANT' ANGELO
PESCHICI
RODI GARGANICO
SAN GIOVANNI ROTONDO
VICO DEL GARGANO
VIESTE
ZAPPONETA

15. SAN SEVERO

SAN SEVERO
APRICENA
CAGNANO VARANO
CARPINO
CHIEUTI
ISOLE TREMITI
LESINA
POGGIO IMPERIALE
RIGNANO GARGANICO
SAN MARCO IN LAMIS
SANNICANDRO GARGANICO
SAN PAOLO DI CIVITATE
SERRACAPRIOLA
TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI LECCE

16 .CASARANO-UGENTO

CASARANO
UGENTO
ACQUARICA DEL CAPO
COLLEPASSO
MATINO
PARABITA
RUFFANO
SUPERSANO
TAURISANO
TUGLIE

17. GALATINA

GALATINA
ARADEO
CALIMERA
CAPRARICA DI LECCE
CUTROFIANO
MARTIGNANO
NEVIANO
SAN DONATO DI LECCE

SECLI'
SOGLIANO CAVOUR
SOLETO
STERNATIA
ZOLLINO

18. GALLIPOLI

GALLIPOLI
TAVIANO
ALEZIO
ALLISTE
MELISSANO
RACALE
SANNICOLA

19. LECCE

LECCE
ARNESANO
CAMPI SALENTINA
CARMIANO
CASTRI' DILECCE
CAVALLINO
GUAGNANO
LEQUILE
LIZZANELLO
MONTERONI DI LECCE
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SAN CESARIO DI LECCE
SAN PIETRO IN LAMA
SQUINZANO
SURBO
TREPUSZI
VERNOLE

20. MAGLIE

MAGLIE
BAGNOLO DEL SALENTO
BOTRUGNO
CARPIGNANO SALENTINO
CASTRIGNANO DE' GRECI
CORIGLIANO D'OTRANTO
CURSI
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
MARTANO
MELENDUGNO
MELPIGNANO

MINERVINO DI LECCE	SURANO
MURO LECCESE	TIGGIANO
NOCIGLIA	PROVINCIA DI TARANTO
OTRANTO	
PALMARIGGI	23. MARTINA FRANCA
POGGIARDO	MARTINA FRANCA
SANARICA	
SCORRANO	24. MASSAFRA
UGGIANO LA CHIESA	MASSAFRA
SAN CASSIANO	CASTELLANETA
	CRISPIANO
21. NARDO'	GINOSA
NARDO'	LATERZA
COPERTINO	MONTEMESOLA
GALATONE	MOTTOLA
LEVERANO	PALAGIANELLO
PORTO CESAREO	PALAGIANO
VEGLIE	
	25. TARANTO
22. TRICASE	TARANTO
TRICASE	AVETRANA
ALESSANO	CAROSINO
ANDRANO	FAGGIANO
CASTRIGNANO DEL CAPO	FRAGAGNANO
CASTRO	GROTTAGLIE
CORSANO	LEPORANO
DISO	LIZZANO
GAGLIANO DEL CAPO	MANDURIA
MIGGIANO	MARUGGIO
MONTESANO SALENTINO	MONTEIASI
MORCIANO DI LEUCA	MONTEPARANO
ORTELLE	PULSANO
PATU'	ROCCAFORZATA
PRESICCE	SAN GIORGIO IONICO
SALVE	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
SANTA CESAREA TERME	SAVA
SPECCHIA	TORRICELLA
SPONGANO	STATTE

ALLEGATO B**CLASSIFICAZIONE DELLE SUB-AREE IN RELAZIONE AL TIPO DI INTERVENTO
DI SVILUPPO DELLE GRANDI STRUTTURE**

AREA DI BARI	Settore alimentare	Settore non alimentare
1 - Altamura	Secondario	Prioritario
2 - Andria	Residuale	Residuale

3 - Bitonto	Prioritario	Prioritario
3 - Bari	Prioritario	Residuale
4 - Barletta-Trani	Secondario	Secondario
5 - Bisceglie-Molfetta	Residuale	Prioritario
6 - Monopoli	Prioritario	Secondario

AREA DI BRINDISI

7 - Brindisi	Secondario	Prioritario
8 - Fasano-Ostuni	Residuale	Prioritario
9 - Francavilla Fontana	Prioritario	Secondario

AREA DI FOGGIA

10 - Cerignola	Secondario	Residuale
11 - Foggia	Residuale	Residuale
12 - Lucera	Secondario	Prioritario
13 - Manfredonia	Prioritario	Prioritario
14 - San Severo	Prioritario	Secondario

AREA DI LECCE

15 - Casarano-Ugento	Prioritario	Secondario
16 - Galatina	Residuale	Residuale
17 - Gallipoli-Taviano	Residuale	Secondario
18 - Lecce	Residuale	Residuale
19 - Maglie	Residuale	Residuale
20 - Nardò	Prioritario	Prioritario
21 - Tricase	Residuale	Secondario

AREA DI TARANTO

22 - Martina Franca	Secondario	Prioritario
23 - Massafra	Prioritario	Prioritario
24 - Taranto	Residuale	Residuale

ALLEGATO C

**DELIBERA COMUNALE
TIPO RELATIVA AL PROCEDIMENTO
DI RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE
STRUTTURE DI VENDITA**

- visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n 114 e, in particolare, l'art. 8, comma 4, che attribuisce al

Comune il compito di adottare le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita;

- considerato che il Comune deve stabilire il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale le domande delle medie strutture di vendita devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego;
- preso atto che il Comune deve indicare tutte le altre norme che siano atte ad assicurare la trasparenza e la snellezza dell'azione ammi-

- nistrativa, nonché la partecipazione al procedimento, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
- vista la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24. Con la quale la Regione ha dato attuazione al citato D.Lgs. n. 114/98, disponendo principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio,
 - visto il regolamento regionale concernente gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;
 - visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio comunale competente,
 - con i voti

DELIBERA

1. Per ottenere l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede, all'estensione del settore merceologico, di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 24/99, all'ampliamento della superficie di vendita il richiedente deve presentare al Comune, apposita domanda utilizzando la modulistica approvata dalla Conferenza unificata con delibera del 13 aprile 1999. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs n. 114/98.
2. Le domande possono essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate direttamente al Comune, il quale provvederà, in entrambi i casi, a rilasciare all'istante apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda, contenente l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
3. In caso di domande concorrenti relative all'autorizzazione per le medie strutture di vendita, nel loro esame di fa riferimento all'ordine di priorità indicato dall'art. 6, della legge regionale n. 24/99.
4. Il criterio di massima priorità è accordato all'apertura di medie strutture derivanti dalla concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita in attività da almeno un anno, qualora sussistano le seguenti condizioni:
 1. Impegno di assumere il personale dipendente delle imprese concentrate assunto a seguito di specifico accordo sindacale. L'impegno si intende assolto qualora l'istanza di apertura o di ampliamento sia accompagnata da proposta formale, indirizzata all'impresa da accorpate o concentrare, di assunzione in prova del personale in essa operante;
 2. presenza, tra le strutture di vendita concentrate, di almeno una della medesima tipologia dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella della nuova struttura che si intende realizzare, secondo la classificazione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 24/99;
 3. trattandosi della realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma delle superfici di vendita alimentari delle strutture concentrate sia pari al 50 per cento della superficie alimentare richiesta per la nuova struttura e la domanda sia corredata dall'impegno al reimpiego del personale;
 4. trattandosi di una nuova struttura non alimentare, il richiedente abbia partecipato ad uno dei corsi di formazione professionale per il commercio ovvero in possesso di adeguata qualificazione.
5. I corsi di qualificazione che costituiscono titolo per usufruire delle predette priorità sono quelli disciplinati dalla Regione ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 24/99. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio è riconosciuto a coloro che, secondo la pregressa disciplina normativa, avevano titolo ad iscriversi nel Registro esercenti il commercio. Il soggetto al quale il possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorità è individuato applicando i medesimi principi validi in tema di requisito professionale per il commercio alimentare, di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 114/98.
6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono considerate concorrenti le domande regolarmente inoltrate al Comune, corredate della

necessaria documentazione, nel corso dello stesso mese di calendario.

7. Le domande presentate ai sensi di quanto previsto all'art. 7 della legge regionale n. 24/99, sono sempre concesse, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) per l'autorizzazione all'apertura si tratti di una concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo e la superficie massima di vendita del nuovo esercizio sia pari alla somma dei limiti massimi di superficie consentiti agli esercizi di vicinato, quali indicati all'art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs n. 114/98, tenuto conto del numero di esercizi concentrati;
 - b) per l'autorizzazione all'ampliamento, si tratti di alta concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo e la superficie massima di vendita dell'ampliamento sia pari alla somma dei limiti massimi di superficie consentiti agli esercizi di vicinato, quali indicati all'art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs n. 114/98, tenuto conto del numero di esercizi concentrati o accorpamenti e delle superfici delle medie strutture concentrate o accorpate. L'ampliamento non può comportare variazione del settore merceologico dell'esercizio.
8. L'autorizzazione è sempre concessa, ricorrendo le condizioni indicate all'art. 8, anche nel caso che la richiesta concerna l'apertura o ampliamento di un centro commerciale.
9. Il rilascio delle autorizzazioni, nelle ipotesi previste ai precedenti articoli 8 e 9, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda e comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi agli esercizi concentrati o accorpamenti.
10. Il Comune, fatta eccezione per le ipotesi di cui al precedente art. 9, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda,

procede al rilascio dell'autorizzazione. Qualora non sia stato comunicato all'interessato provvedimento di diniego, la domanda, decorso il termine indicato per il rilascio è ritenuta accolta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 241/90. Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande, si applicano le norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche.

ALLEGATO D

PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA E DELLE CITTA' D'ARTE

1. I parametri per l'inserimento dei Comuni nell'elenco regionale di cui all'art. 17 della legge regionale sono così definiti:
 - a) Parametri riferiti alla domanda turistica:
 - a.1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
 - a.2. presenze su popolazione residente: 2,0;
 - a.3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
 - a.4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
 - a.5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale (kmq): 450.
 - b) Parametri riferiti all'offerta turistica:
 - b.1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
 - b.2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3;
 - b.3. unità locali attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1 %;
 - b.4. addetti unità locali attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali: 10%.
2. I parametri di cui al comma precedente sono colati:
 - per la lett. a): rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la popolazione resi-

- dente e con la superficie territoriale; sono calcolati per Comune e per mese e sono riferiti all'ultimo anno disponibile della rilevazione sul movimento mensile della popolazione validata dall'Ufficio regionale di statistica;
- per la lett. b): dai dati del Censimento intermedio dell'industria e dei servizi al 31 dicembre 1996, nonché dalle Statistiche sul turismo rese dall'ISTAT, calcolando gli indicatori sulle unità locali e sugli addetti delle unità locali per Comune rispetto alle categorie di seguito indicate, tratte dall'elenco E - Attività connesse al turismo della Classificazione delle attività economiche dell'ISTAT:
 - 55.1 Alberghi
 - 55.2 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni
 - 63.30.1 Attività delle agenzie di viaggi e turismo compresi tour operators
 - 63.30.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
 - 71.1 Noleggio autovetture
 - 71.2 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
 - 74.83.1 Organizzazioni di convegni e mostre
 - 92.72.1 Stabilimenti balneari
 - 92.5 Attività di biblioteche, archivi, musei ed alte attività culturali
 - 93.04.02 Stabilimenti idropinici e idrotermali.
3. Ai fini della verifica della sussistenza dei parametri è necessario che il dato relativo al
- Comune sia superiore o uguale al parametro sopra riportato. Rispetto ai parametri riferiti alla domanda turistica di cui al precedente comma 1, lett. a), è ammessa una tolleranza inferiore pari al 10%.
4. Sono considerate città d'arte le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti:
- insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi della legge n. 1089/39;
 - ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi della predetta legge n. 1089/39, a conducono che siano visibili al pubblico;
 - presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno otto mesi l'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
 - presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
 - presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, della Provincia o del Comune;
 - presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente comma 1, rapportata alla popolazione della città.

REGOLAMENTO REGIONALE 3 maggio 2001, n. 5**Regolamento per la costituzione dell'elenco regionale degli istruttori e dei periti delegati tecnici. Definizione dei compensi spettanti.****NOTE:****• Sintesi al Regolamento:**

Il provvedimento detta disposizioni circa la costituzione dell'elenco regionale degli istruttori e dei periti per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici affidandone la costituzione e la gestione ad apposita commissione costituita presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura. Tra l'altro, fissa i compiti e i doveri dell'istruttore e del perito, le spettanze e la durata dell'incarico peritale.

• Principali soggetti esterni all'amministrazione regionale direttamente interessati

- Architetti, ingegneri, dottori in agraria e scienze forestali, geometri, periti agrari o forestali e/o agrotecnico regolarmente iscritti al relativi ordini
- Istruttori esperti in materia di usi civici
- Comuni
- Arbitrari occupatori di terre demaniali

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'amministrazione regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

REGOLAMENTO REGIONALE 3 MAGGIO 2001, N. 5

Regolamento per la costituzione dell'elenco regionale degli istruttori e dei periti delegati tecnici. Definizione dei compensi spettanti.

Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 4 giugno 2001, n. 81

Art. 1**(Elenco Regionale degli istruttori e dei Periti delegati tecnici)**

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 7/98 è istituito presso la Regione Puglia l'elenco degli istruttori e dei periti delegati tecnici per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici.

2. L'Elenco regionale di cui al comma precedente è composto di due sezioni distinte e separate:

- a. sezione tecnica: periti delegati tecnici;
- b. sezione storico-giuridica: istruttori.

1. Per essere iscritto all'elenco regionale, sezione tecnica, ciascun aspirante deve:

- essere regolarmente iscritto all'Ordine degli architetti, ingegneri, dottori in agraria e scienze forestali o al collegio dei geometri, periti agrari o forestale e/o agrotecnico;
- presentare un dettagliato curriculum di attività professionale relativo alla problematica degli usi civici, indicante il luogo di prevalente svolgimento dell'attività stessa con attestati di lavoro eseguiti, di eventuali specializzazioni conseguite, vistate, ove ritenuto necessario, dal relativo ordine o collegio di appartenenza;
- per i professionisti il cui ordinamento professionale non preveda la sistemazione e la liquidazione degli usi civici e che non abbiano già espletato incarichi prima del 28/1/1998 occorrerà, oltre a quanto indicato in precedenza, presentare il certificato di frequenza di un corso riconosciuto dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 7/98 e copia dell'attestazione finale.

1. Per essere iscritto all'Elenco regionale, Sezione storico-giuridica, è necessario che l'aspirante dimostri attraverso la presentazione di dettagliato curriculum professionale la propria competenza in materia di usi civici. Dovrà documentare, altresì, la maturata esperienza in ricerche storico – giuridiche attinenti la materia e dimostrare di essere in grado di prestare la propria collaborazione alle operazioni di sistemazione demaniale così come meglio specificate all'art. 68 e seguenti del R.D. n. 332 del 26/2/1928.

2. La gestione dell'elenco è affidata all'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Ufficio Usi Civici di Bari. La domanda per l'iscrizione all'Elenco regionale diretta al Presidente della Giunta Regionale – per il tramite dell'Assessore Regionale all'Agricoltura – dovrà essere redatta in carta semplice e corredata da:

1. autocertificazione relativa al possesso dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana;
 - b. godimento dei diritti civili;
 - c. carichi pendenti;
 - d. indicazione della residenza;
 - e. iscrizione all'ordine (per gli iscrivendi alla 1 sezione dell'elenco);
 - f. curriculum vitae professionale;
2. dichiarazione dimostrativa dei requisiti occorrenti ad attestare le mansioni svolte e/o i compensi percepiti, o la certificazione del commissariato o dell'ufficio regionale per gli usi civici o altra amministrazione; da tale documentazione deve evincersi la professionalità specifica acquisita in materia di usi civici.

Art. 2**(Gestione dell'elenco)**

1. La costituzione e la gestione dell'elenco è

affidata ad apposita commissione, costituita presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura, composta da:

- a. dal Dirigente di Settore o suo delegato, quale Presidente;
- b. da un Dirigente di Ufficio del Settore Agricoltura;
- c. dal Dirigente dell'Ufficio Usi Civici;
- d. da due esperti nella materia, uno per la sezione tecnica-economica-territoriale e uno per la sezione storico giuridica, nominati dalla Giunta Regionale.

1. La Commissione, costituita con atto della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e ogni componente può essere confermato nell'incarico per altri cinque anni.

2. In caso di rinuncia o di recesso, con atto della Giunta Regionale si provvede alla reintegra, con altro componente di pari qualifica e funzione.

3. Per l'affidamento degli incarichi si applica il principio della rotazione tra gli iscritti.

Art. 3

(Redazione della perizia)

1. La redazione della perizia di verifica e sistemazione demaniale sarà effettuata col sistema informatizzato secondo le direttive dell'ufficio. La perizia deve riportare il nominativo, i dati anagrafici, il codice fiscale, la partita catastale, il foglio e la particella, la superficie catastale e quella relativa di occupazione, il canone di legittimazione, il riferimento a verifiche precedenti. La perizia è redatta in duplice esemplare: uno cartaceo e uno informatizzato.

2. Per le operazioni di sola assegnazione a categoria l'importo della parcella sarà così determinato:

- a. Rimborso delle spese sostenute, documentate, su viaggi, soggiorno e n. due pasti al giorno. I viaggi effettuati con mezzo proprio sono rimborsabili nell'importo di un quinto del costo della benzina per chilometro.
- b. Compenso forfetario di £. 6.000 per ettaro di superficie interessato, comprensivo della verifica catastale, della rilevazione di even-

tuali occupatori e di quant'altro necessario per la definizione della relativa superficie.

1. (annullato).

Art. 4

(Compenso agli Istruttori e ai Periti)

1. I compensi agli istruttori e ai periti delegati tecnici sono a carico del Comune interessato.

2. Gli istruttori e i periti vengono individuati con provvedimento del Dirigente del Settore competente, su proposta del Dirigente dell'Ufficio Usi Civici, seguendo il principio della rotazione degli incarichi.

3. Per la definizione dei compensi spettanti agli istruttori e ai periti delegati tecnici si applicano le tariffe previste dalla Legge 8/7/1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni relativamente alle operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

4. Per le operazioni non espressamente previste dal tariffario di cui alla Legge n. 319/80 si potrà fare riferimento al R.D. 15/11/1925, n. 2180 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto "approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici del Regno".

5. Ad esclusione della definizione degli importi da liquidarsi dal Comune si confermano tutti i criteri contenuti nel R.D. n. 2180 del 1925 dall'art. 1 all'art. 11.

6. Si confermano, quindi, anche le sanzioni previste dall'art. 8 del R.D. n. 2180/1925 relativamente alla riduzione delle parcelle da parte dell'Ufficio Usi Civici, a seconda la gravità degli errori commessi dall'istruttore e dal perito delegato tecnico, che non consenta la omologazione delle operazioni. L'omologazione avviene con deliberazione del Dirigente di Settore.

7. Quando l'operazione non sia stata omologata ed approvata per vizio derivante dall'operazione stessa, l'importo complessivo della parcella sarà costituito dal rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per intero, mentre per le vacanze l'importo potrà essere ridotto alla metà

o ad un terzo secondo la gravità degli errori commessi dall'agente o dal perito, a giudizio dell'ufficio.

8. E', altresì, riconfermato il divieto di ogni convenzione fra istruttori e periti delegati tecnici, ed i Comuni interessati alle operazioni da compiersi.

9. La deroga a questa disposizione comporta la decadenza immediata dall'incarico.

10. La liquidazione della parcella professionale potrà essere liquidata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali da compiersi, dopo l'approvazione e, nel caso di legittimazione, dopo la omologazione delle operazioni eseguite.

11. Salvo casi specifici, si potranno concedere anticipazioni sulle spese con autorizzazione dell'ufficio regionale usi civici, liquidate dal Comune interessato.

Art. 5

(Compiti dell'istruttore. Spettanze.)

1. L'istruttore è una figura di collaboratore non necessariamente iscritto ad uno degli Ordini professionali che abilitano all'esercizio di una libera professione.

2. E' un esperto in materia di usi civici che, ai sensi del Regio Decreto n. 332 del 1928 art. 68 e seguenti, può essere incaricato dalla Regione:

- a. per compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;
- b. per approntare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;
- c. per compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e ogni altro oggetto sul quale l'Ufficio Usi Civici debba provvedere;
- d. per eseguire ogni altra disposizione che verrà loro impartita dalla Regione Puglia.

3. Il compenso spettante all'istruttore può essere definito prescindendo dalle tariffe professionali stabilite per il perito delegato tecnico e

dipende dalla complessità, natura, durata e specificità dell'incarico assegnato.

4. L'istruttore può essere liquidato a cottimo, ove si concordi preventivamente con il responsabile dell'Ufficio regionale il compenso spettante per l'incarico da svolgere.

5. Per incarichi di particolare complessità e durata potrà essere liquidato con gli stessi criteri definiti per il perito delegato tecnico.

6. Il Comune potrà subordinare la liquidazione delle parcelle ad operazioni conclusesi ovvero successivamente all'incameramento nelle casse comunali delle somme rivenienti dalla liquidazione degli usi civici di cui all'incarico conferito all'istruttore e/o al perito delegato tecnico.

7. Per quanto attiene ai compiti degli incaricati delle operazioni storico-giuridiche i compensi potranno essere liquidati a conclusione dell'incarico relativo ovvero anche anteriormente alle operazioni demaniali che competono al perito delegato tecnico.

8. La liquidazione dei compensi compete alla Regione con provvedimento del Dirigente del Settore Agricoltura solo dopo il versamento da parte del Comune degli importi relativi.

9. Solo in casi eccezionali, previa autorizzazione dell'Ufficio Usi Civici della Regione, il compenso potrà essere liquidato all'istruttore e/o al perito delegato tecnico direttamente dal Comune.

10. Per l'espletamento delle operazioni di verifica demaniale e di ogni altra attività amministrativa di sistemazione e gestione delle terre di uso civico previste dalla legge 16/6/1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione, la Regione si avvale degli iscritti nel relativo elenco.

Art. 6

(Aggiornamento dell'elenco)

1. Definito l'Elenco regionale, ogni esperto della materia può in qualsiasi momento chiedere l'iscrizione nello stesso elenco esibendo la medesima documentazione presentata dai professionisti che hanno fatto istanza in sede di costituzione.

2. Entro sessanta giorni la commissione di cui al precedente articolo 2 esprime parere sulla richiesta. Trascorso tale termine l'istanza si intende accolta.

Art. 7
(Corsi di perfezionamento ed aggiornamento)

1. La Regione, per mezzo del Settore competente può organizzare corsi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento di istruttori, periti delegati tecnici per l'espletamento dei compiti di istruttoria e verifica demaniale; ed, inoltre, promuovere ogni iniziativa finalizzata a diffondere la conoscenza, il rispetto e la partecipazione dei cittadini per la tutela dei demani civici.

Art. 8
(Incarichi collegiali)

1. L'incarico per l'espletamento delle operazioni demaniali può essere compiuto collegialmente fra più professionisti; in questo caso il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo professionista aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio; salvo che nell'atto di conferimento dell'incarico sia disposto che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero l'incarico affidato.

2. Il Comune può richiedere l'incarico collegiale a più esperti con motivate ragioni soprattutto quando al perito delegato tecnico iscritto all'Elenco, si vuole affiancare un "istruttore" e/o altra figura professionale di particolare specializzazione nella disciplina del diritto amministrativo, urbanistica e/o scienze forestali.

Art. 9
(Doveri dell'Istruttore e del Perito Delegato Tecnico)

1. L'Istruttore e/o Perito Delegato Tecnico

nominato dalla Regione svolge di norma le funzioni di accertamento e del suo operato risponde solo alla Regione; egli ha il dovere di informare l'Ufficio Usi Civici di ogni difficoltà che dovesse riscontrare nel proprio operato e ha l'obbligo di segnalare ogni eventuale irregolarità che dovesse riscontrare nel compiere le operazioni di sistemazione demaniale.

2. L'Istruttore e/o Perito Delegato Tecnico collabora con il Comune, ma nell'esercizio della funzione rappresenta la Regione ed opera nel supremo interesse di garante dei diritti di tutti i residenti.

3. L'operato dell'Istruttore e/o il Perito Delegato Tecnico deve essere, quindi, improntato ad assoluta imparzialità e garanzia dei diritti di ogni cittadino e salvaguardia dei diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni sulle terre civiche.

Art. 10
(Garanzia di imparzialità)

1. La Regione nell'affidamento degli incarichi a istruttori e/o periti delegati tecnici, per quanto possibile, dovrà evitare di incaricare tecnici residenti nello stesso Comune, tanto a garanzia di assoluta imparzialità nel compimento delle operazioni peritali.

Art. 11
(Reintegra)

1. Il perito delegato tecnico nel compiere le operazioni di sistemazione demaniale opera nell'assoluto rispetto della Legge, provvede a liquidare gli usi civici laddove ne ricorrano le condizioni e prescrive la reintegra al patrimonio collettivo delle parti di territorio quando il possesso da parte dei privati non risulti legittimo.

Art. 12
(Durata dell'incarico peritale)

1. L'incarico affidato al perito delegato tec-

nico si conclude con l'approvazione del progetto di sistemazione demaniale che avviene con Delibera della Giunta Regionale e omologazione successiva, da parte del Commissariato agli Usi Civici di Bari, nel caso di legittimazione.

2. Competono al perito delegato tecnico anche le fasi successive alla omologazione di sistemazione ovvero le operazioni di voltura catastale, registrazione e trascrizione degli atti di affrancazione, legittimazione, alienazione di terre che hanno mutato la originaria destinazione agro-silvo-pastorali ove già autorizzati dalla Regione.

3. Nei territori per i quali la Regione ha autorizzato la alienazione a seguito di assenso alla sdemanializzazione, le operazioni peritali si concludono solo dopo che tutti i possessori per la "intera superficie" abbiano provveduto al pagamento al Comune del corrispettivo stabilito dal perito delegato tecnico quale risarcimento ai residenti per la superficie sottratta al demanio civico.

Art. 13 (Verifica dei diritti)

1. E' compito del perito delegato tecnico segnalare alla Regione e al Comune le usurpazioni avvenute sul demanio civico, accertandone la causa e ricercando gli atti in base ai quali tali violazioni siano avvenute.

2. (annullato).

Art. 14 (Gestione dei Beni)

1. Il perito delegato tecnico coadiuva con il Comune nella redazione del ruolo delle rendite patrimoniali derivanti dall'uso dei privati delle terre civiche. La rendita sarà determinata ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 7/98 anche al fine di evitare nel futuro il consolidarsi di posizioni possessorie assimilabili a nuove arbitrarie occupazioni.

Art. 15 (Individuazione degli atti di gestione)

1. Ai sensi della L.R. n. 7/98 e deliberazioni della Giunta Regionale, che dettano le direttive di separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, competono alla Giunta Regionale gli atti autorizzativi le sdemanializzazioni e/o le autorizzazioni al mutamento di destinazione di uso dei beni del Demanio Civico ed ogni altro atto a contenuto normativo o di regolamento, di programmazione e di indirizzo.

2. Sono di competenza del Dirigente del Settore le attività inerenti le affrancazioni, legittimazioni e/o alienazioni di cui all'art. 2, comma 3, 4 e 5 della L.R. n. 7/98, lo scioglimento di promiscuità sui parchi, atti inerenti le espropriazioni e tutti gli atti a contenuto gestionale.

REGOLAMENTO REGIONALE 20 giugno 2001,n. 6**Regolamento recante norme per l'istituzione del registro regionale delle
persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione
delle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto**

NOTE

- **Sintesi al Regolamento:**
Disciplina il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite dal D.P.R. 616/77. Fissa, altresì, anche la possibilità di estinzione a cura dell'Ufficio di Presidenza incaricato della tenuta del Registro regionale, demandando a ciascun Settore regionale competente per materia le funzioni amministrative di vigilanza ed ispezione.
- **Principali soggetti esterni all'amministrazione regionale direttamente interessati**
 - Associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato
 - Prefetture
- **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'amministrazione regionale**

Scadenze

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

REGOLAMENTO REGIONALE 20 GIUGNO 2001, N. 6

**Regolamento recante norme per l'istituzione del registro regionale delle
persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione
delle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto**

Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 10 luglio 2001, n. 100

**Art. 1 (1)
(Finalità)**

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia.

**Art. 2
(Procedimento per l'acquisto
della personalità giuridica)**

1. L'acquisto della personalità giuridica avviene mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito dal Presidente della Giunta regionale che individua l'Ufficio della Presidenza a cui sono affidate la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento, nonché il Funzionario delegato alla sua numerazione e vidimazione.

2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata al Presidente della Giunta Regionale. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. (2)

3. Il procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica privata è avviato con l'assegnazione della domanda al Settore o all'Ufficio competente per materia nell'ambito dell'organizzazione regionale, per l'espletamento della relativa attività istruttoria.

4. Il responsabile del procedimento amministrativo a cui, ad iniziativa del Dirigente, ai sensi della 241/90 è assegnata la domanda di riconoscimento, dovrà accertare quanto segue:

- che l'attività dell'organismo richiedente rientri nell'ambito delle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14 del DPR n° 616/77;
- che le finalità statutarie si esauriscano nell'ambito della Regione Puglia;
- che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste da norme di legge o regolamenti per la costituzione dell'ente;
- che lo scopo sia possibile e lecito;
- che il patrimonio, la cui consistenza deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda, risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

5. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il responsabile del procedimento propone al Dirigente del Settore di appartenenza l'adozione dell'Atto Dirigenziale di nulla osta all'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, ovvero di dichiarazione motivata di inammissibilità della domanda, provvedendo, in tal caso, alla relativa comunicazione al rappresentante dell'ente interessato entro i successivi 10 giorni.

NOTE

(1) Per il riconoscimento giuridico di diritto privato e l'approvazione degli statuti delle Associazioni e delle Fondazioni che operano nel campo dei servizi sociali vedi la D.G.R. n. 1065 del 24 luglio 2001, pubblicata sul BURP n. 120 del 7 agosto 2001.

(2) Le modalità per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche sono state determinate con DPGR n. 103 del 19 febbraio 2001, pubblicato sul BURP 1° marzo 2001.

6. Non oltre 10 giorni dalla data di adozione dell'Atto dirigenziale, il responsabile del procedimento provvede alla notifica dell'Atto Dirigenziale esecutivo all'Ufficio della Presidenza della Giunta regionale incaricato della tenuta del Registro, unitamente ai dati e agli elementi necessari all'iscrizione dell'ente nello stesso.

7. L'Ufficio incaricato della tenuta del Registro provvede nei successivi venti giorni alla iscrizione e alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione al legale rappresentante dell'ente riconosciuto.

8. Qualora il responsabile del procedimento ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine dei predetti 90 giorni, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Nei trenta giorni successivi l'acquisizione dei documenti e delle memorie di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero propone al Dirigente di Settore l'adozione del provvedimento di nullatà alla iscrizione nel Registro regionale.

9. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato, mediante l'adozione di apposito atto deliberativo che ne disponga l'iscrizione nel Registro regionale.

Art. 3 (Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo)

1. Le registrazioni delle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo avvengono con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'art. 2, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.

2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 21, secondo comma, del codice civile.

3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

Art. 4 (Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive)

1. In luogo della documentazione da allegare alla domanda per le finalità del presente regolamento, il fondatore o coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, sottoscrittori della domanda di riconoscimento, potranno produrre autocertificazioni e dichiarazioni, ove le disposizioni in materia lo consentano.

2. Il responsabile del procedimento accerterà la ammissibilità delle dichiarazioni rese in luogo della documentazione, dandone motivata comunicazione ai richiedenti in caso negativo.

3. I richiedenti dovranno produrre la documentazione richiesta dal responsabile del procedimento nei successivi trenta giorni, trascorsi i quali la domanda avanzata si intende negata, senza obbligo di comunicazione da parte del responsabile del procedimento.

Art. 5 (Registro)

1. Il registro regionale di cui all'art. 1 del presente regolamento è composto nei modi descritti dall'art. 3 del DPR 10.2.2000, n° 361 e contiene, per ogni persona giuridica iscritta, le indicazioni degli elementi identificativi elencati dall'art. 4 del medesimo decreto, nonché le informazioni e le annotazioni afferenti il procedimento amministrativo relativo.

Art. 6 (Estinzione della persona giuridica)

1. L'Ufficio della Presidenza incaricato della tenuta e conservazione del registro regionale accerta, su istanza di qualunque interessato o an-

che d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 7
(Indirizzo, coordinamento
e attività ispettiva)

1. All'Ufficio della Presidenza incaricato della tenuta e conservazione del Registro regionale di cui al presente regolamento è attribuita la funzione di indirizzo applicativo della normativa in materia di riconoscimento e iscrizione delle persone giuridiche private, di coordinamento e raccordo con i responsabili dei procedimenti amministrativi ai fini della semplificazione, snellimento e uniforme applicazione delle procedure, nonché il raccordo con le prefetture per lo scambio delle informazioni e dei dati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281.

2. A ciascun Settore regionale competente per materia sono attribuite in via ordinaria le funzioni amministrative di vigilanza e quelle ispettive per quanto concerne la verifica del perseguimento da parte delle persone giuridiche iscritte nel registro regionale delle finalità statutarie, mediante relazioni da rendersi, all'occorrenza, alla Giunta regionale per il tramite del Presidente.

3. Le attività di cui al comma precedente sono esercitate d'intesa con l'Ufficio della Presidenza presso cui è istituito il Registro che svolge funzioni di indirizzo, coordinamento ed impulso delle azioni relative.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

REGOLAMENTO REGIONALE 3 ottobre 2001, n. 7**Attività di tassidermia e di imbalsamazione “Art. 60 - Comma 1 - L.R. n. 27/98”****NOTE:****• Sintesi al Regolamento:**

Il provvedimento disciplina l'attività di tassidermista ed imbalsamatore, nonché la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei delegandone le funzioni alle Province competenti territorialmente. Detta disposizioni relative alle autorizzazioni, alla preparazione tassidermica in proprio e alla vigilanza sull'attività

• Principali soggetti esterni all'amministrazione regionale direttamente interessati

- Province
- Esperti in imbalsamazione
- Esercenti fattività di tassidermista ed imbalsamatore

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'amministrazione regionale

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
• Annualmente	• Fissa il calendario annuale per lo svolgimento degli esami	• Provincia
• Entro il 30 di ogni mese	• Per ciascun esemplare da preparare dovrà essere compilato apposito modulo in quadruplica copia, sottoscritto dal cliente. Una copia dovrà essere rilasciata al proprietario e una inviata alla Provincia competente	• Tassidermisti ed imbalsamatori

REGOLAMENTO REGIONALE 3 OTTOBRE 2001, N. 7

Attività di tassidermia e di imbalsamazione "Art. 60 - Comma 1 - L.R. n. 27/98"

Pubblicato nel BUR Puglia del 22 ottobre 2001, n. 154

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 60 comma 1 L.R. 27/98, disciplina l'attività di tassidermia e imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. Le funzioni amministrative relative a tali attività sono delegate alle Province territorialmente competenti.

**Art. 2
(Autorizzazioni)**

1. L'esercizio dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente a persone nominativamente indicate, previa dichiarazione di idoneità rilasciata dalla Commissione d'esame per l'abilitazione venatoria di cui all'art. 29 della L.R. 27/98, integrata da un esperto di provata esperienza e competenza nella specifica materia, individuato dalla Provincia su segnalazione del Comitato Tecnico Provinciale.

2. La Commissione deve accertare con apposito esame teorico-pratico che il richiedente possenga i seguenti requisiti:

- a) specifica conoscenza faunistica, con particolare riguardo alla capacità di riconoscere le specie di fauna selvatica, e legislativa in materia venatoria;
- b) competenza specifica nelle tecniche di tassidermia e di imbalsamazione e conservazione delle spoglie;
- c) conoscenza delle soluzioni e sostanze impiegate in tali tecniche, del loro grado di tossicità e delle precauzioni da porre in atto nell'uso delle stesse.

3. La domanda di ammissione all'esame è in-

dirizzata alla Provincia territorialmente competente, servizio caccia.

4. La Provincia decide il Calendario annuale per lo svolgimento degli esami.

5. I tassidermisti in possesso da almeno un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, di regolare iscrizione presso le Camere di Commercio, Industria ed Artigianato del luogo di residenza, non sono tenuti all'esame di cui al comma 1, ivi compresi coloro i quali siano in possesso dell'attestato rilasciato dalla Provincia ai sensi della precedente normativa regionale.

6. I tassidermisti e imbalsamatori dipendenti di Enti ed Istituzioni Pubbliche, musei di storia naturale e gli istituti universitari sono esentati dall'autorizzazione e dal conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1. Detti dipendenti possono esercitare l'attività di tassidermia esclusivamente per conto dell'Ente di appartenenza e in locali appositamente adibiti dall'Ente stesso.

**Art. 3
(Oggetto dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione)**

1. E' consentita la preparazione tassidermica e l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti a:

- a) Specie selvatiche di cui all'art. 31 L.R. 27/98, purché abbattute nel rispetto della Normativa vigente;
- b) Esemplari di fauna protetta o particolarmente protetta di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti;
- c) Fauna domestica. nel rispetto delle norme che regolano la detenzione delle singole specie;
- d) Specie selvatiche appartenenti alla fauna esotica, purché l'abbattimento, l'importazione o comunque l'entrata in possesso sia-

no avvenuti in conformità della Legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali.

Art. 4 (Adempimenti)

1. Il tassidermista o imbalsamatore ed i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 2 sono tenuti ai sottoelencati adempimenti.

Per ciascun esemplare da preparare, in possesso anche temporaneo, devono essere riportate, in apposito registro numerato e vidimato dalla Provincia competente per territorio:

- a) la specie dell'esemplare;
- b) il sesso;
- c) le generalità di chi ha consegnato il soggetto;
- d) la data di consegna e di riconsegna dell'esemplare.

Per le suddette specie dovrà altresì essere compilato a cura del tassidermista o imbalsamatore apposito modulo in quadruplica copia, sottoscritto dal cliente, contenente oltre al numero di carico attribuito, le indicazioni di cui sopra. Una copia del suddetto modulo dovrà essere rilasciata al proprietario e una inviata alla provincia competente entro il 30 di ogni mese.

2. Il Tassidermista o imbalsamatore nel caso di richiesta di preparazione di soggetti appartenenti a specie protette o particolarmente protette allevata o a specie cacciabili reperite in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio, deve compilare apposito modulo in quadruplica copia, sottoscritto dal richiedente e contenente oltre al numero di carico le indicazioni di cui sopra, due copie del suddetto modulo devono essere inviate alla Provincia e all'Osservatorio faunistico regionale entro ventiquattro ore dal ricevimento delle spoglie.

3. Su tutte le preparazioni deve essere apposto un contrassegno o etichetta, approvato dalla Provincia competente per territorio, indicante le generalità, il numero dell'autorizzazione, la data di preparazione ed il numero di riferimento del registro. Tale contrassegno deve essere apposto sulla base di appoggio dell'animale o in mancanza sul corpo dello stesso.

4. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, senza che la Provincia competente abbia sollevato eccezioni, può essere dato luogo alla preparazione tassidermica.

5. I soggetti appartenenti a specie protette e particolarmente protette d'allevamento, per i quali le Province hanno sollevato eccezioni alla preparazione tassidermica o l'imbalsamazione possono essere detenuti dal privato.

6. Le Province possono chiedere a fini didattiche la disponibilità dell'animale per uso temporaneo, non superiore ad un mese. Nel caso di disponibilità permanente le Province rimborsano al detentore le spese di preparazione.

Art. 5 (Preparazione tassidermica in proprio)

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del presente regolamento, il cacciatore che sia legittimamente in possesso di esemplari abbattuti di fauna appartenente alle specie cacciabili può preparare in proprio gli esemplari.

Art. 6 (Sanzioni - Sospensione - Revoca)

1. L'inadempienza alle disposizioni dell'art. 4 commi 1 e 2 comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 48 comma 22 della L.R. 27/98 previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel Calendario Venatorio.

E' prevista inoltre la sospensione dell'autorizzazione per un anno.

2. In caso di recidiva l'autorizzazione è revocata.

3. Per tutte le rimanenti inadempienze al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 49 lett. p) della L.R. 27/98.

Art. 7
(Vigilanza)

1. Il tassidermista o l'imbalsamatore è tenuto a consentire, agli agenti di cui all'art. 44 comma 1 lett. A), la visione dei registri e dei locali adibiti all'esercizio dell'attività o al deposito degli animali preparati o da preparare.

2. Il rifiuto comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 8
(Norma transitoria)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento i detentori di preparazioni tassidermiche di specie protette e particolarmente protette allegata devono darne comunicazione alla Provincia che rilascerà la prescritta autorizzazione e provvederà a far applicare l'apposito sigillo inamovibile di cui al precedente articolo.

REGOLAMENTO REGIONALE 3 ottobre 2001, n. 8

**“Regolamento di attuazione della Legge Regionale 11 Dicembre 2000, n. 23
‘Interventi a favore dei pugliesi nel mondo’ artt. 4, 7, 8”.**

NOTE:**• Sintesi al Regolamento:**

Il Regolamento prevede il procedimento e le modalità per l’inserimento nell’Albo delle Associazioni e delle Federazioni dei pugliesi nel mondo, nonché la costituzione del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo con le modalità di elezione, al suo interno, dell’Ufficio di Presidenza.

• Principali soggetti estern-i all’amministrazione regionale direttamente interessati

- Emigranti
- Associazioni e Federazioni di Pugliesi nel mondo
- Autorità diplomatiche e consolari

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’amministrazione regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

REGOLAMENTO REGIONALE 3 OTTOBRE 2001, N. 8

**“Regolamento di attuazione della Legge Regionale 11 Dicembre 2000, n. 23
‘Interventi a favore dei pugliesi nel mondo’ artt. 4, 7, 8”.**

Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 22 ottobre 2001, n.154

**TITOLO I
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
E FEDERAZIONI DI ASSOCIAZIONI
DEI PUGLIESI NEL MONDO****Art. 1
L'Albo**

1. L'Albo delle Associazioni e Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo, istituito dall'art. 4, comma 7, della legge regionale, 11 dicembre 2000, n. 23, si articola in quattro distinte Sezioni:

SEZIONE I:

Associazioni dei pugliesi nel mondo, aventi la sede operativa al di fuori dei confini della Regione Puglia;

SEZIONE II:

Associazioni dei giovani pugliesi all'estero, con sede operativa al di fuori dei confini nazionali;

SEZIONE III:

Federazioni di Associazioni di cui alle Sezioni precedenti;

SEZIONE IV:

Associazioni con sede operativa in Puglia che operino con continuità e specificità in favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie.

2. Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, art. 4, comma 7, l'Albo delle Associazioni e Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo, istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale, viene tenuto presso il Settore politiche migratorie, istituito ai sensi

dell'art.12 della stessa legge, sotto la diretta responsabilità del Dirigente dello stesso, che all'uopo si avvarrà di apposita unità organizzativa costituita con proprio atto dirigenziale.

3. L'unità organizzativa di cui al comma precedente curerà altresì la tenuta dei decreti presidenziali di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23. Nell'ambito della stessa unità, il Dirigente del Settore Politiche Migratorie individuerà il funzionario responsabile del procedimento istruttorio di cui al successivo art. 3 del presente Regolamento.

**Art. 2
Domanda di inserimento nell'Albo**

1. Le Associazioni e Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo aventi diritto al riconoscimento regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, presentano al Presidente della Giunta regionale, formale domanda di inserimento nell'Albo, sottoscritta dal Presidente della singola Associazione o Federazione. La sottoscrizione deve essere accompagnata da autocertificazione di autenticità della stessa e da fotocopia di documento di identità dell'istante.

2. Le domande delle Associazioni dei pugliesi nel mondo, di cui alle Sezioni I e II dell'Albo dovranno contenere in allegato:

a) elenco nominativo degli associati, con l'indicazione, per ciascuno degli stessi, del luogo e della data di nascita della residenza, del recapito postale, della cittadinanza. Nel caso di associato nato all'estero, si preciserà la località della origine nazionale e regionale della famiglia, precisando il parente più

- prossimo nato in Italia e eventualmente in Puglia, nonché il grado di parentela;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Associazione;
- c) indicazione della sede ovvero delle sedi sociali;
- d) ove la legislazione dello Stato estero in cui l'Associazione ha sede sottometta la costituzione della stessa a speciale regime autorizzativo e/o di iscrizione in pubblici registri, certificazione dell'Autorità competente attestante l'avvenuto adempimento delle formalità normativamente richieste;
- e) verbale dell'avvenuta nomina, a termini di statuto, del Presidente dell'Associazione, sottoscrittore della richiesta di inserimento nell'Albo, e delle altre cariche sociali, con indicazione della loro durata;
- f) dettagliata relazione, sottoscritta dal Presidente e corredata da ogni opportuno elemento documentale e probatorio, descrittiva delle attività svolte dalla Associazione in favore dei propri associati e, in genere, della collettività dei pugliesi presente nell'ambito territoriale di pertinenza. La relazione dovrà riguardare almeno i due anni precedenti la data della richiesta di iscrizione nell'Albo;
- g) dichiarazione scritta, resa dal Presidente istante sotto la propria responsabilità, della autenticità e della corrispondenza al vero di tutto quanto contenuto nella documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f).
3. Le domande delle Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo, di cui alla Sezione III dell'Albo dovranno contenere in allegato:
- a) elenco delle Associazioni aderenti con l'indicazione, per ciascuna delle stesse, degli estremi dell'eventuale inserimento nell'Albo delle Associazioni dei pugliesi nel mondo istituito presso la Regione Puglia. In caso contrario, di ogni singola Associazione aderente dovranno essere forniti gli elementi documentali di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente del presente articolo;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Federazione, con esplicita indicazione dell'ambito metropolitano o dell'area geografica di rappresentanza e operatività;
- c) indicazione della sede ovvero delle sedi sociali;
- d) ove la legislazione dello Stato estero in cui la Federazione ha sede sottometta la costituzione della stessa a speciale regime autorizzativo e/o di iscrizione in pubblici registri, certificazione dell'Autorità competente attestante l'avvenuto adempimento delle formalità normativamente richieste;
- e) verbali dell'avvenuta adesione alla Federazione, a termini di statuto, delle singole Associazioni aderenti;
- f) verbale dell'avvenuta nomina, a termini di statuto, del Presidente della Federazione, sottoscrittore della richiesta di inserimento nell'Albo, e delle altre cariche sociali, con indicazione della loro durata;
- g) dettagliata relazione, sottoscritta dal Presidente e corredata da ogni opportuno elemento documentale e probatorio, descrittiva delle attività svolte dalla Federazione in favore delle collettività dei pugliesi presenti nell'ambito territoriale di pertinenza;
- h) dichiarazione scritta, resa dal Presidente istante sotto la propria responsabilità, della autenticità e della corrispondenza al vero di tutto quanto contenuto nella documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f), h).
4. Le domande delle Associazioni dei pugliesi nel mondo, di cui alla Sezione IV dell'Albo dovranno contenere in allegato:
- a) elenco nominativo degli associati, con l'indicazione, per ciascuno degli stessi, del luogo e della data di nascita, della residenza, del recapito postale, della cittadinanza;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Associazione;
- c) indicazione della sede ovvero delle sedi sociali operanti in Puglia;
- d) verbale dell'avvenuta nomina, a termini di statuto, del Presidente dell'Associazione, sottoscrittore della richiesta di inserimento nell'Albo, e delle altre cariche sociali, con indicazione della loro durata;
- e) dettagliata relazione, sottoscritta dal Presidente e corredata da ogni opportuno elemento documentale e probatorio, descrittiva del-

le attività svolte dalla Associazione con continuità e specificità in favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie. La relazione dovrà riguardare almeno i due anni precedenti la data della richiesta di iscrizione nell'Albo;

- f) dichiarazione scritta, resa dal Presidente istante sotto la propria responsabilità, della autenticità e della corrispondenza al vero di tutto quanto contenuto nella documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e).

Art. 3

Procedimento amministrativo

1. Le richieste di inserimento nell'Albo delle Associazioni e delle Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo corredate dalla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale presso il Settore Politiche Migratorie della Regione Puglia.

2. Il Settore Politiche Migratorie cura, attraverso un proprio funzionario incaricato del relativo procedimento, l'istruttoria relativa all'inserimento nell'Albo dell'Associazione o Federazione di Associazioni richiedente, verificando la sussistenza dei presupposti, delle condizioni di ammissibilità e di tutti i requisiti di legittimazione richiesti dall'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23.

3. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento può richiedere alla Associazione o Federazione istante ogni elemento integrativo di conoscenza e/o documentazione utile al positivo esito istruttorio della domanda. Lo stesso funzionario, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, può altresì richiedere la collaborazione delle Autorità diplomatiche e consolari italiane presso gli Stati esteri dove ha sede il soggetto associativo richiedente.

4. La relazione conclusiva dell'istruttoria, contenente la proposta di iscrizione o meno nell'Albo, convalidata dal Dirigente del Settore Politiche Migratorie, viene trasmessa al Presidente

della Giunta regionale per l'adozione del decreto di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23. Il decreto motivato può essere di accoglimento o di rifiuto.

5. Il decreto, di cui al comma precedente, viene redatto in triplice originale, di cui uno viene conservato presso la competente struttura del Gabinetto del Presidente, uno viene acquisito all'Albo delle Associazioni e Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo e il terzo viene notificato alla Associazione o Federazione istante a cura del Settore politiche migratorie.

Art. 4

Revoca del riconoscimento

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, l'iscrizione nell'Albo di una Associazione o Federazione di Associazioni può essere revocata in qualsiasi momento dal Presidente della Giunta regionale in caso di successiva perdita dei requisiti richiesti o di atteggiamento incompatibile con le finalità della suddetta legge regionale.

2. La revoca viene disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale su sua iniziativa ovvero su iniziativa del Settore, politiche migratorie e previo procedimento istruttorio svolto secondo quanto previsto dall'articolo precedente della presente legge.

3. Il procedimento di cui al comma precedente può essere attivato d'ufficio ovvero sulla base di segnalazione argomentata delle autorità diplomatiche e consolari italiane, di altri organismi pubblici e privati, di Associazioni e di ogni altro soggetto interessato alla tutela del prestigio e del buon nome della presenza pugliese nel mondo.

4. Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il dirigente del Settore Politiche Migratorie provvede a dare notizia alla Associazione o Federazione interessata dell'avvio del procedimento di revoca.

Art. 5

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, l'Albo delle

Associazioni e delle Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo si intenderà effettivamente istituito sulla base delle richieste evase positivamente entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

TITOLO II COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DEI PUGLIESI NEL MONDO

Art. 6

Assemblee continentali dei presidenti

1. La Regione Puglia indice all'inizio di ogni legislatura regionale cinque assemblee continentali dei Presidenti delle Associazioni e Federazioni di Associazioni iscritte nell'Albo regionale per la designazione dei componenti il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23. In sede di assemblea la designazione avviene unitariamente ovvero, in caso di mancata intesa, a scrutinio segreto con voto limitato a un nominativo.

2. Le assemblee continentali, di cui al comma precedente, si svolgono di norma entro novanta giorni dall'insediamento del Presidente della Giunta regionale in cinque diverse località rispettivamente appartenenti all'Europa, all'America del Nord, all'America del Sud, all'Africa e all'Australia.

3. A ciascuna assemblea, convocata dal Presidente della Giunta Regionale, partecipano, con diritto di voto, i Presidenti regolarmente in carica delle Associazioni e Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo, aventi sede nell'ambito del continente considerato, regolarmente riconosciute dalla Regione e iscritte nelle Sezioni I, II e III all'Albo di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23.

4. Partecipano altresì, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato e il Dirigente del Settore politiche migratorie

o suo delegato.

5. Spettano al Presidente della Giunta regionale o suo delegato tutti i poteri di presidenza e conduzione dei lavori della assemblea, compresi quelli di dare o negare la parola e di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto. Egli ha pure facoltà di fare proposte alla assemblea al fine di favorire l'esito unitario delle operazioni di designazione.

6. Nel corso delle assemblee i presidenti delle Associazioni e Federazioni di Associazioni iscritti nelle Sezioni I e III dell'Albo designano i componenti del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo previsti dall'art. 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23. Con separata votazione i presidenti delle Associazioni iscritte nella Sezione II dell'Albo designano i componenti del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo previsti dall'art. 7, comma 2, lettera b) della suddetta legge regionale.

7. Oltre a designare i componenti del Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo nel numero e secondo la ripartizione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, e per rendere possibile l'eventuale applicazione dei meccanismi di sostituzione previsti dal successivo art. 16 del presente Regolamento, ogni assemblea continentale indica almeno un componente supplente.

8. In sede di votazione, il presidente di ciascuna Associazione, tra quelle iscritte nelle Sezioni I e II dell'Albo, esprime un solo voto, a prescindere dalla consistenza numerica dell'Associazione stessa. Il Presidente di ciascuna Federazione di Associazioni, tra quelle iscritte alla Sezione III dell'Albo, esprime tanti voti quante sono le Associazioni aderenti.

9. Lo svolgimento delle assemblee continentali e la copertura delle spese relative sono previste nel piano degli interventi elaborato, per l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

Art. 7

Altre designazioni

1. I componenti il Consiglio Generale dei pu-

gliesi nel mondo di cui alle lettere c) e 1) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, sono designati motu proprio dal Presidente della Giunta regionale.

2. I componenti il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo di cui alla lettera d) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, sono designati dai Presidenti regionali delle Associazioni iscritte nella Sezione IV nell'Albo nel corso di una assemblea delle stesse convocata dal Presidente della Giunta regionale, di norma entro novanta giorni dal suo insediamento

3. I componenti il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo di cui alle lettere h) e i) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, sono designati dalle diverse organizzazioni interessate sulla base di procedure autogestite e nel rispetto dei termini temporali previsti dall'art. 7, comma 4, della stessa legge regionale.

Art. 8 Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione il termine di centoventi giorni per il decreto presidenziale di nomina dei componenti del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, decorre dalla data della effettiva istituzione dell'Albo indicata dall'art 5 del presente Regolamento.

2. Dalla stessa data decorrono i termini di novanta giorni previsti dall'art. 6, comma 2, e dall'art 7, comma 2, del presente Regolamento.

TITOLO III SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEI PUGLIESI NEL MONDO

Art. 9 Convocazione del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale dei pugliesi nel

mondo viene convocato dal Presidente della Giunta regionale con invito formale contenente l'indicazione del luogo e della data o delle date di svolgimento, dell'orario di inizio dei lavori e dell'ordine del giorno della sessione. L'invito viene spedito al domicilio, all'uopo indicato dagli stessi componenti, con ogni mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuto recapito, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta.

2. Per i componenti domiciliati all'estero la formale convocazione sarà preceduta da avviso, contenente la sola indicazione della data o delle date di svolgimento e dell'ora di inizio dei lavori, inviato con un mezzo di comunicazione rapida, compreso quello telematico, almeno trenta giorni prima della seduta.

3. Alle stesse procedure indicate nei commi precedenti del presente articolo sono sottoposte le convocazioni dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23. Tuttavia, in caso di fondate ragioni di urgenza i termini di spedizione dell'invito e dell'avviso indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere ridotti alla metà.

Art. 10 Compiti del Segretario

1. Il Segretario del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo, di cui all'art. 7, comma 9 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, collabora e assiste il Presidente della Giunta regionale per tutti gli aspetti organizzativi e funzionali connessi alla attività del Consiglio generale e risponde direttamente a lui del suo operato.

2. Il Segretario partecipa ai lavori del Consiglio Generale, redige e controfirma, unitamente al Presidente, i verbali delle sedute e ne tiene i documenti e gli atti.

3. Il Segretario mantiene collegamenti permanenti tra il Settore Politiche Migratorie e i componenti il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo, raccoglie e conserva tutta la documentazione relativa alle attività svolte anche all'estero dagli stessi componenti.

Art. 11 **Svolgimento dei lavori**

1. Le sedute del Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo sono presiedute dal Presidente della Giunta regionale ovvero, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

2. Il Presidente si avvale, per l'intero svolgimento della seduta, dell'assistenza del segretario del Consiglio Generale, del dirigente del Settore politiche migratorie e/o di funzionari da quest'ultimo delegati, ai quali può eventualmente concedere la parola per fornire informazioni di natura normativa, programmatica e tecnico-amministrativa utili al più approfondito e motivato esame dell'argomento in discussione.

3. Spetta al Presidente dichiarare aperta la seduta, previa verifica del numero legale ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

4. Spettano altresì al Presidente tutti i poteri di direzione dei lavori, compresi quelli di fornire indicazioni operative sullo svolgimento degli stessi, sospendere la seduta, concedere o negare la parola, fissare un limite temporale agli interventi, dichiarare completato l'esame di ogni singolo argomento e chiuso il dibattito sullo stesso, porre o meno al voto dell'assemblea eventuali documenti o proposte.

5. L'esame degli argomenti avverrà nell'ordine indicato nell'invito di convocazione, salvo diversa indicazione del Presidente o diverso avviso espresso a maggioranza dall'assemblea.

6. Di norma e salvo diversa determinazione del Presidente, ogni componente del Consiglio Generale che ne abbia fatto richiesta può parlare per una sola volta per ciascun argomento. Gli interventi si susseguiranno, salvo diverso e motivato avviso del Presidente, secondo l'ordine cronologico della richiesta.

7. Ogni componente del Consiglio Generale può, in ogni momento, chiedere la parola per motivo personale o per mozione d'ordine. In tal caso il richiedente ha diritto di precedenza rispetto agli altri iscritti a parlare.

Art. 12 **Deliberazioni del Consiglio Generale**

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, il Consiglio Generale assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli intervenuti.

2. Il Consiglio Generale delibera di norma a voto palese espresso per appello nominale o per alzata di mano.

3. Il Consiglio Generale delibera segretamente per la elezione dell'Ufficio di Presidenza, per motivate ragioni di opportunità riconosciute tali dal Presidente e tutte le volte in cui il voto implica valutazioni sulla qualità delle persone.

4. Delle modalità seguite per la votazione e del risultato della stessa, il Segretario fa esplicita menzione nel verbale della seduta e nel dispositivo di ogni singola deliberazione.

Art. 13 **Commissioni**

1. Il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo può organizzare i propri lavori costituendo formalmente al proprio interno una o più Commissioni cui affidare, in via occasionale o permanente, compiti di studio, approfondimento, elaborazione di testi e formulazione di proposte su particolari problematiche.

2. Ogni Commissione costituita elegge al proprio interno, a maggioranza, un Presidente, che ne dirige i lavori e riferisce al Consiglio Generale sui lavori della stessa, sottoponendo all'assemblea le conclusioni raggiunte e le proposte elaborate.

3. Ogni Commissione può chiedere di farsi assistere durante i propri lavori da unità di personale regionale in servizio presso il Settore Politiche Migratorie, con compiti di segreteria tecnica.

Art. 14 **Elezione dell'Ufficio di Presidenza**

1. Nel corso della seduta di insediamento il

Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo elegge al suo interno, con voto segreto e senza previa indicazione formale di candidature, l'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

2. L'elezione dei nove membri avviene indicando su unica scheda non più di sei nominativi, di cui almeno uno individuato tra i componenti giovani di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

3. Proceduto allo spoglio delle schede, il Presidente, assistito da due componenti con funzione di scrutatori, formula la graduatoria dei componenti votati secondo l'ordine decrescente dei voti ricevuti, indi proclama eletti i nove componenti classificatisi ai primi posti della graduatoria, assicurando che fra questi ci siano almeno tre rappresentanti dei pugliesi residenti all'estero e almeno un rappresentante dei giovani pugliesi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

4. Nell'ambito dei componenti eletti dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta designa con proprio atto due Vice presidenti, di cui uno residente all'estero.

Art. 15

Diritto alla informazione

1. Anche al di fuori delle sedute del Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo, i componenti dello stesso possono chiedere per iscritto, tramite il Segretario del Consiglio, al Presidente della Giunta regionale e/o al Dirigente del

Settore politiche migratorie informazioni sulle attività del Consiglio Generale, sulle linee di politica migratoria della Regione, sull'applicazione della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, e sullo stato dei programmi attuativi della stessa.

2. La richiesta di informazione deve essere evasa da chi ne ha competenza entro il termine massimo di trenta giorni.

Art. 16

Decadenza e sostituzione

1. I componenti del Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo decadono di diritto dal loro mandato con la conclusione della legislatura regionale.

2. Un singolo componente del Consiglio Generale può altresì essere dichiarato decaduto in caso di decesso, dimissioni volontarie, o per ingiustificata assenza a due sessioni consecutive di lavori dell'organismo. In tal caso la perdita della qualità di componente del Consiglio generale comporta anche la decadenza dall'eventuale incarico di componente l'Ufficio di Presidenza.

3. Nell'ipotesi di decadenza di cui al comma 2 del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale sostituisce con proprio decreto il componente decaduto sulla base dei termini di rappresentanza e delle indicazioni operative indicati dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, e dall'art. 7 del presente Regolamento.

REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2001, n. 9**Centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale,
modalità di costituzione, gestione e funzionamento.****NOTE:**• **Sintesi al Regolamento:**

Il provvedimento disciplina la costituzione, la gestione ed il funzionamento dei Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale prevedendone le dimensioni in riferimento alla specie di fauna selvatica che si intende far riprodurre. E' prevista la possibilità per il concessionario di chiedere il rinnovo della concessione sei mesi prima della scadenza naturale.

• **Principali soggetti esterni all'amministrazione regionale direttamente interessati**

- Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
- Enti pubblici interessati all'acquisto di fauna per ripopolamento
- INFS
- Provincia
- ASL

• **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
• All'occorrenza	• Versano la tassa di concessione regionale	• Centri privati di riproduzione di fauna selvatica
• Entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda	• Esprime parere per la costituzione di un centro privato di riproduzione all'Assessorato regionale competente, sentito il Comitato tecnico venatorio Provinciale	• Provincia
• Entro 2 anni dalla data di rilascio della prima autorizzazione	• Devono garantire una consistenza delle specie previste nel provvedimento di autorizzazione in equilibrio con le capacità ricettive	• Centri privati di riproduzione di fauna selvatica
• All'occorrenza	• Provvede alla vidimazione dei registri relativi alle catture e commercializzazione della fauna riprodotta	• Provincia
• Alla fine di ogni anno	• Invierà alla Provincia una relazione tecnica relativa all'immissione di riproduttori, catture effettuate e capi commercializzati	• Concessionario
• All'occorrenza	• Può abbattere capi per ragioni strettamente di carattere sanitario preventivamente indicati alla Provincia competente	• Concessionario
• 6 mesi prima della scadenza naturale	• Effettua domanda di rinnovo alla Regione e Provincia competente	• Concessionario
• Entro 120 gg. successivi alla morte del concessionario	• La concessione cessa sugli eredi o gli aventi causa non propongono richiesta di subentro	• Eredi o aventi causa del concessionario

REGOLAMENTO REGIONALE 16 NOVEMBRE 2001, N. 9

Centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, modalità di costituzione, gestione e funzionamento.

Publicato nel B.U.R. Puglia del 21 novembre 2001, n. 170.

**Art. 1
(Generalità)**

1. Il presente Regolamento, in attuazione della L.R. 27/98, art. 15 e dell'art. 4 del Piano Faunistico Venatorio Regionale, disciplina la costituzione, la gestione ed il funzionamento del Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

2. La costituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è autorizzata, in riferimento al

Piano Faunistico Venatorio Regionale, dalla Regione e per le seguenti specie cacciabili: fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, lepre, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale.

3. Nei centri privati di cui sopra è vietata ogni forma di esercizio venatorio. La cattura della fauna riprodottasi allo stato selvatico è consentita al concessionario o ai suoi dipendenti fissi o temporanei.. La commercializzazione è consentita per fini di ripopolamento, reintroduzioni e attività cinofile.

4. L'estensione di tali istituti al fine del comparto del territorio agro-silvo-pastorale regionale è inserito nel 15% riservato a gestione privata e globalmente non può superare l'1%.

5. La fauna riprodottasi e disponibile è acquistata con diritto di prelazione dagli Enti Pubblici ed è utilizzata ai fini di ripopolamento.

6. Centri privati hanno durata di cinque anni salvo rinnovo della concessione.

**Art. 2
(Caratteristiche)**

1. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, a gestione privata e organizzati in forma di azienda agricola singola,

consortile o cooperativa, hanno la funzione di riprodurre fauna selvatica allo stato naturale e sono soggetti a Tassa di Concessione Regionale ai sensi dell'art. 53 comma 9 L.R. 27/98.

2. Per la funzione attribuita ai centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, l'INFS, nel suo documento orientativo parte integrante della L. 157/92, li assimila alle Zone di Ripopolamento e Cattura.

3. In relazione a quanto sopra la costituzione di detti centri deve essere realizzata su territori aventi caratteristiche ambientali idonee per le specie che si intendono fare riprodurre ed anche le stesse dimensioni devono garantire l'insediamento di una popolazione stabile e in grado di autoriprodursi.

4. Le dimensioni dei centri privati o dei territori che lo compongono, in riferimento alla specie di fauna selvatica che si intende far riprodurre allo stato selvatico, sono di minimo:

- a) 200 ettari per la riproduzione del fagiano;
- b) 500 ettari per la riproduzione della starna, pernice rossa e coturnice;
- c) 500 ettari per la riproduzione del capriolo-cervo, daino, muflone;
- d) 200 ettari per la riproduzione della lepre e del cinghiale.
- Ne consegue che l'estensione di un centro privato di riproduzione di fauna allo stato naturale non deve superare i 1.000 - ettari.

5. I concessionari titolari dei centri di riproduzione devono uniformarsi alle normative sanitarie vigenti;

6. I centri privati sono costituiti su terreni in corpo unico i cui perimetri sono delimitati da muri e/o rete metallica non inferiore a mt. 1,50, in modo da garantire la non fuoriuscita della fauna, gli stessi perimetri sono segnalati con tabelle, poste a cura del concessionario e con le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 27/98,

recanti la scritta nera su fondo bianco: "Centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia - Concessione della Regione Puglia n° _____ del _____";

7. I riproduttori destinati ai centri di riproduzione di fauna devono preferibilmente provenire da località con caratteristiche ambientali simili al territorio Regionale.

In ogni caso i riproduttori destinati ai centri devono essere muniti di certificazione veterinaria nonché dell'attestazione della loro provenienza e di sistema di identificazione.

Art. 3 (Costituzione)

1. La richiesta di costituzione di un centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è presentata alla Regione, - Assessorato alla Caccia ed alla Provincia - Assessorato alla Caccia, competente per territorio dai possessori o conduttori di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui si intende realizzare il centro.

2. La richiesta di cui al precedente punto deve essere corredata:

- a) cartografia (mappa catastale) in scala 1:25.000 dei terreni interessati;
- b) titoli di proprietà dei terreni;
- c) relazione illustrante il programma produttivo che si intende realizzare;
- d) tipologia del territorio e ripartizione dello stesso in rapporto alle caratteristiche delle colture praticate;
- e) specie di fauna da far riprodurre in relazione alle caratteristiche ambientali del territorio;
- f) elenco nominativi addetti alla vigilanza.

3. La Provincia esprime il suo parere all'Assessorato Regionale alla caccia sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. La Concessione è rilasciata dalla Giunta Regionale sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale.

Art. 4 (Gestione)

1. La gestione è affidata al concessionario che ne assume tutte le responsabilità anche per i danni all'agricoltura arrecati dalla fauna nei territori circostanti il centro di riproduzione.

2. Il controllo sull'attività di gestione spetta all'Amministrazione Provinciale competente.

3. I centri privati devono garantire, trascorsi due anni dalla data di rilascio della prima autorizzazione, una consistenza delle specie previste nel provvedimento di autorizzazione in equilibrio con le capacità faunistiche ricettive del territorio interessato.

4. Il concessionario dovrà essere in regola con la tenuta delle scritture contabili in materia fiscale e dovrà essere iscritto, ove previsto, negli elenchi degli allevatori della ASL competente per territorio.

5. Tutte le catture nonché la commercializzazione della fauna riprodotta dovranno evincersi da apposito registro vidimato dalla Provincia ed esibito in qualsiasi momento per eventuali verifiche.

6. Alla fine di ogni anno il concessionario invierà alla Provincia una relazione tecnica riguardante: immissione di riproduttori, catture effettuate e capi commercializzati.

7. Per ragioni di carattere strettamente sanitario, connesse alla presenza di capi eventualmente malati o menomati, può essere consentito il ricorso all'abbattimento di tali soggetti da parte del veterinario o del titolare del centro o di altra persona competente, in possesso di preparazione teorica e pratica accertata dal competente servizio veterinario, preventivamente indicata alla Provincia competente. Le operazioni di abbattimento dovranno essere condotte in modo tale da risparmiare all'animale dolori e sofferenze evitabili (eutanasia).

8. E' vietato allevare fauna in aree recintate o in voliere.

Art. 5 (Rinnovo - Cessazione - Revoca)

1. Al fine del rinnovo della concessione, il

concessionario sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione ed alla Provincia competente per essere vagliata con le modalità di cui all'art. 3.

2. La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente provvedimento di concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configurazione del centro di riproduzione.

3. In caso di modifica della superficie il concessionario presenterà la nuova perimetrazione.

4. Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta Regionale entro la data di scadenza della concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al concessionario, la concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni, purchè sia stata corrisposta la Tassa di Concessione Regionale, con le modalità previste dall'art. 53 comma 9 L.R. 27/98.

5. La concessione cessa nel caso in cui:

- a. il Concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile;
- b. di rinuncia del Concessionario;

- c. di morte del Concessionario senza che gli eredi o gli aventi causa abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi;
- d. di ripetuta morosità nel pagamento della Tassa di Concessione Regionale;
- e. vengano meno i requisiti di cui all'art. 2.

6. La revoca della concessione è disposta con provvedimento della Giunta Regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio. La revoca della concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del Concessionario del presente Regolamento, della Normativa vigente e delle Direttive Regionali su proposta della Provincia territorialmente competente, deputata all'attività di controllo.

Art. 6 **(Norme finali)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dalla Normativa vigente e dalle Direttive Regionali.

REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre 2001, N. 10,**“Modifica al Regolamento regionale 5.12.2000, n. 2 concernente il Regolamento di Organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale”.****NOTE:****• Sintesi al Regolamento:**

Il provvedimento modifica l'art. 2, comma 4, del Regolamento regionale 5/12/2000 concernente il Regolamento di organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. Il Capo di Gabinetto, svolge le funzioni del Dirigente di Coordinatore di Arca relative al Servizi Generali, alla Comunicazione Istituzionale, al Rapporti Istituzionali ed all'Attuazione del Programma di Governo

• Principali soggetti esterni all'amministrazione regionale direttamente interessati

- Esperti in materia amministrativa, giuridica, economica ed internazionale

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'amministrazione regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

REGOLAMENTO REGIONALE 17 DICEMBRE 2001, N. 10,

“Modifica al Regolamento regionale 5.12.2000, n. 2 concernente il Regolamento di Organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale”.

Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 19 dicembre 2001, n°182

Art. 1

Il quarto comma dell'art. 2 del Regolamento regionale 5/12/2000, n° 2 è sostituito dal seguente:

“L'incarico di consulenza ai Consiglieri del Presidente è disciplinato dalla L.R. 12 agosto 1981, n° 45.

La convenzione, da stipularsi con i predetti consiglieri, potrà prevedere anche il rimborso delle spese”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Si riporta il Regolamento Regionale n. 2/2000REGOLAMENTO REGIONALE
5 DICEMBRE 2000, N. 2**Regolamento di organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.**

Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 7 dicembre 2000, n. 146

Art. 1

E' costituito, ai sensi della L.R. 7/97 art. 7 co.6, il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, struttura autonoma che opera, con funzioni di ausiliarità, per l'esercizio delle attività Istituzionali del Presidente e con compiti di raccordo e coordinamento dell'attività comples-

siva della Regione per la realizzazione degli obiettivi programmatici.

Art. 2

- Il Capo di Gabinetto, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'art. 7 co. 6, della L.R. 7/97 e dell'art. 21 della L.R. 18/74, svolge le funzioni del Dirigente Coordinatore di Area, nei termini di cui all'art. 12 della L.R. 7/97, avvalendosi di una propria unità operativa, con funzioni di Segreteria Tecnica, e dei seguenti Settori:

- Servizi generali
- Comunicazione istituzionale
- Rapporti Istituzionali
- Attuazione del Programma di Governo.

- A supporto delle attività proprie del Gabinetto, il Presidente può nominare suoi Consiglieri nel numero massimo di quattro per le aree giuridica, amministrativa, economica, internazionale.

- L'incarico di Consigliere è conferito dal Presidente, sentito il Capo di Gabinetto, a soggetti in possesso di notevole e specifica esperienza professionale.

- L'incarico di consulenza ai Consiglieri del Presidente è disciplinato dalla L.R. 12 agosto 1981, n° 45.

La convenzione, da stipularsi con i predetti consiglieri, potrà prevedere anche il rimborso delle spese”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. **(1)**

NOTE

(1) Comma così sostituito dal R. R. n. 10/2001.

Art. 3 **Settore Servizi generali**

Il Settore sovrintende alle funzioni formali di rappresentanza, agli impegni protocollari e alle relazioni esterne del Presidente con Istituzioni pubbliche e private; attende alle concessioni di patrocinio, adesioni e contributi previsti dalla L.R. 34/80 e alla organizzazione di manifestazioni; attende a tutte le attività finalizzate ad assicurare l'efficiente esercizio della funzionalità ed idoneità logistica e strutturale degli ambienti, delle attrezzature, delle risorse strumentali e di supporto.

Il Settore si articola in quattro Uffici:

- Affari del Cerimoniale;
- Posta e protocollazione, archivio, riproduzione e catalogazione documentale;
- Economato, cassa, approvvigionamento e magazzino della cancelleria e degli stampati, servizi telematici e di rete, impiantistica, manutenzione generale;
- Uffici Servizi Comuni e Gestione del contenzioso del Lavoro.

Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di settore mediante propri atti dispositivi.

Art. 4 **Comunicazione Istituzionale**

Al Settore sono demandate:

- le competenze giuridico-amministrative dirette ad assicurare assistenza al Presidente nell'espletamento degli atti a lui direttamente attribuiti dalle leggi, curandone il procedimento approvativo e relazionando sulla applicazione o eventuale modifica delle norme che investono la sua competenza;
- le attività finalizzate ad assicurare una corretta e tempestiva comunicazione istituzionale, rendendo accessibili le informazioni e la documentazione riguardante le attività e il funzionamento della Regione Puglia. Tanto al fine di migliorare il rapporto con i cittadini, con le espressioni della realtà regionale,

attraverso ogni utile impulso finalizzato ad attivare e sollecitare i riferimenti istituzionali e le strutture amministrative regionali per il perseguimento del principio di trasparenza e di giustizia.

Il Settore si articola in quattro Uffici:

- Leggi e Decreti e Atti del Presidente;
 - Relazioni con il Pubblico;
 - Addetto Stampa;
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di Settore mediante propri atti dispositivi.

Art. 5 **Settore Rapporti Istituzionali**

Al Settore sono demandate le attività finalizzate:

- ad assistere e supportare il Presidente della Giunta nella funzione di componente del Comitato delle Regioni d'Europa (Art. 198/A del Trattato di Maastricht), della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Unificata. In tale veste cura il necessario coordinamento con gli uffici e servizi regionali interessati alle specifiche tematiche;
- a curare i rapporti istituzionali, con le diverse articolazioni strutturali dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa, dei livelli centrali dello Stato, con i Rappresentanti delle realtà istituzionali, sociali ed economiche presenti sul territorio regionale, con gli Stati esteri.

Il Settore si articola in quattro Uffici:

- Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea - con sede a Bruxelles (Legge n. 52 del 6.02.1996 art. 58 c. 4)
- Delegazione romana di rappresentanza (L.R. 31.05.1980, n. 53);
- Rapporti con la Realtà Regionale;
- Rapporti Internazionali - (D.P.R. 31 marzo 1994).

Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di settore mediante propri atti dispositivi.

Art. 6
Settore Attuazione
del Programma di Governo

Al Settore sono demandate le attività finalizzate a supportare l'azione del Presidente nella realizzazione degli obiettivi programmatici.

Il Settore si articola in tre Uffici:

- Rapporti con il Consiglio Regionale;
- Statistico;
- Monitoraggio Politiche Settoriali e Documentazione.

Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di settore mediante propri atti dispositivi.

Art. 7
Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 7/97, nelle more della ridefinizione di un nuovo modello organizzativo in linea con le innovazioni introdotte dopo l'emanazione della citata legge.

REGOLAMENTO REGIONALE 21 dicembre 2001, N. 11**Regolamento n. 4/2001: proposta di sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.****NOTE:****• Sintesi al Regolamento:**

Il provvedimento sospende gli effetti del Regolamento n. 4/2001, limitatamente all'art. 5, con il quale sono individuati gli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita. La sospensione degli effetti dell'articolo sopracitato, non potranno, comunque, protrarsi oltre il 30 giugno 2002.

• Principali soggetti esterni all'amministrazione regionale direttamente interessati

- Medie e grandi strutture di vendita
- Province e Comuni
- Camere di Commercio
- Associazioni di categoria degli operatori commerciali e dei consumatori
- Promotori di attività commerciali

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'amministrazione regionale**Scadenze**

///

Adempimenti

///

Soggetti

///

REGOLAMENTO REGIONALE 21 DICEMBRE 2001, N. 11

Regolamento n. 4/2001: proposta di sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.

Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 24 dicembre 2001, n° 185

Art. 1

“Sono sospesi gli effetti del Regolamento Regionale n° 4 del 20/03/2001 ⁽¹⁾ limitatamente all’art. 5 e delle norme ad esso collegate fino all’approvazione dell’aggiornamento della programmazione della rete di vendita e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002”:

NOTE

(1) Il Regolamento Regionale n. 4/01 “Artt. 1 e 2 lett. a) della l. r. 24 /99. Regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendite “è stato pubblicato sul BURP n. 52 del 4 aprile 2001.

APPENDICE

**Leggi Regionali esplicitamente abrogate
dal 1972 al 2001**

Tab. 6

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LEGGI REGIONALI ESPLICITAMENTE ABROGATE
aggiornato al 28 febbraio 2002

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
2	1	2	2	2	4	1	1	7	3	1	3	2	1	1	6	2	5	9	5	4	3	29	5	1	9				
4	5	7	3	5	5	4	3	8	4	6	5	6	5	2	7	3	7	20	7	6	5		10	2					
6	7	8	4	6	6	5	4	9	9	7	10	7	7	13	12	7	9		14	8	7		14	3					
7	12	9	6	7	6	6	6	10	10	9	12	13	9	17	15	18	10		15	10	14		16	16					
9	13	10	7	8	7	11	11	11	11	14	13	14	10	18	16	19	11		25	16	16		20	18					
10	15	12	9	9	8	12	12	13	13	15	14	15	13	20	17	21	12		29	11	17		28	24					
11	16	13	10	10	10	9	13	13	14	18	16	16	15	21	21	23	14		36	11	10		30	33					
12	17	15	11	14	14	14	15	14	18	28	18	23	19	23	22	24	15						31	36					
14	18	16	13	15	15	16	18	19	29	19			20	24	24	35	16						33	39					
15	19	17	14	16	19	18	19	23	31	20			21	25	29	9	18							30					
16	20	24	15	17	22	19	20	27	37	21			22	28	33	20													
17	22	25	16	18	23	20	24	28	41	23			25	29	37														
5	23	26	17	20	24	21	26	29	42	28			33	30	39														
	24	27	18	21	25	22	27	31	43	32			34	43	25														
	25	33	19	22	27	23	29	36	44	38			35	44															
	28	34	20	25	28	26	30	38	47				37	46															
		35	21	26	31	27	32	47	54				38	47															
		36	26	31	32	29	35	51	55				39	49															
		37	27	35	31	36	55	57					41	52															
	40	28		39	32	38	57	60					51	55															
	41	29		17	33	39	58	65					52	57															
	42	31		18	34	43	59						53	58															
	43	32			37	45	60						28	59															
	44	33			40	48	62																						
	46	34			41	49	64																						
		38			45	51	68																						
		42			46	52	69																						
		43			47	58	74																						
		46			48	59	75																						
		50			49	63	77																						
		51			50	65	78																						
		53			52	68	79																						
		54			53	70																							
					30	72																							
					25																								

Note

- 1) I numeri indicati nelle colonne si riferiscono al numero della L.R.
- 2) In appendice sono riportati i titoli di tutte le leggi abrogate.

Leggi regionali abrogate**1972**

N.ro	DATA	TITOLO
2	21/01/1972	Norme per il funzionamento degli organi di controllo della Regione sugli atti degli Enti locali.
4	25/02/1972	Determinazione della indennità di funzione o di carica e della indennità di trasferta spettanti ai membri del Consiglio Regionale
5	01/07/1972	Istituzione del Servizio di Tesoreria Regionale
6	01/08/1972	Norme integrative della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2, sul funzionamento degli organi di controllo.
7	28/08/1972	Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative statali trasferite alle Regioni.
9	05/09/1972	Costituzione delle Comunità Montane.
10	05/09/1972	Conferimento borse di studio agli alunni delle scuole medie di secondo grado.
11	05/09/1972	Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari.
12	05/09/1972	Determinazione delle indennità dovute ai presidenti ed ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione.
14	14/11/1972	Integrazioni alla legge regionale n.4: "Indennità dei Consiglieri della Regione Puglia".
15	18/11/1972	Autorizzazione a prestazione di lavoro straordinario per il personale in servizio presso la Regione.
16	21/12/1972	Interventi a favore dell'agricoltura.
17	27/12/1972	Assegnazione di buoni acquisto libri agli alunni delle scuole medie di primo grado.

1973

1	29/01/1973	Ulteriori interventi in favore dell'agricoltura.
5	03/03/1973	Determinazione indennità ai segretari degli organi di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione.
7	26/03/1973	Personale in servizio presso la Regione per la prima costituzione degli uffici.
12	25/06/1973	Interventi per il potenziamento della medicina sportiva.
13	04/07/1973	Interventi regionali nei trasporti.
15	04/07/1973	Interventi per la esecuzione di lavori di sistemazione e di ampliamento della rete dell'acquedotto.
16	04/07/1973	Adeguamento della legge 12.3.1968, n. 326, recante provvidenze per la realizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

17	04/07/1973	Contributi agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto.
18	25/07/1973	Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea nell'anno 1973.
19	04/08/1973	Intervento regionale per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi e orfani di guerra.
20	06/08/1973	Proroga della indennità di missione al personale comandato.
22	25/08/1973	Fondo regionale per gli ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso, i centri di medicina sociale e del lavoro e i centri di diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.
23	30/08/1973	Autorizzazione ad un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della l.r. 4.7.73. n 16, concernente "Adeguamento della legge 12.3.68, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica".
24	30/08/1973	Provvidenze per gli impianti sportivi e per le attività dilettantistiche.
25	30/08/1973	Provvidenze per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico.
28	20/12/1973	Concessione dell'indennità di missione al personale statale proveniente dai servizi centrali e periferici non trasferiti, messi a disposizione della Regione Puglia.

1974

2	21/01/1974	Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere pubbliche.
7	25/01/1974	Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della Regione Puglia.
8	25/01/1974	Interventi per l'adeguamento dei servizi veterinari e per il funzionamento delle condotte veterinarie disagiate.
9	07/02/1974	Erogazione di contributi straordinari per l'anno 1973 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.
10	07/02/1974	Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale.
12	07/02/1974	Esecuzione lavori per sistemazione e dragaggio delle foci delle lagune di Lesina e Varano in provincia di Foggia.
13	07/02/1974	Norme transitorie per la programmazione ospedaliera.
15	07/02/1974	Istituzione del fondo di solidarietà regionale per gli interventi straordinari in agricoltura.
16	26/02/1974	Istituzione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti.
17	02/03/1974	Terre abbandonate.
24	18/07/1974	Regolamentazione accensione stoppie.
25	18/07/1974	Interventi per la tutela del patrimonio boschivo.
26	17/08/1974	Modifica alla l.r. 5 settembre 1972, n. 11.
27	17/08/1974	Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1972 n. 4.
33	03/09/1974	Interventi in favore della cooperazione e dell'associazionismo.
34	03/09/1974	Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972 e 1973.

- 35 03/09/1974 Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico territoriale.
- 36 03/09/1974 Celebrazione del 30° anniversario della liberazione.
- 37 12/11/1974 Provvidenze a favore degli emigrati.
- 40 02/12/1974 Modifica del 2° comma dell'art. 9 della legge regionale n 27 del 20 dicembre 1973.
- 41 13/12/1974 Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea.
- 42 13/12/1974 Contributi agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto.
- 43 16/12/1974 Adeguamento del trattamento economico al personale dipendente dalle imprese private concessionarie di pubblici servizi di autolinee.
- 44 30/12/1974 Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16.
- 46 30/12/1974 Concessione di contributi alle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana ciechi della Puglia.

1975

- 2 08/01/1975 Incremento del fondo di dotazione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti.
- 3 08/01/1975 Istituzione del Comitato regionale per lo sport.
- 4 08/01/1975 Modifica della legge regionale: Incremento del fondo di dotazione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti.
- 6 20/01/1975 Formazione e riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.
- 7 20/01/1975 Interventi a favore della zootecnia.
- 9 20/01/1975 Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1973, n. 24.
- 10 25/01/1975 Disciplina del titolo di maestro artigiano e delle qualifiche di bottega scuola.
- 11 25/01/1975 Promozione della attività sportiva dilettantistica.
- 13 25/01/1975 Realizzazione di impianti di stabulazioni di molluschi lamellibranchi.
- 14 25/01/1975 Erogazioni di contributi straordinari per l'anno 1974 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.
- 15 25/01/1975 Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972-1973.
- 16 25/01/1975 Iniziative nel settore dello spettacolo di prosa.
- 17 05/02/1975 Art. 23 - L.R. 3 marzo 1973, n. 6: Aumento del fondo regionale integrativo di quello assegnato dallo stato per le finalità di cui all'art. 2 della Legge 6.12.1971, n. 1044, per il piano degli asili nido finanziato per gli anni 1972-73.
- 18 05/02/1975 Fondo regionale per il trasporto gratuito o agevolato di lavoratori e studenti.
- 19 05/02/1975 Integrazione alla legge regionale del 12 novembre 1974, n. 37.

- 20 05/02/1975 Determinazione dei contributi da corrispondere ai Comuni per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane ai sensi della l.r. 4 luglio 1974, n. 21.
- 21 05/02/1975 Istituzione di un Comitato per il coordinamento della attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l'attività degli Enti ospedalieri.
- 26 20/03/1975 Finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento del C.R.I.A.P.
- 27 24/03/1975 Norme per la corresponsione delle indennità dovute ai componenti delle commissioni di nomina regionale.
- 28 08/04/1975 Contributi per il miglioramento e l'incremento delle colture da rinnovo.
- 29 08/04/1975 Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Puglia.
- 31 08/04/1975 Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni.
- 32 14/04/1975 Istituzione di un contributo sull'acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggiere a coltivatori diretti iscritti negli elenchi anagrafici.
- 33 14/04/1975 Assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali.
- 34 14/04/1975 Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9.
- 38 07/05/1975 Norme sullo svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, ai sensi del DPR n. 10 del 15 gennaio 1972, in materia di Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.
- 42 21/05/1975 Interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti.
- 43 21/05/1975 Norme relative alla istruttoria e ai pareri in linea tecnica per i progetti esecutivi di opere pubbliche di bonifiche da realizzare con l'intervento finanziario della Regione Puglia.
- 46 28/05/1975 Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16.
- 50 07/06/1975 Istituzione di parchi naturali attrezzati.
- 51 07/06/1975 Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole.
- 53 07/06/1975 Aumento contributi di cui alla legge regionale 13 dicembre 1974, n. 42, agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto.
- 54 07/06/1975 Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1973, n. 24, contenente "Provvidenze per gli impianti sportivi e per favorire le attività dilettantistiche".

1976

- 4 29/01/1976 Incremento del fondo di dotazione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti.
- 5 29/01/1976 Fondo regionali per l'adeguamento del trattamento economico e normativo al personale dipendente dalle imprese concessionarie di pubblici autoservizi per trasporto viaggiatori.

6	29/01/1976	Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autoservizi di linea.
7	29/01/1976	Erogazione contributi straordinari alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori.
8	29/01/1976	Norme integrative della legge regionale n. 18/74: Procedimenti relativi al trattamento economico di attività dei dipendenti della Regione Puglia.
9	29/01/1976	Modifica della legge regionale 17 agosto 1974, n. 28: Disciplina degli organi consultivi operanti nel settore sanitario.
10	09/03/1976	Modifica della legge regionale 7 giugno 1975, n. 49 - Istituzione del servizio regionale di pronto soccorso.
14	11/06/1976	Norme per la composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi sanitari a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario.
15	23/06/1976	Modifiche alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 14 recante: Integrazioni alla legge regionale n. 4 - Indennità dei consiglieri della Regione Puglia.
16	23/06/1976	Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.
17	23/07/1976	Fondo regionale per l'adeguamento del trattamento economico e normativo al personale dipendente dalle imprese concessionarie di pubblici autoservizi per trasporto viaggiatori.
18	23/07/1976	Incremento del fondo di dotazione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti.
20	25/08/1976	Rifinanziamento legge regionale 3 settembre 1974, n. 33: Interventi in favore della cooperazione e dell'associazionismo.
21	28/08/1976	Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16.
22	28/08/1976	Erogazione di contributi straordinari alle imprese private per concessioni di autolinee extraurbane per viaggiatori.
25	25/11/1976	Modifiche della legge regionale 14 aprile 1975, n. 34.
26	25/11/1976	Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della L.R. 4 luglio 1973, n. 16.
31	29/12/1976	Modifica ed integrazione della legge regionale 11 giugno 1976, n. 14, recante: "Norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici nei concorsi sanitari".

1977

1	25/01/1977	Modifiche alla L.R. n. 32 del I 1.4.1975, concernente l'istituzione di un contributo sull'acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggere a coltivatori diretti iscritti negli elenchi anagrafici.
4	28/02/1977	Norme integrative alla l.r. n. 18 del 25 marzo 1974.
5	17/03/1977	Interventi creditizi in favore della cooperazione.
6	17/03/1977	Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

7	17/03/1977	Costituzione del Comitato consultivo regionale per il turismo.
8	21/03/1977	Istituzione delle riserve naturali.
9	21/03/1977	Commissione consultiva regionale per la formazione professionale
14	06/05/1977	Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.
15	06/05/1977	Norme per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica in attuazione del piano regionale per l'edilizia scolastica.
17	30/05/1977	Norme sulla contabilità regionale
18	30/05/1977	Integrazioni alla legge approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21 aprile 1977 con delibera n. 132 - Norme sulla contabilità regionale
19	30/05/1977	Norme integrative alla L.R. n. 16 del 23 giugno 1976.
22	12/08/1977	Modifiche alla l.r. 14.11.1972, n. 14, recante: Integrazioni alla l.r. n. 4/1972.
23	12/08/1977	Modifica alla l.r. n. 18 del 25 marzo 1974.
24	17/08/1977	Finanziamento interventi straordinari per i Comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo inquinati dalla nube tossica di arsenico.
25	17/08/1977	Proroga convenzione per gestione centri servizi socio-culturali.
27	17/08/1977	Indennità di funzione ai Presidenti ed ai componenti aventi voto deliberativo dei Consigli di Amministrazione degli Enti ospedalieri.
28	17/08/1977	Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e relativa tariffa.
31	23/10/1977	Modifica della legge regionale 17 marzo 1977, n. 7.
32	28/10/1977	Istituzione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.
35	15/11/1977	Integrazione della l.r. n. 6 del 17 marzo 1977.
39	23/12/1977	Rifinanziamento della L.R. 7.2.1974, n. 12 - Esecuzione lavori di sistemazione e dragaggio delle foci delle lagune di Lesina e Varano in provincia di Foggia.

1978

1	09/01/1978	Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici.
3	09/01/1978	Interventi straordinari in favore dei comuni di Castro, Porto Cesario, San Cassiano, Ortona e Zapponeta.
4	09/01/1978	Intervento a favore del comune di Barletta per la ristrutturazione del teatro Curci.
6	09/01/1978	Modificazione alla legge regionale 4 agosto 1973, n.19.
11	11/01/1978	Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1976, n.6.
12	14/01/1978	Interventi a favore della scuola media dell'obbligo per la realizzazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 1977/78.
13	01/02/1978	Erogazione di contributi alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori.

-
- | | | |
|----|------------|---|
| 15 | 03/03/1978 | Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. |
| 16 | 03/03/1978 | Modifica della Legge Regionale 3 marzo 1978. n.15, concernente "Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. |
| 18 | 11/04/1978 | Rettifica e integrazione alla L.R. n.25 del 17 agosto 1977. |
| 19 | 11/04/1978 | Celebrazione del XXX anniversario della costituzione. |
| 20 | 17/04/1978 | Assunzione dei centri di servizi culturali e sociali. |
| 21 | 12/06/1978 | Incentivi per migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese agricole singole attraverso l'assunzione di personale dirigente. |
| 22 | 13/06/1978 | Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese. |
| 23 | 13/06/1978 | Corsi straordinari di formazione professionale di cui alla legge 501 dell'8.8.1.977. |
| 26 | 29/06/1978 | Anticipazioni di fondi alle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Regione Puglia per l'assistenza medico-specialistica e per l'assistenza medico-generica ai coltivatori diretti pensionati. |
| 27 | 05/07/1978 | Norme di interpretazione ed integrazione alla legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974. |
| 29 | 07/07/1978 | Divieto di provvedimenti straordinari ad Enti ed Istituzioni trasferiti o in corso di trasferimento alla Regione Puglia. |
| 30 | 11/07/1978 | Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30/05/1977, n. 17: Norme sulla contabilità regionale |
| 31 | 21/07/1978 | Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 dell'11 aprile 1978 - Celebrazione del XXX anniversario della Costituzione. |
| 32 | 21/07/1978 | Istituzione del servizio sociale regionale per le attività motorie e sportive. |
| 33 | 21/07/1978 | Modifiche alle ll.rr. 25.2.1972. n. 4 e 17.8.1974, n. 27, recanti norme sulla indennità di trasferta ai consiglieri regionali. |
| 34 | 24/07/1978 | Interventi per favorire nel settore agro-zootecnico-vivaistico la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte. Delega di funzione ai Comuni e agli altri Enti Locali elettivi. |
| 37 | 12/08/1978 | Norme in materia di lavori pubblici. |
| 40 | 18/08/1978 | Norme per l'esercizio venatorio nella regione Puglia per l'annata 1978-1979. |
| 41 | 01/09/1978 | Modifiche ed integrazioni della legge regionale del 17 aprile 1978, n. 20: Assunzione dei centri di servizi culturali e sociali. |
| 45 | 04/09/1978 | Campagna promozionale straordinaria per il rilancio sul mercato nazionale ed internazionale dell'immagine turistica della Puglia. |
| 46 | 04/09/1978 | Interventi a sostegno di iniziative e manifestazioni per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile. |

47	04/09/1978	Interventi per l'occupazione giovanile.
48	04/09/1978	Ulteriori programmi di intervento in campo agricolo con particolare riferimento ai settori incentivati dalla legge 27/12/1977, n. 984.
49	04/09/1978	Provvidenze per le manifestazioni turistiche.
50	05/09/1978	Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.
52	07/09/1978	Contributo straordinario alle scuole medie di 1° grado per l'anno scolastico 1976/1977.
53	11/10/1978	Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio.

1979

7	19/02/1979	Fusione dell'Ente Ospedaliero "L. Quaranta" con l'Ente Ospedaliero Consorziale di Bari.
8	27/02/1979	Delega agli Enti Locali della gestione dei provvedimenti per l'occupazione giovanile previsti dall'art. 26 della legge 1.6.1977. n. 785
9	27/02/1979	Interventi per la valorizzazione del marmo pugliese.
10	27/02/1979	Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 40 - Norme per l'esercizio venatorio nella Regione Puglia per l'annata 1978-79.
11	01/03/1979	Nuova disciplina della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica di cui alla legge regionale 4 agosto 1973, n. 19.
12	06/03/1979	Modifica legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2
13	06/03/1979	Norme per la realizzazione di impianti di depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani e per l'utilizzo delle acque reflue a scopo irriguo.
14	19/03/1979	Sovvenzioni di esercizi in favore della società ferrovie del Sud-Est. Ferrotranviaria e Ferrovie del Gargano per l'esercizio di autolinee di interesse regionale.
18	02/04/1979	Norme per il finanziamento delle iniziative per la propaganda e l'educazione igienico-sanitaria.
19	11/04/1979	Delega ai Comuni e alle Province delle funzioni amministrative di cui alla legge 25 maggio 1970. n. 364 e successive modificazioni, concernente interventi per fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche.
20	12/04/1979	Rinnovo e modifiche alla l.r. 7-6-75 n. 51 recante agevolazioni creditizie nel settore delle strutture agricole.
24	18/04/1979	Provvidenze per la diffusione della cultura musicale.
25	18/04/1979	Modificazioni alla legge regionale 1 luglio 1972, n. 5 - Istituzione del servizio di Tesoreria regionale
26	18/04/1979	Centri socio-culturali. Proroga termini artt. 3 e 4 legge regionale 17 aprile 1978. n. 20.
27	24/04/1979	Celebrazione del XXX anniversario della costituzione: modifiche alle ll.rr. n. 19 dell'11 aprile 1978 e n. 31 del 21 luglio 1978.
29	05/05/1979	Sub-delega alle Province della delega alle Regioni in materia di attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci.

- 30 29/05/1979 Integrazione dell'art. 2 della l.r. 21.7.78, n. 33.
- 32 16/06/1979 Corresponsione al personale regionale di importi mensili lordi comprensivi delle aggiunzioni senza titolo in attesa dell'applicazione dell'accordo nazionale.
- 35 20/06/1979 Disciplina della ricezione turistica all'aperto.
- 36 29/06/1979 Norme di attuazione nella Regione Puglia, della legge nazionale 2 marzo 1976, n. 183 - Incremento e miglioramento degli esercizi ricettivi nonché degli impianti ed attrezzature complementari.
- 38 29/06/1979 Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura.
- 39 29/06/1979 Provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettività alberghiera e turistica e dei servizi complementari.
- 43 17/07/1979 Normativa per la determinazione delle caratteristiche e per la fornitura delle uniformi al personale avente diritto.
- 45 25/07/1979 Fusione dell'Ente Ospedaliero "C. Braico" con l'Ente Ospedaliero "A. Di Summa" di Brindisi.
- 48 31/07/1979 Consulta per i beni culturali ed ambientali.
- 49 31/07/1979 Nuova disciplina degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.
- 51 28/08/1979 Istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro-loco.
- 52 28/08/1979 Integrazione dell'art. 7 della legge regionale n. 32 del 21 luglio 1978 - Istituzione del servizio sociale regionale per le attività motorie e sportive.
- 58 30/08/1979 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata - Legge 23 dicembre 1975, n. 745 - Contributo della regione Puglia.
- 59 30/08/1979 Interpretazione autentica del 1° e 2° comma dell'art. 20 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37.
- 63 04/09/1979 Applicazione nella Regione Puglia del regolamento 78/1054/CEE e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura.
- 65 23/10/1979 Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie.
- 68 20/11/1979 Norme in materia trasfusionale.
- 70 26/11/1979 Parziale modifica dell'art. 13 della legge regionale n.8 del 21 marzo 1977 - Istituzione delle riserve naturali.
- 72 26/11/1979 Tutela dell'ambiente naturale e culturale caratteristico della Regione Puglia. Salvaguardia e destinazione d'uso dei trulli di Alberobello. Intervento urgente.

1980

- 3 07/01/1980 Utilizzazione degli avanzi di amministrazione dell'anno 1977 per la soddisfazione delle domande presentate dagli artigiani pugliesi ai sensi della legge n. 7 del 25.1.1974.
- 4 07/01/1980 Provvidenze urgenti e straordinarie per l'economia pugliese.

9	17/01/1980	Ente Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.) - Rendiconto generale e bilancio finale per l'esercizio finanziario 1977.
10	17/01/1980	Interventi straordinari per ricostruire i boschi, le colture e il patrimonio danneggiati dagli incendi verificatesi il 19 luglio 1978.
11	17/01/1980	Determinazione delle indennità dovute ai presidenti e ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione - Modifiche alla l.r. n. 12 del 5.9.72.
13	28/01/1980	Celebrazione del XXX anniversario della Costituzione. Modifiche alle ll.rr. 30 aprile 1978, n. 19, 21 LUGLIO 1978, n. 31 e 24 aprile 1979, n. 27.
14	28/01/1980	Ulteriori modifiche alle leggi regionali 3 marzo 1978, n. 15 e 4 settembre 1979, n. 63, attuative delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura.
18	13/03/1980	Integrazione dell'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37.
19	22/03/1980	Modifiche alla legge regionale n. 33 del 21 luglio 1978.
23	14/04/1980	Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali pugliesi.
27	22/04/1980	Costituzione del comitato regionale per l'anno internazionale del bambino.
28	24/04/1980	Modifiche alla legge regionale n. 50 del 7 agosto 1979 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.
29	24/04/1980	Proroga del termine di presentazione della documentazione probatoria di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 3.
31	24/04/1980	Revisione delle sovvenzioni di esercizio in favore di società ferrotramviarie per l'esercizio delle autolinee di interesse regionale.
36	30/04/1980	Integrazione alla legge regionale n. 27 del 17 agosto 1977 concernente indennità di funzione ai Presidenti ed ai componenti avente voto deliberativo dei Consigli di Amministrazione degli Enti ospedalieri.
38	30/04/1980	E.R.P.T. - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.
47	23/05/1980	Estensione al personale degli Enti turistici di Puglia (E.P.T. E A.A.S.T.) del contratto nazionale dei dipendenti delle Regioni a statuto ordinario.
51	26/05/1980	Norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle Unità Sanitarie Locali.
55	31/05/1980	Disposizioni concernenti la liquidazione di una indennità sostitutiva del premio di fine servizio I.N.A.D.E.L.
57	06/06/1980	Corresponsione degli assegni di cui al contratto nazionale 1979-1981.
58	06/06/1980	Interventi per favorire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei cittadini portatori di handicaps.
59	06/06/1980	Interventi nel settore estrattivo.
60	06/06/1980	Costituzione del comitato regionale per l'anno internazionale del bambino. Modifiche alla l.r. approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 marzo 1980.
62	06/06/1980	Celebrazione del XXX anniversario della Costituzione. Modifiche alla L.r. 28 gennaio 1980, n. 13.

- 64 09/06/1980 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 24/07/1978, n. 34, concernente "Interventi per favorire la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte".
- 68 09/06/1980 Interventi per favorire nella Regione Puglia lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca, della sperimentazione, della divulgazione e della dimostrazione applicate all'agricoltura.
- 69 09/06/1980 Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali.
- 74 21/06/1980 Modifica art.16 della l.r. 2/72 "Norme per il funzionamento degli organi di controllo della Regione sugli atti degli Enti locali" e degli artt. 1 e 2 della l.r. 12/72 "Determinazione delle indennità dovute ai Presidenti ed ai componenti dei (CO.RE.CO.).
- 75 21/06/1980 Programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 21314 gennaio 1979.
- 77 21/06/1980 Integrazione dei compensi ai componenti le Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118.
- 78 21/06/1980 Interventi della Regione Puglia per la tutela della maternità alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciali.
- 79 23/06/1980 Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse regionale per il trasporto di persone.

1981

- 1 07/01/1981 Modifica del secondo comma dell'art. 38 della L.R. 26 maggio 1980 n. 51 - "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle Unità Sanitarie Locali".
- 6 16/01/1981 Disciplina transitoria dei territori già costituiti in riserva di caccia.
- 7 16/01/1981 Primi interventi in materia di tutela faunistica.
- 9 16/01/1981 Norme transitorie per il primo funzionamento delle UU.SS.LL.
- 14 09/02/1981 Modifica alla l.r. 11 aprile 1980. n. 23 recante norme per l'istituzione degli ambiti territoriali pugliesi.
- 15 09/02/1981 Modifica alla L.R. n. 45 del 15 maggio 1980.
- 18 09/02/1981 Modifica alla legge regionale 12 agosto 1977, n. 22.
- 28 27/04/1981 Modificazioni alle dotazioni organiche dei livelli funzionali 2, 3 e 4 del ruolo unico dei dipendenti regionali di cui alla l.r. n. 16/80.
- 29 05/06/1981 Integrazioni e modifiche alla L.R. 29 dicembre 1976 n. 32.
- 31 22/06/1981 Convenzioni con società autostradali.
- 37 26/06/1981 Disciplina della classificazione alberghiera.
- 41 17/07/1981 Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n. 440 del 04/08/1978.
- 42 17/07/1981 Indennità sostitutiva fine rapporto al personale non avente diritto al trattamento a percepire il premio di fine servizio da parte dell'I.N.A.D.E.L.

43	17/07/1981	Costituzione di una Commissione di indagine per verificare lo stato di attuazione delle leggi regionali sulle riserve naturali e sui parchi naturali.
44	12/08/1981	Costituzione di una Commissione di indagine sulla formazione professionale.
47	31/08/1981	Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24/07/1978, n 34 al fine di sviluppare la cooperazione giovanile in agricoltura.
54	31/08/1981	Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge 27/12/1977 n 984. Organizzazione e snellimento delle procedure.
55	27/10/1981	Modifiche alla l.r. n. 28 del 24.4.1980, recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.
57	04/12/1981	Interventi per la valorizzazione delle attività ittiche e dell'acquacoltura.
60	04/12/1981	Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.
65	10/12/1981	Modifiche ed integrazione alla l.r. 27 aprile 1981, n. 28

1982

3	30/01/1982	Modifiche alla L.R. 9 giugno 1980, n. 69 concernente "Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali".
5	30/01/1982	Modifiche art. 20 L.R. n. 37 del 12 agosto 1978 - Norme in materia di LL.PP.
10	03/02/1982	Trattamento di previdenza e quiescenza del personale dell'E.R.P.T.
12	19/03/1982	Riordino dei servizi dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia - Stato giuridico e trattamento economico del personale.
13	19/03/1982	Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.
14	05/04/1982	Determinazione delle indennità per gli Amministratori e Sindaci e revisori dei conti dell'E.R.S.A.P.
16	08/04/1982	Modifica alla l.r. n. 23 del 14.4.1980 "Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali pugliesi".
18	15/04/1982	Proroga dei termini fissati dalla L.R. 12 agosto 1981. n. 44 - Costituzione di una Commissione di indagine sulla formazione professionale.
19	06/05/1982	Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 12 del 19.3.82 avente ad oggetto "Riordino dei servizi dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - Stato giuridico e trattamento economico del personale".
20	10/05/1982	Abrogazione degli artt. 6. 7 e 8 della L.R. 13 giugno 1978, n. 22.
21	10/05/1982	Modifica del quarto comma, art. 1 della L.R. 7 gennaio 1980, n. 3.
23	27/05/1982	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 51.
28	03/11/1982	Modificazioni alla L.R. 21 giugno 1980. n. 75 concernente l'attuazione di un programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2, 3 e 4 gennaio 1979.

- 32 08/11/1982 Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria - Riordino dei servizi veterinari.
- 38 10/12/1982 Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali.

1983

- 2 11/01/1983 Delega alle Province della funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di veicoli eccezionali e di veicoli non eccezionali che effettuano trasporti eccezionali.
- 6 25/03/1983 Disciplina transitoria del conferimento di incarichi provvisori presso le Unità Sanitarie Locali.
- 7 27/05/1983 Inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici delle Unità Sanitarie Locali riqualificazione ex legge 3 giugno 1980, n. 243 e mediante corsi ordinari.
- 13 25/06/1983 Norme per l'ulteriore finanziamento dei programmi delle Comunità Montane e la valorizzazione delle zone montane.
- 14 25/06/1983 Norme per la disciplina delle funzioni dei revisori delle UU.SS.LL. nonché sul controllo degli atti degli istituti di ricovero a carattere scientifico di diritto pubblico.
- 15 25/11/1983 Sostituzione dell'art. 14 della L.R. 17 luglio 1981, n. 11 concernente il ripristino a coltivazione delle terre incolte.
- 16 25/11/1983 Provvedimenti per la diffusione dell'informazione. Primo intervento.
- 23 13/12/1983 Modifica art. 93 L.R. n. 17 del 30/05/1977 e successive modificazioni ed integrazioni

1984

- 1 07/01/1984 Determinazione della tassa regionale di circolazione.
- 5 21/01/1984 Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 23 giugno 1980, n. 79 e 19 marzo 1982, n. 13 in materia di trasporti.
- 7 25/01/1984 Rettifica art. 9 L.R. 24 novembre 1982, n. 34.
- 9 07/02/1984 Modifica all'art. 2 della l.r. n. 55 del 27.10.1981 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.
- 10 27/02/1984 Norme per la disciplina dell'attività • venatoria, la tutela e programmazione delle risorse faunistico-ambientali.
- 13 13/03/1984 Modifica all'art. 1 della l.r. n. 55 del 27.10.1981, recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.
- 15 19/03/1984 Modifica alla l.r. 7 gennaio 1984, n. 1 - Determinazione della tassa regionale di circolazione.
- 19 21/04/1984 Promozione delle attività cinematografiche e audiovisive.
- 20 27/04/1984 Proroga della L.R. 21 giugno 1980, n. 77 e sua estensione alle Commissioni sanitarie per il riconoscimento della cecità civile e del sordomutismo.

21	27/04/1984	Composizione e funzionamento della commissione di disciplina delle Unità Sanitarie Locali.
22	27/04/1984	Elevazione della misura dell'assegno di studio universitario.
25	09/05/1984	Organi di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione Puglia: Modifiche all'art. 2 della l.r. 21.6.80, n. 74 e dell'art. 2 della l.r. 17.1.80, n. 11.
28	04/06/1984	Art. 17 L.R. 30/05/1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni. Sostituzione II, III, IV e V comma.
33	05/07/1984	Modifica agli artt. 6 (1° comma) e 7 (2° comma, lettera "f" ed "i") della legge regionale 23/10/1979, n. 65 "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie".
34	05/07/1984	Modifica alla l.r. n. 33 del 14.4.1975, recante norme sulla assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali.
35	05/07/1984	Modifica all'art. 2, lett. "b" della legge regionale 31.7.1979, n. 49.
37	22/08/1984	Modificazione dell'art. 27 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, recante "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle Unità Sanitarie Locali" modificata con legge regionale 27 maggio 1982, n. 23.
38	22/08/1984	Modifica alla l.r. n. 9 del 7.2.1984 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.
39	22/08/1984	Modifica alla l.r. 12.8.1977, n. 22 e abrogazione della l.r. 9.2.1981, n. 18.
41	27/08/1984	Interventi per lo sviluppo ed il sostegno del turismo pugliese attraverso sponsorizzazioni di manifestazioni sportive.
51	11/12/1984	Integrazioni art. 18 L.R. 21 luglio 1978, n. 32 - Istituzione del servizio sociale regionale per le attività motorie e sportive.
52	11/12/1984	Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo.
53	11/12/1984	Modifica alla l.r. n. 13 del 13 marzo 1984 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.

1985

1	05/01/1985	Modificazioni ed integrazioni della L.R. 13 giugno 1978, n. 22 e del regolamento regionale di attuazione 24 maggio 1979, n. 2, recante provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese.
2	05/01/1985	Risarcimento danni subiti per colpa dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto persone di interesse locale. Elevazione dei limiti.
13	01/04/1985	Delega alle Province ed ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali e formazione del catasto stradale.
17	11/04/1985	Modifiche ed integrazioni della L.R. 5.01.1985, n. 1, recante modificazioni ed integrazioni della L.R. 13.06.1978, n. 22 e del regolamento regionale di attuazione 24.05.1979, n. 2 recante provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese.

- 18 11/04/1985 Modifiche ed integrazioni alla l.r. 30 agosto 1979, n. 60.
- 20 11/04/1985 Finanziamento per l'acquisto della sede dell'Istituto Regionale di Ricerca, sperimentazione e Aggiornamento Educativo (I.R.R.S.A.E).
- 21 20/04/1985 Incentivazione dell'associazionismo economico tra le imprese artigiane della Regione.
- 23 20/04/1985 Assegnazioni finanziarie ai Comuni in seguito agli eccezionali eventi climatici del gennaio 1985 e reintegro della dotazione per il funzionamento del Centro Educativo Climatico di Gallipoli.
- 24 04/05/1985 Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale.
- 25 04/05/1985 Norme per l'esercizio della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti strumentali regionali.
- 28 16/05/1985 Riordinamento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
- 29 16/05/1985 Modifiche e integrazioni della L.R. 18 aprile 1979, n. 24. Provvidenze per la diffusione della cultura musicale, della danza e coreutica.
- 30 16/05/1985 Disposizioni per il trasferimento alle UU.SS.LL. e l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dipendente dell'O.M.N.I. operante presso i consultori familiari.
- 43 24/05/1985 Istituzione del Comitato d'intesa fra Regione, Comuni, Province e Comunità Montane della Puglia.
- 44 24/05/1985 Norme per il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato sociale.
- 46 24/05/1985 Modifica alla l.r. del 4.12.1981, n. 60. Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.
- 47 24/05/1985 Integrazione art. 8 della L.R. 17 aprile 1979, n. 22: Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale.
- 49 24/05/1985 Norme per il riesame delle istanze presentate ai sensi dell'abrogata L.R. 25 gennaio 1974, n. 7.
- 52 03/06/1985 Provvedimenti per la incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio pugliese.
- 55 05/06/1985 Provvedimenti per le scuole di servizio sociale.
- 57 05/06/1985 Interventi a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo.
- 58 05/06/1985 Interventi a tutela e conservazione del patrimonio di beni culturali. Manutenzione, bonifica, conservazione, restauro. Operatori culturali - Albo - Misure di sostegno.
- 59 08/06/1985 Proroga all'anno scolastico delle disposizioni contenute nella L.R. 25 novembre 1983, n. 16.

1986

- 6 17/03/1986 Intervento regionale per lo sviluppo ed il potenziamento della zootecnia.
- 7 17/03/1986 Programma poliennale per la tutela, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione giovanile in agricoltura.

12	06/05/1986	Modifica art. 1 l.r. 22 agosto 1984, n. 38.
15	13/06/1986	Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo
16	06/08/1986	L.R. 3 giugno 1985, n. 52 - Proroga.
17	28/08/1986	Norme regionali di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4 con modificazioni alla L.R. 26 maggio 1980, n. 51 modificata e integrata con L.R. 27 maggio 1982, n. 23.
21	11/09/1986	Costituzione e Regolamento della Commissione speciale per l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Puglia.
22	11/09/1986	Modifica dell'art. 2 della L.R. 5 luglio 1984, n. 34.
24	11/09/1986	Istituzione di una commissione di indagine sull'attività dell'E.R.S.A.P.
25	11/09/1986	Legge Regionale 04/06/1984, n. 28 - Modifica.
29	03/10/1986	Classificazione della ricezione turistica all'aperto.
33	24/10/1986	Integrazione alla L.R. "Classificazione della ricezione turistica all'aperto" approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 248 del 22 luglio 1986.
37	10/12/1986	Pagamento mediante anticipazione delle competenze dovute ai farmacisti convenzionati per l'assistenza farmaceutica erogata nel mese di novembre 1985.
39	22/12/1986	Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della legge regionale 13.6.1978, n. 22 e della legge regionale 5.1.1985, n. 1.

1987

2	07/01/1987	Proroga della L.R. 2 I maggio 1985, n. 47. Integrazione art. 8 della L.R. 17 aprile 1979, n. 22. Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e Istituzioni d'interesse locale.
3	07/01/1987	Piano stralcio per il riordino e il miglioramento della produzione tabacchicola pugliese.
7	18/02/1987	Disposizioni finanziarie per il triennio 1987/1989. (Legge finanziaria regionale) - Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività produttive.
9	22/04/1987	Disposizioni finanziarie per il triennio 1987/1989 (Legge finanziaria regionale) - Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività produttive.
18	01/07/1987	Interventi per incentivare il trasferimento del traffico pesante delle merci dagli itinerari turistici locali alle autostrade.
19	07/07/1987	Ampliamento della dotazione organica regionale ex art. 7 della legge regionale 3 aprile 1984, n. 16.
21	14/07/1987	Legge regionale 10 dicembre 1986, n. 37 "Pagamento mediante anticipazione delle competenze dovute ai farmacisti convenzionati per l'anticipazione farmaceutica erogata nei mesi di novembre-dicembre 1986 - Integrazione".

- 23 17/07/1987 Integrazione art. 4 (Comitato tecnico scientifico) della L.R. 5 aprile 1985, n. 14 concernente "Istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale".
- 24 03/09/1987 Partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni per la celebrazione del nono centenario della traslazione delle ossa di San Nicola.
- 35 30/12/1987 Modifiche ed integrazioni della l.r. 11 aprile 1985, n. 18.

1988

- 5 17/01/1988 Integrazione l.r. 17.7.79, n. 42 "Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale".
- 7 11/02/1988 Norme integrative alla l.r. 18.2.1987, n. 7 concernente disposizioni finanziarie per il triennio 87/89 (Legge finanziaria regionale). Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività produttive.
- 9 11/03/1988 Ammissione ai benefici della legge regionale 13.6.1978, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, delle imprese artigiane che abbiano fruito della sanatoria di cui alla legge 28.2.1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
- 10 11/03/1988 Modificazione della L.R. 20 aprile 1985, n. 21 e proroga dei termini di presentazione delle domande.
- 11 11/03/1988 Norme relative alle funzioni, agli organi e alla organizzazione amministrativa dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.
- 12 11/03/1988 Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario.
- 14 26/04/1988 Organizzazione della funzione regionale di Protezione civile.
- 15 03/06/1988 Modifica all'art.4 della l.r. 11.2.88, n. 7 "Norme integrative alla l.r. 18.2.87, n. 7 concernente disposizioni finanziarie per il triennio 87/89 (Legge finanziaria reg.le). Interventi per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività produttive".
- 16 10/06/1988 Modifica all'art. 6 della l.r. 11 settembre 1986, n. 24 concernente l'istituzione di una commissione di indagine sull'attività dell'E.R.S.A.P.
- 18 13/07/1988 Costituzione e regolamento della Commissione speciale per l'ordinamento istituzionale amministrativo della Regione Puglia.
- 20 11/08/1988 Modifica della l.r. 11 marzo 1988, n. 12 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".
- 21 12/08/1988 Istituzione dell'anagrafe degli interventi finanziari regionali.

1989

- 9 21/06/1989 Adeguamento delle indennità al Presidente e ai membri del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate - Modifica alla l.r. del 9.5.84, N. 25.
- 20 12/12/1989 Interpretazione autentica dell'art. 9 della L.R. 5.1.1985, n. 1.

1990

- 5 31/01/1990 Interventi straordinari per il ripianamento degli Enti fieristici strumentali di cui alla l.r. 4.5.1985, n. 25.
- 7 15/03/1990 Modifiche ed integrazioni alle ll.rr. 11.4.1985, n. 18 e 30.12.1987, n. 35
- 14 20/04/1990 Disposizioni transitorie per i servizi sanitari e amministrativi delle Unità Sanitarie Locali.
- 15 30/04/1990 Modifica L.R. 28.8.1986, n. 17, concernente norme regionali di attuazione della legge 15.1.1986, n. 4 (Disposizioni transitorie in attesa della riforma istituzionale delle UU.SS.LL.).
- 25 11/05/1990 Modifica del primo comma dell'art. 10 della L. R. 23/10/1979, n. 65, concernente "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie".
- 29 11/05/1990 Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia.
- 36 30/11/1990 Determinazione della tassa regionale di circolazione.

1991

- 4 06/05/1991 Istituzione di una Commissione speciale per favorire la conoscenza e la prevenzione dei delitti di tipo mafioso, camorristico o di natura simile nella Regione Puglia.
- 6 03/07/1991 Istituzione di una Commissione d'indagine sull'attività dell'E.R.S.A.P.
- 8 08/08/1991 Proroga della L.R. 11 maggio 1990, n. 30.
- 10 25/11/1991 Istituzione della Commissione speciale per la riforma istituzionale e amministrativa della Regione Puglia.
- 11 04/12/1991 Modificazioni alla legge regionale 30/05/1977, n. 17, concernente "Norme sulla contabilità regionale".
- 16 31/12/1991 Adeguamento alle disposizioni di cui al D.L. 27.12.89, n. 413, convertito in legge 28.2.90, n. 37. Elevazione limiti di età per collocamento a riposo dei dirigenti della Regione Puglia.

1992

- 3 08/01/1992 Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali.
- 5 23/01/1992 Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime.
- 7 04/02/1992 Proroga della L.R. 11.5.1990, n. 30.
- 10 23/06/1992 Modifiche alla legge regionale 30/05/1977, n. 17 "Norme sulla contabilità regionale", da ultimo modificata con legge regionale 4/12/1991, n. 11.
- 14 24/06/1992 Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni.
- 16 15/12/1992 Proroga L.R. 11 maggio 1990, n. 30 - Modificata dalla L.R. 11 febbraio 1991, n. 2.

- 17 15/12/1992 Modifiche e integrazioni della legge regionale 23.1.1992. n 5 "Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime".

1993

- 29 28/12/1993 Norme per il funzionamento del Comitato Regionale per i servizi televisivi.

1994

- 5 04/02/1994 Apposizione di termini alla l.r. 11.12.1984. n. 52.
- 10 07/03/1994 Proroga della l.r. 11 maggio 1990, n. 30 "Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico".
- 14 12/04/1991 Norme straordinarie per l'Organizzazione regionale.
- 16 24/05/1994 Costituzione dell'albo regionale dei direttori d'albergo.
- 20 15/06/1994 Norme provvisorie per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- 28 29/07/1994 Proroga della l.r. 11 maggio 1990. n. 30 "Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico".
- 30 05/09/1994 Sospensione temporanea del rilascio dei nulla osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita.
- 31 05/09/1994 Modifica alle leggi regionali 25.2.1972, n.4, 14.11.1972, n. 14 e 7.1.1987, n.4.
- 33 03/11/1994 Modificazione alla legge regionale 5 settembre 1994, n. 32 "Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994".

1995

- 1 13/01/1995 Proroga dei comandi ai dipendenti delle USL ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979. n. 761.
- 2 14/02/1995 Proroga della legge regionale 11 maggio 1990. n. 30 "Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico".
- 3 20/02/1995 Procedure per l'attuazione del programma operativo 1994/1999.
- 16 05/04/1995 Norme sul procedimento di approvazione del PUTT "Paesaggio e beni culturali" e proroga della L.R. 11 maggio 1990. n. 30
- 18 12/04/1995 Proroga funzioni Commissario Liquidatore di cui all'art. 35, comma 2, della legge regionale 19.6.1993, n. 9
- 24 19/04/1995 Integrazione della normativa finanziaria della legge regionale 4 marzo 1985, n. 24
- 30 02/05/1995 Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di commercio sulle aree pubbliche.
- 33 09/08/1995 Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 "Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico"

- 36 31/10/1995 Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui alla legge regionale 12 aprile 1995. n. 18.
- 39 19/12/1995 Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27.4.88 n. 14 concernente l'organizzazione della funzione regionale di Protezione civile.

1996

- 9 14/06/1996 Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 "Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico".

1998

- 3 20/01/1998 Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari e la realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e Amministrazioni centrali.